PARTE UFFICIALE

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

TARIFFE E CONDIZIONI DEI TRASPORTI

in vigore al 1° luglio 1878, pubblicate a senso dell'art. 13 della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª)

NOTE. — *Tutti i periodi contraddistinti da virgolette sui margini, sono quelli portanti modificazioni ai corrispondenti articoli delle antiche tariffe.*

Pei trasporti di persone, famiglie di militari, bagagli, cavalli, carri, merci, vettovaglie, materiali, generi di privativa demaniale, ecc., ecc., per conto dello Stato, sono stabilite apposite norme e tariffe contenute in ispeciali regolamenti fissati d'accordo fra la Società ed il Governo.

Le tariffe di cui sopra non comprendono le tasse erariali stabilite dalla legge 14 giugno 1874, n° 1945, pei trasporti a grande e piccola velocità.

Tali tasse sono rispettivamente del 3 per cento in aumento a quella del 10 per cento preesistente pei trasporti a grande velocità; e del 2 per cento pei trasporti a piccola velocità.

È fatta eccezione per le sovratasse al prezzo dei posti di *coupé* a letto e per la tariffa degli abbonamenti annui, semestrali e trimestrali, le quali comprendono l'intera tassa erariale del 13 per cento.

Vedi la legge num. 4438 (Serie 2ª) nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1878, num. 161

TARIFFE GENERALI

CAPO I.

Viaggiatori.

Articolo 1° — **Basi della Tariffa.** — I prezzi di trasporto dei viaggiatori sono stabiliti come segue:

CONVOGLI	CLASSE	PREZZO PER OGNI POSTO E PER CHILOMETRO (compresa l'imposta del decimo)			
		Linee del Veneto	RETE DEL PIEMONTE della Lombardia e dell'Italia Centrale		
			Linea di Biella	Linea di Pinerolo	altre Linee
Diretti	1ª	0. 1452	"	"	"
	2ª	0. 1056	"	"	"
Omnibus	1ª	0. 1210	0. 132	0. 088	0. 110
	2ª	0. 0880	0. 099	0. 066	0. 077
	3ª	0. 0627	0. 066	0. 044	0. 055

2° — **Vetture Salone.** — Per le corse in vetture salone, le quali saranno poste a disposizione del pubblico nei limiti delle esigenze del servizio, ogni viaggiatore pagherà centesimi 12 per chilometro.

La tassa chilometrica non potrà mai essere minore di lire 1 20, corrispondente a quella dovuta da 10 viaggiatori, ancorchè questi siano in numero minore; la tassa minima totale sarà di lire 40 (esclusa l'imposta).

« Le carrozze salone non saranno accordate che su domanda in iscritto, « nella quale il viaggiatore dovrà indicare il convoglio col quale intende « partire; inoltre il viaggiatore dovrà depositare l'importo di lire 44, che « resterà a profitto dell'amministrazione nel caso che la partenza non « avesse luogo.

« La tassa da pagarsi per le carrozze saloni è di lire 0 132 per viaggia- « tore e chilometro, con un minimo di lire 1 32 per chilometro, e di 44 « lire per ogni corsa (compresa l'imposta).

« 3° — **Carrozze saloni appartenenti a privati.** — Le carrozze saloni « appartenenti a privati saranno trasportate alle seguenti condizioni, « purchè sieno delle dimensioni ordinarie e non mai oltrepassanti quelle « prefisse dalla sagoma:

« *a*) Per ogni carrozza salone, occupata o vuota, si percepiranno:

« Lire 0 75 per chilometro, se trasportata con treni omnibus.

« Lire 1 per chilometro, se trasportata con treni diretti

« *b*) Tre persone potranno, senza pagare alcun supplemento di tassa, « viaggiare in una carrozza salone. Ogni viaggiatore di più, pagherà il « prezzo di un posto di 1ª classe, ad eccezione dei domestici, i quali pa- « gheranno invece il prezzo di un posto di 2ª classe per ciascuno;

« *c*) I bagagli delle persone viaggianti in carrozza salone andranno « soggetti alle medesime norme che regolano il trasporto dei bagagli dei « viaggiatori ordinari, quand'anche i proprietari desiderassero tenerli « nelle carrozze.

« *d*) Per la sosta delle carrozze saloni nelle stazioni si percepiranno:

« Lire 3 per carrozza e per giorno, per i primi otto giorni,

« Lire 1 per carrozza e per giorno, per ogni giorno successivo con « un massimo di lire 300 per un anno intero di sosta. »

4. — **Vetture coupé.** — Quando si metteranno a disposizione del pubblico vetture con *coupé*, ogni viaggiatore che intendesse di prender quivi posto pagherà lire 0 12 per chilometro.

« I posti di *coupé* nelle vetture di prima classe sono considerati come « di lusso, e saranno messi a disposizione dei viaggiatori mediante pa- « gamento della tassa speciale sotto indicata. — L'Amministrazione non « è tenuta a fornir posti di *coupé* quando non ne abbia di disponibili, e « quando le richieste eccedano il numero voluto dalla composizione nor- « male del treno. — I posti di *coupé* dovranno essere domandati prima « della partenza del treno e saranno dati di preferenza a quei viaggiatori « che pagheranno la percorrenza più lunga. — Per le linee di dirama-

« zione i posti di *coupé* non si pagheranno che fino al cambio di vettura,
« non potendosi garantire che pel tratto ulteriore di viaggio il treno in
« coincidenza abbia posti di *coupé* disponibili.

COUPÉS

Posti di Coupé *a Letto* e di Coupé *Semplice.*

I suddetti posti, nelle vetture di prima Classe, sono considerati come di lusso, e sono messi a disposizione dei viaggiatori mediante pagamento delle sovratasse seguenti:

Posti di Coupé *a Letto*.

Da	a		L.
Da Alessandria	a Bologna	o vic. L.	10 30
„ „	a Firenze (via Bol.)	„ „	15 45
„ Bologna	a Firenze	„ „	7 20
„ Genova	a Pisa	„ „	7 20
„ Milano	a Bologna	„ „	10 30
„ „	a Firenze	„ „	15 45
„ „	a Piacenza	„ „	7 20
„ „	a Venezia	„ „	15 45
„ „	a Verona	„ „	7 20
„ Modana *staz.*	a Torino	„ „	7 20
„ Modena	a Peri	„ „	7 20
„ Piacenza	a Bologna	„ „	7 20
„ „	a Firenze	„ „	10 30
„ Torino	a Bologna	„ „	10 30

Da	a		L.
Da Torino	a Firenze (via Bol.)	vic. L.	15 45
„ „	a Genova	„ „	7 20
„ „	a Milano	„ „	7 20
„ „	a Pisa	„ „	10 30
„ „	a Venezia	„ „	15 45
„ „	a Verona	„ „	10 30
„ Venezia	a Bologna	„ „	7 20
„ „	a Cormons	„ „	7 20
„ „	a Firenze	„ „	10 30
„ „	a Udine	„ „	7 20
„ Ventimiglia	al Confine fr.	„ „	3 —
„ Verona	a Venezia	„ „	7 20
„ Pisa	a Roma	„ „	10 30

(Compresa l'intera imposta erariale del 13 per cento).

Posti di Coupé *Semplice*.

Da	a		L.
Da Alessandria	a Bologna	o vic. L.	3 60
„ „	a Firenze (via Bol.)	„ „	5 15
„ „	a Genova	„ „	1 55
„ „	a Piacenza	„ „	1 55
„ Bologna	a Firenze	„ „	2 60
„ Firenze	a Pisa (v. Luc.)	„ „	1 55
„ Genova	a „	„ „	2 60
„ „	a Ventimiglia	„ „	2 10
„ Milano	a Alessandria	„ „	1 55
„ „	a Arona	„ „	1 05
„ „	a Como	„ „	1 05
„ „	a Genova	„ „	2 60
„ „	a Lecco	„ „	1 05
„ „	a Piacenza	„ „	1 05
„ „	a Venezia	„ „	5 15
„ „	a Verona	„ „	2 60
(1) Da Modana (*tr.*)	a Firenze (via Bol.)	„ „	6 70
„ „	a Torino	„ „	1 55

Da	a		L.
Da Torino	a Bologna	o vic. L.	2 20
„ Piacenza	a „	„ „	2 60
„ „	a Firenze	„ „	4 15
„ Torino	a Alessandria	„ „	1 55
„ „	a Bologna	„ „	4 15
„ „	a Firenze (via Bol.)	„ „	6 20
„ „	a Genova	„ „	2 60
„ „	a Milano	„ „	2 10
„ „	a Piacenza	„ „	2 60
„ „	a Pisa	„ „	5 15
„ „	a Venezia	„ „	6 20
„ „	a Verona	„ „	4 15
„ Venezia	a Bologna	„ „	2 60
„ „	a Padova	„ „	1 05
„ „	a Udine	„ „	2 60
„ Ventimiglia	al Confine fr.	„ „	1 05
„ Verona	a Padova	„ „	1 05
„ „	a Venezia	„ „	2 60
„ Pisa	a Roma	„ „	5 15

(Compresa l'intera imposta erariale del 13 per cento).

(1) La tassa per posti di coupé semplice pel percorso da Modana (stazione) al transito è di lire 2 75 in valuta metallica per posto, pei treni composti di sole vetture di 1ª classe, e di lire 1 10 per tutti gli altri treni.

Se nei treni delle linee qui sopra non nominate si trovassero posti di coupé semplici o a letto, saranno posti a disposizione dei viaggiatori dietro pagamento d'una sopratassa del 20 per cento sul prezzo del biglietto di 1ª classe per ogni posto di coupé semplice, e del 30 per cento per ogni posto di coupé a letto.

Norme e condizioni relative.

Tanto i posti di *Coupé a Letto* quanto i posti di *Semplice Coupé* debbono essere domandati prima della partenza di ogni treno; i posti stessi saranno dati di preferenza a quei viaggiatori che pagheranno una percorrenza più lunga, e, a parità di percorrenza, a quei viaggiatori che chiederanno maggior numero di posti.

I posti di *Coupé a Letto* si rilasciano per tutto il percorso del treno cui le vetture aventi simili *Coupé* sono attaccate. I posti di *Coupé Semplice* non sono rilasciati, per le linee di diramazione, che sino alla stazione in cui avviene il cambio delle vetture.

L'amministrazione non è tenuta di fornire posti di *Coupé a Letto* o di *Coupé Semplice*, quando non ne abbia di disponibili, o quando le richieste eccedano il numero voluto dalla composizione normale dei treni.

Nei posti di *Coupé Semplice* non sono ammessi i portatori di biglietti gratuiti; nei posti di *Coupé a Letto* non sono ammessi i portatori di biglietti a prezzo ridotto, qualunque siano le categorie, ed i portatori di biglietti gratuiti.

Nei *Coupé a Letto* è espressamente proibito di fumare durante la notte; e non è permesso fumare di giorno, a meno di consenso unanime dei viaggiatori. Nei *Coupé Semplici* è parimenti proibito di fumare senza l'unanime consenso dei viaggiatori.

Nessuna mancia è dovuta al personale per il servizio dei *Coupé a Letto* durante il viaggio, cioè per comporre e scomporre i letti, ecc., ecc.; come neppure è dovuta corresponsione alcuna per la fornitura di biancheria, di spazzole, sapone, acqua.

NB. — *Pei posti di* Coupé a Letto *vedasi per maggiori ragguagli l'avviso* 5 *novembre* 1873. *Pei* Coupé semplici, *l'articolo* 4 *delle Tariffe.*

---

5. — **Compartimenti interi.** — viaggiatori che intendono di avere a loro disposizione un intero compartimento di una vettura di 1.ª o 2.ª classe dovranno pagare il prezzo di tutti i posti di cui è capace il compartimento.

« 6. — **Viaggiatori trasportati nelle proprie carrozze.** — I viag-
« giatori che vorranno restare nelle proprie carrozze, da trasportarsi a
« mezzo della ferrovia, pagheranno per ciascuno, ben inteso oltre al
« prezzo del trasporto delle carrozze, il prezzo d'un biglietto di 1.ª classe,
« salve le riduzioni stabilite dalla tariffa pel trasporto dei ragazzi. »

7. — **Convogli speciali.** — La tariffa dei convogli speciali è di lire 6 per chilometro, colla tassa minima di lire 60 per ogni convoglio (esclusa l'imposta).

« La richiesta di un convoglio speciale dovrà esser fatta per iscritto
« col deposito contemporaneo della caparra di lire 66, la quale sarà de-

« voluta all'Amministrazione qualora il convoglio non avesse luogo per
« cause estranee al servizio ferroviario. Quando il convoglio speciale si
« potrà effettuare, la stazione ne esigerà anticipatamente il prezzo, che
« resta fissato in lire 6 60 per chilometro, colla tassa minima di lire 66
« per convoglio, imposta del decimo compresa. »

Tuttavia, se conteggiando in base alla tariffa ordinaria gl'importi dovuti pei passeggeri, pei bagagli, per le carrozze, pei cavalli e pei cani da trasportarsi con un convoglio speciale, si ottenesse una somma superiore a quella che risulta dall'applicare la tariffa dei convogli speciali, la società sarà in diritto di percepire il prezzo computato in base all'ordinaria tariffa.

8. — **Ragazzi.** — I ragazzi d'età inferiore ai tre anni sono ammessi gratuitamente nelle vetture, semprechè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati. Quelli di età compresa fra li tre e i sette anni pagheranno, per la 1.ª classe, la metà della tassa stabilita per gli altri viaggiatori, e, per le altre due classi, le tasse stabilite nell'articolo riguardante i militari.

In caso di dubbio sull'età dei ragazzi si dovrà pagare la intera tassa, salvo il diritto di reclamare in conformità dell'articolo 22.

« I ragazzi d'età inferiore ai tre anni saranno ammessi gratuitamente
« nelle vetture, semprechè non occupino un posto di viaggiatore e sieno
« accompagnati da persone adulte. Quelli di età compresa fra i tre ed i
« sette anni pagheranno la metà della tassa a tariffa intera.

« In caso di dubbio sull'età dei ragazzi, si dovrà pagare l'intera tassa
« stabilita per gli altri viaggiatori, salvo il diritto di reclamare in confor-
« mità dell'articolo 22. »

9. — **Corse di andata e ritorno.** — È facoltativo all'Amministrazione di accordare, quando lo crede opportuno, per corse di andata e ritorno da una ad un'altra stazione determinata, la riduzione del 20 per 100 sui prezzi stabiliti per la linea di Pinerolo, e del 25 per 100 su quelli stabiliti per le altre linee nel 1.° articolo. Per le corse di *piacere* l'Amministrazione potrà accordare maggiore riduzione.

I biglietti d'andata e ritorno sono valevoli una sol volta per la stessa

direzione. Così, fermandosi il viaggiatore in una stazione intermedia, il biglietto può servire soltanto pel ritorno da questa alla stazione di partenza.

« Nelle stazioni che di volta in volta saranno indicate al pubblico, si
« distribuiranno per altre parimenti determinate, dei biglietti di *andata*
« e *ritorno* per corse *giornaliere* e *festive*.

« I biglietti di *andata* e *ritorno* sono dichiarati *non trasferibili*, inten-
« dendo l'Amministrazione di concedere la riduzione di prezzo per cia-
« scun biglietto a *quella sola ed identica persona* che ne farà l'acquisto alla
« stazione di partenza, e propriamente all'ufficio di distribuzione dei bi-
« glietti, e che entro il termine prefisso se ne dovrà servire tanto per la
« corsa di *andata* quanto per quella di *ritorno*. Questi biglietti pertanto
« non saranno *valevoli* pel viaggio di *ritorno* di *persona diversa da quella*
« *che se ne servì per la corsa di andata*, e chiunque viaggerà con *biglietti di*
« *ritorno* ceduti, o gratuitamente o con pagamento, da viaggiatori o da ri-
« venditori o da altri, e quindi non acquistati agli uffizi delle ferrovie, sarà
« considerato come tendente a defraudare la Società, e perciò passibile
« delle multe comminate dal Decreto Reale nº 215 del 30 aprile 1871.

« Pei ragazzi dell'età dai 3 ai 7 anni la riduzione della metà concessa
« all'articolo 8 della Tariffa generale sarà sempre computata sul prezzo
« intiero e non su quello dei biglietti di andata e ritorno.

« L'Amministrazione notificherà, in appositi avvisi, tutte le norme ri-
« guardanti la distribuzione, la durata della validità e le altre condizioni
« e discipline alle quali essa intenderà di vincolare l'uso dei biglietti di
« *andata* e *ritorno*; le quali norme e discipline, s'intenderanno pienamente
« accettate dai viaggiatori, col semplice acquisto dei biglietti.

« 10. — **Biglietti di viaggio circolare.** — L'Amministrazione farà
« distribuire, con riduzioni proporzionali di tariffa, dei biglietti di viaggio
« circolare, valevoli per visitare, in un periodo di tempo determinato, di-
« verse fra le varie città e centri principali situati sulle linee della sua rete.

« I biglietti di viaggio circolare sono dichiarati *personali* e *non trasfe-*
« *ribili*, intendendo l'Amministrazione di concedere la riduzione di prezzo
« *a quella sola ed identica persona* cui sieno intestati, che li avrà acquistati

« per proprio nome e conto agli uffici incaricati della distribuzione, e che « entro il termine prefisso se ne dovrà servire per compiere il viaggio. « Questi biglietti pertanto non saranno valevoli pel viaggio di persona « diversa da quella intestata; e chiunque viaggierà con biglietti di viag- « gio circolare ceduti, o gratuitamente o con pagamento, da viaggiatori « o da rivenditori o da altri, e quindi non acquistati direttamente agli « uffici della ferrovia, sarà considerato come tendente a defraudare la « Società e perciò passibile delle multe comminate dal Decreto Reale « n° 215 del 30 aprile 1871.

« Le norme che saranno da osservarsi per l'acquisto di tali biglietti; « gl'itinerari da seguire; le riduzioni di tariffa per ogni viaggio concesse; « i prezzi da queste risultanti; le stazioni ed agenzie italiane ed estere « autorizzate alla vendita; ed infine tutte le prescrizioni riguardanti la « validità e l'uso dei biglietti di viaggio circolare, saranno riepilogate in « appositi avvisi al pubblico, ostensibili in tutte le stazioni; le quali « norme e discipline s'intenderanno pienamente accettate dai viaggiatori « col semplice acquisto di tali biglietti. »

« 11. — **Biglietti d'abbonamento.** — La Società accorderà, per « viaggi su linee determinate da appositi programmi ed avvisi, dei bi- « glietti d'abbonamento di 1ª, 2ª e 3ª classe, che potranno essere a pia- « cimento, annui, semestrali e trimestrali.

« Gli abbonamenti per la 3ª classe e quelli trimestrali non saranno per « altro accordati che per distanze non eccedenti i 100 chilometri.

« La tariffa stabilita, compresavi l'imposta del 13 per cento, risulta « dal seguente programma, nel quale sono indicati i prezzi in ragione « delle varie distanze chilometriche, per le quali l'abbonamento potrà « essere richiesto e le relative norme e condizioni.

Programma, norme e condizioni degli abbonamenti sulle Ferrovie dell'Alta Italia.

ABBONAMENTI ANNUI, SEMESTRALI e TRIMESTRALI

Gli abbonamenti annui, semestrali e trimestrali sono rilasciati per tutte le tre classi.

Quelli annui o semestrali, se sono di prima o di seconda classe, vengono rilasciati per un percorso qualunque compreso nelle linee sottoindicate.

Invece gli abbonamenti annui o semestrali di 3ª classe e quelli trimestrali di qualunque classe non vengono rilasciati per percorsi superiori ai 100 chilometri.

La tariffa stabilita per i biglietti annui, semestrali e trimestrali, è contenuta nel quadro N. 1. Le linee, per le quali essi possono essere rilasciati, sono specificate nel quadro N. 2, che dà pure l'importo d'abbonamento per ciascuna di esse.

QUADRO N. 1.

TARIFFA per gli abbonamenti annui, semestrali e trimestrali.

(compresa l'intera imposta erariale del 13 %)

LUNGHEZZA IN CHILOMETRI del tratto di ferrovia pel quale l'abbonamento vien richiesto	Prezzi								
	Per un anno			Per sei mesi			Per tre mesi		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Per un tratto di ferrovia della lunghezza inferiore od eguale a 5 chilometri	154	123	82	87	67	46	46	36	26
fra 6 e 10 chilometri	216	175	123	118	92	67	67	51	41
» 11 » 15 »	277	226	164	149	118	87	87	67	51
» 16 » 25 »	339	277	205	180	144	108	103	82	67
» 26 » 35 »	401	329	247	211	170	128	123	98	77
» 36 » 45 »	462	380	283	241	205	149	144	113	87
» 46 » 60 »	514	411	313	272	231	170	164	128	98
» 61 » 75 »	565	447	344	308	257	185	185	144	108
» 76 » 100 »	616	483	375	339	277	205	205	159	118
» 101 » 125 »	668	519	—	370	298	—	—	—	—
» 126 » 150 »	719	555	—	401	318	—	—	—	—
» 151 » 200 »	770	591	—	431	339	—	—	—	—
» 201 » 250 »	822	627	—	462	360	—	—	—	—
» 251 » 300 »	873	663	—	493	380	—	—	—	—
» 301 » 350 »	925	699	—	524	401	—	—	—	—
» 351 » 400 »	976	735	—	555	421	—	—	—	—
» 401 » 500 »	1027	770	—	586	442	—	—	—	—
» 501 » 600 »	1079	806	—	616	462	—	—	—	—
» 601 » 700 »	1130	842	—	647	483	—	—	—	—
» 701 » 800 »	1181	878	—	678	503	—	—	—	—
» 801 » 950 »	1233	914	—	709	524	—	—	—	—
» 951 » 1100 »	1284	950	—	740	544	—	—	—	—
» 1101 » 1250 »	1335	986	—	770	565	—	—	—	—
» 1251 » 1400 »	1387	1022	—	801	586	—	—	—	—
» 1401 » 1600 »	1438	1058	—	832	606	—	—	—	—
» 1601 » 1800 »	1490	1094	—	863	627	—	—	—	—
» 1801 » 2000 »	1541	1130	—	894	647	—	—	—	—
» 2001 » 2200 »	1592	1166	—	925	668	—	—	—	—
» 2201 » 2400 »	1644	1202	—	955	688	—	—	—	—
» 2401 » 2600 »	1695	1238	—	986	709	—	—	—	—
» 2601 » 2800 »	1746	1274	—	1017	729	—	—	—	—
» 2801 ed oltre	1797	1310	—	1048	750	—	—	—	—

QUADRO N. 2.

LINEE ammesse al servizio dei biglietti d'abbonamento annuo, semestrale e trimestrale.

DENOMINAZIONE	Prezzi								
	Per un anno			Per sei mesi			Per tre mesi		
	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe	I classe	II classe	III classe
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Torino-Chieri	339	277	205	180	144	108	103	82	67
Torino-Susa	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Bussoleno-Bardonecchia	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Torino-Pinerolo	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Torino-Cuneo	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Torino-Saluzzo	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Torino-Alessandria	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Torino-Milano	719	555	(*)	401	318	(*)	(*)	(*)	(*)
Asti-Castagnole	339	277	205	180	144	108	103	82	67
Mortara-Asti	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Allessandr.-Cavallermag.	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Alessandria-Genova	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Alessandria-Novara	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Alessandria-Vercelli	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Alessandria-Piacenza	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Piacenza-Milano	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Piacenza-Bologna	719	555	(*)	401	318	(*)	(*)	(*)	(*)
Bologna-Firenze	719	555	(*)	401	318	(*)	(*)	(*)	(*)
Bologna-Padova	668	519	(*)	370	298	(*)	(*)	(*)	(*)
Venezia-Cormons	770	591	(*)	431	339	(*)	(*)	(*)	(*)
Venezia-Verona	668	519	(*)	370	298	(*)	(*)	(*)	(*)
Verona P. V.-Peri	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Verona P. V.-S. Antonio	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Verona P. V.-Milano	770	591	(*)	431	339	(*)	(*)	(*)	(*)
Bergamo-Lecco	401	329	247	211	170	128	123	98	77
Treviglio-Cremona	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Milano-Monza-Lecco	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Milano-Pavia	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Milano-Varese	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Milano-Como-Chiasso	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Milano-Genova (via Vigevano)	770	591	(*)	431	339	(*)	(*)	(*)	(*)
Milano-Mortara	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Novara-Arona	462	380	283	241	205	149	144	113	87
Milano-Arona	565	447	344	308	257	185	185	144	108
Firenze-Pisa (via Pistoja)	616	483	375	339	27	205	205	159	118
Genova-Pisa	770	591	(*)	431	339	(*)	(*)	(*)	(*)
Avenza-Carrara	154	123	82	87	67	46	46	36	26
Genova-Ventimiglia	770	591	(*)	431	339	(*)	(*)	(*)	(*)
Bra-Savona	616	483	375	339	277	205	205	159	118
Carrù-Mondovì	277	226	164	149	118	87	87	67	51
Acqui-S. Giuseppe	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Rovigo-Adria	339	277	205	180	144	108	103	82	67
Rovigo-Legnago	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Udine-Resiutta	514	411	313	272	231	170	164	128	98
Palazzolo-Paratico	216	175	123	118	92	67	67	51	41

(*) Non è esposto il prezzo, perchè la linea eccede i 100 chilometri.

L'abbonamento annuo, semestrale e trimestrale può essere: per tutte le linee sopranominate; per una o più linee intere; per una linea intera e frazione d'altra linea; per una frazione di linea; per frazioni di linee contigue.

Per determinare il costo dell'abbonamento viene preso per base il percorso pel quale esso deve essere valido, sommando insieme la lunghezza in chilometri delle linee o frazioni di linee contigue.

ESEMPI

I.

Per tutte le linee.

I. Classe.

Per tutto l'anno . . . . It. Lire 1797
Per sei mesi . . . . „ 1048

II.

TORINO-MILANO } I. Classe
TORINO-GENOVA }

Torino-Milano chilometri 150
Torino-Genova „ 166
Totale chilometri 316

Prezzi corrispondenti

Per un anno . . . . Ital. L. 925
Per sei mesi . . . . „ 524

IV.

BOLOGNA-MODENA, III. Classe

Distanza totale chilometri 37

Prezzi corrispondenti

Per un anno . . . . Ital. L. 283
Per sei mesi . . . . „ 149
Per tre mesi . . . . „ 87

III.

LUCCA-PISA-SPEZIA, II. Classe

Lucca-Pisa S. C. chilometri 21
Pisa-Spezia „ 76
Totale chilometri 97

Prezzi corrispondenti

Per un anno . . . . Ital. L. 483
Per sei mesi . . . . „ 277
Per tre mesi . . . . „ 159

V.

ARONA-VERCELLI-CASALE-TORINO
CARMAGNOLA I. Classe

Arona-Novara chilometri 37
Novara-Vercelli „ 22
Vercelli-Casale „ 23
Vercelli-Torino „ 79
Torino-Carmagnola „ 29
Totale chilometri 190

Prezzi corrispondenti

Per un anno . . . . Ital. L. 770
Per sei mesi . . . . „ 431

I biglietti d'abbonamento sono foggiati a guisa di libretto.

Nella parte interna della copertina viene inquadrata la fotografia in *busto* del titolare, sulla quale si appone il bollo a secco della Direzione Generale dell'Esercizio.

Il biglietto propriamente detto costituisce la prima carta del libretto, e contiene sulla prima pagina le seguenti indicazioni scritte a mano — *cognome e nome del titolare; durata dell'abbonamento e prezzo pagato.* — Di più trovasi a piedi uno spazio sul quale il titolare deve apporre la propria firma.

Sulla seconda pagina, che corrisponde al rovescio del biglietto, sono specificate le linee o frazioni di linee che il titolare può percorrere, indicandone le stazioni estreme. Sulla medesima trovasi pure stampata la clausola **che dà diritto alla fermata nelle stazioni intermedie.**

Norme.

La domanda d'abbonamento si fa in iscritto alla Direzione Generale dell'Esercizio almeno dieci giorni prima della data da cui lo si vuole far decorrere, e si rimette alle stazioni per la voluta trasmissione d'ufficio alla Direzione Generale medesima. Colla domanda devesi rimettere la fotografia *in busto*; chiaramente declinare il nome, il cognome ed il domicilio; specificare il tratto od i tratti di ferrovia che si vogliono percorrere e la durata dell'abbonamento secondo i periodi di tempo determinati dai quadri; comprovare d'aver versato anticipatamente l'ammontare dell'abbonamento, L. 3 costo del libretto e centesimi 60 tassa di bollo; indicare la stazione dalla quale vuolsi ricevere il biglietto stesso; ed infine allegare un esemplare del presente Programma (che viene distribuito *gratis* dalle stazioni) dopo di aver firmata la *dichiarazione* posta nella quinta pagina, con cui si accettano tutte le condizioni stabilite per gli abbonamenti e qui appresso specificate.

La Direzione Generale dell'Esercizio, verificato il prezzo, emette il biglietto e lo tras-

mette alla stazione, dalla quale ricevette la domanda, per esser rimesso al richiedente contro una *dichiarazione firmata con cui egli si obbliga a farne la restituzione entro gli otto giorni successivi alla scadenza.* A garanzia dell'esecuzione di questa clausola l'acquirente depositerà all'atto del ricevimento del libretto la somma di L. 10, la quale non verrà rimborsata, che contro restituzione del libretto alla scadenza nel limite di tempo succitato, restando altrimenti tale somma acquisita definitivamente all'Amministrazione ferroviaria.

L'abbonato potrà esigere, dalla stazione a cui farà tale restituzione, che venga distrutta in sua presenza la propria fotografia e la dichiarazione di cui sopra.

Le domande per abbonamento su linee non nominate nel quadro N. 2 e per durate diverse da quelle stabilite dai due quadri, saranno respinte.

Condizioni.

1° Il biglietto d'abbonamento dà diritto a viaggiare con tutti i treni viaggiatori, a seconda della classe alla quale esso appartiene, esclusi beninteso i treni che non hanno fermata nelle due stazioni estreme del tratto pel quale il biglietto stesso vale e quelli per i quali fosse fatta eccezione negli orari.

2° L'abbonato non ha diritto a risarcimento di danni quando, per le esigenze del servizio, la Società venga a modificare gli orari od a sopprimere qualche convoglio o mutarne la percorrenza, e quando, per guasti sopraggiunti, taluna linea vada soggetta ad una temporaria interruzione.

3° Il biglietto d'abbonamento è personale e non è valido se non è firmato dal titolare, il cui ritratto deve rimanere inquadrato nella copertina.

4° L'abbonato non può entrare nelle sale d'aspetto, nè prender posto nei convogli, senza essere munito del biglietto d'abbonamento, che è tenuto di presentare ad ogni richiesta degli agenti dell'Amministrazione, giustificando, in caso di dubbio, di esserne il vero titolare col dare la propria firma.

L'abbonato poi che per qualsiasi motivo viene durante il viaggio trovato sprovvisto del glietto d'abbonamento, deve sottostare al pagamento a tariffa ordinaria del prezzo della corsa effettuata e, per poter proseguire oltre, acquistare un secondo biglietto valevole fino a destinazione.

5° Il biglietto trovato in mani d'altri che dell'abbonato viene ritirato e distrutto senza che il titolare possa aver diritto a reclamo alcuno, salvo che ne abbia denunciato lo smarrimento. — Chi se ne sarà illecitamente servito dovrà sottostare alle penalità stabilite dai regolamenti in vigore.

L'abbonato che trasporterà con sè nelle vetture, a danno dell'Amministrazione ferroviaria, degli articoli di messaggeria o di finanza, incorrerà, oltre che nelle penalità ordinarie, anche nella perdita della restante validità del proprio biglietto d'abbonamento.

6° Nel caso di smarrimento del biglietto, l'abbonato deve tosto darne avviso alla stazione da cui gli venne consegnato, la quale ha l'obbligo di farne rapporto alla Direzione Generale dell'Esercizio, onde questa ne fornisca nel più breve tempo possibile un secondo, qualora le ricerche del primitivo sieno rimaste infruttuose. L'abbonato dovrà però pagare anticipatamente altre L. 3, costo del nuovo biglietto, ed altri centesimi 60 per tassa di bollo. Col rilascio di questo secondo biglietto s'intenderà del tutto annullato il primo; qualora però quest'ultimo venga rinvenuto, dovrà essere restituito alla stazione che lo ha rimesso. In ogni caso, dopo il rilascio del secondo biglietto, l'uso del primo sarà considerato come un tentativo di frode a danno dell'Amministrazione e soggetto quindi alle penalità stabilite dai regolamenti.

7° L'abbonato il quale ha smarrito o dimenticato il suo biglietto non può viaggiare senza pagamento finchè non ne abbia ricevuto un secondo o ricuperato il proprio, e non avrà diritto ad indennizzo pei viaggi effettuati nell'intervallo.

8° L'abbonato di terza e di seconda, che volesse passare in classe superiore, deve pagare a tariffa intiera la differenza suppletiva, stabilita pei biglietti ordinari.

L'abbonato di terza e di seconda, pagando a tariffa intera la differenza suppletiva, può viaggiare coi treni composti di sole vetture di 1ª classe.

L'abbonato di prima può occupare un posto di *coupé* semplice o di *coupé* a letto, qualora ve ne sieno disponibili, mediante pagamento della intera relativa sopratassa.

9° L'abbonato non può raggiungere i termini della percorrenza fissata sul proprio biglietto, se non che *valendosi della via più breve*, vale a dire che essendo egli, per esempio, munito di un biglietto d'abbonamento valevole da Torino a Bologna, deve sempre percorrera la via di Asti-Alessandria e Piacenza e non mai quella di Novara-Milano-Piacenza o l'altra di Alessandria-Pavia-Piacenza, a meno che non sia espressamente indicato sul biglietto *una via qualunque che non sia la più breve.*

10° Qualora per malattia, assenza, decesso od altro motivo qualsiasi l'abbonato non possa fruire dell'abbonamento, nessuno ha diritto alla restituzione di tutto o di parte del prezzo pagatone.

ABBONAMENTO MENSILE

Gli abbonamenti mensili sono regolati dalle stesse norme e condizioni che valgono per gli altri abbonamenti, in quanto però non siano contrarie alle condizioni speciali seguenti:

L'abbonamento mensile è rilasciato per percorsi non superiori ai 75 chilometri e soltanto per durate comprese fra il 15 maggio ed il 15 novembre.

I prezzi stabiliti per l'abbonamento mensile sono i seguenti, compresa l'intiera imposta del 13 per cento:

Percorrenze		Iª classe	IIª classe	IIIª classe
		Lire	Lire	Lire
	Fino a 5 chilometri	25	18	13
Oltre a 5 chilometri	" 10 "	33	25	17
" 10 "	" 15 "	41	31	22
" 15 "	" 25 "	49	37	26
" 25 "	" 35 "	57	43	31
" 35 "	" 45 "	64	49	36
" 45 "	" 60 "	72	57	41
" 60 "	" 75 "	79	64	46

Le tratte, ammesse al servizio degli abbonamenti mensili, sono le seguenti:

Torino-Pinerolo.	**Milano-Bergamo-Coccaglio.**	**Venezia-Treviso-Conegliano.**
Torino-Asti.	**Milano-Calolzio-Lecco.**	**Verona-Peschiera-Desenzano.**
Torino-Savigliano-Saluzzo.	**Vercelli-Novara-Arona.**	**Padova-Battaglia.**
Torino-Susa.	**Rovigo-Adria.**	**Bologna-Ferrara.**
Bussoleno-Salbertrand.	**Rovigo-Legnago.**	**Bologna-Porretta.**
Torino-Santhià.	**Ceva-Savona.**	**Firenze-Porretta.**
Torino-Chieri.	**Alessandria-Casale.**	**Firenze-Montecatini.**
Milano-Arona.	**Genova-Savona-Finalmarina.**	**Pisa-San Giuliano.**
Milano-Como.	**Genova-Sestri Levante.**	**Pisa-Spezia.**
Milano-Pavia.	**Genova-Busalla-Novi.**	**Pistoia-Pisa.**
Milano-Vigevano.	**Sestri Levante-Spezia.**	
Milano-Varese.	**Venezia-Padova-Vicenza.**	

L'abbonamento mensile non è però applicabile a percorrenze comprese fra due stazioni che non siano situate su una stessa tratta.

Così, ad esempio, non si rilasceranno abbonamenti mensili cumulativi per i percorsi seguenti: Cambiano-Torino-Carmagnola; Legnano-Milano-Monza; e simili.

Per l'abbonamento mensile il costo del biglietto è di sole lire 1. 50 ed il deposito di sole lire 3; la tassa di bollo è, come per gli altri abbonamenti, di centesimi 60.

Milano, 1° maggio 1877.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver presa conoscenza delle condizioni sopra esposte e di sottomettersi intieramente alle medesime nell'uso del biglietto d'abbonamento di cui ha fatto domanda alla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia.

______________ *li* ______________ 187__

Firma ______________

12. — **Pagamento del biglietto.** — È rimesso al viaggiatore, contro pagamento della tassa di trasporto, un biglietto mercè del quale egli ha diritto di effettuare la corsa. Nella distribuzione dei biglietti sarà data la precedenza al viaggiatore che si presenta col denaro numerato.

Nelle stazioni secondarie l'Amministrazione non è tenuta al cambio delle monete d'oro presentate dai viaggiatori in pagamento del prezzo del biglietto.

« Mediante il pagamento delle tasse stabilite rimetterannosi ai viaggia-
« tori dei biglietti dai quali risulterà: il viaggio cui daranno diritto di ef-
« fettuare, la classe di vetture per la quale saranno validi, ed il prezzo
« pagato pel trasporto. L'Amministrazione potrà prescrivere che il viag-
« giatore si presenti col denaro numerato, vale a dire colla somma corri-
« spondente al preciso valore del biglietto rispettivo; in ogni modo poi e
« quand'anche l'Amministrazione non intenda valersi di questa facoltà,
« nella distribuzione sarà data sempre la precedenza a quei viaggiatori
« che si presenteranno col danaro numerato. »

13. — **Validità dei biglietti.** — I biglietti rimessi ai viaggiatori non sono valevoli se non se per le corse per cui furono distribuiti. Il prezzo del biglietto sarà rimborsato al viaggiatore soltanto nei seguenti casi: 1° che la partenza del convoglio sia ritardata di un'ora; 2° che il convoglio non possa proseguire la corsa; 3° che non vi siano posti disponibili.

« I biglietti rimessi ai viaggiatori non saranno valevoli che pel viaggio
« indicato sui medesimi. Il prezzo dei biglietti distribuiti sarà rimborsato
« ai viaggiatori soltanto nei seguenti casi:

« 1° Quando la partenza del convoglio sia ritardata di un'ora e che il
« viaggiatore, a motivo di questo ritardo, rifiuti di partire;

« 2° Quando il convoglio non possa proseguir la corsa;

« 3° Quando non sianvi posti disponibili;

« 4° Quando al viaggiatore sia impedita la partenza da parte dell'Au-
« torità pubblica. »

14. — **Persone non ammessibili nelle vetture.** — Le persone ammalate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento, e quelle in istato di ubbriachezza, non sono ammesse nelle vetture.

« Le persone ammalate o travagliate da affezioni che possano recare
« incomodo o sgradimento, e quelle in istato d'ubbriachezza, non sa-
« ranno ammesse nelle vetture; ed in caso che il loro stato fosse rico-
« nosciuto solo dopo fatto l'acquisto del biglietto, esse avranno unica-
« mente diritto al rimborso del prezzo pagato.

« Alle persone ammalate potrassi per altro accordare il trasporto in
« compartimenti od in vagoni separati, purchè sieno in precedenza presi
« gli opportuni accordi cogli agenti della Società e sieno pagate integral-
« mente le tasse stabilite per gl'interi compartimenti o vagoni. »

15. — **Cambio di classe.** — I viaggiatori possono passare dalla 2ª o dalla 3ª classe ad una classe superiore, mediante pagamento della differenza di prezzo dal punto ove succede il cambiamento fino a destinazione. In tali casi sarà loro distribuito un biglietto supplementare da restituirsi col primo biglietto alla stazione d'arrivo.

« I viaggiatori potranno passare dalla 2ª o dalla 3ª classe ad una classe
« superiore, purchè diano avviso immediato della determinazione presa
« agli agenti della Società, dichiarando di voler pagare la differenza di
« prezzo dal punto ove succederà il cambiamento fino a destinazione. In
« tal caso, ed in sostituzione del biglietto di cui saranno muniti, sarà loro
« distribuito un biglietto suppletivo da essere consegnato alla stazione
« d'arrivo. »

16. — **Presentazione dei biglietti.** — I viaggiatori devono presentare i loro biglietti alle guardie all'entrare nella stazione e nelle vetture, ed ogniqualvolta ne sono richiesti, anche durante la corsa. Essi devono restituire i biglietti prima di uscire dalla stazione d'arrivo.

« I viaggiatori dovranno all'entrare nelle stazioni e nelle vetture, ed
« anche durante il viaggio presentare i loro biglietti ad ogni richiesta
« degli agenti della Società.

« I biglietti poi saranno dai viaggiatori restituiti prima di uscire dalla
« stazione d'arrivo, salve le disposizioni speciali pei biglietti d'andata e
« ritorno, di viaggi circolari e per quelli di abbonamento. »

17. — **Biglietto mancante.** — Il viaggiatore sprovvisto di biglietto all'arrivo, ne pagherà uno valutato dalla stazione in cui ha principio la

corsa del convoglio, eccetto che egli giustifichi di essere partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà di 1ª classe, ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto in vettura di classe inferiore.

« I viaggiatori che saranno trovati sprovvisti di biglietto, in viaggio od « all'arrivo, senza che essi nell'atto di prender posto nei convogli ne ab- « biano dato spontaneo avviso agli agenti della Società, dichiarandosi « pronti al pagamento della corsa in via suppletiva, dovranno pagare il « triplo del prezzo del biglietto corrispondente alla corsa effettuata. La « percorrenza del viaggio sarà valutata; o dalla stazione in cui ebbe ori- « gine la corsa del convoglio, qualora il viaggiatore non possa giustifi- « care di essere partito da una stazione intermedia, o da quest'ultima, in « caso possa fornirne la giustificazione. Il viaggio si considererà effettuato « in 1ª classe, ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto « in vettura di classe inferiore. »

18. — **Biglietto irregolare.** — Chi arriva con biglietto alterato o di data scaduta, ovveramente di classe inferiore a quella da lui occupata, pagherà un biglietto di 1ª classe per lo stesso tratto di strada che è indicata dal biglietto di cui è portatore.

Chi oltrepassa la destinazione indicata sul suo biglietto, senza avvisarne il Capo Convoglio, ne pagherà uno di prima classe per la maggiore distanza percorsa.

« Chi viaggierà con biglietto di qualsiasi specie, alterato, o di data sca- « duta, o di classe inferiore a quella da lui occupata, o per una percor- « renza inferiore a quella realmente effettuata, senza averne in questi due « ultimi casi dato avviso agli agenti della ferrovia a termini degli art. 15 « e 17 del presente regolamento; chi sarà trovato munito di biglietto a « prezzo ridotto senza il documento atto a comprovare il diritto alla ri- « duzione; ed infine chi sarà trovato munito di biglietti concessi pel tras- « porto di ragazzi senza aver diritto alla riduzione di tariffa stabilita al- « l'art. 8 del presente regolamento, sarà considerato come tendente a « defraudare la Società delle tasse che alla medesima son dovute, e per- « tanto dovrà pagare il triplo del prezzo dovuto, *a tariffa generale*, per la

« corsa effettuata, salvi e riservati sempre quei provvedimenti legali che « L'Amministrazione intenderà di provocare.

19. — **Divieto di fumare.** — È proibito di fumare nella stazioni, come anche nelle vetture, eccetto nei compartimenti a ciò destinati. L'Amministrazione non è obbligata a fornire tali compartimenti in numero maggiore di quello ordinariamente assegnato ad ogni convoglio.

« Nelle sale d'aspetto delle stazioni è vietato di fumare. In ogni convo- « glio vi saranno possibilmente dei riparti di 1ª e 2ª classe pei fumatori; « nei convogli di poca affluenza in cui fossero limitati i riparti di 1ª e 2ª « classe, gli agenti della Società saranno in diritto di esigere dai viaggia- « tori che si astengano dal fumare, quando nel riparto vi fossero delle « signore od altri viaggiatori cui non garbasse l'odore del tabacco. L'Am- « ministrazione non è tenuta a mettere a disposizione dei viaggiatori un « maggior numero di posti pei fumatori, di quello che si troverà dispo- « nibile nel convoglio.

« 20. — **Distribuzione dei biglietti.** — La distribuzione dei biglietti « incomincierà un'ora prima della partenza nelle stazioni principali, e « mezz'ora prima nelle secondarie; e terminerà, nelle stazioni principali, « cinque minuti prima della partenza e nelle secondarie, al suono della « campana che annuncia l'arrivo del convoglio.

« Non è permesso, sotto alcun pretesto, l'entrare nelle sale d'aspetto, « nel recinto delle stazioni o nei convogli, senz'essere muniti di regolare « biglietto di corsa. »

21. — **Osservanza degli Ordini di servizio.** — Oltre alle precedenti prescrizioni, i viaggiatori dovranno ancora osservare gli ordini di servizio dell'Amministrazione, pubblicati nelle stazioni e nelle vetture.

Potranno le guardie far uscire dalla stazione e dalle vetture le persone che contravverranno a tali ordini e prescrizioni.

22. — **Reclami.** — In tutte le stazioni è aperto un libro sul quale i viaggiatori potranno esporre i loro reclami.

Il capo-stazione dovrà sollecitamente trasmettere copia di questi reclami all'Amministrazione per le occorrenti disposizioni.

« 23. — **Signore che viaggiano sole.** — Le signore che dovessero « viaggiare sole, saranno possibilmente collocate (ove lo richiedano) in « un compartimento a parte delle carrozze in cui dovranno viaggiare, « purchè sieno provvedute di biglietti di 1ª o di 2ª classe.

« 24. — **Rioccupazione del posto lasciato precariamente.** — Il « viaggiatore che abbandonasse precariamente il suo posto, avrà diritto « di rioccuparlo quando vi avrà lasciato un oggetto o segno qualunque « per indicare che quel posto trovasi occupato. »

CAPO II.

Bagagli.

25. — **Bagaglio esente da tassa.** — Possono i viaggiatori aver seco in vettura, senza pagamento di tassa, ma sotto la propria responsabilità, un bagaglio di non maggior peso di venti chilogrammi, purchè questo non ecceda il volume di $0^m,50 \times 0^m,25 \times 0^m,30$, sicchè possa collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili della vettura.

« È permesso ai viaggiatori di portar seco in carrozza, senza paga- « mento di tassa, ma sotto la propria cura e responsabilità, un bagaglio « del peso non eccedente i venti chilogrammi, purchè questo non superi « il volume di $0^m,50 \times 0^m,25 \times 0^m,30$, sicchè possa collocarsi, senza « incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sulle reti delle carrozze, « e non contenga oggetti che tramandino odori da recar noia agli altri « viaggiatori. »

26. — **Bagaglio soggetto a tassa.** — Salvo il caso previsto dal precedente articolo, il bagaglio dovrà essere consegnato, almeno quindici minuti prima della partenza del convoglio, alla stazione per esservi registrato e tassato a termini dell'articolo seguente; il prezzo del trasporto dev'essere sempre pagato a partenza.

27. — **Basi della tariffa.** — Il prezzo di trasporto dei bagagli è stabilito come segue:

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per quintale e per chilometro	TASSA minima per ogni linea e spedizione
	compresa l'imposta del decimo	
Bagaglio percorrente una sola linea di ferrovia........	0. 044	0. 45
Bagaglio percorrente due o più linee di proprietà diversa	0. 044	0. 25
" *Tali prezzi vengono per ora modificati come segue:*		
" Da 1 a 100 chilometri........................	0. 044	0. 45 per spedizione e per l'intera percorrenza
" — 101 a 200 —	0. 040	
" — 201 a 300 —	0. 035	
" — 301 a 400 —	0. 030	
" Oltre 400 chilometri........................	0. 025	

« Pel trasporto dei bagagli sarà applicata la tassa per una percorrenza « superiore a quella reale esistente fra la stazione di partenza e quella « destinataria, quando per tal modo il prezzo riescisse più vantaggioso « al pubblico. »

28. — **Bagaglio escluso dal trasporto.** — Sono esclusi dal trasporto i colli di bagaglio la cui condizione esterna facesse temere che abbiano a guastarsi durante il trasporto od a recar danno agli altri colli.

I liquidi e le materie pericolose, come pure ogni oggetto pel cui trasporto sia stabilita una tariffa più elevata, non saranno ammessi come bagaglio.

29. — **Armi da fuoco.** — Le armi da fuoco non potranno essere introdotte nelle vetture o nei vagoni, se prima non saranno consegnate al personale della stazione, onde venga riconosciuto che non sono cariche.

30. — **Assicurazione dei bagagli.** — I bagagli si potranno assicurare pel loro valore, mediante il pagamento delle tasse stabilite per gli oggetti di finanza all'articolo 40, in aggiunta alla tassa sul peso, e sotto le speciali condizioni prescritte per gli oggetti medesimi.

« 31. — **Pagamento delle tasse.** — Sarà in facoltà dell'Ammini- « strazione di prescrivere che il pagamento delle tasse sia effettuato colla « somma corrispondente al preciso ammontare del trasporto. »

32. — **Restituzione dei bagagli.** — Il bagaglio è restituito al viaggiatore nella stazione d'arrivo mediante presentazione dello scontrino rimessogli dalla stazione di partenza.

« Il bagaglio sarà restituito al viaggiatore nella stazione d'arrivo, me- « diante presentazione dello scontrino rimessogli da quella di partenza.

« Quando un bagaglio soggetto a facile deterioramento non fosse tosto « ritirato, esso sarà senza ulteriore formalità venduto, come è stabilito « per le merci poste nelle medesime condizioni.

« Ciò potrà anche effettuarsi relativamente a quei bagagli non ritirati, « che evidentemente si dimostrassero d'un valore inferiore alle tasse di « magazzinaggio accumulate sui medesimi a termini dell'articolo 125, « del presente regolamento.

« Salvi i detti casi, la vendita dei bagagli non ritirati sarà fatta dopo « un anno dal giorno in cui doveasene eseguire la restituzione al pro- « prietario; e tale vendita sarà compiuta colle stesse formalità e condi- « zioni stabilitesi all'art. 36 per gli oggetti trovati ed abbandonati. »

33. — **Mancanza dello scontrino.** — Chi si presenterà a reclamare bagagli senza presentare lo scontrino comprovante la consegna fattane alla stazione di partenza, potrà tuttavia ottenerli quando egli giustifichi di esserne il proprietario.

34. — **Bagaglio mancante all'arrivo.** — Se all'arrivo del convoglio si riconoscesse mancante tutto o parte del bagaglio inscritto sullo scontrino, il viaggiatore dovrà avvisarne immediatamente il Capo-Stazione, dandogli una nota degli oggetti contenuti nei colli mancanti. Il Capo-Stazione dovrà, in cambio dello scontrino, rimettere al viaggiatore un certificato indicante il numero ed il peso dei colli mancanti.

35. — **Indennità.** — Nel caso di perdita di bagaglio sarà rimborsato al viaggiatore l'equivalente al valore dichiarato, quando trattisi di bagaglio stato assicurato, a norma dell'art, 30; se poi il bagaglio non è stato

assicurato, sarà accordata al viaggiatore la indennità di lire 5 per chilogramma, stabilita all'articolo 124, per le merci spedite a grande velocità, semprechè il bagaglio non sia di valore inferiore.

36. — **Oggetti trovati.** — Gli effetti rinvenuti sulla strada o nelle vetture saranno trasmessi alla stazione capo-linea, e quando tali effetti non siano immediatamente reclamati dai proprietari, saranno spediti al deposito centrale, dove, trascorso il termine di un anno, ed anche prima se trattasi di oggetti di facile deterioramento, senzachè siano reclamati, saranno venduti a privata licitazione, ed il ricavo trattenuto per due anni a disposizione di chi potesse averne diritto: spirati i due anni il ricavo stesso andrà a beneficio della Cassa-Soccorso della Società. Qualora poi gli oggetti fossero suscettivi di facile deperimento, l'Amministrazione potrà effettuarne la vendita prima del suddetto termine.

CAPO III.

Cani.

37. — **Basi della tariffa.** — La tariffa pel trasporto dei cani è stabilita in lire 0. 044 (imposta compresa) per ogni capo e per ogni chilometro. La tassa non potrà mai essere inferiore a quella stabilita pei bagagli.

« Come pei bagagli, le tasse pel trasporto dei cani sono per ora modi-
« ficate nel modo seguente:

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per cane e per chilometro	TASSA minima per ogni spedizione
	compresa l'imposta del decimo	
Da 1 a 100 chilometri	0. 044	0. 45
— 101 a 200 —	0. 040	
— 201 a 300 —	0. 035	
— 301 a 400 —	0. 030	
Oltre 400 chilometri	0. 025	

38. — **Condizioni.** — Sono esclusi dal trasporto i cani sprovvisti di museruola e guinzaglio. I cani non si ammettono nelle vetture dei viaggiatori, ma si trasportano nei vagoni dei bagagli. Quelli non ritirati dai viaggiatori all'arrivo del convoglio saranno dati in custodia a rischio e pericolo del proprietario.

L'Amministrazione non risponde della fuga dei cani.

« 39. — **Trasporto di scimmie e gatti.** — Il trasporto delle piccole
« scimmie e gatti sarà solo accordato quando sieno messi in gabbie ben
« chiuse, e ne sia fatta la consegna alla stazione per essere riposte nei
« carri a bagagli.

« In tal caso la tariffa da pagarsi sarà quella fissata pel trasporto dei
« cani. »

TARIFFA GENERALE

CAPO IV.

Oggetti di finanza.

40. — **Basi della tariffa.** — Pel trasporto degli oggetti di finanza, sotto il qual nome s'intendono l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati, il *plaqué* d'oro e d'argento, il platino, i gioielli, le pietre e le perle preziose ed i coralli, come pure i biglietti di banca, i titoli di fondi pubblici, e simili carte di valore, si riscuoteranno le seguenti tasse:

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	DIRITTO per ogni migliaio di lire e per ogni linea, compresa l'imposta	TASSA MINIMA PER OGNI SPEDIZIONE	
		per una sola linea, compresa l'imposta	per più linee e per ciascuna, compresa l'imposta
Da 1 a 50 chilometri	0.165		
— 51 a 100 —	0.275		
— 101 a 120 —	0.330	0.45	0.30
— 121 a 140 —	0.385		
— 141 a 160 —	0.440		
— 161 a 180 —	0.495		
— 181 a 200 —	0.550		
— 201 a 220 —	0.605		
— 221 a 240 —	0.660		
e così di seguito aggiungendo L. 0.055 per ogni 20 chilom.			

Nel calcolo delle tasse il migliaio di lire incominciato si considera come compiuto.

Se la tassa applicata agli oggetti di finanza, secondo questa tariffa,

riuscisse inferiore a quella fissata per le merci in ragione del peso, l'Amministrazione avrà diritto di applicare quest'ultima tassa in luogo dell'altra.

« Quest'ultimo capoverso viene modificato come appresso: agli oggetti « di finanza sarà applicata la sola tassa in ragione del valore, se il loro « peso non eccede *sei chilogrammi* per ogni lire mille di valore dichiarato; « eccedendo invece questo limite, sarà applicata, oltre alla detta tassa, « anche quella stabilita per le merci a grande velocità, in base alla Tariffa « generale. »

41. — **Condizioni speciali.** — Il trasporto degli oggetti di finanza si effettua soltanto a grande velocità e secondo le norme stabilite per le merci, oltre quelle speciali infra indicate.

Gli oggetti di finanza non saranno accettati se non sono chiusi in pacchi sacchi (cuciti internamente) o casse che portino sopra scritta in tutte lettere: la indicazione del valore dichiarato, del peso, del nome del destinatario, della stazione di destino, e portino sigilli applicati con ceralacca o con piombo ed aventi una marca speciale (escluse le impronte a quadretti e quelle delle monete).

Questa marca dovrà essere ripetuta sulla richiesta di spedizione, da consegnarsi in doppio originale alla stazione, la quale ne darà ricevuta al mittente.

L'Amministrazione potrà inoltre stabilire quelle altre cautele che saranno riconosciute necessarie o che saranno richieste dalle Amministrazioni estere corrispondenti.

« L'Amministrazione intendendo di limitare la propria responsabilità « ai soli valori dichiarati dagli speditori pei trasporti di oggetti di finanza, « accetterà, senza esercitare alcuna controlleria, le dichiarazioni dei mit- « tenti, applicando in base alle dichiarazioni stesse le tasse relative, di « conformità al precedente art. 40. »

TARIFFA GENERALE

CAPO V.

Merci a grande velocità.

42. — **Basi della Tariffa.** — Per le messaggerie, ossia per le merci spedite a grande velocità, la tariffa è la seguente:

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per quintale e per chilometro compresa l'imposta		TASSA minima per ogni linea e spedizione compresa l'imposta	
Merce percorrente una sola linea di ferrovia.	"	044	"	35
Merce percorrente due o più linee di proprietà diversa	"	044	"	25

Al trasporto delle merci che hanno un peso non maggiore di 5 chilogrammi per ogni spedizione, sarà applicata la sola metà della tassa stabilita pel trasporto di 10 chilogrammi (Vedi Tariffa speciale nº 2,

43. — **Modo di trasporto.** — Il trasporto delle messaggerie avrà luogo coi convogli *viaggiatori, omnibus* o *misti;* però le spedizioni non eccedenti ciascuna il peso di 50 chilogrammi saranno anche effettuate coi treni *diretti*, per quanto lo consentano le esigenze del servizio.

44. — **Modo di spedizione.** — Salvo il disposto del precedente articolo, le messaggerie saranno spedite col primo convoglio successivo alla consegna, purchè questa sia ultimata un'ora prima della partenza. Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di 150 chilogrammi

e gli oggetti voluminosi, saranno spediti per mezzo del secondo convoglio successivo alla consegna.

« 45. — **Transito delle merci su linee di altre Società.** — Se per « arrivare alla sua destinazione, la merce dovrà transitare su linee di « altre Società, la spedizione dalla stazione di transito non sarà obbliga- « toria pel treno in coincidenza immediata, che quando esista un inter- « vallo maggiore di due ore fra l'arrivo della merce e la partenza di detto « treno; in caso contrario la spedizione della merce sarà fatta col treno « immediatamente successivo.

« 46. — **Consegna delle merci in arrivo.** — Eccettuati i casi di forza « maggiore, le merci a grande velocità dichiarate *ferme in stazione* sa- « sanno messe a disposizione dei destinatari un'ora dopo l'arrivo del « treno. »

47. — **Merci escluse dal trasporto.** — Benchè l'Amministrazione si incarichi di trasportare a grande velocità tutte in genere le merci che sono trasportabili a piccola velocità, essa riservasi tuttavia il diritto di escludere dai convogli a grande velocità quelle fra dette merci che non potessero venirvi ammesse per ragione di forma o dimensione e le materie pericolose.

TARIFFA SPECIALE N° 1.

Merci a Grande Velocità.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER QUINTALE E CHILOMETRO			
	Per spedizioni da oltre 5 e fino a 200 chilogrammi	Per spedizioni da 201 a 500 chilogrammi	Per spedizioni da 501 a 1000 chilogrammi	Per spedizioni superiori a 1000 chilogrammi
Da 101 a 200 chilometri	0. 044	0. 040	0. 035	0. 030
Da 201 a 300 —	0. 040	0. 035	0. 030	0. 025
Da 301 a 400 —	0. 035	0. 030	0. 025	0. 020
Oltre 400 chilometri	0. 030	0. 025	0. 020	0. 020

Condizione. — Dalle merci favorite colla presente Tariffa speciale, sono esclusi gli oggetti d'arte: come quadri, sculture, ecc., e la seta greggia o manifatturata. Tali merci saranno tassate in base alla Tariffa generale.

TARIFFA SPECIALE N° 2.

Piccoli colli di merci e campioni.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER UN PESO	
	inferiore a 2 chilogrammi per ogni spedizione	da 2 a 5 chilogrammi per ogni spedizione
Fino a chilometri . 100	0. 25	0. 30
Da chilometri 101 a 150	0. 25	0. 35
— 151 a 200	0. 30	0. 40
— 201 a 250	0. 35	0. 45
— 251 a 300	0. 40	0. 55
— 301 a 350	0. 45	0. 70
— 351 a 400	0. 50	0. 80
— 401 a 450	0. 55	0. 90
— 451 a 500	0. 60	1. 00
— 501 a 550	0. 65	1. 10
— 551 a 600	0. 70	1. 20
— 601 a 650	0. 75	1. 30
— 651 a 700	0. 80	1. 40
— 701 a 750	0. 85	1. 55
— 751 a 800	0. 90	1. 65

La presente Tariffa non potrà applicarsi alle materie d'oro, d'argento ed agli oggetti preziosi, che in ogni caso dovranno essere tassati in base alla Tariffa generale per gli oggetti di finanza.

Saranno parimenti esclusi gli oggetti d'arte: come quadri, sculture, ecc., e la seta greggia o manifatturata cui dovrà essere applicato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 42 della tariffa generale.

Campioni. — Per tutti i piccoli colli, dichiarati campioni di *nessun valore*, compresi i liquidi in bottiglie suggellate ed impagliate, purchè non oltreppassanti il peso di mezzo chilogramma, la tassa non potrà eccedere i centesimi **40** per ogni collo.

Condizioni. — 1ª Tutte le spedizioni di *piccoli colli di merci*, come pure quelle di *campioni*, potranno essere effettuate tanto in porto affrancato, quanto in assegnato. Tuttavia in caso di spedizione in porto assegnato, lo speditore dovrà dichiarare, sul bollettino di spedizione, di garantire alla società ogni suo diritto, qualora il destinatario non ritirasse la merce o fosse irreperibile.

2ª Questa tariffa sarà applicata sulla totale percorrenza delle spedizioni, senza tener calcolo delle tasse minime stabilite per ogni linea di proprietà diversa.

TARIFFA SPECIALE N. 3.

Derrate alimentari.

DISTINZIONE delle PERCORRENZE	PREZZO PER QUINTALE E CHILOMETRO			OSSERVAZIONI
	Per spedizioni fino a 500 chilogrammi	Per spedizioni superiori a 500 e fino a 1000 chilogrammi	Per spedizioni superiori a 1000 chilogrammi	
Fino a .. 200 chilometri	0. 025	0. 022	0. 020	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intera percorrenza L. 0. 35.
Da 201 a 300 —	0. 022	0. 020	0. 018	
Oltre 300 chilometri ..	0. 020	0. 018	0. 016	

Le derrate ammesse a fruire di tale tariffa sono le seguenti:

Aceto in bottiglie od in fusti.
Agrumi, cioè: aranci, cedri e limoni.
Bestiame minuto vivo in ceste (vitellini, agnellini, capretti, ecc.) senza garanzia.
Birra in bottiglie.
Burro fresco, salato od in conserva.
Capretti, agnelli, vitellini, porcellini, ecc. macellati con o senza pelle.
Carne preparata.
Carni fresche in pezzi.
Castagne.
Cereali, farine e crusca.
Conserve alimentari in fusti, scatole o bottiglie.
Fecole di patate, di riso, di lenti od anche glutini, tapioca, sagou, arrow-root, cassave, revalenta.
Formaggi.
Frutta fresca o secca.
Funghi freschi e secchi.
Grasso d'oca, sugna, strutto.
Grascie naturali, in ceste od in casse, escluso il sego.
Lardo.
Acque minerali e gazose, in bottiglie.
Latte.
Latticini.
Legumi verdi e secchi.
Liquori in bottiglie od in fusti.
Lumache in recipienti ben chiusi.
Olii mangerecci, in bottiglie od in fusti.
Olive in bottiglie od in fusti.
Ortaglie.
Ostriche ed altri frutti di mare.
Ova.
Pane comune e grissini.
Paste da vermicellaio.
Pesci affumicati, secchi od in salamoia, **cotti**, salati, ammarinati.
— freschi.
Pollami vivi o morti.
Prodotti da salsamentario.
Selvaggiume.
Tonno sott'olio, in barili od in scatole.
Verdure fresche.
Vermouth in bottiglie od in fusti.
Vini in bottiglie, in fiaschi od in fusti.
Lievito.
Patate.
Tartufi.

Condizione. — 1ª Le derrate dovranno essere convenientemente imballate, in modo da essere preservate da ogni deterioramento e da non recar danno alle merci colle quali si troveranno in contatto. I liquidi, le conserve, ecc., in bottiglie o fiaschi dovranno essere posti in casse od in ceste. — In mancanza di siffatte condizioni d'imballatura, non ostante l'emissione del bollettino di garanzia, la presente Tariffa speciale non sarà applicata.

2ª Le spedizioni potranno essere eseguite tanto in porto affrancato, come in assegnato; se non che in caso d'invio in porto assegnato, lo speditore dovrà dichiarare, sul bollettino di spedizione, di garantire alla Società ogni suo diritto, qualora il destinatario non ritirasse la merce o fosse irreperibile.

3ª La Società si riserva il diritto di richiedere l'affrancazione per le merci di facile deperimento, e per quelle il cui valore intrinseco fosse inferiore al prezzo di trasporto.

4ª Le conseguenze delle contravvenzioni ai regolamenli sanitarii e daziarii saranno a carico dello speditore.

5ª A raggiungere i limiti di peso prescritti per l'applicazione di questa Tariffa speciale, è ammesso anche il carico misto di diverse fra le derrate sovra specificate.

NB. *Per il trasporto dei recipienti vuoti vedasi la Tariffa speciale N° 8, grande velocità, e quella n° 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N. 4

Verdure ed ortaglie fresche, pesce fresco e paste d'ogni genere.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	Per spedizioni di almeno 2000 chilogrammi — Prezzo per quintale e chilometro	Per spedizioni a vagone completo qualunque ne sia la portata — Prezzo per vagone e chilometro	OSSERVAZIONI
Da 201 a 300	0. 016	0. 60	Per le spedizioni inferiori, vedi Tariffa speciale N. 3.
Oltre 300 chilometri	0. 014	0. 50	

Condizioni. — 1ª Il carico e lo scarico delle suddette merci, quando siano da trasportarsi e tassarsi a vagone completo, saranno effettuati per cura ed a spese dei mittenti e dei destinatarii.

2ª Il carico dovrà essere compiuto almeno un'ora avanti la partenza del treno, e lo scarico nelle prime quattro ore dall'arrivo; trascorso questo termine la merce sarà soggetta al diritto di sosta, in base alla Tariffa generale. Per le merci arrivate dopo il tramonto, le quattro ore decorreranno dalle sei del mattino successivo.

3ª Non si potrà caricare nel medesimo vagone che una sola delle derrate anzidette; non potrannosi cioè riunire le verdure ed ortaglie col pesce e colle paste, nè queste ultime colle prime.

4ª Le verdure e le ortaglie fresche, a vagone completo, potranno essere spedite anche alla rinfusa; in ogni caso, tanto il carico di queste, quanto quello delle altre derrate anzidette, non dovrà mai eccedere la portata del vagone.

5ª Infine, gli speditori non potranno pretendere i vagoni vuoti se non ne avranno fatta la domanda al Capo Stazione, almeno 12 ore prima della consegna della merce per la spedizione.

NB. *Per il trasporto dei recipienti vuoti vedasi la Tariffa speciale N° 8, grande velocità, e quella N° 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N. 5

Birra in fusti.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER QUINTALE E CHILOMETRO			OSSERVAZIONI
	per spedizioni inferiori a **10** quintali	per spedizioni di almeno **10** quintali	per spedizioni di almeno **60** quintali	
Fino a 100 chilometri .	0. 025	0. 020	0. 012	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intera percorrenza lire 0. 35.
Da 101 a 200 chilometri	0. 022	0. 018	0. 010	
Da 201 a 300 chilometri	0. 020	0. 016	0. 009	
Oltre 300 chilometri . .	0. 018	0. 014	0. 008	

NB. *Per il trasporto dei recipienti vuoti vedasi la tariffa speciale N° 8, grande velocità, e quella N° 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N° 6.

Vini toscani in flaschi, a vagone completo.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per chilometro e per vagone qualunque ne sia la portata	OSSERVAZIONI
Fino a 200 chilometri	0. 55	Per le spedizioni inferiori al carico d'un vagone, vedi la Tariffa speciale n° 3.
Oltre 200 chilometri	0. 50	

La presente tariffa speciale è applicabile soltanto ai trasporti di vini toscani in fiaschi, in partenza dalle stazioni fra Pistoia e Firenze e fra Pistoia, Lucca, Pisa e Spezia, tutte queste comprese, diretti alle altre stazioni di questa rete.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni suddette s'intenderano eseguite a rischio e pericolo delle parti, perchè il carico e lo scarico dovranno essere effettuati per cura ed a spese dello speditore e del destinatario.

2ª Il carico dovrà essere completato un'ora almeno avanti la partenza del treno, e lo scarico sarà eseguito entro 4 ore dall'arrivo; trascorso tale termine, la merce sarà soggetta al diritto di sosta in base alla Tariffa generale. Per le merci arrivate dopo il tramonto, le quattro ore decorreranno dalle sei del mattino successivo.

3ª Gli speditori non potranno esigere i vagoni vuoti se non ne avranno fatta domanda al Capo Stazione, almeno 12 ore prima della consegna della merce per la spedizione.

TARIFFA SPECIALE N° 7.

Ghiaccio e neve a vagone completo.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per chilometro e per vagone della portata di 10 tonnellate	PREZZO per chilometro e per vagone della portata di 8 tonnellate	OSSERVAZIONI
Fino a 200 chilometri	0. 40	0. 35	Le tasse di trasporto dovranno sempre essere pagate a partenza.
Da 201 a 300 chilometri	0. 35	0. 30	
Oltre 300 chilometri	0. 30	0. 25	

Condizioni. — 1ª Il carico e lo scarico saranno da effettuarsi per cura e spese dello speditore e del destinatario. La portata del vagone non dovrà mai essere oltrepassata.

2ª Il carico dovrà essere compiuto un'ora almeno avanti la partenza del treno; lo scarico sarà effettuato nelle quattro ore dall'arrivo; trascorso questo termine la spedizione sarà soggetta al diritto di sosta, in base alla Tariffa generale. Per le merci arrivate dopo il tramonto, le quattro ore decorreranno dalle sei del mattino successivo.

3ª La Società non assume nessuna responsabilità quanto al calo naturale della merce.

4ª Gli speditori non potranno pretendere i vagoni vuoti, se non avranno avvisato il Capo Stazione, almeno 12 ore prima della consegna della merce per la spedizione.

TARIFFA SPECIALE N. 8.

Recipienti vuoti.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	TASSA per quintale e chilometro	OSSERVAZIONI
Fino a 100 chilometri	0. 035	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intera percorrenza lire 0. 35. Pel trasporto di sacchi vuoti vedi Tariffa speciale n° 9.
Da 101 a 200 chilometri	0. 030	
Da 201 a 300 chilometri	0. 025	
Oltre 300 chilometri	0. 020	

Sono compresi nei recipienti vuoti:

Le casse ad uso degli oggetti di finanza; i cassoni da seta con o senza i rispettivi rocchetti (sprovvisti di seta); le gabbie da pollami; le casse da quadri, da pianoforti, ecc.; i cesti da legumi, da pesci, da frutti, ecc.; i barili per vino, liquori, birra, olio, zucchero; i cesti o sgorboni da bozzoli e da foglie di gelso; come pure i barili da spirito e gli stagnoni o vasi di latta, semprechè siano perfettamente otturati.

I cassoni da seta, con o senza i rispettivi rocchetti (sprovvisti di seta), spediti da Lecco a Calolzio, Ponte S. Pietro, Bergamo, Gorlago, Palazzolo, Brescia, Milano, ed a tutte le stazioni della linea Milano-Camerlata, saranno tassati a lire 0.020 per quintale e chilometro; e nel ritorno, *coi rocchetti forniti di seta*, a lire 0.025 per quintale e chilometro.

Condizioni. — 1ª I recipienti vuoti, ad eccezione dei cassoni da seta coi rocchetti, non dovranno contenere oggetto veruno. Per quelli chiusi a chiave, l'Amministrazione potrà esigere che sieno aperti; ed in caso di rifiuto da parte dello speditore, non sarà applicata la presente Tariffa speciale.

2ª Verificandosi all'arrivo, che alcuni dei recipienti trasportati come vuoti contenessero invece qualche oggetto, sarà ai medesimi applicata la multa stabilita dall'articolo 109.

3ª Il trasporto dei recipienti vuoti non sarà effettuato coi treni diretti.

Grande Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 9.

Sacchi vuoti.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	TASSA per quintale e chilometro	OSSERVAZIONI
Fino a . . 100 chilometri	0. 025	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intera percorrenza lire 0. 35.
Da 101 a 150 —	0. 020	
— 151 a 200 —	0. 018	
— 201 a 250 —	0. 016	
— 251 a 300 —	0. 014	
Oltre 300 chilometri	0. 012	

La presente Tariffa speciale è applicabile ai trasporti di sacchi vuoti da cereali, granaglie, legumi freschi e secchi, farine, patate, noci, castagne, foglie di gelso, verdure, ortaglie, frutta, ecc., comprese le tele da imballaggio in balle scoperte, come pure i grandi sacchi vuoti da stracci.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni saranno effettuate coi convogli di viaggiatori, esclusi i diretti.

2ª Il peso di ciascun collo di sacchi non dovrà eccedere i 100 chilog.

3ª I varii colli di sacchi vuoti dovranno essere assicurati nel miglior modo possibile e portare all'esterno una marca distinta, che dovrà essere ripetuta sui bollettini di spedizione.

4ª Tutti i singoli colli saranno scrupolosamente pesati, ed i mittenti dovranno certificare sui documenti di trasporto, ogni eventuale differenza di peso che si avesse a riscontrare.

5ª Per fruire di questa Tariffa speciale i mittenti dovranno indicare sui documenti di trasporto, soltanto la quantità ed il peso dei colli messi in ispedizione, non già il numero dei sacchi contenuti nei medesimi.

Grande Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 10.

Oggetti ed attrezzi delle Compagnie drammatiche ed altre loro assimilate.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per quintale e chilometro	OSSERVAZIONI
Fino a 100 chilometri	0. 022	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intera percorrenza lire 0. 35.
Da 101 a 200 chilometri	0. 020	
Oltre 200 chilometri	0. 018	

La presente Tariffa speciale sarà applicabile soltanto ai trasporti pei quali sarà esibita, alle stazioni di partenza, l'autorizzazione che l'Amministrazione, dopo accertata l'identità dello speditore, gli avrà accordata.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni di oggetti ed attrezzi delle Compagnie drammatiche ed altre loro assimilate, a cui fosse come sopra applicabile la presente Tariffa speciale, potranno essere effettuate anche in porto assegnato; ma le stazioni non potranno pagare ai mittenti veruna spesa anticipata, se non avranno ricevuta speciale autorizzazione.

2ª Tali trasporti saranno, salvo le modificazioni di cui trattasi, soggetti alle medesime norme che regolano le spedizioni delle merci a grande velocità.

3ª Nel caso fosse accertato, che fra gli oggetti ed attrezzi favoriti dalla presente Tariffa, fossero state frammischiate merci d'altra natura o non appartenenti alla compagnia speditrice, cui è accordata l'applicazione della Tariffa stessa, l'intero trasporto sarà tassato in base alle Tariffe generali, esclusa qualsiasi Tariffa speciale; e la compagnia in cui favore era stata accordata la riduzione, non potrà più ottenere per l'avvenire alcuna agevolezza.

TARIFFA GENERALE

CAPO VI.

Bozzoli.

48. — **Basi della Tariffa.** — Pel trasporto dei bozzoli è stabilita la seguente tariffa:

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per quintale e per chilometro, compresa l'imposta	TASSA minima per ogni linea e spedizione, compresa l'imposta
Bozzoli percorrenti linee di ferrovia di una sola proprietà . .	0. 055	0. 45
Bozzoli percorrenti linee di ferrovia di proprietà diversa . . .	0. 055	0. 35
	più il diritto fisso di cent. 22 per quintale	

49. — **Condizioni.** — Le spedizioni di bozzoli a grande velocità sono soggette alle condizioni speciali che trovansi stabilite per le merci a grande velocità.

N. B. *Per il trasporto degli sgorboni vuoti vedasi la Tariffa speciale n° 8, grande velocità, e quella n° 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N. 11.

Bozzoli vivi in convogli speciali notturni

dal 1° maggio a tutto giugno.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER CONVOGLIO E CHILOMETRO, PER SPEDIZIONI DI (Quintali)										
	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450 ed oltre
Fino a 100 chilom.	8. 25	9. 90	11. 55	13. 20	14. 85	16. 50	18. 15	19. 80	21. 45	23. 10	24. 75
Da 101 a 150 —	7. 50	9. 00	10. 50	12. 00	13. 50	15. 00	16. 50	18. 00	19. 50	21. 00	22. 50
— 151 a 200 —	6. 75	8. 10	9. 45	10. 80	12. 15	13. 50	14. 85	16. 20	17. 55	18. 90	20. 25
— 201 a 250 —	6. 60	7. 20	8. 40	9. 60	10. 80	12. 00	13. 20	14. 40	15. 60	16. 80	18. 00
— 251 a 300 —	6. 60	6. 60	7. 35	8 40	9. 45	10. 50	11. 55	12. 60	13. 65	14. 70	15. 75
Oltre 300 chilom. .	6. 60	6. 60	6. 60	7. 20	8. 10	9. 00	9. 90	10. 80	11. 70	12. 60	13. 50

Condizioni. — 1ª I detti treni speciali si eseguiranno dalle ore 8 di sera alle 8 del mattino.

2ª Ogni treno speciale dovrà essere richiesto al Capo Stazione di partenza, almeno 12 ore prima dell'effettuazione del trasporto.

3ª I convogli speciali potranno essere richiesti anche per partite inferiori ai 150 quintali, purchè il mittente dichiari in iscritto, sul bollettino di spedizione, di pagare la tariffa stabilita pel trasporto di tal peso.

4ª La Società si riserva il diritto di respingere le domande di simili treni speciali, quando le esigenze del servizio non permettessero di eseguirli.

5ª All'atto della domanda di un convoglio speciale si dovrà depositare dal mittente, nelle mani del Capo Stazione, il quarto della tassa approssimativa, a titolo di caparra.

6ª Il carico e lo scarico saranno obbligatori per parte dello speditore e del destinatario.

7ª Per ciascuna operazione di carico e scarico saranno concesse due ore di tempo per i primi 150 quintali, e 15 minuti per ogni successivo peso di 30 quintali. Questi termini decorreranno dall'atto della consegna dei vagoni alle parti.

8ª Laddove per affrettare il carico non si potessero pesare i bozzoli, il loro peso sarà determinato come appresso:

per ogni vagone della portata di 10 tonnellate, quintali 35;
per ogni vagone della portata di 8 » » 30.

È fatta eccezione pei bozzoli caricati in vagoni di una portata inferiore ai suddetti, i quali bozzoli saranno in ogni caso pesati a partenza.

9ª Qualora il peso dei bozzoli non corrispondesse esattamente ad alcuna delle categorie determinate, sarà applicata la tassa stabilita per la categoria del peso immediatamente superiore.

10ª Nel caso che all'ora fissata dal Capo Stazione per la partenza del treno, il carico non fosse per anco ultimato, lo speditore pagherà una sovratassa di lire 1 50 per ogni minuto di ritardo; e ciò in compenso delle maggiori spese di consumo del combustibile nella locomotiva.

11ª L'intero importo del convoglio speciale dovrà esser pagato immediatamente dopo essersi determinato od accertato il peso dei bozzoli.

12ª Nel caso in cui un treno domandato non fosse più effettuato, per causa indipendente dalla Società, la caparra resterà a profitto dell'Amministrazione.

13ª Sarà accordato il trasporto gratuito di un individuo di scorta per ogni due vagoni, il quale potrà prender posto nel carro del conduttore; e nel caso in cui il numero dei vagoni fosse dispari, non sarà accordata per l'ultimo la scorta gratuita.

14ª Salvo i casi di forza maggiore, la Società si obbliga di condurre a destinazione, dall'atto della partenza, ogni treno speciale in ragione di una velocità di 30 chilometri all'ora, le fermate comprese; eccezione fatta pei tratti acclivi ai Giovi, alla Porretta e fra Bussoleno e Bardonecchia, pei quali la velocità è fissata in ragione di 20 chilometri all'ora.

15ª In caso di ritardo, la Società rimborserà *un decimo* della tassa riscossa per ogni *mezz'ora* di ritardo; in nessun caso per altro l'ammontare del rimborso potrà eccedere il 50 per cento dell'intiera tassa.

Qualora poi il ritardo all'arrivo, sia stato tale da produrre pel trasporto l'impiego di un tempo maggiore di quello che sarebbe occorso quando la spedizione si fosse eseguita in modo ordinario coi treni fissati dall'orario, gli speditori avranno diritto a quei compensi che potrebbero spettare loro in base alle condizioni portate dalla Tariffa generale.

N. B. *Pel trasporto degli sgorboni vuoti vedasi la Tariffa speciale Nº 8, grande velocità, e quella Nº 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N° 12.

Bozzoli morti.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER QUINTALE E CHILOMETRO		
	Per spedizioni da 301 a 500 chilogrammi	Per spedizioni da 501 a 1000 chilogrammi	Per spedizioni superiori a 1000 chilogrammi
Da 201 a 300 chilometri	0. 050	0. 045	0. 040
Da 301 a 400 chilometri	0. 045	0. 040	0. 035
Oltre 400 chilometri	0. 040	0. 035	0. 030
	Più il diritto fisso di lire 0. 22 per quintale		

Condizione. — I trasporti di bozzoli sfarfallati e di bozzoli lavati e spogli della seta propriamente detta, non saranno tassati come bozzoli morti, ma come merci a grande velocità, applicandovi la tariffa generale o speciale n° 1, conforme le condizioni in cui trovansi. Similmente dovranno pure essere tassati i *bozzoli doppi* o *doppioni* di qualità miste, macchiati, rugginosi, tarlati e di conformazione imperfetta, allorchè sieno trasportati in balle compresse, in ragione di almeno 180 chilogrammi per ogni metro cubo. — Se i bozzoli sfarfallati, i bozzoli lavati, come pure i bozzoli doppi o doppioni di cui sopra, fossero consegnati pel trasporto in balle compresse, o non, le quali pesassero meno di 180 chilogrammi al metro cubo, il trasporto dei medesimi non fruirebbe della tariffa speciale n° 1 sovra accennata, ma dovrebbe essere tassato in base alla tariffa generale ed a tenore dell'articolo 114.

N. B. *Pel trasporto degli sgorboni vuoti vedasi la tariffa speciale, n° 8, grande velocità, e quella N° 31, piccola velocità.*

TARIFFA SPECIALE N° 13.

Foglie di gelso dal 1° aprile al 30 giugno.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per chilometro e		OSSERVAZIONI
	per quintale	per vagone completo	
Fino a . 100 chilometri	0. 040	1. 00	Peso minimo d'ogni trasporto chilogrammi 50.
Da 101 a 150 —	0. 035	0. 85	Tassa minima per ogni spedizione e per l'intiera percorrenza, lire 0. 35.
Da 151 a 200 —	0. 030	0. 70	
Da 201 a 300 —	0. 025	0. 60	
Oltre 300 chilometri	0. 020	0. 50	

Condizioni. — 1ª Le foglie di gelso dovranno essere spedite in ceste od imballate; tuttavia potranno anche essere caricate alla rinfusa, purchè il mittente si assoggetti al pagamento della tassa stabilita per ogni vagone completo.

2ª Le spedizioni non si effettueranno che in porto affrancato.

3ª L'Amministrazione non si rende garante pel deterioramento della merce, quando avvenga per cause ad essa non imputabili.

4ª Il carico e lo scarico delle foglie di gelso da spedirsi alla rinfusa, saranno effettuati per cura ed a spese dello speditore e del destinatario. Dette operazioni di carico e scarico devono essere ultimate: la prima mezz'ora avanti la partenza del treno; ed entro due ore dall'arrivo la seconda; trascorso quest'ultimo termine decorrerà la tassa di sosta a norma della tariffa generale.

5ª Le spedizioni di foglie di gelso dovranno essere consegnate alle stazioni un'ora avanti la partenza del treno *omnibus* o *misto*, col quale intendesi effettuarne il trasporto.

6ª Laddove trattisi di piccole partite, i mittenti dovranno darne avviso al Capo Stazione qualche ora prima di consegnarle per la spedizione.

7ª Per tutte le spedizioni per le quali occorrono uno o più vagoni, lo speditore dovrà darne avviso per iscritto al Capo Stazione, almeno 12 ore prima della consegna.

N. B. *Per il trasporto dei cesti e delle tele che servono per l'imballatura delle foglie di gelso, vedansi le rispettive Tariffe speciali nⁱ* 8 *e* 9 *grande velocità.*

TARIFFA GENERALE

CAPO VII.

Veicoli e feretri.

QUALITÀ DEI VEICOLI	PREZZO per chilometro e per veicolo, compresa l'imposta	DIRITTO FISSO per ogni veicolo compresa l'imposta	TASSA MINIMA per ogni veicolo e per ogni linea compresa l'imposta
Vetture a 2 ruote	0. 44	3. 30	11. 00
Vetture a 4 ruote	0. 55	3. 30	11. 00
Feretri su carri particolari o non	0. 66	3. 30	11. 00

50. — **Vetture smontate.** — Le vetture smontate, non incassate, saranno tassate coi diritti stabiliti nella presente Tariffa per le vetture montate.

« Le vetture smontate ed incassate, saranno trasportate e tassate colle « norme ed i prezzi stabiliti per le merci a grande velocità. »

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto dei veicoli coi convogli *diretti.*

« 51. — **Carrozze di lusso.** — Le carrozze e gli altri veicoli privati « di lusso, saranno trasportati in appositi vagoni chiusi, mediante paga- « mento del 10 °/₀ in più della tassa stabilita dalla Tariffa generale pei « veicoli comuni e dell'egual diritto fisso.

« Occorrendo pel trasporto dei veicoli di lusso di dover richiamare da « altre stazioni gli appositi vagoni chiusi, il richiedente dovrà, oltre alla « tassa sovra stabilita per l'effettivo trasporto, pagare centesimi 6 per « ogni vagone e per ogni chilometro all'uopo percorso. Quest'ultima tassa « non dovrà per altro in verun caso eccedere le L. 9. 00 per ogni vagone.

« I mittenti che vorranno spedire veicoli di lusso nei vagoni chiusi di « cui sovra, dovranno farne regolar domanda sui bollettini di spedizione.

« 52. — **Carrette a mano.** — Le carrette a mano spedite a grande « velocità, saranno tassate coi prezzi stabiliti dalla Tariffa generale per « le merci a grande velocità. »

53. — **Feretri.** — I feretri sono trasportati in appositi vagoni ed in seguito a permesso dell'Autorità politica « conforme al disposto degli « articoli dal 66 al 69 del Regolamento per l'esecuzione della Legge d « sanità pubblica, approvato con Regio Decreto delli 8 giugno 1865, nel « modo in appresso indicato:

« L'autorizzazione per trasportare un cadavere in altro cimitero del « Regno, sta in facoltà del Prefetto della Provincia dove seguì la morte.

« La facoltà d'autorizzare il trasporto fuori del Regno di cadaveri an- « cora sopra terra, e di quelli già sepolti, è riservata al Ministro dello « Interno.

« Non si accetteranno trasporti di feretri pei quali mancassero le au- « torizzazioni di cui sopra. »

Tali trasporti non si accettano in porto assegnato.

« 54. — **Anfore, urne e piccole casse mortuarie.** — Le ceneri « mortuarie, come pure i frammenti di cadaveri convenientemente rac- « chiusi in anfore, urne e piccole casse, saranno trasportati alla metà « dei prezzi stabiliti pei feretri ordinari, ma senza alcuna riduzione sul « diritto fisso.

« Le cautele e prescrizioni sovra specificate pel trasporto dei feretri « ordinari, valgono eziandio per quello delle ceneri e di frammenti mor- « tuari.

« Anche questi trasporti non si accettano in porto assegnato. »

TARIFFA SPECIALE N. 14

Veicoli montati sulle ruote.

QUALITÀ DEI VEICOLI	DISTINZIONE delle PERCORRENZE	PREZZO per chilometro e per veicolo	DIRITTO fisso per veicolo
SERIE A.			
Sedioli. . / Biroccini } da corsa a 2 ruote	Da 101 a 200 chilom.	0. 35	1. 10
Carri a 2 ruote	— 201 a 300 —	0. 30	1. 10
Vetture a 2 ruote	Oltre 300 chilometri	0. 25	1. 10
(*) Velocipedi / Velocimani. . } a 3 od a 4 ruote			
Per le spedizioni di più veicoli, dei sovraindicati, il mittente potrà chiedere uno o più vagoni, con facoltà di caricarvi la quantità dei veicoli di cui possono essere capaci, purchè per altro il carico e lo scarico dei veicoli stessi sieno effettuati a cura ed a spese delle parti, e l'Amministrazione sia sollevata da qualunque responsabilità per le avarie che si verificassero durante il viaggio per cause ad essa non imputabili. — In tal caso la tassa per vagone sarà . .	Da 101 a 200 chilom.	0. 60	0. 50
	— 201 a 300 —	0. 55	0. 50
	Oltre 300 chilometri	0. 50	0. 50
SERIE B.			
Vetture a 4 ruote	Da 101 a 200 chilom.	0. 50	2. 20
Omnibus	— 201 a 300 —	0. 45	2. 20
Diligenze..................	Oltre 300 chilometri	0. 40	2. 20
Carri a 4 ruote			

(*) I velocipedi a due ruote saranno tassati sul peso come merci a grande velocità.

Condizioni. — 1° I veicoli smontati ed incassati, non fruiranno della presente Tariffa speciale, epperciò dovranno esser trasportati e tassati colle norme ed i prezzi stabiliti per le merci a grande velocità.

2° Il trasporto dei veicoli sovraccennati, non si effettuerà coi convogli diretti.

TARIFFA GENERALE

CAPO VIII.

Bestiame.

55. — **Classificazione.** — Il bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti cinque classi:

1ª Classe: cavalli, muli e grossi puledri, buoi, tori e grosse vacche;

2ª Classe: puledri, muletti e asini, vacche piccole e giovenche, manzi o vitelloni, porci grossi;

3ª Classe: vitelli e porci mezzani;

4ª Classe: vitelli e porci piccoli, montoni, pecore, capre e simili;

5ª Classe: porcellini, capretti, agnelli e simili.

L'Amministrazione avrà la facoltà di determinare i limiti di altezza e di peso che fossero necessari per distinguere le rispettive classi di capi di bestiame.

« Il bestiame cavallino sarà considerato di 1ª classe, quando la sua al-
« tezza misurata dal suolo alla sommità delle spalle, raggiunga quella di
« metri 1.45; e sarà considerato di 2ª classe, quando la sua altezza sia
« inferiore.

« Ogni altro capo di bestiame sarà considerato:

« di 1ª classe quando il suo peso supera i 400 chilogrammi;
« di 2ª » » sia d'oltre 200 e fino a 400 chilog.
« di 3ª » » » 100 » 200 »
« di 4ª » » » 20 » 100 »
« di 5ª » » sia inferiore ai 20 chilogrammi. »

56. — **Tariffa per capo.** — I prezzi di trasporto sono stabiliti come segue:

DISTINZIONE DELLE CLASSI	PREZZO per ogni capo e chilometro, compresa l'imposta	OSSERVAZIONI
Classe 1ª (1)	0. 0825	
— 2ª	0. 0550	Diritto minimo lire 0. 132 per ogni spedizione e per chilometro, imposta compresa. L'Amministrazione ha facoltà di caricare nello stesso vagone capi di bestiame di proprietà diversa.
— 3ª	0. 0275	
— 4ª	0. 0132	
— 5ª	0. 0066	

(1) Salvo l'eccezione stabilita pei cavalli in vagone-scuderia.

57. — **Cavalli in vagone scuderia.** — Pei cavalli, di cui fosse richiesto il trasporto in vagone scuderia, si esigerà il prezzo di L. 0.22 per capo e per chilometro.

L'Amministrazione non è obbligata di fornire vagoni a scuderia fuorchè nei limili consentiti dalle esigenze del servizio.

58. — **Tariffa per vagone completo.** — Alle spedizioni di bestiame, che vengono effettuate per vagone completo, sarà applicato il diritto di L. 0. 44 per vagone *ordinario* e per chilometro. « Impiegandosi *vagoni*
« *gabbia a due piani* la tassa sarà di L. 0. 66 per vagone e chilom.

« Il massimo dei capi di bestiame da caricarsi in vagone completo
« *ordinario* si è: per la 1ª classe, N° 7 capi; per la 2ª classe, N° 11 capi;
« per la 3ª classe, N° 20 capi; per la 4ª e 5ª classe sarà facoltativo al
« mittente di caricare, tanto nei *vagoni ordinari*, quanto nei *vagoni gabbia*
« *a due piani*, e sempre a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di
« cui i vagoni possono essere capaci, purchè, ben inteso, non sia supe-
« rata la portata del vagone stesso.

« Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora

« altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tas-
« sati per capo, senza per altro eccedere la tassa stabilita pel vagone
« completo.

« In un medesimo vagone non si potrà caricare bestiame di diverse
« classi, se non pagando la *tariffa per capo*. — Il carico misto in un me-
« desimo carro, da tassarsi *per vagone completo*, non è ammesso che pei
« trasporti di bestiami di 4ª e 5ª classe.

« 59. — **Custode del bestiame.** — Il custode avrà diritto di accom-
« pagnare la spedizione, prendendo posto nel vagone stesso del bestiame,
« mediante il pagamento della metà del prezzo di un biglietto di 3ª classe.

« Quando poi si tratti di spedizione che non comprenda un vagone
« completo, il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo
« posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intiera tassa della
« 3ª classe. In caso di contravvenzione sarà applicato il disposto dell'ar-
« ticolo 17. »

60. — **Modo di spedizione.** — Il bestiame da trasportarsi a grande velocità, sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè la richiesta ne sia stata fatta; nelle stazioni principali, due ore prima della partenza e quattro ore prima nelle altre stazioni.

« Sul tratto da Bologna a Pistoia o viceversa, e su quello da Torino a
« Bardonecchia o viceversa, l'Amministrazione si riserva per altro la fa-
« coltà di effettuare le spedizioni di bestiame con altri convogli susse-
« guenti, in modo tuttavia da non eccedere le 12 ore per la percorrenza
« fra le indicate stazioni. »

Non si accettano le spedizioni di bestiame per destinazioni a cui non si potesse giungere nella giornata stessa della spedizione.

« Quest'ultimo capoverso rimane modificato come segue:

« Il bestiame sarà accettato pel trasporto a qualunque destinazione.

« Se non che, qualora per raggiungere la destinazione definitiva, le
« spedizioni di bestiame dovessero in base agli orari dei convogli, so-
« stare più di due ore in una stazione intermedia, alle medesime verrà
« applicata una sopratassa nella misura seguente:

	Per capo	Per vagone
Bestiame di 1ª classe — per ogni ora di sosta, dopo le prime due	0. 15	1. 00
Id. di 2ª id. id. id.	0. 10	0. 75
Id. di 3ª id. id. id.	0. 05	0. 50
Id. di 4ª id. id. id.	0. 02	0. 30
Id. di 5ª id. id. id.	0. 02	0. 30

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi convogli diretti.

61. — **Consegna.** — La consegna del bestiame alla stazione dovrà essere fatta almeno due ore prima della partenza.

62. — **Carico e scarico.** — Il carico e lo scarico del bestiame si eseguiscono per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo-Stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente e del destinatario.

Gli speditori di bestiame sono obbligati di fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

63. — **Responsabilità.** — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del proprietario, epperciò le conseguenze di ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale non risponde neppure della fuga del bestiame, se questa è indipendente dal fatto della Società.

64. — **Bestiame non ritirato.** — Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato fra tre ore dopo il suo arrivo a destinazione, e quello che, giunto coll'ultimo convoglio della sera, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell'Amministrazione, e a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese stesse, sarà dall'Am-

ministrazione venduto per conto del proprietario, senza alcuna formalità giudiziaria.

« 65. — **Bestiame da macello destinato a Venezia.** — L'Ammini-
« strazione avendo fatto costruire presso la stazione di Venezia un ponte
« che attraversa il *Rivo della Crea*, di dove dopo breve tragitto a piedi, si
« giunge al pubblico macello, così ai trasporti di bestiame che fossero
« colà destinati si applicheranno in aggiunta alle tasse per la percorrenza
« ferroviaria, le seguenti di *pedaggio* sull'anzidetto ponte:

DISTINZIONE DELLE CLASSI DEL BESTIAME	TASSA DI PEDAGGIO — Per ogni capo	OSSERVAZIONI
1ª classe	0. 250	
2ª —	0. 220	
3ª — (compresi i vitelli di 4ª classe)	0. 200	
4ª — (esclusi i vitelli)	0. 080	Tassa minima per spedizione lire 0. 10.
5ª —	0. 028	

« Per ottener il diritto di passaggio sul ponte sovraindicato, i mittenti
« dei trasporti di bestiame dovranno, oltre al pagamento della tassa di
« pedaggio, farne conforme annotazione sui bollettini di spedizione; in
« mancanza della quale lo scarico a Venezia sarebbe effettuato sul piano
« caricatore prospiciente *le fondamenta* della Stazione, ed il successivo
« trasporto al macello dovrebbe farsi mediante barche.

« Per siffatti trasporti dovranno eziandio osservarsi tutte le prescri-
« zioni municipali, nei riguardi della sicurezza pubblica. »

66. — **Animali morti.** — Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto a grande velocità.

67. — **Bestie feroci.** — Le bestie feroci non sono trasportabili a grande velocità.

TARIFFA SPECIALE N° 15

Bestiame a vagone completo.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO PER VAGONE E CHILOMETRO, PER SPEDIZIONI: di non meno di 4 vagoni — ordinari	di non meno di 4 vagoni — a due piani	da 5 ad 8 vagoni — ordinari	da 5 ad 8 vagoni — a due piani	da 9 a 12 vagoni — ordinari	da 9 a 12 vagoni — a due piani	da 13 a 16 vagoni e più — ordinari	da 13 a 16 vagoni e più — a due piani	DURATA del viaggio (1)
Da 150 a 200 chilom.	0. 40	0. 60	0. 38	0. 56	0. 36	0. 52	0. 35	0. 50	ore 8
— 201 a 300 —	0. 38	0. 56	0. 36	0. 52	0. 35	0. 50	0. 33	0. 48	12
Oltre 300 chilometri	0. 36	0. 52	0. 35	0. 50	0. 33	0. 48	0. 31	0. 46	(2)

(1) Veggasi la 12ª condizione che segue.
(2) 12 ore per 300 chilometri e successivamente un'ora per ogni percorso di 20 chilometri.

Condizioni. — 1ª Il bestiame sarà accettato pel trasporto per qualunque destinazione. Qualora per altro se per raggiungere la destinazione definitiva, le spedizioni di bestiame dovessero in base agli orari dei convogli sostare più di due ore in una stazione intermedia, alle medesime sarà applicata una sopratassa nella misura seguente:

Bestiame di 1ª classe	— per ogni ora di sosta	dopo le prime due,	per vagone	L. 1. 00
Id. di 2ª id.	id.	id.	id.	» 0. 75
Id. di 3ª id.	id.	id.	id.	» 0. 50
Id. di 4ª id.	id.	id.	id.	» 0. 30
Id. di 5ª id.	id.	id.	id.	» 0. 30

2ª Il bestiame sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè la richiesta ne sia stata fatta 12 ore prima della partenza, per le spedizioni da 4 fino ad 8 vagoni, e 24 ore prima per quelle superiori.

3ª All'atto della domanda dei vagoni occorrenti per la spedizione del bestiame, il richiedente dovrà depositare nelle mani del Capo Stazione, che glie ne rimetterà ricevuta, *lire cinque* per ognuno dei vagoni domandati, in acconto dei diritti di trasporto. Questa somma laddove il bestiame non sia caricato nei vagoni nel tempo convenuto, apparterrà all'Amministrazione, che potrà quindi disporre altrimenti dei vagoni stessi. L'Am-

ministrazione si riserva per altro la facoltà di non accettare la caparra; ed in tal caso non assume responsabilità di sorta sulla consegna in tempo dei vagoni che fossero stati richiesti.

4ª Il carico e lo scarico del bestiame saranno obbligatori per parte dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo Stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

5ª Gli speditori saranno obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessarii per assicurare il bestiame nei vagoni.

6ª Per eseguir il carico saranno concesse *due ore* di tempo, per le spedizioni di 4 vagoni; e successivamente 20 *minuti* per ogni vagone in più, incominciando dall'atto della consegna del vagone; e dovrà essere ultimato tre quarti d'ora prima della partenza del treno.

7ª Il massimo dei capi di bestiame da caricarsi in *vagone ordinario* si è: per la 1ª classe, capi 7; per la 2ª classe, 11 capi; per la 3ª classe, 20 capi. — Per la 4ª e 5ª classe sarà in facoltà del mittente di caricare tanto nei *vagoni ordinari* quanto nei *vagoni a due piani*, e sempre a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui i vagoni saranno capaci, purchè ben inteso, non sia superata la portata del vagone.

8ª Se dopo il carico di vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tassati a Tariffa generale, a meno che il mittente non richieda l'applicazione della tassa a vagone completo.

9ª In un medesimo vagone non si potrà caricare bestiame di diverse classi, se non pagando la Tariffa generale per capo. — Il carico misto in un medesimo carro, da tassarsi per vagone completo, non è ammesso che pei trasporti di bestiame di 4ª e 5ª classe.

10ª Il mittente potrà ottenere l'applicazione di questa Tariffa speciale, anche allorquando la spedizione non si trovasse nelle precise condizioni di carico o di percorrenza sovra determinate, purchè ne faccia espressa domanda in iscritto sul bollettino di spedizione, richiedendo la tassa pei minimi prescritti, e ciò a termini dell'articolo 4° delle Avvertenze generali.

11ª Il trasporto del bestiame si effettua a rischio e pericolo del proprietario; epperciò saranno da lui sopportate le conseguenze di qualsiasi

danno non occasionato da fatto imputabile alla Società, che toccasse al bestiame durante il viaggio, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale infine non risponde neppure della fuga del bestiame, se questa è indipendente dal fatto della Società.

12ª Ciascuna spedizione di 4, e fino ad 8 vagoni, potrà essere accompagnata da un custode del bestiame, e da due custodi quelle superiori; i quali prenderanno posto gratuitamente negli stessi vagoni del bestiame. I custodi eccedenti il numero determinato, potranno essi pure prender posto nei vagoni del bestiame, mediante pagamento della metà d'un biglietto di 3ª classe.

13ª La Società si obbliga di condurre a destinazione simili trasporti di bestiame nei periodi di tempo sovra stabiliti. Non saranno però comprese nel tempo prefisso per la durata del viaggio le fermate nelle stazioni intermedie e quelle alle stazioni di diramazione, cagionate da mancanza di coincidenza dei treni, che risultassero da orari od avvisi pubblicati o sieno stati altrimenti preannunciate ai mittenti. Per le spedizioni valicanti i tratti acclivi ai Giovi, alla Porretta o fra Bussoleno e Bardonecchia, tale periodo di tempo sarà aumentato di 12 ore.

14ª Lo scarico del bestiame dovrà essere eseguito subito dopo che i vagoni saranno stati condotti al livello del piano caricatore. — Per lo scarico del bestiame sarà concessa la metà del tempo accordato per il carico; trascorso tal termine l'Amministrazione potrà far scaricare il bestiame a spese ed a rischio e pericolo del proprietario.

15ª L'Amministrazione non effettuerà il trasporto del bestiame coi convogli diretti.

16ª Salvo le circostanze di preventivi accordi, il trasporto del bestiame a Tariffa speciale si dovrà effettuare in porto affrancato.

17ª Pei trasporti di bestiame di 16 e più vagoni, che per difetto d'immediate coincidenze di treni non potessero giungere a destino senza sosta nelle stazioni intermedie, gli speditori previo accordo colla Divisione del Traffico, potranno domandare dei treni speciali, i quali saranno soltanto accordati nel caso che le esigenze del servizio lo consentano.

18ª Pel bestiame diretto a *Venezia*, e destinato a quel pubblico macello, vedansi le tasse di pedaggio, come pure le norme stabilite all'articolo 65.

TARIFFA SPECIALE N° 16.

Macchine, locomobili e trebbiatrici a vapore.

Macchine agricole a vapore montate sulle proprie ruote od incassate.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per quintale e chilometro	OSSERVAZIONI
Da 101 a 200 chilometri .	0.020	Colla tassa minima di 0.50 per vagone e chilometro.
Da 201 a 300 chilometri .	0.016	Colla tassa minima di 0.45 per vagone e chilometro.
Oltre 300 chilometri . . .	0.012	Colla tassa minima di 0.35 per vagone e chilometro.
Diritto fisso per quintale, compreso il carico e lo scarico, lire 0.22, da applicarsi anche quando la spedizione debba esser tassata in base ai minimi sovra stabiliti per vagone e chilometro.		

Condizioni. — 1ª Alle macchine locomobili e trebbiatrici, a vapore, ed alle macchine agricole in genere a vapore, montate sulle proprie ruote od incassate, spedite ad una distanza non maggiore di 100 chilometri, si applicherà: per quelle sulle proprie ruote, la Tariffa pel trasporto dei veicoli, e la Tariffa delle messaggerie per quelle incassate. Le spedizioni saranno soggette alle medesime norme e condizioni rispettivamente fissate per simili trasporti.

2ª Pei trasporti a distanze minori di quelle sovra determinate, i mittenti potranno per altro ottenere, mediante domanda in iscritto sui bollettini di spedizione qualora la reputino conveniente, l'applicazione della tassa sopra indicata per le percorrenze di 101, o 201 o 301 chilometri, purchè paghino per questi minimi prescritti, e ciò a termini dell'articolo 4 delle Avvertenze generali.

3ª Le macchine, locomobili, ecc., dovranno essere consegnate alle stazioni almeno tre ore prima della partenza del treno, e ritirate alla stazione destinataria, quattro ore dopo il loro arrivo. Trascorso quest'ultimo ter-

mine, decorrerà la tassa di sosta a norma della Tariffa generale. Per quelle arrivate dopo il tramonto, le quattro ore decorreranno dalle sei del mattino successivo.

4ª Per le spedizioni da effettuarsi a vagone completo, la richiesta dovrà essere fatta almeno 12 ore prima della consegna per la spedizione.

5ª È fatta facoltà agli speditori di macchine di far scortare le spedizioni da macchinisti o custodi, i quali potranno prender posto nei vagoni ove sono caricate le macchine, mediante pagamento di un biglietto di terza classe per ogni individuo.

6ª Il carico e lo scarico saranno sempre effettuati dal personale della Amministrazione.

7ª L'Amministrazione non effettuerà il trasporto delle macchine sovra indicate, coi convogli diretti.

TARIFFA SPECIALE N° 17

Trasporti destinati alle Esposizioni agrarie, industriali e commerciali.

QUALITÀ DEI TRASPORTI	PREZZI DI TRASPORTO PER LE SEGUENTI PERCORRENZE			
	Fino a 100 chilom.	Da 101 a 200	Da 201 a 300	Oltre 300 chilom.
Prodotti naturali e manifatturati, compresi gli strumenti agricoli imballati od incassati ed i veicoli incassati, per quintale e chilometro	0. 025	0. 022	0. 020	0. 018
Tassa minima per vagone e chilometro	0. 45	0. 40	0. 35	0. 30
Macchine, Locomobili, Trebbiatrici ed altre macchine agricole, per quintale e chilometro (1)	0. 018	0. 014	0. 012	0. 010
Tassa minima per vagone e chilometro (1)	0. 40	0. 35	0. 30	0. 30
Veicoli a 2 ruote (carrozze e carri) per veicolo e chilometro (2)	0. 40	0. 30	0. 25	0. 25
Veicoli a 4 ruote (carrozze e carri) per veicolo e chilometro (3)	0. 50	0. 45	0. 40	0. 35
Bestiame a vagone completo per chilometro e vagone — ordinario	0. 35	0. 30	0. 25	0. 25
Bestiame a vagone completo per chilometro e vagone — a due piani	0. 55	0. 48	0. 40	0. 35

(1) Più il diritto fisso di L. 0.22 per quintale.
(2) Più il diritto fisso di L. 1.10 per ogni veicolo.
(3) Più il diritto fisso di L. 2.20 per ogni veicolo.

Condizioni. — 1ª Gli oggetti d'arte, come quadri, sculture, ecc., non godranno di nessuna riduzione di tariffa, epperciò saranno tassati in base alla Tariffa *generale* per le merci a grande velocità.

2ª Ai colli indivisibili aventi un peso maggiore di 3000 chilogrammi, sarà applicata la tassa semplice della Tariffa *generale* stabilita per le merci a grande velocità.

3ª Lo speditore potrà ottener l'applicazione della presente Tariffa speciale, anche quando la spedizione non avesse a percorrere realmente 101 o 201 o 301 chilometri, purchè ne faccia espressa domanda, per iscritto, sul bollettino di spedizione, richiedendo la tassa per siffatti minimi prescritti, da computarsi poi sul peso reale od a vagone, secondo i casi, e ciò a termini dell'articolo 4° delle Avvertenze generali.

4ª Per fruire delle sovra specificate agevolezze, è d'uopo che se ne faccia domanda di volta in volta alla Direzione, e che gli oggetti e prodotti, di cui nella presente Tariffa, sieno consegnati alle stazioni di partenza, muniti dell'indirizzo della Commissione che presiede all'Esposizione, come pure di una nota in cui sieno descritti gli oggetti e prodotti stessi ed indicate le marche distintive. Tale nota dovrà essere firmata dal Presidente o dal Segretario della Camera di Commercio, dal Comitato o dalla Giunta del luogo da cui parte la spedizione, ed autenticata colla firma della primaria Autorità politica locale.

5ª Le medesime agevolezze saranno estese agli oggetti a presentarsi pel *ritorno alla stazione della loro originaria provenienza*, dopo terminata l'Esposizione.

6ª Per la loro identificazione anche tali oggetti dovranno essere accompagnati da un certificato del Comitato dell'Esposizione, contenente i dati qui innanzi descritti, con indicazione inoltre della città e del luogo della loro provenienza.

7ª Gli oggetti da trasportarsi dovranno consegnarsi alla stazione almeno tre ore prima della partenza del treno, ed esser ritirati alla stazione destinataria quattro ore dopo il loro scarico; trascorso quest'ultimo termine, decorrerà la tassa di sosta a norma della Tariffa generale. Per quelli arrivati dopo il tramonto, le quattro ore decorreranno dalle sei del mattino successivo.

8ª Per le spedizioni per le quali occorrono uno o più vagoni, la richiesta dei medesimi dovrà esser fatta almeno 12 ore prima della consegna per la spedizione.

9ª È ammesso il carico misto di bestiame delle varie categorie, per formare il vagone completo.

10ª Un custode potrà prender posto in ciaschedun vagone completo di

bestiame, mediante pagamento della metà del prezzo di un biglietto di 3ª classe.

11ª Tutte siffatte spedizioni dovranno sempre aver luogo in porto affrancato.

12ª Qualora esistesse una Tariffa speciale più vantaggiosa al commercio, il mittente potrà ottenerne l'applicazione mediante domanda in iscritto sul bollettino di spedizione; ed in tal caso il trasporto sarà effettuato in base a quell'altra Tariffa.

13ª La Direzione si riserva d'impartire le opportune istruzioni riguardanti l'epoca e la durata dell'agevolezza, tanto per l'invio all'Esposizione, quanto pel ritorno dalla stessa; come pure quelle altre speciali disposizioni che fossero richieste dalla natura dell'Esposizione.

TARIFFA SPECIALE N° 18.

Cavalli da corsa e cavalli destinati alle Esposizioni ippiche in vagone-scuderia.

QUALITÀ DEI CAVALLI	PREZZI per capo e per chilometro
Cavalli da corsa o destinati alle Esposizioni ippiche	
D'un valore dichiarato fino alle lire 5000	0.11
D'un valore superiore	0.165

Condizioni. — 1ª La presente Tariffa sarà accordata soltanto sulla domanda scritta del mittente, e mediante una dichiarazione, che in caso di ritardato arrivo, la Società sarà esonerata da qualunque responsabilità.

2ª Le domande dovranno essere accompagnate:

Per i cavalli da corsa, da un certificato del presidente della Società delle corse del comune ove le medesime dovranno aver luogo; tale certificato dovrà indicare la razza, il valore, ecc., dei cavalli da trasportarsi.

Per i cavalli destinati alle Esposizioni ippiche, da un certificato conforme a quello sovraindicato da emettersi dal sindaco del luogo ove sono domiciliati i mittenti.

3ª I vagoni scuderie dovranno essere domandati 24 ore prima di eseguire la spedizione dei cavalli.

4ª Il carico e lo scarico dei cavalli si farà a cura ed a spese del proprietario.

5ª La Società non risponde dei danni che potrebbero derivare da accidenti successi in corso di viaggio.

6ª In caso di assenza del destinatario all'arrivo, i cavalli saranno scaricati, custoditi ed alimentati per conto del medesimo, senza alcuna responsabilità per parte dell'Amministrazione.

7ª Un custode potrà accompagnare i cavalli, prendendo posto nel vagone-scuderia, e pagando la metà del prezzo di un biglietto di terza classe.

8ª Le medesime agevolezze saranno estese pel ritorno dei cavalli *alla stazione della loro originaria provenienza.*

9ª Anche pel ritorno dei suddetti cavalli occorrerà un certificato conforme a quello sovra prescritto, da spiccarsi dal Presidente delle corse, ovvero da quello dell'Esposizione

10ª Le spedizioni dovranno sempre aver luogo in porto affrancato.

11ª Il tempo utile per godere delle agevolezze portate dalla presente Tariffa, sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione, sulle domande che ne saranno fatte dalle Commissioni o dai Municipii.

AVVERTENZE GENERALI

per l'applicazione delle Tariffe speciali a grande velocità.

1ª Tutte le norme di trasporto e di spedizione stabilite dalle Tariffe generali, saranno osservate anche a riguardo delle merci favorite da speciali riduzioni; salvo il caso in cui le medesime fossero vincolate da particolari condizioni indicate a piedi delle relative Tariffe speciali.

2ª La condizione di provenienza o di destinazione stabilita per fruire di alcune Tariffe speciali è invariabile.

3ª Le Tariffe speciali sono applicabili di diritto a tutte le spedizioni di merci che trovansi nelle condizioni di peso o di percorrenza, prescritte in dette Tariffe, a meno che lo speditore non richiegga espressamente sul documento di trasporto l'applicazione della Tariffa generale; e salva l'eccezione di cui nella seguente avvertenza 11ª.

4ª Qualora i trasporti non si trovassero nelle condizioni di peso o di percorrenza indicate nelle varie categorie delle Tariffe speciali, potranno tuttavia esser applicate le Tariffe speciali medesime, purchè il mittente all'atto di effettuar la spedizione ne faccia espressa domanda per iscritto sui documenti di trasporto, richiedendo che le tasse sieno computate sui minimi di peso e percorrenza, portati dalla categoria della Tariffa speciale invocata. La concessione, che si accorda in questo caso al mittente, è vincolata per altro alla condizione che sia rispettato l'ordine progressivo delle varie categorie delle Tariffe, essendo soltanto ammesso il passaggio dall'una categoria all'altra immediatamente successiva. In mancanza della domanda di cui sopra, tali trasporti saran tassati a Tariffa generale, od a quella Tariffa speciale cui avrebbero diritto a termini dell'avvertenza precedente; e qualsiasi domanda di riduzione fatta dopo l'emissione della ricevuta delle merci in partenza, sarà respinta.

5ª Nell'applicazione delle Tariffe speciali a vagone completo, si dovrà considerare completo il vagone occupato in modo da non potersi ulterior-

mente caricare altra merce. Il carico non dovrà per altro oltrepassare la portata del vagone.

6ª L'Amministrazione procurerà di mettere a disposizione del commercio quella quantità e qualità di vagoni che fosse regolarmente richiesta. Lo speditore non avrà tuttavia diritto a risarcimento di sorta, qualora il materiale offertogli non corrispondesse alla domanda fattane; esso potrà solo, in tal caso, rifiutarsi di dar corso al trasporto.

7ª Se in luogo di un vagone da *dieci* tonnellate, chiesto dallo speditore, l'Amministrazione non potesse fornirgliene che uno da *otto*, e questo fosse accettato mediante dichiarazione sul bollettino di spedizione, l'eccedenza di carico sarà tassata a norma della tariffa generale per le merci a grande velocità, ovvero a Tariffa speciale, qualora questa esistesse, e l'eccedenza si trovasse nelle condizioni prescritte per approfittarne.

8ª Nel caso inverso, che cioè venisse offerto allo speditore un vagone da *dieci* tonnellate, in luogo di uno da *otto* da lui richiesto, il trasporto sarà tassato sulla base stabilita per quest'ultimo, qualora nella Tariffa speciale da applicarsi esistessero prezzi diversi a seconda della varia portata dei vagoni; e siffatta circostanza dovrà risultare da apposita annotazione sul documento di trasporto, redatta e firmata dall'agente incaricato dell'accettazione del trasporto. — Se per altro il peso od il volume della merce da trasportarsi, eccedessero l'ordinaria portata e capacità di un vagone da *otto* tonnellate, la spedizione sarà fissata in base ai prezzi stabiliti per vagoni da tonnellate *dieci*.

9ª Nei prezzi di trasporto indicati in ogni singola Tariffa è compresa l'imposta del decimo stabilita dalla legge delli 6 aprile 1862, nº 542.

10ª Lo scarico delle merci per le quali tale operazione dev'essere effettuata dai destinatari, qualora non fosse eseguito nei termini prescritti, sarà attuato, senza responsabilità, da parte dell'Amministrazione, la quale inoltre farà pagare ai medesimi le spese relative.

11ª La Stazione di *Milano Porta Ticinese* rimane esclusa da qualsiasi Tariffa speciale, e perciò le spedizioni provenienti o destinate alla medesima saranno sempre tassate a Tariffa generale per la percorrenza da Vigevano a Porta Ticinese, oppure da Milano Centrale a Porta Ticinese e viceversa.

TARIFFA GENERALE

CAPO IX.

Merci a piccola velocità.

68. — **Classificazione.** — Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in cinque classi, giusta l'elenco alfabetico annesso al presente regolamento.

Ove una merce consegnata pel trasporto non si trovasse specificata nell'elenco, essa verrà assimilata a quella con cui presenta maggiore analogia.

69. — **Basi della Tariffa.** — I prezzi di trasporto sono stabiliti come segue:

CLASSE	FERROVIE			
	Tutte le linee dell'**Alta Italia** eccetto la contro indicata		Linea di **Pinerolo**	
	DIRITTO		DIRITTO	
	proporzionale per tonnellata e chilometro	fisso per tonnellata	proporzionale per tonnellata e chilometro	fisso per tonnellata
1ª	0. 16	2. 00	0. 12	1. 50
2ª	0. 14	2. 00	0. 105	1. 50
3ª	0. 12	2. 00	0. 09	1. 50
4ª	0. 10	2. 00	0. 07	1. 50
5ª	0. 07	(1) 1. 10	0. 07	(1) 1. 10

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa, a termini dell'art. 116.
Pei casi nei quali il carico o lo scarico non venissero effettuati dall'Amministrazione, veggasi art. 74.

« Allo scopo di favorire determinate merci l'Amministrazione ha ag-
« giunte alle suddette 5 classi della tariffa generale le due seguenti:

CLASSE	FERROVIE			
	Tutte le linee dell'**Alta Italia** eccetto la contro indicata		Linea di **Pinerolo**	
	DIRITTO		DIRITTO	
	proporzionale per tonnellata e chilometro	fisso per tonnellata	proporzionale per tonnellata e chilometro	fisso per tonnellata
A	0. 06	(1) 1. 10	0. 06	(1) 1. 10
B	0. 05	(1) 1. 10	0. 05	(1) 1. 10

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogni qualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa, a termini dell'art. 116.
Pei casi nei quali il carico o lo scarico non venissero effettuati dall'Amministrazione, veggasi art. 74.

« Per tutti quei colli che contengono delle merci appartenenti a diverse « classi della Tariffa, le tasse saranno conteggiate secondo la classe più « alta delle merci stesse. »

70. — **Scalo di San Benigno a Genova.** — L'Amministrazione si incarica: 1° Di prendere le merci, i veicoli e feretri a bordo dei bastimenti o delle piatte che approdano allo scalo di San Benigno (detto del Passo nuovo) nel porto di Genova, di caricarle sui vagoni e di trasportarle sulla ferrovia a cavalli fino alla stazione di San Pier d'Arena. — 2° Di trasportare dalla stazione di San Pier d'Arena a San Benigno, e di caricare a bordo dei bastimenti e delle piatte le merci, i veicoli e feretri in destinazione di detto scalo. — 3° Di trasportare le merci spedite da e per le due *fermate* esistenti lungo la suddetta ferrovia a cavalli.

La Tariffa speciale per questo servizio è la seguente:

SPEDIZIONI		PREZZO per ogni tonnellata
DA	ALLA	
Bordo dei bastimenti o delle piatte ancorate al Passo nuovo . .	1ª fermata	1. 20
	2ª fermata	1. 30
Id. id. . .	Stazione di Sampierdarena	1. 50
Dalla 1ª o dalla 2ª fermata	Id. id.	0. 50
Dalla 1ª fermata	2ª fermata	0. 50

« Ai trasporti di veicoli e feretri si applicherà la seguente Tariffa per « la percorrenza fra San Benigno e Sampierdarena. »

SPEDIZIONI DA SAN BENIGNO A SAMPIERDARENA O VICEVERSA	PREZZO per ogni veicolo o feretro	OSSERVAZIONI
Carrozze a 2 ruote	3. 00	Se la tassazione in ragione del peso ed a seconda delle basi sovrastabilite desse un maggior prodotto, si dovrà applicare quella in luogo di questa.
Id. a 4 ruote	4. 00	
Carri a 2 od a 4 ruote	3. 00	
Feretri	3. 00	

N. B. Le locomotive, le carrozze ed i vagoni per ferrovia, muoventisi sulle proprie ruote, saranno da tassarsi in ragione del peso, giusta le basi sovrastabilite.

Il carico delle merci spedite dalle fermate, e lo scarico di quelle ivi destinate, devono essere effettuati dal mittente e dal destinatario, qualunque sia la classe delle merci stesse.

Le merci dirette alle fermate, che non vengono scaricate dai destinatari nella giornata, non potendo essere abbandonate lungo la via, saranno riportate a S. Pier d'Arena od a S. Benigno, ed in tal caso saranno messe a carico del destinatario le relative tasse.

Alle spedizioni di merci da S. Benigno o dalle fermate alle stazioni oltre S. Pier d'Arena, o viceversa, si applicheranno, pel percorso sulla ferrovia a cavalli, gli stessi diritti sovra indicati, e pel loro percorso sulle altre ferrovie sarà applicata la Tariffa ordinaria secondo la classe della merce.

« Nelle tasse preindicate sono comprese quelle dovute per le operazioni « di carico e rispettivamente di scarico delle merci, veicoli e feretri, da « eseguirsi nello scalo di S. Benigno; e pertanto per ogni trasporto che « dovesse effettuarsi da o per lo scalo anzidetto in destinazione o provenienza delle stazioni ferroviarie, compresa quella di S. Pier d'Arena, si « applicherà la tassa di *diritto fisso* soltanto in ragione di L. 1 per tonnellata per le merci soggette a L. 2; di soli cent. 60 per tonnellata « per quelle altre il cui diritto fisso è stabilito in L. 1.10; di soli cent. 70 « per tonnellata per le merci il cui diritto fisso è di L. 1.20; di soli

« cent. 80 per tonnellata per quelle altre (tassate a Tariffa speciale o locale)
« il cui diritto fisso è stabilito in L. 1.30; ed infine, in ragione della sola
« metà di quello fissato per i veicoli e feretri.

« Qualora poi per effetto della Convenzione delli 16 luglio 1870, appro-
« vata con R. Decreto delli 13 novembre stesso anno, le operazioni di
« presa a bordo dei bastimenti o delle piatte, e di carico sui vagoni della
« ferrovia, o viceversa, nel detto scalo di S. Benigno e precisamente sulle
« calate accennate nella Convenzione precitata, fossero eseguite da per-
« sonale estraneo all'Amministrazione ferroviaria, le tasse sovraindicate
« *da bordo dei bastimenti o delle piatte ancorate al Passo Nuovo, alla stazione*
« *di S. Pier d'Arena*, o viceversa, saranno diminuite di cent. 50 per le
« merci e di L. 1 per i veicoli ed i feretri: allorchè trattisi di trasporti
« destinati o provenienti dalla 1ª o dalla 2ª fermata, le tasse stesse sa-
« ranno diminuite di cent. 45 per le merci e di L. 1.00 per i veicoli ed i
« feretri. »

Ove l'Amministrazione creda conveniente di incaricarsi delle operazioni di trasbordo in altri scali del Porto di Genova, ne stabilirà i prezzi e le condizioni.

« 71. — **Scalo di Genova Piazza Caricamento.** — Alle spedizioni
« di merci, caricate o scaricate sul Ponte Spinola presso Piazza Carica-
« mento, sarà aggiunta alla tassa proporzionale quella di L. 0.30 per
« tonnellata. »

72. — **Peso minimo tassabile.** — Non sono ammesse al trasporto a piccola velocità le spedizioni di merci delle quattro prime classi, inferiori a 50 chilogrammi, eccetto che si paghi la tassa per tal peso.

Le merci di 5ª classe in quantità minore di 4 tonnellate per ogni spedizione saranno tassate come quelle di 4ª, eccetto che lo speditore consenta a pagare la tassa di 5ª classe per 4 tonnellate.

Se una merce qualunque occupasse per ragione di forma o dimensione un intiero vagone, o per sua natura non ammettesse comunanza di carico con altre, l'Amministrazione ha il diritto di esigere la tassa in ragione di 4 tonnellate secondo la classe a cui appartiene la merce ancorchè il peso fosse inferiore; però questa disposizione non è applicabile ai reci-

pienti vuoti di ritorno, qualora risulti che i medesimi abbiano nei quattro mesi precedenti servito al trasporto di vino o di uva sulla strada ferrata.

Qualora poi pel trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più vagoni congiunti, la tassa non sarà mai minore di centesimi 50 per ogni vagone e chilometro.

« *L'articolo 72 fu modificato come risulta nel successivo.* »

73. — **Tasse minime.** — Il minimo della tassa per le merci delle quattro prime classi è fissato a centesimi 40 per ogni linea e per ogni spedizione; quelle di 5ª classe che valicano i Giovi sono soggette alla tassa minima di L. 6.50 per ogni tonnellata, salvo al mittente il diritto di ottenere la tassazione di dette merci in 4ª classe, qualora quest'ultima tassa risulti inferiore.

« I due articoli che precedono, quelli cioè riguardanti il *peso minimo*
« *tassabile* e le *tasse minime*, sono modificati come segue:

« Non sono ammesse al trasporto a piccola velocità le spedizioni di
« merci, a qualunque classe appartengano, d'un peso inferiore a 50 chi-
« logrammi, eccetto che si paghi per tal peso.

« Il minimo della tassa è fissato a centesimi 40 per ogni linea di pro-
« prietà diversa e per ispedizione.

« Se una merce qualsiasi occupasse per ragion di forma o dimensione
« un intiero vagone, o per sua natura non ammettesse comunanza di ca-
« rico con altre, vi si applicherà la tassa di L. 0. 30 per ogni chilometro
« e vagone della portata di 8 tonnellate, e di L 0. 35 per ogni chilometro
« e vagone della portata di 10 tonnellate, oltre il diritto fisso sul peso
« reale.

« S'intenderanno quindi soggette alle sovraindicate tasse minime quelle
« merci indivisibili che, stante la loro forma o dimensione occupano il
« vagone in modo da non permettere il carico in questo, di altro collo di
« merce dello stesso volume.

« Così pure s'intenderanno soggette alle stesse tasse minime quelle
« merci che, per loro natura o per essere sciolte non ammettono, senza
« pericolo d'avaria, comunanza di carico con altre.

« In entrambi i casi, il mittente avrà diritto di richiedere per iscritto

« che il completamento del carico dello stesso vagone si effettui, a suo « rischio e pericolo, con altre merci proprie dirette alla medesima destinazione; avuto sempre riguardo alla sicurezza de'convogli ed al materiale dell'Amministrazione.

« Le suddette tasse minime s'intenderanno applicabili nel solo caso in « cui il peso delle merci caricate nel vagone, moltiplicato per la tariffa « chilometrica delle classi a cui rispettivamente appartengono, dia un « prodotto inferiore alle ripetute tasse minime per vagone e chilometro.

« Per le macchine ed i meccanismi incassati, la tassa minima è fissata « in cent. 40 per vagone e per chilometro, oltre al diritto fisso sul peso « reale.

« Se pel trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più va- « goni congiunti, la tassa non sarà mai minore di centesimi 50 per chi- « lometro e per vagone della portata di tonnellate 8, e di centesimi 60 « per chilometro e per vagone della portata di tonnellate 10, oltre al di- « ritto fisso sul peso reale; eccezione fatta, in entrambi i casi, per quei « trasporti che fossero espressamente favoriti da tariffe speciali. — Se « per altro la tassa in ragione del peso, a seconda della classe cui appar- « tiene la merce, riescisse superiore, si dovrà applicare quest'ultima.

« Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai recipienti vuoti di « ritorno, nè agli sgorboni da bozzoli, i quali saranno tassati in base alla « 4ª classe sulla sola percorrenza di rispedizione, purchè sieno rispediti « nei quattro mesi dalla data del trasporto della merce in essi contenuta « e che il destinatario giustifichi, col mezzo della bolletta spiccata dalla « stazione d'arrivo, che i detti recipienti hanno servito nell'indicato pe- « riodo al trasporto di merci a piccola velocità. — I recipienti vuoti che « hanno servito al trasporto delle derrate a grande velocità potranno es- « sere rinviati anche a piccola velocità nel mese che segue il trasporto, « accompagnati sempre dal certificato di ritorno. »

74. — **Carico e scarico.** — Il carico e lo scarico delle merci di quinta classe dovranno, salvo nel caso di trasbordo previsto dall'art. 70, essere effettuati per cura ed a spese del mittente e del destinatario. Tuttavia l'Amministrazione potrà nelle stazioni in cui essa lo crederà conveniente,

permettere ai privati di far effettuare essi medesimi il carico e lo scarico delle granaglie e delle farine, sebbene queste merci appartengano alla 4ª classe, esimendole in tal caso da ogni diritto fisso.

Il carico avrà luogo nei limiti e secondo le norme a stabilirsi dal Capo Stazione nell'interesse della sicurezza dei convogli e della conservazione del materiale di trasporto.

I mittenti ed i destinatari sono responsabili dei guasti cagionati ai vagoni nel caricare o scaricare le dette merci.

« Il surriferito articolo resta modificato come segue:

« Il carico e lo scarico delle merci, a qualunque classe o tariffa speciale « esse appartengano, saranno eseguiti dagli agenti dell'Amministrazione « in tutte le stazioni della rete.

« L'Amministrazione per altro potrà, ove essa lo troverà conveniente, « autorizzare che le operazioni di carico e scarico (salvo il disposto per « lo scalo di S. Benigno) sieno effettuate dai mittenti o dai destinatarii; « ed in tal caso, dal computo delle tasse stabilite come diritto fisso sarà « fatta detrazione della quota, di L. 0. 50 per tonnellata e per ognuna « delle operazioni di carico o di scarico, lasciata a cura ed a spese delle « parti.

« Sulle lettere di porto dovrà sempre esser fatto risultare a cura di chi « furono eseguite le operazioni di carico e di scarico.

« Il carico e lo scarico avranno luogo nei limiti e secondo le norme da « stabilirsi dal Capo Stazione, nell'interesse della sicurezza dei convogli e « della conservazione del materiale.

« I mittenti ed i destinatari sono responsabili dei guasti cagionati ai « vagoni nel caricare e nello scaricare le merci, laddove siffatte opera- « zioni venissero effettuate a cura ed a spese dei medesimi. »

75. — **Uso della gru.** — Il carico e lo scarico delle masse indivisibili, quali sono i pezzi di marmo, i travi e simili, che per la loro forma, dimensione o peso non possono essere caricati sui vagoni a braccia d'uomini senza pericoli di sinistri o di avarie delle merci o di guasti nei veicoli, dovranno essere effettuati col mezzo della gru, per l'uso della quale si dovrà pagare il diritto speciale di L. 0 25 per ogni tonnellata.

Qualora la gru non esista nella stazione dove ne occorre il bisogno, questo meccanismo vi sarà spedito da altre stazioni contro pagamento del diritto di trasporto in ragione di lire 0 15 per chilometro. Chi si serve della gru è responsabile dei guasti che avvenissero per sua causa a tale meccanismo.

« A modificazione dell'ultimo capoverso, resta stabilito che la tassa pel « trasporto della gru richiamata da altre stazioni, non potrà eccedere le « lire 9 00. »

« Le tasse prescritte per l'uso e pel trasporto della gru saranno fatte « pagare soltanto nel caso che le operazioni di carico o scarico sieno ese- « guite dalle parti; e che queste si servissero di detto meccanismo.

« Chi si serve della gru è responsabile dei guasti che per sua causa ne « conseguissero. »

76. — **Modo di spedizione.** — Le spedizioni si eseguiscono per ordine delle richieste, e salvo i casi di forza maggiore, nel termine di 24 ore dal momento della consegna delle merci.

77. — **Caparra pei vagoni.** — Per le spedizioni dalle stazioni secondarie il committente, nel farne la richiesta, pagherà in acconto dei diritti di trasorto, lire cinque per ognuno dei vagoni che la stazione deve procurarsi per eseguire la spedizione.

Questo diritto apparterrà all'Amministrazione se la merce non è resa alla stazione di partenza il giorno convenuto, ed in tal caso potrà l'Amministrazione disporre altrimenti dei vagoni.

« L'Amministrazione si riserva per altro la facoltà, in caso di eccezio- « nali circostanze o straordinario ingombro, di non accettare la caparra e « quindi di non assumere responsabilità di sorta sulla consegna in tempo, « dei vagoni che fossero stati richiesti. »

78. — **Resa delle merci.** — Salvo i casi di forza maggiore, il termine utile per la resa delle merci a destinazione dalla data legale della spedizione è fissato in ore 24 per ogni 100 chilometri di percorso, non compresi i giorni di arrivo e quelli in cui le merci rimangono ferme per le formalità doganali. Nel calcolo del percorso le frazioni non eccedenti li

10 chilometri saranno abbandonate; quelle superiori saranno invece computate per 100 chilometri.

« Per le merci a consegnarsi in partite di almeno un vagone completo, « l'Amministrazione s'impegna, salvo i casi di forza maggiore, di ridurne « i termini di resa nei limiti sotto indicati:

« Se le merci percorreranno le sole linee principali o tratti di esse, cioè « Modana-Firenze, Torino-Milano-Venezia, Mestre-Udine, Ala-Verona, « Bologna-Padova, Milano-Piacenza, Alessandria-Genova, S. Pier d'Arena- « Ventimiglia, Milano-Novi, Pistoia-Pisa-Spezia, i termini anzidetti sa- « ranno quelli risultanti dal quadro qui appresso:

DISTANZE IN CHILOMETRI	TERMINE UTILE per la spedizione — giorni	DURATA del viaggio — giorni	TERMIME UTILE per la consegna in arrivo — giorni	TOTALE — giorn
Da 1 a 150.	1	1	1	3
— 151 a 300.	1	2	1	4
— 301 a 450.	1	3	1	5
— 451 a 600.	1	4	1	6
— 601 a 750.	1	5	1	7

« Se le spedizioni invece saranno in provenienza od in destinazione di « una diramazione e dovranno transitare sulle linee principali, i termini « sovraindicati saranno aumentati di 12 ore per ciascheduna diramazione « percorsa.

« Per le merci poi che dovessero valicare i tratti acclivi ai Giovi, alla « Porretta, o fra Bussoleno e Modana, si calcoleranno 24 ore in più.

« I giorni festivi: Domeniche, Ognissanti, Natale, Annunciazione, Ascen- « sione, Corpus Domini, Assunzione, come pure quelle in cui le merci ri- « mangono ferme per le operazioni doganali, non saranno compresi nel « calcolo del termine utile di resa.

« 79. — **Nomenclatura delle merci.** — Alle merci nominate nell'e-
« lenco alfabetico stabilito dalle Tariffe generali, se ne sono aggiunte
« molte altre dapprima non ispecificate nell'elenco stesso e che sono state
« classificate per assimilazione a quelle merci colle quali presentano mag-
« giore analogia.

« Le merci tutte sonosi poi divise in categorie o gruppi di famiglie, per
« le quali sonosi stabilite delle Tariffe speciali differenziali specificate nei
« prospetti che seguono la classificazione delle merci. »

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Le virgolette (») poste di fianco alle voci di tariffa contraddistinguono le merci aggiunte o diversamente classificate in confronto a quelle contenute nella nomenclatura annessa alle originarie tariffe generali (R. Decreto delli 26 settembre 1860).

Per le merci segnate con asterisco (*) si esigerà metà in più della tassa, a termini dell'articolo 114.

Pel trasporto delle merci e materie pericolose, infiammabili od esplodenti, veggasi articolo 112.

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
A.				
Abiti in casse od in ceste	1	33	A	
Acciaio greggio (1)	4	14	C	
— in barre od in lastre greggie (1)	4	15	E	
— in lavori non nominati, in casse (1)	2	15	B	
" — in molle (1)	2	15	B	
" — in rottami (limatura, tornitura e ritagli di) (1)	4	14	C	
" **Acciarini** o battifuoco, in casse	1	15	A	
" **Acciughe** all'olio, in casse o barili	1	4	B	
" — salate, in casse o barili	3	4	F	
" **Acetato** di allumina, di ferro, di piombo, di rame, di potassa ed altri non nominati, in casse o barili	3	8		
Aceto comune, in bottiglie	3	1	B	
" — comune, in botti o barili	5	1	E	
" — distillato, aromatico o profumato, in casse	1	33	A	
Acido acetico, arsenioso, cloridrico, muriatico o spirito di sale marino, idrocloro-azotico (acqua regia), nitrico od azotico (acqua forte), tartarico, in ceste o casse	2	8	F	

(1) L'*acciaio* si distingue dal *ferro* pel suo modo di comportarsi in presenza degli acidi e sopratutto dell'acido nitrico: lasciando cadere sull'acciaio una goccia d'acido nitrico diluito si produce una macchia grigio-scura, mentre che sul ferro la macchia riesce di color verdastro.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
Acido borico, in barili	4	8	K	
— citrico, ossalico, pirolignoso, saccarico ed altri non nominati, in fiasconi od in casse	1	8	A	
— solforico (olio di vitriolo), in damigiane od in vasi metallici	3	8	H	
" **Acini d'uva** (vinacciuoli), in sacchi od in botti	A	30	B	
" **Acqua** ammoniacale, in casse	1	8	A	
" — ammoniacale greggia, in botti o barili	5	26	D	Per spedizioni di almeno 6 tonnellate.
" — clorata, per la cura delle tele, in casse o barili	1	8	A	
— di cedro, in casse	1	8	A	
— di Colonia, di fior d'arancio, di melissa, di felsina, di rose e simili, in casse	1	33	A	
" — di mare, in botti o barili	A	1	G	
" — di soda, in bottiglie, in fiaschi od in botti	4	1	D	
" — distillata, in bottiglie, in fiaschi od in botti	4	1	D	
" — dolce in botti o barili	A	1	G	
" — ragia, od olio essenziale di trementina (condizionata a sensi dell'art. 112)	1	26	A	
" **Acquavite** semplice, in bottiglie	2	2	A	
" — semplice in botti o barili	4	2	D	
Acque gazose, in bottiglie	3	1	B	
" — minerali, in bottiglie	4	1	D	
" **Afronatro**	3	20	D	
Agarico vegetale, in ceste o casse	1	8	A	
" **Aghi** da cucire e spilli, in casse	1	33	A	
Aglio fresco o secco	3	5	J	
Agresto (uva immatura), in cesti o botti	3	5	J	
Agro o sugo di limone, di cedro, o di arancio in casse o barili	2	8	D	
Agrumi, cioè aranci, limoni, cedri, mandarini e simili, in ceste o casse	2	5	G	Tariffa locale nº 7.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Alabastro** greggio, in pezzi	5	25	D	
— lavorato, in casse	1	35	A	
" **Alari** di ferro o di ghisa	3	15	C	
" **Alberi** in ferro	5	15	F	
" **Albumina**, in casse o barili	1	12	A	
" **Alcali** volatile od ammoniaca di commercio, in casse	1	8	A	
Alcool o spirito di vino, in bottiglie	2	2	A	
" — o spirito di vino, in botti o barili	4	2	D	
" **Alfa**, specie di sparto o giunco d'Africa per stuoie	4	32	C	
" **Alghe** marine (fuco)	4	32	C	
" **Allonitro**, in ceste o casse	3	8		
Allume	3	20	D	
Allumina ed ossido di allumina	3	20	D	
" **Aloè**, in casse o barili	1	8	A	
" **Alpaga** (lana di), in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	B	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	C	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	2	10	D	
" **Alveari** od arnie vuote	2	22	D	
Ambra (e lavori di), in casse	1	33	A	
— gialla o succino e ambra grigia, in casse	1	33	A	
" — nera greggia (*Vedi* Gagata)	5	26	E	
" **Ami** per la pesca, in casse	1	33	A	
" **Amianto** od asbesto (minerale fibroso ed incombustibile), in balle od in casse	1	20	A	
Amido ed amidone, in casse o botti	3	8		
" **Ammoniaca** liquida, in casse od in botti	1	8	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Ancore**	5	15	F	
" **Anguille** marinate, in casse o barili	3	4	F	
Anice stellato (frutto con semi in forma di stella con sette raggi), in sacchi, cesti, casse o barili	1	6	A	
" — verde (seme piccolo composto di due semenze sovrapposte l'una all'altra) in sacchi	1	5	C	
" **Antimonio** crudo o solfuro d'antimonio, in sacchi od in botti	3	20	D	
" — metallico o regolo d'antimonio, in casse od in barili	3	8	I	
" **Antraciti**	B	19	K	
" **Apparecchi** inodori	1	17	A	
" — per gaz	1	17	A	
" **Arachidi** (semi di) o pistacchi di terra, in sacchi	4	5	P	
" **Arancione**, ossia color d'arancio vivo per miniatura, in casse od in barili	1	8	A	
" **Aratri**		18	B	
" **Ardesie** in lastre gregge od in massi	A	24	I	Tariffa locale n° 1.
" — levigate	5	24	G	Id.
" **Arenarie** per lastricati	A	24	I	
" **Argille** non nominate	A	20	K	
" **Aringhe** affumicate o secche, in casse o barili	4	4	G	
" — salate in casse o barili	3	4	F	
" **Armature** in ferro per tetti	5	15	F	
Armi da fuoco e da taglio, in casse	2	16	B	
" — ed armature antiche, in casse	1	35	A	
" **Arnesi** o suppellettili domestiche, in ferro battuto	2	15	B	
" — o suppellettili domestiche, in ferro fuso	3	15	C	
" — o suppellettili domestiche, in rame, in stagno, in latta o zinco	2	15	B	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Arragonite** (varietà della calce carbonatica)	A	24	I	
" **Arrow-root** (fecola alimentare), in ceste o casse	2	4	C	
" **Arsenico** metallico, in casse o barili	2	8	F	
" **Articoli** detti dell'industria di Parigi, in casse	1	38	A	
" **Asfalto** in roccia (minerale bituminoso, somigliante al carbon fossile, di una frattura lucida)	5	26	F	
— naturale od artificiale	5	26	E	
" **Asfodelo** (pianta medicinale), imballato	1	8	A	
" **Assafetida**, in casse o barili	1	8	A	
" **Assenzio**, in balle	1	8	A	
" **Assenzio** (liquore di), in bottiglie	2	2	A	
" — (liquore di), in botti o barili	3	2	B	
" **Assi** di ferro o di ghisa, montati o non (se montati dovranno esserlo su ruote di ferro o di ghisa)	4	15	E	
" **Aste** motrici per macchine a vapore	4	15	E	
" **Avena**, in sacchi	5	8	B	
" **Avoira** (noci secche di) od avorio vegetale, in sacchi od in botti	3	5	J	
Avorio, in natura	2	12	C	
— lavorato, in casse	1	33	A	
Azzurro di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino, in ceste o casse	1	8	A	Tariffa locale n° 7.
" — di montagna ossia idrato di rame naturale, in ceste o casse	1	8	A	Id.

B.

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Bablah** (gusci o baccelli dell'acacia d'Arabia) in sacchi	3	9	G	
" **Baccalà** (stokfish) in balle	4	4	G	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
“ **Bacche** o coccole d'alloro, di ginepro e di nerpruno, in ceste, casse o sacchi	3	8	I	
“ **Bacchette** di canna e di balena per ombrelli, in fasci	1	32	A	
“ **Badili** con manico	3	18	B	
— senza manico	3	15	C	
“ **Balena** (barbe ed ossa di) lavorata od artificiale, imballata	1	33	A	
“ — (barbe ed ossa di) naturale, imballata	1	12	A	
“ **Balocchi** da fanciulli, in casse	1	33	A	
“ **Balsami** solidi o liquidi, in casse o barili	1	8	A	
“ **Bambù**	1	33	A	
“ **Barbabietole** e polpa di, in sacchi od in ceste, anche alla rinfusa se spedite a vagone completo	5	5	T	
Barche	1	22	B	
Barili vuoti	1	31	A	
— vuoti, di ritorno	4	31	D	Tariffa locale n° 7.
“ **Barite** in natura o minerale di bario (*Vedi* Minerali metallici)	B	14	E	
“ **Barre** in ferro od in ghisa, per grate	A	15	G	
“ **Bastoni** greggi o lavorati, per canne da passeggio o per ombrello, in fasci od imballati	1	32	A	
“ **Battelli**, in lamiera di ferro	2	15		
“ **Benzina**, condizionata a sensi dell'art. 112	3	26	B	
“ **Benzoino**, in casse o barili	1	8	A	
Berretterie, in casse	1	33	A	
“ **Bettonica** (fiori e foglie medicinali), in balle od in casse	2	8	F	
“ **Bevande** non nominate, in bottiglie	2	1	A	
— non nominate, in botti o barili	3	1	B	
Biacca o cerussa ossia bianco di piombo, in casse o barili	3	8	I	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
Biadetto o ceneri azzurre, in sacchi, ceste o casse	1	8	A	Tariffa locale n° 7.
“ **Bianco** d'argento o carbonato di piombo puro (*Vedi* Biacca)	3	8	I	
“ — di fialino o crismageno, in casse o barili	3	8	I	
— di marmo, in casse o barili	4	20	E	
— di Meudon, di Spagna o di Troyes, in casse o barili	4	20	E	
“ — di zinco, in casse o barili	3	8	I	
“ **Bicchieri** di cristallo, in casse o ceste	1	28	A	
— di vetro, in casse o ceste	4	28	C	
“ **Bicromato** di ferro ed altri non nominati, in casse e barili	1	8	A	
Bigliardi imballati od incassati	1	22	B	
Biglie d'avorio, in casse	1	33	A	
“ **Bigonce** di legno vuote	1	31	A	
“ — di legno vuote, di ritorno	4	31	D	
“ **Bilance** incassate: fino a 5 tonn. per collo	2	17	D	
sup. a 5 “ “	spec.	17	E	
sup. a 10 “ “	spec.	17	F	
“ — non incassate: fino a 5 tonn. per collo	1	17	A	
sup. a 5 “ “	spec.	17	B	
sup. a 10 “ “	spec.	17	C	
Birra, in bottiglie	3	1	B	
“ — in botti o barili	5	1	E	
Bismuto in botti od in casse	2	20	B	
“ **Bitumi** liquidi non nominati, in botti o barili	5	26	D	
— solidi non nominati, in botti o barili	5	26	E	
“ **Blenda** o solfuro di zinco nativo (*Vedi* Minerali metallici)	B	14	E	
“ **Boghead** liquido, in botti od in barili	5	26	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Boghead solido, in botti od in barili	5	26	E	
Bolloni di ferro	4	15	E	
Bolo d'Armenia o terra sigillata, in botti od in casse	2	20	B	Tariffa locale n° 7.
Bombe di ghisa o di ferraccio, vuote	4	16	C	
— palle da cannone e granate vuote, vecchie, inservibili, da rifondersi	B	14	E	
Borace minerale, in casse od in botti	4	8	K	
Borato di soda, in casse o barili	4	8	K	
Borra o cimature di stoffe in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	29	C	
— in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	4	29	F	
— in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	29	G	
Bosso in ramoscelli, in fasci	2	5	F	
— lavorato	1	22	C	
Bossoli per grasso	2	15	B	
Botti di legno, vuote	1	31	A	
— di legno, vuote, di ritorno	4	31	D	Tariffa locale n° 7.
— di legno, sfatte, in fasci	4	22	F	
— retrocesse piene di vino o d'uva entro 4 mesi	4	31	D	
Bottiglie di cristallo, vuote, in ceste o casse	1	28	A	
— di terra, vuote, per birra e curaçao	4	28	C	
— di vetro, vuote, in ceste o casse	4	28	C	
Bottoni, in casse	1	33	A	
Bozzoli lavati e spogli della seta propriamente detta, in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	F	
— lavati e spogli della seta propriamente detta, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	10	G	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Bozzoli morti (*Veggasi Tariffa Generale*, Capo X.				
— sfarfallati e Bozzoli doppi o doppioni di scarto, in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	C	
— sfarfallati e Bozzoli doppi o doppioni di scarto, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	2	10	D	
Breccia o puddinga (specie di agglomerato naturale per fondazioni o gettate)	B	24	J	
Bromo, in casse od in barili	1	8	A	
Bronzine per ruote	2	15	B	
Bronzo in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	2	15	B	
— in grossi pezzi, come cannoni, campane, ecc.	4	15	B	
— in minuti lavori, in casse	1	15	A	
— in moneta, in casse od in barili	1	15	A	
— in pani, in verghe od in rottami	4	14	C	
— in rosette (limatura, tornitura e ritagli di)	4	14	C	
— in tondini per monete, in barili	2	15	B	
Budella salate, in recipienti ben chiusi	5	29	H	
— secche	1	29	A	
Butirro di cacao, in casse	1	8	A	
— fresco, in ceste od in casse	2	4	A	
— salato, in botti od in casse	2	4	D	

C

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Cacao in sacchi, in cesti, in casse od in barili	1	6	A	
Cacciagione *	escl.	—	—	
Caffè in sacchi, in cesti, in casse od in barili	1	6	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
“ **Calamai** in cesti od in casse	1	27	A	
“ **Calcare** bituminoso in pezzi	5	26	E	
“ **Calce** carbonatica per l'agricoltura, in sacchi	A	30	B	
— in pasta o malta	escl.	—	—	
* — in pezzi, anche alla rinfusa se a vagone completo esclusa da tariffe speciali e locali quando fosse alla rinfusa	5	—	—	
— viva o spenta in polvere, in sacchi	5	24	H	Tariffa locale n° 1.
“ **Calci** od incassature di fucili o di pistole, finiti, imballati od incassati	2	22	D	
“ — od incassature di fucili o di pistole, semplicemente sagomati	4	22	F	
“ **Calcografie,** in casse	1	27	A	
“ **Caldaie** di rame, di ferro o di ghisa: fino a 5 tonn. per collo	2	17	D	
sup. a 5 “ “	spec.	17	E	
sup. a 10 “ “	spec.	17	F	
“ **Caloriferi,** in ferro od in ghisa	3	15	C	
“ — in terra cotta	4	28	C	
“ * **Calugine** o piumino d'oca o d'anitra, imballata	1	12	A	
“ **Calzamenta** d'ogni specie, imballate	1	33	A	
“ **Camini** di terra refrattaria	4	28	C	
“ **Campane** di vetro e di cristallo, in casse od in ceste	1	28	A	
“ **Campanelli**	1	15	A	
“ **Campeggio** in tronchi ed in ischeggie, queste ultime in sacchi	3	9	G	
“ **Canapa** greggia o pettinata, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
“ — greggia o pettinata, in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
— greggia o pettinata, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	10	K	Tariffa locale n° 5.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
“ **Canapa** selvatica (lana vegetale), in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	H	
“ — selvatica (lana vegetale), in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
“ — selvatica (lana vegetale), in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
“ **Cancelli** di ghisa	4	15	E	
“ **Candelabri** grandi di ghisa	4	15	E	
Candele di cera, in casse	1	12	A	
— di sevo e steariche, in casse od in botti	2	7	A	
“ **Canestri**	1	32	A	
“ **Canfino** (olio minerale), in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* art. 112	3	26	B	
Canfora in casse	1	8	A	
“ **Canne** da fucili o da pistole, in casse	2	15	B	
“ — da organo, in metallo od in legno	1	34	A	
— d'india, di zucchero e simili lavorate o non, imballate	1	33	A	
* — palustri, in balle od in fasci	4	32	C	
Cannella (corteccia di), in balle, ceste, casse o barili	1	6	A	
“ **Cannoni** d'acciaio, smontati	4	16	C	
— di bronzo o di ghisa, smontati	4	16	C	
“ — di ferro, di ghisa o d'acciaio, inservibili, da rifondersi	5	14	D	
“ **Canovaccio** per ricamo, imballato	1	11	A	
“ **Cantaridi** in casse	1	8	A	
“ **Cantonate** di ferro (ferro d'angolo)	4	15	E	
“ **Caolino** (feldspato argilloso), in sacchi od in botti	5	20	H	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Caoutchouc** greggio	3	26	B	
" — lavorato, in casse	1	33	A	
" **Capecchio** (stoppa) in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	29	C	
" — (stoppa) in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	4	29	F	
" — (stoppa) in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	29	G	
" **Cappelleria** in casse o ceste	1	33	A	
— sciolta	escl.	—	—	
" **Capperi** freschi, in sacchi od in cesti	3	5		
— in conserva, in casse o barili	1	4	B	
" **Capsule** fulminanti, imballate a sensi dell'articolo 112	1	16	A	
Caratteri da stampa, in casse	2	15	B	
" **Carbonato** d'ammoniaca, in casse	1	8	A	
" — di barite, in casse o barili	3	8	I	
" — di calce e di magnesia, in casse o barili	4	20	E	
" **Carbone** di legna dolce, come castagno, pino, olmo, ecc., in sacchi o ceste	5	19	C	Tariffa locale nº 1.
" — di legna forte, come faggio, rovere, noce, ecc., in sacchi o ceste	5	19	E	Tariffa locale nº 1.
" **Carbon** fossile	A	19	I	
" **Carbonella** in sacchi	4	19	A	
Cardi o cardoni vegetali per iscardassare, imballati	1	5	B	
— e scardassi in ferro	2	15	B	
" **Carminio**, in casse	1	8	A	
Carni affumicate, salate o secche, in ceste o casse	2	4	E	
— fresche	escl.	—	—	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Carniccio**, ossia brandelli di carne calcinata che si staccano dalle pelli a conciarsi, imballato ed anche alla rinfusa se a vagone completo	5	29	H	
" **Carote** fresche, in sacchi o ceste	3	5	J	
" **Carri** e carretti sfatti	1	22	C	
" — privati carichi di botti vuote, con certificato di ritorno (*Veggasi art.* 87)	—	—	—	
" **Carriuole** a mano, aventi una sola ruota	4	18	C	
Carta da disegno, da lettere, carte da giuoco, ed altre carte fine, in casse	1	27	A	
" — grossolana da inviluppi	5	27	D	
" — ordinaria da scrivere, da stampa e da musica, imballata	4	27	C	
" — smerigliata e vetrata, imballata	3	27	B	
" — vecchia, lacera e ritagli di carta o cartone, in balle o sacchi	5	29	H	
" **Cartapecora** o pergamena imballata	2	13	C	
" **Carte** geografiche, in casse	1	27	A	
" **Cartone** e cartoncino	5	27	D	
" **Cartuccie** a bossolo metallico, condizionate a sensi dell'art. 112	1	16	A	
Carrube in sacchi	4	5	K	
" **Cascami** di filati e tessuti, in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — di filati e tessuti, in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — di filati e tessuti, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" — di lana o di cotone, in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Cascami** di lana o di cotone, in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — di lana o di cotone, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" — di olio di ricino o d'altri olii vegetali, per uso tecnico, in botti od in barili	3	7	C	
" — di seta (sinighella) in balle — pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo	2	10	E	
" — di seta (sinighella) in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	F	
" — di seta (sinighella) in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	10	G	
" **Cascarilla** (scorze di) in ceste o casse	1	8	A	
Casse di ferro o forzieri per denaro	3	15	C	
— vuote	1	31	A	
" — vuote di ritorno	4	31	D	
Cassia in canna, in ceste, casse o barili	1	8	A	
" **Cassis**, in bottiglie	2	2	A	
" — in botti o barili	3	2	B	
Castagne secche o verdi, in sacchi, botti o ceste	4	5	L	
Catecù detta terra giapponese, in casse o barili	1	9	A	Tariffa locale n° 7.
" **Catenacci**	4	15	E	
Catrame liquido, in botti od in barili	5	26	D	
— solido, in botti od in barili	5	26	E	
" **Caviale** (preparazione d'uova di pesce e specialmente di quelle dello storione) in casse od in barili	1	4	B	
" **Cavicchie** in legno, in sacchi o cesti	4	22	F	
Caviglie per vie ferrate	4	15	E	
" **Cavoli** freschi, in cesti od in sacchi	3	5	J	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Cavoli** salati (crauti), in barili	3	4	F	
" **Cemento**, in sacchi od in botti	A	24	I	Tariffa locale n° 1.
" **Ceneri** comuni e cenerone, in sacchi	A	30	B	
— di orefici, in sacchi od in barili	3	29	B	
" **Ceralacca**, in ceste od in casse	1	27	A	
Cera manifatturata, in casse	1	12	A	
" — vergine, colle arnie ed anche colle api	1	12	A	
— vergine o greggia, in pani	2	12	C	
" **Cerchi** o cerchioni in ferro	4	15	E	
— o cerchioni in legno	4	22	E	
" **Cereali**, come frumento, formentone (grano turco), granone, maïs, meliga, miglio, in sacchi	5	3	B	
" **Cerussa** nativa, ossia piombo ossidato terroso, in casse o barili	5	20	G	
" **Cesti** vuoti	1	31	A	
" — vuoti di ritorno	4	31	D	
" **Chermes** animale (insetto che si adopera invece della cocciniglia), in casse od in botti	1	9	A	
" — minerale, od idrosolfato di antimonio, in ceste od in casse	1	8	A	
" **Chiavi** di ferro	2	15	B	
" **China-China** (scorza di), in ceste od in casse	1	8	A	
Chincaglierie non nominate, in casse, in ceste, od in barili	1	33	A	
" **Chioderie**, viti, punte dette di Parigi, chiavelli detti biette o copiglie, in fusti, in casse, in sacchi o caricate alla rinfusa (in quest'ultimo caso il trasporto s'intenderà effettuato a rischio e pericolo del mittente)	4	15	E	
" **Cianuri** di ferro, di mercurio, di potassio ed altri non nominati, in ceste od in casse	1	8	A	
" **Cicerchie** fresche, in sacchi od in ceste	3	5	J	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Cicoria** (caffè di), in balle, ceste, casse o barili	1	6	A	
— (estratto di), in balle, ceste, casse o barili	1	6	A	
" **Cilindri** di vetro, in casse od in ceste	1	28	A	
Cinabro o vermiglio (solfuro rosso di mercurio), in casse od in ceste	1	8	A	
" **Cinti,** gambe artificiali ed altri lavori di ortopedia, in casse	1	33	A	
Cioccolato, in casse od in barili	1	4	B	
" **Cipolle** fresche o secche	3	5	J	
" **Citrati** non nominati, in casse	1	8	A	
" **Citriuoli** freschi, in cesti od in sacchi	3	5	J	
" — in conserva, in casse od in barili	1	4	B	
" **Clorati** non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
" **Cloruro** di potassa e di zinco, in casse od in barili	4	8	K	
" — di sodio (*Vedi* Sale marino)	4	20	F	
— di calce od ipoclorito di calce, in casse od in barili	4	8	K	
" **Coaltar** solido, in botti od in barili	5	26	E	
" — liquido, in botti od in barili	5	26	D	
" **Cobalto** (minerale di) in pezzi, in sacchi od in botti	4	20	E	
— in polvere, in casse od in botti	1	8	A	
" **Cocchiumi** di legno, in sacchi od in cesti	4	22	F	
Cocciniglia (specie d'insetto da cui si estrae un color rosso vivo), in casse	1	9	A	
" **Cocomeri** od angurie in sacchi od in ceste	3	5	J	
" **Coke**	A	19	H	
Colla comune, imballata	3	8	I	
" — di pelli, imballata	3	8	I	
— di pesce, imballata	2	8	F	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Collezioni di preparati chimici, fisici, anatomici, di minerali per musei o per l'insegnamento, di figure o forme geometriche e simili, in casse	1	35	A	
" **Collodio** (cotone fulminante, sciolto nell'etere), condizionato a sensi dell'art. 112	1	8	A	
" **Colofonia** o pece greca, in mastelli od in botti	5	26	E	
Coloniali non nominati in balle, ceste, casse od in barili	1	6	A	
" **Colonne** di ghisa	5	15	F	
Colori non nominati, in cesti od in casse	1	8	A	
Coltellerie incassate	2	34	B	
" **Comino** o cimino (semi di), in sacchi	1	5	C	
" **Conchiglie** greggie, in ceste od in casse	2	12	C	
" — in lavori, in casse	1	33	A	
" **Concimi** artificiali non nominati, in panelli od in polveri in sacchi od in botti	A	30	B	
— naturali non nominati, in sacchi od in botti	A	30	B	
Confetterie, in casse od in barili	1	4	B	
Conserve alimentari non nominate, in casse od in barili	1	4	B	
Contatori o pesatori pel macinato	1	17	A	
Conterie (Vedi *Vetrificazioni*)	4	28	D	
Copale (resina in pezzi) in botti, in barili od in casse	1	26	A	
" **Coperte** di cotone, imballate	1	11	B	
" — di lana, imballate	1	11	B	
" **Copertoni** in cuoio	2	13	C	
" — in tela, imballati	1	13	B	
" **Copparosa** azzurra (solfato di rame), in sacchi, in casse od in barili	3	8	I	
" — bianca (solfato di zinco o di piombo), in sacchi, in casse od in barili	3	8	I	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Copparosa** verde (solfato di ferro) in sacchi, in casse od in barili	4	8	K	
" **Coppau** o balsamo di coppaibe, in casse	1	8	A	
" **Coproliti** (sostanze escrementizie fossili), in sacchi od in botti	A	30	B	
" **Corallo** greggio, in casse	1	12	A	
" **Cordami** usati in brani, in balle	4	29	E	
" **Corde** armoniche di budella o di metallo, in casse	1	33	A	
" **Corde** e cordami di stoppa, di lino e di canapa, in balle	3	11	E	
" — e cordami di vegetali filamentosi non nominati, in balle	3	11	E	
" **Cordoni** elettrici, in casse	1	33	A	
" **Coriandoli** di gesso, in sacchi	5	20	H	
Corna di bue, di montone e simili, in natura, in sacchi, ad anche alla rinfusa se a vagone completo	3	12	D	
— di bufalo, di cervo e simili, in natura, in sacchi	2	12	C	
— lavorate, in casse	1	33	A	
" — (residui di), in sacchi ed anche alla rinfusa, se a vagone completo	5	29	H	
Cornici di quadri o di specchi, incassate	1	22	C	
— di quadri o di specchi, non incassate, nè imballate	escl.	—	—	
" **Corredi** militari, in casse od in botti	1	33	A	
" **Correntini** o rigoletti in legno (per tegolati o soffitti)	4	22	E	
" **Corteccie** d'albero, da ardere, in fasci strettamente legati	5	19	D	Tariffa locale n° 1.
— di gelso, in fasci strettamente legati	5	10	K	
" — di faggio, di castagno, di rovere, ecc., per concerie, non macinate, in sacchi od in fasci strettamente legati	5	9	J	Tariffa locale n° 1.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Corteccie** di faggio, di castagno, di rovere, ecc., per concerie, macinate, in sacchi	5	9	J	Tariffa locale n° 1.
" — di quercia, d'olmo e simili per concerie, macinate, in sacchi	5	9	J	
" — di quercia, d'olmo e simili per concerie, non macinate in sacchi od in fasci strettamente legati	5	9	J	Id.
— per tinta, macinate, in sacchi	1	9	C	
— per tinta, greggie non nominate, in sacchi	2	9	D	Tariffa locale n° 7.
" **Cotone** fulminante (*Veggasi* l'art. 112)	1	16	A	
" **Cotone** greggio in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — greggio in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — greggio in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	Tariffa locale n° 5 e 7.
Cremor di tartaro in sacchi, in casse od in barili	1	8	A	
" **Creosoto** (olio di catrame), in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* articolo 112)	3	26	B	
" **Creta** in natura	A	20	K	
" **Crine** greggio in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	12	B	
" — greggio in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	2	12	C	
" — greggio in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	12	D	
— lavorato, in casse	1	33	A	
" — vegetale greggio in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — vegetale greggio in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	

CAMERANO NATALE, *gerente*.

Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" Crine vegetale greggio in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" — vegetale lavorato, in casse	1	33	A	
" Crisalidi (bigattoni), imballati	A	30	B	
" Crisocolla (specie di borace naturale), in barili od in casse	4	8	K	
Cristalli, in ceste od in casse (1)	1	28	A	Tariffa locale nº 7.
" — in rottami, in botti, in casse od in ceste, ed anche alla rinfusa se a vagone completo	5	28	G	
— sciolti	escl.	—	—	
Crivelli o vagli	1	32	A	
" Crogiuoli di grafite, imballati	4	28	E	
" Crogiuoli di grafite, non imballati (a vagone completo)	—	28	E	
" — di terra, imballati	4	28	E	
" — di terra, non imballati (a vagone completo)	—	28	E	
" Cromati e bicromati non nominati, in casse o barili	1	8	A	
Cromato e bicromato di potassa, in casse o barili	1	8	A	
Crusca o cruscherello, detto anche tritello, in sacchi	5	3	A	
" Cubebe, in casse	1	8	A	
" Cucine economiche, in ferro od in ghisa	3	15	C	
" Cuoio imballato	2	13	C	
" Curcuma (radice di), in sacchi od in ceste	2	9	D	
Cuscinetti per vie ferrate	4	15	E	

(1) Il *cristallo* si distingue dal *vetro* per la sua maggiore spessezza e bianchezza e specialmente per la perfetta somiglianza fra il colore esterno e quello del filo della spezzatura, mentre havvi una sensibilissima differenza nel vetro.
Al pari di quanto praticasi nelle dogane, si considereranno come *cristalli* le campane per vasi e pendoli, i vetri da occhiali e da quadranti ed in generale tutti i lavori di vetro molati, intagliati, puliti alla ruota od altrimenti smerigliati in qualunque modo sul fondo od in altra parte.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
D				
" Damigiane di vetro vuote, impagliate	4	28	C	
" Datteri (frutto), in casse, in cesti od in barili	2	5	G	
" — (frutto di mare, specie di ostriche), in cesti	1		B	
Degras (olio di pesce che cola dalla concia delle pelli), in barili od in botti	4	7	D	
Dinamite	1	16	A.	
Dittamo (foglia medicinale), in cesti od in sacchi	1	8	A	
Dividivi o libidivi (baccelli per concia e per tinta), in sacchi ed in ceste	2	9	D	
Doghe nuove od usate da tini, botti o barili, in fasci	4	22	F	Tariffa locale nº 7.
" Drapperie imballate	1	11	A	
Droghe non nominate, in balle, in ceste, in casse od in barili	1	6	A	
E				
" Effetti teatrali	1	23	A	
" Elastici in tessuti, imballati	1	11	A	
" Elastici per mobiglia o per carrozze, in filo di metallo	2	15	B	
" Elleboro (radice o polvere medicinale) in sacchi od in casse	1	8	A	
" Embrici (Vedi *Tegole*)	B	24		Tariffa locale nº 1.
" Erba palustre, in balle	4	32	C	
— spartea, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose imballate	4	32	C	
Erbe medicinali non nominate, in sacchi o ceste	1	8	A	
— per tintura, in sacchi od in ceste	2	9	D	
" Erica (legno o rami di)	4	32	C	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
“ **Erpici** od estirpatoi	3	15	C	
Esca, in casse	1	8	A	
— semplicemente imballata	escl.	—	—	
“ **Essenza** di trementina (Vedi *Acqua ragia*)	1	26	A	
“ **Essenze** infiammabili non nominate, imballate a sensi dell'articolo 112	1	8	A	
“ — medicinali non nominate, in casse	1	8	A	
Estratti di legno da tinta, liquidi od in pasta, in casse od in barili	1	9	A	
“ — medicinali non nominati, in casse	1	8	A	
Estratto di legno di castagno	2	8	G bis	
Etere, condizionato a sensi dell'articolo 112	1	8	A	
“ **Euforbio** (resina di), in casse od in barili	1	8	A	
F				
“ **Faggiole** (frutti di faggio), in sacchi	4	5	K	
“ **Fagiuoli** freschi, in sacchi od in cesti	3	5	J	
“ **Falci**, falcetti o falciuole, con manico	3	18	B	
“ — falcetti e falciuole, senza manico	3	15	C	
“ **Fanghi**, in fusti od in mastelli	A	30	B	
“ **Farine** alimentari non nominate, in sacchi (1)	5	3	B	
“ — di castagne, in sacchi (1)	5	3	B	
“ — di cereali, in sacchi (1)	5	3	B	
“ — di semi oleosi, in sacchi	4	5	P	
“ — leguminose, in sacchi (1)	5	3	B	
“ **Fascine** di minuta legna	5	19	B	Tariffa locale nº 1.

(1) Il carattere pel quale si riconoscono generalmente le *fecole* e che le distingue dalle *farine* si è la loro insolubilità nell'acqua fredda, mentre disciolgonsi nell'acqua calda formandone delle mucilaggini incolanti.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
“ **Fave** fresche, in sacchi o ceste	3	5	J	
“ **Feccia** (allume di), o carbonato di potassa impuro, in botti	4	8	K	
Fecole alimentari non nominate, in cesti o casse (1)	2	4	C	
— di patate, in sacchi	4	4	H	
“ **Feldspato** comune, in pezzi	5	20	H	
Feltri (sorta di stoffa di lana o di lana e pelo, che non ha nè filatura, nè spinatura, nè tessitura), in balle	2	11	C	
“ **Fe raccio** (pezzi d'agro ossieno masse informi di ferro non purgate appieno)	B	14	E	
“ **Ferramenta** da fabbrica in grossi lavori	4	15	E	
“ **Ferri** per calzo	2	15	B	
“ **Ferro** greggio, abbozzato o pudellato	B	14	E	
— in fili ed altri lavori non nominati	2	15	B	
— in filo, per telegrafi	5	15	F	
— in forma di strettoi di fabbro-ferraio e di utensili agrari	3	15	C	
“ — in ornati od in ringhiere	3	15	C	
— in tubi, lamiera, moglietta o reggetta	5	15	F	
“ — in verghe o barre piatte o tonde	A	15	G	
— lavorato in grossi pezzi, come chiavarde, incudini, grosse corde o catene	5	15	F	
“ — limatura, tornitura e ritagli di)	B	14	E	
“ — per pialle	3	15	C	
“ — vecchio, in rottami	B	14	E	
Fiammiferi o zolfanelli, in casse di legno od in botti, perfettamente condizionate, a sensi dell'articolo 112	1	8	C	

(1) Il carattere pel quale si riconoscono generalmente le *fecole* e che le distingue dalle *farine* si è la loro insolubilità nell'acqua fredda, mentre disciolgonsi nell'acqua calda formandone delle mucilaggini incolanti.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Fiaschi** di vetro vuoti, anche di ritorno	1	31	A	
" **Fiasconi** vuoti, in terra cotta	4	28	C	
Fichi freschi	escl.	—	—	
" — secchi, in casse, cesti, barili o sacchi	2	5	G	
* **Fieno** ed altri foraggi in balle compresse	5	5	U	
" — ed altri foraggi in balle compresse, col peso minimo di 4 tonnellate per vagone	5	5	V	
" — ed altri foraggi in balle compresse, col peso minimo di 6 tonnellate per vagone	5	5	Z	
— ed altri foraggi in balle non compresse	escl.	—	—	
" **Filacce** imballate	4	29	E	
" **Filo** di acciaio e d'altri metalli non nominati	1	15	A	
" — di jute, di formio, d'aloè, d'ortica e di stoppa, imballato	2	11	D	
— di lana, imballato	1	11	A	
— di lino, di cotone e di canapa, imballato	2	11	D	
" — di ottone o di rame, in casse od in barili	2	15	B	
— di seta, imballato	1	11	A	
" **Finocchio** fresco, in sacchi o ceste	3	5	J	
" — semi di), in sacchi	1	5	C	
" **Fior** di zolfo e zolfo in canna, in casse od in fusti	3	8	I	
* **Fiori** artificiali, incassati	1	33	A	
" — medicinali non nominati in ceste o casse	1	8	A	
— viventi imballati	1	5	B	
" **Flanella**, imballata	1	11	A	
" **Flemma**, in bottiglie (alcool impuro di barbabietole)	2	2	A	
" — in botti o barili	4	2	C	
Foglie di gelso, in sacchi o cesti	3	5	J	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Foglie** di meliga o di grano turco, in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	4	5	M	
" — di meliga o di grano turco, in balle — compresse in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	4	5	N	
— di palma ed altre non nominate, imballate	1	5	B	
— per tinta o per concia, non nominate, in sacchi od in ceste	2	9	D	
" **Forbici**, incassate	2	34	B	
" **Forche** di ferro, con manico	3	18	B	
" — di ferro, senza manico	3	15	C	
" **Formaggi** sodi, come di Gorgonzola, di grana (Parmigiano), di Gruyère, di Brünz e simili	3	4	F	
" — facili a liquefarsi, come cacciuole, casatella, mascherponi, ricotte, ecc., in casse, in ceste od in botti	2	4	A	Tariffa locale nº 7.
" **Forme** in legno	2	22	D	
" — per zucchero, in terra cotta	4	28	C	
" **Formelle** di carbon fossile dette anche mattonelle, ed altre non nominate per combustibili	A	19	I	
" — di carbone vegetale	A	19	G	
" — di residui di conceria o di distilleria (motte), in sacchi o ceste coperte	B	19	J	
" **Formio** ossia lino della Nuova Zelanda, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — ossia lino della Nuova Zelanda, in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — ossia lino della Nuova Zelanda, in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" **Fornelli** economici in terra cotta	4	28	C	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
" **Fosfati** di potassa e di soda, in cesto o casse	1	8	A	
" **Fosfato** di calce, in sacchi od in botti	A	30	B	
" **Fosforo** in natura od acido fosforico, condizionato a sensi dell'articolo 112	1	20	C	
" **Fotografie**, in casse	1	27	A	
" **Franklin** in ferro od in ghisa	3	15	C	
" **Frontoni** da caminetto in ferro fuso	4	15	E	
Frutta fresca non nominata, in cesti, casse o botti	3	5	J	
— secca non nominata, in cesti od in casse	3	5	J	
" **Frutti** di mare, in cesti	1	4	B	
" — sciroppati e canditi, in casse od in barili	1	4	B	
" **Fucine** a mano	2	17	D	
" **Fuligine**, in sacchi	A	30	B	
" **Funghi** freschi	escl.	—	—	
— secchi od in conserva, in casse od in barili	1	4	B	
" **Fusi** di ferro, per filatoi	3	15	C	
" — di legno, per filande e filatoi	4	22	E	
Fusti vuoti	1	31	A	
— vuoti, di ritorno	4	31	D	
— — retrocessi pieni di vino o d'uva entro 4 mesi dalla spedizione	4	31	D	
G				
* **Gabbie** o gabbioni per uccelli	1	32	A	
" **Gagata** o giaietto, giavazzo ed ambra nera, greggi, in botti od in barili	5	26	E	
" **Galbano**, in casse od in barili	1	8	A	
" **Galena** o minerale di piombo (*Vedi* Minerali metallici)	B	14	E	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
Galle o gallozze per tinta e per concia, non nominate, in sacchi od in ceste	2	9	D	Tariffa locale nº 7.
" **Ganci** od uncini di ferro, con manico	3	18	B	
" — od uncini di ferro, senza manico	3	15	C	
" **Gangheri** (agrafi), in casse od in ceste	2	15	B	
" **Garanza** o robbia (polvere di), in casse o barili	1	9	B	
" **Garanzina** (estratto di robbia in polvere), in casse od in barili	1	9	A	
" **Gargiolo** (*Vedi* Canapa greggia o pettinata)	—	—	—	
Garofano (chiodi di), in balle, ceste, casse o barili	1	6	A	
" **Gelatina**, in casse od in barili	1	4	B	
" **Genziana** in bottiglie	2	2	A	
" — in botti o barili	3	2	B	
" macinata, in ceste od in casse	3	8	I	
" — (radice di), imballata	4	8	J	
" **Gesso** calcinato o da calcinare, in sacchi (1)	A	24	I	Tariffa locale nº 1.
— lavorato (figure e ornati), in casse	1	35	A	
" **Gherigli** di noci	3	5	J	
" **Ghiaccio**, a vagone completo	5	1	F	
" **Ghiaggiuolo** o giaggiolo (radice di), in sacchi od in botti	3	8	I	
" **Ghiaia** (ciottoli e pietre spaccate)	B	24	J	Tariffa locale nº 1.
" **Ghiande** intere, in sacchi	5	5	S	
" — tagliate, torrefatte od in polvere (surrogato di caffè), in balle, ceste, casse o barili	1	6	A	
Ghisa in grossi lavori non nominati	4	15	E	
— in lavori d'ornato od in balaustri	3	15	C	

(1) Per distinguere il *gesso* dalla *biacca*, basterà mettere una piccola quantità della polvere che si vuol esaminare sopra un carbone bene acceso, animando il fuoco col fiato; se la polvere è *biacca* ben presto ingiallisce e lascia quindi scorrere dei piccoli globetti di piombo.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
Ghisa in pani od in rottami	B	14	E	
" — in ringhiere od in cancellate	4	15	E	
— in tubi	5	15	F	
" — (limatura, tornitura e ritagli di)	B	14	E	
" **Giajetto** bituminoso (*Vedi* Gagata)	5	26	E	
" **Giallo** d'Amberga, di Colonia, di Pernambuco, di Napoli, di Cassel, giallo imperiale e reale, di Aladino, giallo arsenico, di curcuma, di brussoneggia, di cadmio, di castamo, di dattica, di sartofila ed altri non nominati, in ceste od in casse	1	8	A	Tariffa locale n° 7.
" — di cromo o cromato di piombo, in ceste o casse	1	8	A	Id. n° 7.
" — santo, in casse od in ceste	1	8	A	Id. n° 7.
" **Giavazzo** bituminoso (*Vedi* Gagata)	5	26	E	
" **Ginepro** (coccole o frutti di), in sacchi	3	8	I	
" — (conserva di), in casse od in barili	1	4	B	
" — in bottiglie	2	2	A	
" — in botti o barili	3	2	B	
" **Girarrosti** con spiedi	1	17	A	
" **Girasoli** (fiori di), imballati	1	5	B	
" **Giuggiole** (frutta di), in sacchi, ceste o casse	3	5	J	
" — (in conserva), in casse od in barili	1	4	B	
Giunchi lavorati (escluse le canne) in fasci od in casse	3	32	B	
— greggi (escluse le canne), in fasci	4	32	C	
" **Giuocatoli** (*Vedi* balocchi da fanciulli)	1	33	A	
" **Glicerina**, in damigiane od in casse	3	7	C	
" **Glucosa** (sostanza zuccherina), in casse o ceste	2	4	C	
" — per spedizioni di almeno 6 tonnellate	3	6	C	
" **Glutine**, in sacchi od in casse	3	8	I	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Gomene** di canapa in balle	3	11	E	
" — di ferro	5	15	F	
" **Gomma** arabica, in ceste od in casse	1	26	A	
" — elastica greggia	3	26	B	
" — elastica lavorata, in casse	1	33	A	
" — ordinaria, detta da fabbrica, in botti	5	26	E	
Gomme non nominate in casse od in balle	1	26	A	
Grafite (carburo di ferro) ovvero piombaggine	3	20	D	
" **Gramigna** (radice di), imballata	4	8	J	
Granaglie d'ogni specie, non nominate, in sacchi	5	3	B	
Granate di ghisa, vuote	4	16	C	
" **Graniti** greggi o semplicemente digrossati: sino . a 5 tonn. per pezzo	A	24	D	Tariffa locale n° 1.
super. a 5 —	spec.	24	E	Id.
— a 10 —	spec.	24	F	Id.
" **Graniti** in lavori semplici, come stipiti, colonne, capitelli, mensole, ecc.: sino . a 5 tonn. per pezzo	4	24	A	Id.
super. a 5 —	spec.	24	B	Id.
— a 10 —	spec.	24	C	Id.
Grascie naturali, in casse od in botti	3	4	F	
" **Graspi** e feccie d'uve, in botti od in sacchi	A	30	B	
" **Grasso** naturale, in casse od in barili	3	7	C	
" **Grattoni** di sego (avanzi diversi)	5	29	H	
Guado (radici e foglie per tinta), in sacchi o casse	2	9	D	
" **Guanciali** di lana o di crine	1	23	A	
" — di piuma	1	23	A	
" **Guano** naturale od artifiziale, in sacchi o in botti	A	30	B	
" **Guanti** in casse	1	33	A	
Gusci di noci in sacchi od alla rinfusa se a vagone completo	5	19	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Gusci altri per combustibili, in sacchi od anche alla rinfusa se a vagone completo. . . .	5	19	D	
Guttapercha greggia	3	26	B	
— lavorata, in casse	1	33	A	
I				
Jalappa (radice di) in ceste od in casse	1	8	A	
" **Idromele** (bevanda preparata con acqua e miele) in bottiglie	3	1	B	
" — in botti o barili	5	1	E	
" **Impannate** od intelaiature in legno	4	22	E	
Incenso, in casse od in barili	1	26	A	
" **Inchiostro**, in ceste, casse od in barili	3	8	I	
" **Incisioni**, in casse.	1	27	A	
Indaco (pasta tintoria vegetale), in casse o barili	1	9	A	
Jodio o joduro di potassio, in casse	1	8	A	
" **Ipecacuana**, in casse.	1	8	A	
" **Ireos**, in polvere, in casse	1	33	A	
" — radice di (*Vedi* Ghiaggiuolo o Giaggiolo) .	3	8	I	
Isolatori e sostegni per linee telegrafiche, in botti, in casse od in ceste.	5	28	F	
" **Jute**, in balle — pesante meno di 120 chilogr. per metro cubo	2	10	E	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
L				
Lacca carminata, in casse	1	26	A	
" **Laddia** (sostanza colorante) in casse od in ceste	2	9	D	
" **Lame** da seghe.	3	15	C	
" — da spade o da sciabole, in casse.	2	15	B	
Lampade e lanterne impagliate, in cesti od in casse	1	33	A	
" **Lana** lavata, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	B	
" — lavata, in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo . .	1	10	C	
" — lavata, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo . .	2	10	D	Tariffa locale n° 7.
" — meccanica, ricavata dagli stracci, in balle — pesante meno di 120 chilogr. per metro cubo	2	10	E	
" — meccanica, ricavata dagli stracci, in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — meccanica, ricavata dagli stracci, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" — sucida, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	H	
" — sucida, in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo. . .	3	10	I	Tariffa locale n° 7.
" **Lana** sucida, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo	4	10	J	Tariffa locale n° 7.
Lapis (*Vedi* Matite)	1	27	A	
Lardo affumicato o salato.	3	4	F	
" **Laterizi**.	B	24	J	Tariffa locale n° 1.
Latta bianca in fogli	3	15	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Latta bianca (oggetti di) in casse od in botti	1	15	A	
Latte	escl.	—	—	
" **Laudano** in casse	1	8	A	
Lava greggia per lastricato	5	26	E	
" **Lavagne** od ardesie in lastre greggie od in massi	A	24	I	Tariffa ed 1.
" — od ardesie levigate	5	24	G	Id.
Lavori da legatore di libri, in casse	1	33	A	
— di moda, da modista, o da fiorista, in casse	1	33	A	
— da panieraio, non nominati	1	32	A	
— da sellaio, da carrozzaio, da valigiaio e da bastaio, imballati	1	13	B	
" — da setolinaio, imballati	1	32	A	
" — da stuoraio, non nominati	1	32	A	
" — da tappezziere, non nominati, imballati od incassati	1	23	A	
" — da tornitore, non nominati, imballati	1	32	A	
— di cartone o carta pesta, in casse	1	33	A	
— di scultura (*Vedi* Statue ed altre opere d'arte), in marmo, in legno, in creta, in metallo, in plastica e simili, incassati, non superanti le 3 tonnellate per collo	1	35	A	
— — superiori alle 3 tonnellate per collo	spec.	35	B	
— — superiori alle 5 tonnellate per collo	spec.	35	C	
— — superiori alle 10 tonnellate per collo	spec.	35	D	
Legna da ardere (non comprese le fascine)	5	19	F	Tariffa locale n° 1.
Legname d'ebano, di noce d'India, di acero, mogano e simili legni d'ebanisteria, greggio o semplicemente segato o squadrato	3	21	A	
— in forma di serramenta e d'altri grossi lavori da falegname	4	22	E	
" — in lavori da carradore non nominati	2	22	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Legname in lavori non nominati	2	22	D	
— non nominato, greggio, semplicemente segato o squadrato, come assi, tavole, pali d'ogni specie, pertiche, travi, travicelli, tronchi d'albero, occupante un solo vagone	5	21	B	Tariffa locale n° 1 e 4.
Legni da tinta non nominati, in grossi pezzi od in ischeggie, queste ultime in sacchi	3	9	G	
— medicinali di quassio, santo, o di guaiaco, di Rodi, di cinamomo, di carapa, di silobalsamo ed altri non nominati, in balle, in ceste od in casse	1	8	A	
" **Legno** d'abete ridotto in fuscellini, per zolfanelli o per persiane	4	22	E	
" — in fogli, per tarsia o per impiallacciatura, imballato	2	22	D	
" — in pezzi, abbozzato semplicemente coll'ascia	4	22	F	
" — intagliato, incassato	1	22	C	
" — macinato, preparato in pasta per far carta (*Vedi* Pasta di legno)	5	29	H	
" — rifesso per cerchi, pergolati o spalliere	4	22	E	
Legumi freschi, in sacchi od in cesti	3	5	J	
" — secchi, come ceci, cicerchie, fagiuoli, lenticchie, lupini, piselli, veccie ed altri non nominati, in sacchi	5	3	B	
" **Letame,** a vagone completo	A	30	B	
" **Letti** in ferro	2	15	B	
" **Leutride** fosforica di Siena (varietà di calce carbonatica che serve a concimare le terre), in sacchi	A	30	B	
" **Leve** in ferro	4	15	E	
Libri, in casse od in ceste imballate	1	27	A	
Licheni da tinta, in ceste od in casse	1	9	A	
— medicinali, in ceste od in casse	1	8	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Lignite**	B	19	K	
Lime o raspe	2	15	B	
" **Limosini** (pianta medicinale), in balle, in ceste, od in casse	1	8	A	
" **Lingerie**, in casse	1	33	A	
" **Lingue** di bue o di cavallo affumicate o salate, in ceste od in casse	2	4	E	
" **Lino** greggio o pettinato in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — greggio o pettinato in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — greggio o pettinato in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10		
" **Liquori**, alkermes, anisone, curaçao, fernet, mélange, ratafià, rosolii d'ogni specie e simili, in bottiglie	2	2	A	
" — in botti o barili	3	2	B	
" **Litantrace** (houille o carbon fossile)	A	19	I	
" **Litargirio**, in casse od in barili	4	8	K	
" **Litografie**, in casse	1	27	A	
Locomobili, fino a 5 tonnellate ciascuna	1	17	A	
— superiori a 5 tonnellate ciascuna	spec.	17	B	
— superiori a 10 tonnellate ciascuna	spec.	17	C	
" **Lolla** di riso e d'altri cereali, in sacchi	5	29	H	
" **Lucido** per le scarpe, in ceste od in casse	3	8	I	
" **Lucilina**, in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* art. 112)	3	26	B	
" **Lumache** o chiocciole, in recipienti ben chiusi	2	4	C	
Luppoli in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	1	5	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa g.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Luppoli in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	1	5	D	
— in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo		5	H	
M				
Macchine elettriche o da cucire, incassate	2	17	D	
— elettriche e da cucire, non incassate	1	17	A	
— o meccanismi e parti di, incassati od imballati, fino a 5 tonnellate per collo	2	17	D	
— o meccanismi e parti di, incassati od imballati, superiori alle 5 tonnellate per collo	spec.	17	E	
— o meccanismi e parti di, incassati od imballati superiori alle 10 tonnellate per collo	spec.	17	F	
— o meccanismi e parti di, non incassati, fino alle 5 tonnellate per pezzo	1	17	A	
— o meccanismi e parti di, non incassati, superiori alle 5 tonnellate per pezzo	spec.	17	B	
— o meccanismi e parti di, non incassati, superiori alle 10 tonnellate per pezzo	spec.	17	B	
Madreperla greggia, in casse	1	12	A	
" — lavorata, in casse	1	33	A	
" **Magistero** di bismuto e di gialappa, in casse	1	8	A	
" **Magli** e mazze in ferro	4	15	E	
" **Maglie** di lana, di cotone, di lino, ecc., imballate	1	11	B	
" **Magliuoli** o tralci di viti, in fasci	3	5	J	
Magnesia calcinata, in casse	1	8	A	
— nativa in pezzi, o terra magnesiaca (giobertite)	4	20	E	
" **Majolica** (stoviglie di), in ceste od in casse ed anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	3	28	B	

(1) Sotto la denominazione di *maiolica* (stoviglie di) s'intendono compresi ogni sorta di lavori fatti in terra cotta coperta d'uno smalto, destinati all'uso domestico.
La *maiolica* si distingue facilmente dalla vera *porcellana* per non essere trasparente e perchè non scintilla quando è percossa coll'acciarino.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Malachite** greggia, in casse	1	20	A	
" — lavorata in casse	1	33	A	
" **Mallo** di noci, di mandorle e d'altri frutti, in sacchi, ceste o casse	3	29	B	
" **Malto** (Vedi *Orzo tallito*)	5	3	B	
Mandorle secche col guscio, in sacchi, cesti o casse	2	5	I	
" — secche sgusciate, in sacchi, cesti o casse	2	5	G	
— verdi, in sacchi, cesti o casse	3	5	J	
Manganese (Vedi *Minerali metallici*)	B	14	E	
" **Manichi** di corna, in casse od in barili	1	33	A	
" — per fruste, imballati	2	22	D	
" **Manna**, in casse od in barili	1	8	A	
" **Mannite**, in casse od in barili	1	8	A	
" **Marmette** da pavimento, anche artificiali	5	25	D	Tariffa local nº
" **Marmo** naturale od artificiale, in lastre gregie	5	25	D	Id.
" — naturale od artificiale, greggio in massi, sino alle 5 tonnellate per pezzo	5	25	D	Id.
" — naturale od artificiale, greggio in massi, eccedente le 5 tonnellate per pezzo	spec.	25	E	Id.
" — naturale od artificiale, greggio in massi, eccedente le 10 tonnellate per pezzo	spec.	25	F	Id.
" **Marmo** naturale od artificiale, lavorato (esclusi i lavori di scultura), come: tavole, lastre e lastroni per mobili, lapidi e simili, gradini, colonne, vasche da bagno, mortai, stipiti, capitelli, camini ed ornati grossamente lavorati, in casse od in gabbie. — sino alle 5 tonnellate per collo	3	25	A	Id
— superiore alle 5 tonnellate per collo	spec.	25	B	Id.
— superiori alle 10 tonnellate per collo	spec.	25	C	
" **Marna** o marga (specie di terra che serve ad ammendare o fecondare i terreni)	A	30	B	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Marrocchino**, in casse od in balle	1	13	B	
" **Masserizie** ed arredi di casa usati, come mobili, lingerie, materassi, paglericci, stoviglie ed altri utensili, in partite complesse per sgomberi in conseguenza di cambiamento di dimora	1	23	A	
" **Mastelli** vuoti	1	31	A	
" — vuoti, di ritorno	4	31	D	
" **Mastice** bituminoso, in botti o barili	5	26	E	
" — resinoso, in barili od in casse	3	26	B	
" **Materassi** di lana o di crine	1	23	A	
Materie bituminose liquide non nominate, in botti o barili	5	26	D	
" — bituminose solide non nominate, in botti o barili	5	26	E	
" **Matite** (lapis), in casse	1	27	A	
" **Mattoni** comuni	B	24	J	Tariffa locale nº 1.
" — di terra refrattaria	A	24		
" **Mazze** da aratro	3	15	C	
Medicinali non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
" **Melagrani** in sacchi, in cesti od in casse	3	5	J	
Melasso liquido, in botti o barili	3	6	C	
" **Mele** in sacchi, in cesti od in casse	3	5	J	
" **Meloni**	3	5	J	
" **Mercerie** di morez in casse od in barili	1	33	A	
— non nominate, in casse od in barili	1	33	A	
" **Merci destinate alle Esposizioni** agrarie, industriali e commerciali	—	B	—	
" — **estere in transito per lo Stato**, che entrano da Arona, Camerlata, Cormons (transito), Genova (Piazza Caricamento), Lecco, Modana (transito), Peri (transito), San Benigno, San Pier d'Arena, Venezia o Ventimiglia (transito), e che escono da altro dei medesimi punti per l'estero	—	A	—	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Merci** non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate, imballate	1	33	A	
Mercurio od argento vivo, in casse od in barili	1	14	A	
" **Merluzzo** affumicato o secco, in balle.	4	4	G	
Metalli greggi, non nominati (esclusi i metalli preziosi).	3	14	B	Tariffa locale nº 7.
— lavorati, non nominati (esclusi i metalli preziosi), in casse od in botti	1	15	A	
" **Metalli** non nominati (esclusi i preziosi), in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, in casse od in botti	5	14	D	
" **Metilena,** in casse od in barili	1	8	A	
" **Mica** in fogli (Vedi *Talco*)	2	20	B	
" — in massi od in polvere (Vedi *Talco*)	A	20	J	
" **Miccie** da mina, condizionate a sensi dell'articolo 112	1	16	A	
" **Miele,** in barili od in casse	2	12	C	
" **Minerali** metallici in natura, d'alluminio, d'argento, di bario (barite), di blenda o solfuro di zinco nativo, di ferro, di galena, di manganese, di nichel, d'oro, di piombo, di platino, di rame e di stagno . . .	B	14	E	
" — non nominati, in natura	A	20	J	
" — nominati o non, semplicemente macinati.	A	20	J	
Minio ossia ossido rosso di piombo, in casse o barili	2	8	G	Tariffa locale nº 7.
Mirra (gomma ed olio di), in casse od in barili .	1	8	A	
" **Mirto** (coccole di), in balle, in casse od in barili	1	8	A	
" — (foglie di), in balle, in casse od in barili .	2	9	D	
" **Misuratori** o registri del gaz	1	17	A	
" **Misure** di capacità, in ferro.	2	15	B	
" — di capacità in legno	2	22	D	
Mitraglia di ferro, di ghisa o di piombo	4	16	C	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Mobiglia non nominata, incassata ed imballata.	2	22	D	
— non nominata, non incassata nè imballata	1	22	C	
" **Mole** così dette di Sarnico non superiori a 5 tonnellate ciascuna	5	20	I	
" **Molle** da carrozze, da carri o da locomotive. . .	2	15	B	
— spirali per mobili	2	15	B	
" **Mondiglie** di cereali in sacchi.	5	3	B	
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati, in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo.	2	10	E	
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati, in balle — compresse in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	F	
— ed altri avanzi di seta non nominati, in balle — compresse in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	10	G	
" **Morse** da fabbro ferraio	3	15	C	
" **Mortai** di ferro, d'acciaio, di ghisa o di bronzo	4	16	C	
" **Mostarda** in mastelli	1	4	B	
" **Mosto** puro in botti o barili	5	1	E	
" **Mozzi** di ruote in ferro.	3	15	C	
" — di ruote in legno	4	22	E	
" **Muriato** di potassa, in cesti od in casse.	2	8	F	
" **Muschio,** profumo (secrezione animale), in casse	1	33	A	
" **Musco** di Corsica e d'Islanda, imballato.	1	8	A	
N				
" **Nafta** (olio di) condizionato a sensi dell'art. 112	3	26	B	
" **Napi** o navoni (ortaglia), in sacchi od in cesto .	3	5	J	
" **Nastri** di cotone, di lino, di canapa o di lana, in balle od in casse	1	11	B	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Nastri di seta, in balle od in casse	1	11	A	
" **Natrone** o carbonato di soda naturale, in botti od in casse	4	8	K	
Nero animale o di ossa, spodio d'avorio e di corna, in barili od in casse	3	8	I	
— fumo, in barili od in casse	3	26	B	
" — minerale, in casse od in barili	4	20	E	
" **Nervi** di bue	4	29	E	
" **Neve**, a vagone completo	5	1	F	
" **Nichel** o nichelio in natura (*Vedi* Minerali metallici)	B	14	E	
Nitrati non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
Nitrato di potassa o salnitro, in casse od in barili	3	8	I	
— di soda o nitro cubico, in sacchi o barili	3	8	I	
" **Nitroglicerina**	escl.	—	—	
Noce moscata o macis, in sacchi, in casse od in barili	1	6	A	
— vomica, in casse od in barili	1	8	A	
Noci comuni, in sacchi	4	5	K	
" — di cocco e gusci di, in sacchi od in ceste	3	5	J	
— di galla in balle, in casse od in barili	2	9	D	
" — di corozo e d'areca, secche od avorio vegetale (*Vedi* Avoira)	3	5	J	
Noccioli ed altre ossa di frutta non nominate, in sacchi, in ceste od in casse	3	29	B	
— infranti, in sacchi ed anche alla rinfusa, se a vagone completo	5	29	H	
" **Nocciuole** col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	5	I	
" — sgusciate, in sacchi, ceste o casse	2	5	G	
" — verdi, in sacchi	3	5	J	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
O				
Ocra (terra colorante) in casse od in botti	4	20	E	
" **Ocraceo** minerale, in casse od in botti	4	20	E	
" **Oggetti** affini al commercio librario, in casse od in balle	1	27	A	
" — d'arte non nominati, in casse	1	35	A	
— di cancelleria non nominati, in casse	1	27	A	
— di collezione non nominati, in casse	1	35	A	
" **Oggetti ed attrezzi delle compagnie drammatiche** ed altre assimilate	—	C	—	
— per fuochi d'artifizio (*Veggasi* articolo 112)	1	16	A	
Oleina ed acido oleico, in botti od in casse	3	7	C	
" **Olii** essenziali non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
" — medicinali non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
Olio in anfore	esc.	—	—	
" — di fegato di merluzzo, in casse	2	8	E	
" — di oliva, di arachide, di noce, di sesamo, di palma, di lino, di colza o ravizzone, di cotone e simili: in botti o barili	4	7	D	
— in bottiglie	2	7	A	
" — di pesce, in botti o barili	3	7	C	
— di ricino, in casse od in barili	2	8	E	Tariffa locale nº 5.
— di trementina, di sasso, di resina, di schisto, di catrame e simili, condizionato a sensi dell'articolo 112	3	26	B	
" — in pelli	spec.	7	B	
Olive in conserva, in casse od in barili	1	4	B	
— in natura, in ceste od in botti	4	5	Q	
" **Olivo** in ramoscelli, in fasci	2	5	F	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Oltremare (azzurro minerale), naturale od artificiale, in botti od in casse	1	9	A	
Ombrelle, ombrellini ed altri lavori da ombrellaio, in casse	1	32	A	
" **Onfacino** (olio delle olive abbecchite ed immature), in bottiglie	2	7	A	
" — (olio delle olive abbecchite ed immature), in botti o barili	4	7	D	
Oppio, in casse od in barili	1	8	A	
" **Orcanetto** (radice da tinta), in balle od in barili	2	9	D	
" **Organi** da chiesa sconnessi (ad eccezione delle canne da organo), imballati	2	34	B	
Oriana (pasta tintoria), in cesti, casse, o barili	2	9	D	
Oricello (specie di lichene per tinta), in ceste, in casse od in barili	2	9	D	
" **Orine** e materie fecali, in barili ermeticamente chiusi, a vagone completo	spec.	30	A	
Orologerie incassate	1	33	A	
" **Orpimento** (solfuro giallo d'arsenico) in masse ed anche polverizzato, in casse od in barili	1	8	A	
Ortaglie in genere, in sacchi od in ceste	3	5	J	
" **Orzo**, in sacchi	5	3	B	
" — perlato, in sacchi	5	3	B	
" — tallito, tostato e mondo per la birra, in sacchi	5	3	B	
" **Ossa** di balena (*Vedi* Balena)	—	—	—	
— in natura e raschiatura d'ossa, in sacchi ed anche alla rinfusa se a vagone completo e si accettano solo in affrancato	5	29	H	
— lavorate, incassate	1	33	A	
" **Ostriche**, in ceste	3	4	F	
" **Otri** vuoti, in balle od in sacchi	3	31	C	
" **Ottone** in lamine od in fogli	3	15	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Ottone in lastre od in piastre greggie	3	15	D	
— in minuti lavori non nominati, in casse od in botti	1	15	A	
— in pani od in verghe	3	14	B	
— in rottami (limatura, tornitura e ritagli di) in sacchi od in botti	3	14	B	
— in tubi od in fili	2	15	B	
" **Ovatte** di cotone, in balle	1	11	A	
P				
" **Padelle** in ferro	2	15	B	
Paglie d'ogni specie in fasci, in balle od in casse	1	5	E	
" **Paglericci** elastici, imballati o non	1	23	A	
" **Pakfong** in filo ed in altri lavori non nominati, in casse od in botti	1	15	A	
" — in lastre, in casse od in botti	2	15	B	
" — in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, in botti od in casse	3	14	B	
" **Palette** o spagnolette (serrami di porte e di finestre)	2	15	B	
Pali per linee telegrafiche	5	21	B	
Palle da cannone, in ferro, in ghisa od acciaio	4	16	C	
" — da fucile o da pistola	4	16	C	
" **Palme** non lavorate, in fasci od in casse	1	32	A	
" **Palotti** di legno	3	18	B	
Pane, compreso il biscotto, in cesti sacchi o casse	3	4	F	
" **Panieri** d'ogni sorta	1	32	A	
Panni d'ogni specie non nominati, in balle od in casse	1	11	A	Tariffa locale n° 5.
" **Papaveri** (teste o semi di), in ceste od in casse	2	8	F	
" **Parafina**, in barili od in casse	3	7	C	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
Passamanteria, in balle od in casse	1	11	A	
" **Pasta** di legno per fabbricar la carta, in botti o barili	5	29	H	
Paste da vermicellaio, in cesti od in casse	2	4	E	
— tintoriali non nominate, in botti od in casse	1	9	A	
Pasticcerie in casse od in barili	1	4	B	
Patate in sacchi, od alla rinfusa se a vagone completo	5	5	T	
" **Pece** navale o pece nera, in botti od in mastelli	5	26	E	
Peli d'animali (esclusi la lana ed il crine), in balle od in casse	1	12	A	
Pelli camosciate o verniciate, in balle od in casse	1	13	B	
— conciate d'ogni specie non nominate, in balle od in casse	2	13	C	
— di capretto, agnello, cervo, lepre coniglio e simili, in balle od in casse	2	13	C	Tariffa locale nº 7.
" — di castoro, di martora, di lontra, di leone, di leopardo, di faina, di lupo, di pantera, di petit-gris, di scoiattolo, di tigre, ecc., per tappeti e pellicerie, in balle od in casse	1	13	B	
" — di montone conciate, con lana	2	13	C	
" — di montone greggie, con lana	3	13	D	
— greggie, secche, insalamoiate o fresche (queste ultime salate od incalcinate, in sacchi o ceste), di bue, di vacca, di vitello di cavallo, di bufalo, di cammello e di altri grossi animali, in balle	3	13	D	
" — (raschiatura e ritagli di), in sacchi o balle	5	29	H	
Pellicerie in casse od in balle	1	13	A	
" **Peltro** (stagno raffinato col mezzo del mercurio), greggio	3	15	D	
" — lavorato, in casse, in ceste od in botti	1	15	A	
" ***Peluria** o lanugine (*Vedi* Calugine)	1	12	A	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Pennacchi** o pennaroli, in balle od in casse	1	32	A	
" **Penne**, in casse od in balle	1	12	A	
" — d'ornamento, greggie o lavorate, in casse od in balle	1	33	A	
— metalliche, in casse	2	15	B	
Pennelli d'ogni sorta, imballati	1	32	A	
" **Pentole** di ferro, di rame e di ottone	2	15	B	
" — di ghisa	3	15	C	
Pepe in sacchi od in barili	1	6	A	
" **Peperoni** freschi, in sacchi od in ceste	3	5	J	
" — in conserva, in casse od in barili	1	4	B	
" **Pere** fresche, in sacchi, in ceste, od in casse	3	5	J	
" **Pergolati** in ferro od in ghisa	3	15	C	
" — in legname	4	22	E	
Pesci affumicati o secchi, non nominati, in botti, in barili od in casse	4	4	G	
Pesci all'olio, od in conserva, in casse o barili	1	4	B	
— freschi	escl.	—	—	
— nel sale od insalamoiati, in barili	3	4	F	
" **Pesi** a bilico incassati, fino alle 5 tonnellate per collo	2	17	D	
" — a bilico incassati, superiori alle 5 tonnellate per collo	spec.	17	E	
" — a bilico incassati, superiori alle 10 tonnellate per collo	spec.	17	F	
" — a bilico non incassati, fino alle 5 tonnellate per pezzo	1	17	A	
" — a bilico non incassati, superiori alle 5 tonnellate per pezzo	spec.	17	B	
" — a bilico non incassati, superiori alle 10 tonnellate per pezzo	spec.	17	C	
" — di ghisa	4	15	E	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Pesi** di rame e di ottone	2	15	B	
" **Petrolio** in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* articolo 112)	3	26	B	
" **Pettini** da tessitori, in acciaio od in ottone, imballati	2	15	B	
" — di corna, di ossa, di avorio, di scaglie di tartaruga, di guttapercha o di legno, in casse o barili	1	33	A	
" **Petunzè** o pietrosile (varietà di feldspato che si adopera come fondente nella fabbricazione delle porcellane e degli smalti)	5	20	H	
" **Pialle**	3	18	B	
" **Pianoforti**, armonium, melodium, melopiani, organi, organetti, fisarmoniche, imballati	1	34	A	
" **Piante** da vivaio o d'ortaglia, imballate	2	5	F	
" — medicinali non nominate, in balle o casse	1	8	A	
" — tintorie non nominate, in balle, botti o casse	1	9	A	
— viventi, imballate	2	5	F	
— viventi, non imballate	1	5	B	
" **Piastre** di ferro o di ghisa, per camini	4	15	E	
" **Piatteforme** (pezzi di) fino alle 5 tonnellate per pezzo	4	17	G	
" **Piatteforme** (pezzi di) superiori alle 5 tonnellate per pezzo	spec.	17	H	
" — (pezzi di) superiori alle 10 tonnellate per pezzo	spec.	17	I	
" **Picrati**	escl.	—	—	
Pietra pomice anche in polvere, in sacchi o botti	3	20	D	
Pietre coti ed altre pietre da arrotare	4	20	E	Tariffa locale n° 7.
— da calce, anche alla rinfusa se a vagone completo	A	24	I	Id. n° 1.
— da molino, o macine, fino alle 5 tonnellate per pezzo	5	20	I	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Pietre** da taglio, levigate	5	24	G	Tariffa locale n° 1.
" — di paragone, per gli orefici	2	20	B	
" — focaie	4	20	E	
— litografiche ed altre non nominate, in casse	2	20	B	
" — naturali od artificiali, greggie o semplicemente digrossate, non eccedenti le 5 tonnellate per pezzo	A	24	D	
" — naturali od artificiali, greggie e semplicemente digrossate, superiori alle 5 tonnellate per pezzo	spec.	24	E	Id.
" — naturali od artificiali, greggie o semplicemente digrossate, superiori alle 10 tonnellate per pezzo	spec.	24	F	
" **Pietre** naturali od artificiali, in lavori semplici, come stipiti, colonne, capitelli, mensole, camini, balaustre, ecc. — non eccedenti le 5 tonnellate per pezzo	4	24	A	
— superanti le 5 tonnellate per pezzo	spec.	24	B	
— superanti le 10 tonnellate per pezzo	spec.	24	C	Id.
Pigne o pine (frutti di pino), in sacchi, ceste o casse	3	5	J	
Pignoli (pinocchi) col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	5	I	
— sgusciati, in sacchi, in ceste od in casse	2	5	G	
Pimento (droga), in sacchi od in barili	1	6	A	
Piombo in lamine od in fogli	3	15	D	
" — in migliarola (pallini da caccia), in sacchi od in botti	2	15	B	
" — in minuti lavori non nominati, in casse, in ceste od in botti	1	15	A	
Piombo in pani, in verghe a fasci od in ritagli	4	14	C	Tariffa locale n° 7.
" — in piastre	3	15	D	
" — in rottami, limatura e tornitura in sacchi o botti	4	14	C	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Piombo in tubi	3	15	D	
Pipe di schiuma, di terra, di gesso o di legno, in casse	1	33	A	
" **Piriti** (minerale di ferro combinato allo zolfo)	B	14	E	
" **Pirolignite** d'allumina, di calce, di ferro, di piombo, in cesti od in casse	3	8	I	
" **Pirolignit**i non nominate, in ceste od in casse	2	8	F	
* **Pirossilo** (*Veggasi* art. 112)	1	16	A	
" **Piselli** freschi, in sacchi od in cesti	3	5	J	
Pistacchi (frutti del pistacchio) sgusciati, in ceste od in casse	2	5	G	
— (frutti del pistacchio) non sgusciati, in ceste od in casse	2	5	I	
* **Piume** ed acconciature di piume, incassate od imballate	1	33	A	
Pollame vivo	escl.	—	—	
Polvere da caccia, da guerra e da mina (*Veggasi* art. 112)	1	16	A	
" — di marmo e di ardesia	A	20	J	
" **Pompe** incassate	2	17	D	
" — non incassate	1	17	A	
" **Porcellana** in polvere od in rottami	A	20	J	
— (stoviglie o vasellami di), in ceste od in casse (1)	1	28	A	
" **Porri** (ortaglia), in sacchi od in ceste	3	5	J	
" **Potassa** (bicarbonato di, meno solubile del carbonato e non cade in deliquescenza), in casse	1	8	A	
— (carbonato di, o *potassa del commercio*), in botti	4	8	K	
" **Pozzolana** (argilla calcinata)	A	24	I	Tariffa locale n° 1.

(1) *La porcellana* è una specie di maiolica fina e semi-trasparente, carattere questo che la distingue dalla maiolica.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Preparati farmaceutici, non nominati, in casse, in balle od in barili	1	8	A	
" **Preparati** pirotecnici (*Veggasi* art. 112)	1	16	A	
Prodotti chimici non nominati, in balle, in casse, od in barili	1	8	A	
— da pizzicagnolo non nominati, in casse, in barili od in ceste	1	4	B	
" — da stagnaio, da calderaio, da ramaio, non nominati	2	15	B	
Profumerie non nominate, in casse	1	33	A	
* **Proiettili** in ferro od in ferraccio, vuoti	4	16	C	
" **Prugne** fresche, in ceste od in casse	3	5	J	
" — e susine, secche, in sacchi, ceste o casse	2	5	G	
Prussiato di ferro e di potassa cristallizzato o liquido, in casse od in barili (azzurro di Prussia)	1	8	A	
Q				
" **Quadrelli** da pavimento in legno	4	22	E	
" — da pavimento, in maiolica	5	24	G	
— da pavimento, ordinari	B	24	J	Tariffa locale n° 1.
" — da pavimento, verniciati	5	24	G	
Quadrerie incassate	1	35	A	
— sciolte	escl.	—	—	
" **Quarzo** in pezzi od in polvere	A	20	J	
Quercitrone o quercia dei tintori, macinato, in sacchi od in botti	2	9	D	Tariffa locale n° 7.
R				
Rabarbaro (radici di), in casse od in barili	1	8	A	
" **Radici** d'altea, d'aloè, di cicoria, di rapontico, di quassio amaro, di sassofrasso, in ceste o casse	1	8	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Radici da spazzole (*Vedi* Trebbia)	—	—	—	
— di palude, in balle	4	32	C	
— medicinali non nominate, in ceste o casse	1	8	A	
— per tinta, macinate, non nominate, in sacchi od in botti	1	9	C	
" — per tinta, non macinate, non nominate, in balle	2	9	D	
" **Rame** in fili, in fogli od in tubi	2	15	B	
" — in masse, in rosette, in rottami ed in tornitura, limatura e ritagli, in botti, in sacchi od in ceste	3	14	B	
— in valori minuti non nominati, in casse od in botti	1	15	A	
" — in moneta, in sacchi, casse o barili	1	15	A	
— in pani od in verghe	3	14	B	Tariffa locale nº 7.
— in piastre od in lamine	3	15	D	
" — in tondini per monete, in barili od in sacchi	2	15	B	
" **Rape** in sacchi o ceste	3	5	J	
" **Raschiatoi** in casse	2	34	B	
" **Rasoi** in casse	2	34	B	
" **Rastiatoi** e rastrelli, con manico	3	18	B	
" — e rastrelli, senza manico	3	15	C	
" **Recipienti** di vimini	1	32	A	
" — non nominati, di rame o di ferro	2	15	B	
" — vuoti, nominati o non (esclusi i sacchi ed i fiaschi di vetro), che hanno servito per trasporti a grande od a piccola velocità, con certificato di ritorno	4	31	D	
" **Redoul**, Redon o Rendon (bacche di) per tinta, in balle o botti	2	9	D	
" — (legno di) per tinta, in balle	3	9	G	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Regolizia o Liquerizia (sugo di), in bottiglie	1	8	A	
" — (radice di), in ceste, in casse od in balle	2	8	F	
" **Remi**	4	22	E	
" **Residui** delle raffinerie dei nitri (salaccio)	A	30	B	
" — delle raffinerie dello zucchero (schiuma secca)	A	30	B	
" — di beccherie, per concime	A	30	B	
" — di birra e della distillazione dei grani	5	29	H	
" — di nero animale (concime)	A	30	B	
" — di terra di cera, per concime	A	30	B	
" — liquidi provenienti dalla triturazione delle olive, ossia acqua fangosa detta *enfers* (concime vegetale) in botti	A	30	B	
Resine, cioè trementina, gallipot, copau e simili non nominate (esclusa la colofonia), in botti od in casse	1	26	A	
" **Reti** da caccia o da pesca, in balle od in casse	1	11	B	
" — di corda ordinaria, in balle	3	11	E	
" **Revalenta** arabica, in casse, in barili, od in ceste	2	4	C	
" **Rhum** e Cognac, in barili o botti	4	2	C	
" — in bottiglie	2	2	A	
Riso in sacchi	5	3	B	
" **Risone** in sacchi	5	3	B	
" **Rivio** (stoppa di lino), in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	29	C	
" — (stoppa di lino) in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	4	29	F	
" — (stoppa di lino) in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	29	G	

CAMERANO NATALE, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Robbia** (radici di) per tinta, in balle — pesante meno di 180 chilogrammi per metro cubo	2	9	E	
" — (radici di) per tinta, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	9	F	
— in polvere (*Vedi* Garanza *ed anche* Garanzina)				
" **Rocchetti** in legno per telai e filatoi, in sacchi od in casse	4	22	E	
" **Rocou** (corteccia) non macinato, in balle	2	9	D	
Ronconi, col manico	3	18	B	
" — senza manico	3	15	C	
Rosso inglese (colcotar) e di Prussia, in casse o barili	2	8	G	Tariffa locale n° 7.
" — di Napoli, di Venezia, di Turchia, di arsenico, d'India e di montagna, di Portogallo (rosa vegetale), in casse od in barili	2	8	G	Id.
Rotaie per vie ferrate	4	15	E	
" **Rotoli** per tacchi d'innesco, imballati	4	27	C	
" **Rulletti** o cilindri da stampatori	3	18	B	
" **Ruote** di ferro o di ghisa	4	15	E	
S				
" **Sabadiglia** (frutti e semi di), in cesti od in casse	1	8	A	
" **Sabbia** di mare	A	20	K	
" — comune da costruzione	B	24	J	Tariffa locale n° 1.
Sabbie non nominate, in casse od in botti	2	20	B	
Sacchi di tela, vuoti, anche di ritorno	3	31	C	
" **Saggina** per scope, in fasci o balle	4	32	C	
" **Sagou** (fecola di palma), in cesti, casse o barili	2	4	C	
Salacche affumicate o secche, in casse o barili	4	4	G	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Salami ed altri prodotti da salsamentario, in cesti, in casse od in barili	1	4	B	
" **Salamoia** (soluzione satura di sale marino), in barili	3	4	F	
" **Saldatura** di rame e d'ottone	2	15	B	
Sale ammoniaco e sal saturno, in cesti o casse	1	8	A	
" — d'acetosella, di piombo, di potassa, di soda o di zinco, in cesti od in casse	1	8	A	
— di soda in fusti, per spedizioni di almeno 6 tonnellate	3	8	I	
— marino o cloruro di sodio, in sacchi od in botti	4	20	F	
— di stagno, in barili	1	8	A	
" — gemma o fossile detto *sale di rocca*, in sacchi od in botti	4	20	F	
" — pastorizio, in sacchi od in botti	4	20	F	
" **Saleppe** (radice medicinale), in balle od in casse	1	8	A	
Sali di ferro o di ghisa (*Vedi* assi)	4	15	E	
" — idrati, ricavati dalle acque-madri delle saline, in cesti od in casse	1	8	A	
" — medicinali non nominati, in casse od in barili	1	8	A	
" **Salice** (scorza di), in sacchi od in fasci	5	9	J	
Salnitro, in sacchi, in barili od in casse	3	8	I	
Salsapariglia (radice medicinale), in casse od in balle	1	8	A	
Sandalo bianco e citrino, intero o macinato	2	8	F	
— rosso, intero o macinato	2	9	D	
Sandracca, in botti od in casse	1	26	A	
" **Sangue** di bue o di altre bestie, liquido od in grumi, essiccato in polvere o triturato *per concime*, in botti od in sacchi	A	30	B	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Sangue** di bue o di altre bestie, essiccato in iscaglie sottili, *destinato ad altri usi che per concimi*, in casse od in botti	3	12	D	
" — di drago (resina di color rosso vivo) in botti od in casse	1	26	A	
" **Sanza** o panello, residuo di sesamo, di noci torte, di lino, d'oliva, di ricino e simili	A	30	B	
" **Saponaria** farmaceutica (radici, fiori e foglie di), in ceste, in casse, od in balle	2	8	E	
" — d'Oriente o d'Egitto, in balle, ceste o casse	2	9	D	
" — minerale (*Vedi* terra saponacea)	A	20	J	
" **Sapone** comune in pani od in pasta, in casse o botti	4	7	D	
— in polvere o profumato, in casse	1	33	A	
" **Sarcocolla** (resina che, accesa, spande un odore aggradevole), in casse	1	26	A	
" **Sardelle** o sardine all'olio, in casse od in barili	1	4	B	
" — salate, in casse od in barili	3	4	F	
" **Scaglie** di tartaruga, in casse	1	12	A	
" **Scaglie** o scorie di ferro o di ghisa	B	14	E	
" **Scamonea** (farmaco) in casse od in barili	1	8	A	
" **Scala Porta** (come i carri a 2 od a 4 ruote)	"	"	"	
" **Scardassi** (Vedi *Cardi* e *Scardassi*)	2	15	B	
Scarpe di legno o zoccoli	4	22	F	
— e stivali di pelle o di stoffa, in casse od in botti	1	33	A	
" — in ferro fuso, per frenar le vetture	4	15	E	
" **Scartate** ossia pezzi da fucina sgrossati per utensili d'agricoltura	4	15	E	
" * **Scatole** d'ogni specie, incassate	1	33	A	
" **Schiavine** (coperte di lana), di pelo bovino, e di cascami, in balle od in casse	2	11	C	
" **Schisti** bituminosi solidi, in botti o barili	5	26	E	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Schiuma di mare greggia, in casse	1	20	A	
" **Scialli**, in balle od in casse	1	11	A	
" **Scilla** (bulbo della pianta di), in casse od in balle	1	8	A	
Sciroppi (compreso quello di fecola), in bottiglie	1	8	A	
Scope e scopette di saggina o di legno, in balle od in fasci	3	32	B	
" — o scopette di crine, di giunco o di piume, in casse od in balle	1	32	A	
" **Scorze** di frutta non nominate, in sacchi	3	29	B	
" **Scotano** (legno da tinta), in balle	3	9	G	
" **Sebestene** (frutti medicinali), in casse od in balle	1	8	A	
" **Secchie** di legno vuote	2	22	D	
* **Sedie** di legno (senza garanzia per quelle non imballate)	1	22	A	
" — di ferro	1	15	A	
" **Segala**, in sacchi	5	3	B	
Segatura di legno, in sacchi	5	29	H	
" **Seghe**	3	18	B	
Sego greggio o depurato in pani, in botti od in casse	3	7	C	
" **Semenze** o bulbi di fiori, imballate	1	5	C	
Semi da prato, di barbabietole, d'erba medica, di loglio, di trifoglio e simili, in sacchi	4	5	O	
" — da tinta, in balle od in casse	3	9	G	
" — da vivaio o d'ortaglia, in sacchi	4	5	O	
" — di senapa, in sacchi	4	5	O	
" — non nominati, in sacchi od in casse	1	5	C	
— oleosi, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di dattilo, di lino, di ricino, di sesamo, di tornasole e simili, in sacchi	4	5	P	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Semolino** (specie di pasta ridotta in piccolissimi granellini), in sacchi	4	4	H	
" **Semprevive** (Elicriso), imballate	2	5	F	
" — (Elicriso) non imballate	1	5	B	
" **Senapa** preparata (moutarde), in casse	1	4	B	
" — (semi di), in casse od in sacchi	4	5	O	
" **Sena** (foglie di), in casse od in balle	1	8	A	
" **Seppia** (inchiostro di), in casse od in barili	3	8	I	
" **Serpentaria** della Virginia (radice medicinale), in casse od in balle	1	8	A	
Serrature in ferro	2	15	B	
Seta greggia, in balle od in casse	1	10	A	
— manifatturata, in balle od in casse	1	11	A	
" **Setole** di porco o di cinghiale, in balle o casse	1	32	A	
" **Sgorboni** vuoti	1	31	A	
" — vuoti, di ritorno	4	31	D	
" **Sidro**, in bottiglie	3	1	B	
" — in botti od in barili	5	1	E	
" **Silicati** di potassa, di soda e di magnesia, in casse od in barili	3	8	I	
" **Simaruba** (corteccia medicinale), in balle od in casse	1	8	A	
" **Sinopia** (terra ocracea), in casse od in botti	4	20	E	
" **Smalti** (materia vetrificata), in casse od in botti	1	28	A	
" **Smeriglio** (ferro ossidato quarzifero) greggio od in polvere, in sacchi od in botti	3	20	D	
Soda (bicarbonato di), in ceste od in casse	1	8	A	
— cristallizzata od in polvere, ossia carbonato di soda depurata, in casse od in botti	3	8	I	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Soda fattizia greggia di Alicante e di Cartagena (carbonato di soda impuro), caricata alla rinfusa	4	8	K	
" — fattizia in botti	4	8	K	
" **Solfati** d'allumina, d'ammoniaca, di chinina, di piombo, di potassa ed altri non nominati, in ceste od in casse	1	8	A	
" **Solfato** di barite o spato pesante, in botti o sacchi	5	20	H	
— di magnesia (sal canale), in sacchi o barili	3	8	I	
" — di soda, in botti od in casse	3	8	I	
" — di allumina, in botti	3	20	D	Per spedizioni di almeno 6 tonnellate.
" **Solfuro** di carbonio, condizionato a sensi dell'articolo 112	1	8	A	
" **Sommaco** (foglie per tinta e per concia) macinato o non, in sacchi	5	9	I	
" **Spago** o cordicella, in balle	3	11	E	
" **Spalto** di Sicilia (asfalto)	5	26	E	
" **Spazzole** d'ogni specie non ispecificate, in casse o balle	1	32	A	
" **Spato** fluorico o fusibile (minerale), in sacchi o botti	3	20	D	
Specchi incassati	1	28	A	
" **Spermaceti** o bianco di balena, in casse o barili	3	7	C	
" **Speroni** d'acciaio e d'altri metalli, in casse o barili	1	33	A	
" **Spezie** non nominate, in sacchi, barili o casse	1	6	A	
Spirito di vino (*Vedi* Alcool)	—	—	—	
Spugne, in casse, in barili od in sacchi	1	12	A	
Stacci d'ogni specie	1	32	A	
" **Stagno** in fogli	2	15	B	
— in pani od in verghe a fasci	3	14	B	Tariffa locale n° 7.
" — in piastre	3	15	D	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Stagno in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, in botti od in casse	3	14	B	
— lavorato, in casse od in botti	1	15	A	
" **Stagnoni** vuoti	1	31	A	
— vuoti, di ritorno	4	31	D	
" **Stampe** e stampati diversi in carta o tela, incassati od imballati	1	27	A	
" **Stampi** e modelli in ferro, in latta, in acciaio, in rame od in bronzo, in casse od in cesti	1	15	A	
" — e modelli in legno	1	22	C	
Statue ed altre opere d'arte, in legno, in creta, in metallo, in plastica, in marmo e simili, incassate: fino alle 3 tonnell. per collo	1	35	A	
sup. alle 3 e fino alle 5 tonn.	spec.	35	B	
sup. alle 5 e fino alle 10 tonn.	spec.	35	C	
sup. alle 10 e fino alle 20 tonn.	spec.	35	D	
Stearina ed acido stearico in pani, in casse o barili	3	7	C	
" **Steccati** in legno	4	22	E	
" **Stecche** per armamento di ferrovie	4	15	E	
— per bigliardo, imballate od incassate	1	22	C	
" **Steli** di canape, spogliati dei loro filamenti o lisca, in fasci, o frantumi di, in balle	4	29	E	
" **Stoffe** d'ogni specie, in balle od in casse	1	11	A	
" **Stoppa** di canape, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	29	C	
" — di canape in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo	4	29	F	
" — di canape, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo	5	29	G	
" **Stoppini** di cotone o lucignoli, in balle od in casse	1	11	B	
" **Storace**, in casse od in barili	1	8	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Storte in ferro od in ghisa	4	15	E	
" — in terra cotta	4	28	C	
— in vetro, in casse o cesti impagliati (escluse quelle in cristallo)	4	28	C	
" **Stoviglie** in ferro fuso	3	15	C	
" — e vasellame comune, in pietra o terra cotta, in casse o ceste, ed anche alla rinfusa se a vagone completo	4	28	C	
" — di ferro, di rame, d'ottone e di stagno	2	15	B	
" **Stracci** d'ogni specie in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	4	29	D	
" — d'ogni specie, in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	4	29	F	
" — d'ogni specie, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	29	G	
Strumenti agrari non nominati	3	18	B	
— di chirurgia, di fisica, d'ottica, di musica e di precisione, incassati	1	34	A	
" **Strutto** o grasso di porco, in barili od in casse	3	4	F	
Stufe in ferro od in ghisa	3	15	C	
— in terra cotta	4	28	C	
Stuoie e stuoini per pavimenti e simili	3	32	B	
— di canna	4	32	C	
" — di giunchi, d'alga e d'alfa	4	32	C	
Sughero greggio, in pezzi o tronchi	3	21	A	
— in turaccioli od in altri lavori, in balle od in botti	1	22	C	
Sughi liquidi e concreti non nominati, in casse	1	8	A	
" **Sugna**, in barili od in casse	3	7	C	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
T				
" **Tabacchiere**, in casse	1	33	A	
Tabacchi in foglie, in costole od in ritagli, in balle od in botti	2	36	B	
— lavorati, in casse od in botti	1	36	A	
" **Taccamacca** (resina), in botti od in casse	1	26	A	
" **Tacchi** e dischi d'innesco, non preparati, per fucili a retrocarica, in balle od in casse	1	27	A	
" — e dischi d'innesco, preparati, per fucili a retrocarica, condizionati a sensi dell'articolo 112	1	16	A	
" **Tafià** (spirito ricavato dallo zucchero o dal melasso), in botti o barili	4	2	C	
" — in bottiglie	2	2	A	
" **Talco** o selenite, in fogli, in casse	2	20	B	
" — o selenite (pietra trasparente come il vetro, che fendesi in sottilissime lamine, ontuosa al tatto), in massi od in polvere	A	20	J	
" **Tamarindi**, in casse od in botti	2	8	E	
" **Tambelloni** d'argilla refrattaria, per ammattonare i forni (*Vedi* Mattoni refrattari)	A	20	I	
" **Tanno** o tannino (acido per conciar le pelli), in casse od in barili	2	8	G	
" **Tapioca** (fecola alimentare), in cesti, casse o barili	2	4	C	
" **Tappeti** in lana od in seta, in balle od in casse	1	11	A	
" — di canapa, di lino, di crine o di cascami, in balle od in casse	2	11	C	
" — di juto, di crine vegetale, d'aloè, di erba spartea e d'altri vegetali filamentosi, in balle od in casse	3	11	F	
Tappezzerie di carta, in casse od in balle	3	27	B	
" **Tappi** e cunei di legno, in sacchi	4	22	F	

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
" **Tartaro** greggio o feccia di vino (grippolo)	4	29	E	
" **Tartaruga** greggia in casse	1	12	A	
" **Tartaruga** lavorata, in casse	1	33	A	
" **Tastiere** da pianoforti ed altre, incassate	1	34	A	
" **Tegole** o coppi ed embrici	B	24	J	Tariffa locale nº 1.
" **Tela** cerata o stampata, in balle od in casse	1	11	B	
" — da sacchi e da imballaggio, in balle	4	11	G	
" — da vela, in balle od in casse	1	11	B	
" — metallica, in rotoli, in casse od in botti	1	15	A	
" **Tele** dipinte, incassate od imballate	1	35	A	
" **Telerie** di lino, di canapa, di cotone ed altre non nominate, in balle od in casse	1	11	B	
" **Temperini**, in casse	2	34	B	
" **Terra** da pipe e da stoviglie	A	20	J	
— d'ombra, in sacchi od in botti	4	9	H	
" — di Nocera, in sacchi od in botti	4	20	E	
" — di Siena e di Roma, in sacchi od in botti	5	20	H	
" — di Vicenza	A	20	J	Tariffa locale nº 2.
" — per pulire e brunire i metalli, in botti od in sacchi	4	20	E	
" — saponacea o da follone	A	20	J	
" — vegetale, minerale e refrattaria non nominata	A	20	J	
" — verde o di Verona, in botti o sacchi	4	20	E	
" — verde o rossa (barite macinata colorata), in botti od in sacchi	4	9	H	
" **Terraglie** cotte in forma di utensili di cucina, in casse o ceste, ed anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	28	C	

(1) Sotto la denominazione di *terraglie* s'intenderà soltanto compreso il vasellame di terra e creta comune senza smalto, o ricoperto solo di una intonacatura metallica di color bruno, giallo, verde o rosso.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
Terraglie in grossi lavori, come vasi da fiori, giarre, ritorte e tubi per gas, olle, anfore e simili, non nominate (1)	4	28	C	
" **Terriccio** dei boschi	A	30	B	
Tessuti d'ogni specie non nominati, in casse od in balle	1	11	A	
Thè in casse od in balle	1	6	A	
" **Tini** da vino, vuoti	1	31	A	
" — da vino, vuoti di ritorno	4	31	D	
" **Tinozze** da bucato	1	31	A	
" **Tonno** sott'olio, in casse od in barili	1	4	B	
" **Torba**	B	19	L	Tariffa locale n° 1.
" **Torchi** da copialettere, in ferro od in ghisa	2	15	B	
" **Torce** a vento, in fasci	4	26	C	
" **Tornasole** per tintura, in balle, botti o casse.	1	9	A	
" **Torroni** in ceste od in casse	1	4	B	
" **Traas** (cemento naturale)	A	24	I	
" **Trada** in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	10	E	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	3	10	I	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	4	10	J	
" **Traliccio** in balle od in casse	2	11	C	
" **Trappole** di ferro	2	15	B	
" — di legno	2	22	D	
" **Traversine** per vie ferrate	5	21	B	Tariffe locali n° 1 e 4.
" **Travi** in ferro battuto, in ferro fuso od in lamiera	5	15	F	

(1) Sotto la denominazione di *terraglie* s'intenderà soltanto compreso il vasellame di terra e creta comune senza smalto, o ricoperto solo di una intonacatura metallica di color bruno,

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	Serie	OSSERVAZIONI
" **Trebbia** (radice per spazzole) depurata, in balle	3	32	B	
" — non depurata, in balle	4	32	C	
" **Trebbiatoi** fino a 5 tonnellate per collo	1	17	A	
" — superiori a 5 tonnellate per collo	spec.	17	B	
" — superiori a 10 tonnellate per collo	spec.	17	C	
" **Treccie** di paglia fine, in casse	1	33	A	
" — di paglia ordinaria, in sacchi od in ceste	3	32	B	
" **Tripoli** (terra di), in sacchi od in botti	4	20	E	
" **Tritello** in sacchi	5	3	A	
" **Tronchi** d'albero, pali, travi, ecc., occupanti vagoni congiunti	spec.	21	C	Tariffa locale n° 4.
" **Trucciolo** o legno di salice tagliato, in sacchi	3	32	B	
" **Tubi** in lamiera di ferro, incatramati o non	5	15	F	
" — in legno	2	22	D	
— in terra cotta od in cemento, per la fognatura	5	28	H	
" **Turbite** minerale (precipitato di mercurio), in cesti od in casse	1	8	A	
Tuttoli di meliga o grano turco in sacchi	5	19	B	
U				
" **Ugelli** o boccolari in ferro fuso	4	15	E	
Unghie ed unghioni d'animali, in sacchi, ed anche alla rinfusa se a vagone completo	5	29	H	
" **Unto** da ruote in barili od in casse	5	7	E	
" **Uova**, in ceste od in casse	1	4	B	
Utensili non nominati per arti e mestieri	2	18	A	
Uva fresca, in cesti	3	5	J	
— fresca, in fusti, bigoncie o navasse	4	5	R	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Uva** pigiata, con mosto, in fusti od in tini	4	5	R	
" — secca, in sacchi, in ceste od in casse	2	5	G	
V				
" **Vallonea,** in sacchi	5	9	J	
" **Vanghe** col manico	3	18	B	
" — senza manico	3	15	C	
Vaniglia (droga) in balle od in casse	1	6	A	
" **Velocimani** e velocipedi a due ruote	1	17	A	
" **Velluti,** in casse od in balle	1	11	A	
Ventagli, in casse	1	33	A	
Verde di Alemagna e verde inglese, eterno, di montagna, di vescica, in cesti o casse	1	8	A	Tariffa locale nº 7.
" — di cromo, di malachite, di Sassonia, di Svezia e d'Ungheria, in ceste o casse	1	8	A	Id.
Verderame, in casse, in barili od in balle	2	8	G	Id.
" **Verdetto** o verde minerale, in balle, ceste o casse	2	9	D	Id.
" **Vermouth,** in bottiglie	2	1	A	
" — in botti o barili	5	1	E	
Vernici, in fiasconi metallici od in casse	1	8	B	
Vesciche salate, in recipienti ben chiusi	5	29	H	
* — secche	1	29	A	
Vestimenta d'ogni specie, imballate	1	33	A	
" **Vetiver** (aroma), in balle od in casse	1	6	A	
" **Vetrerie** non nominate, in casse od impagliate in ceste (esclusi i cristalli), ed anche alla rinfusa se a vagone completo (1)	4	28	C	Tariffa locale nº 7.

(1) A contraddistinguere il *vetro* dal *cristallo* veggasi la nota alla voce *Cristalli*.

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI Numero	TARIFFE SPECIALI Serie	OSSERVAZIONI
" **Vetri** in rottami, in botti, in casse od in cesti, ed anche alla rinfusa se a vagone completo	5	28	G	
" **Vetrificazioni** in granelli forati (conterie), in barili, in ceste od in casse	4	28	D	
" **Vigogna** (lana o pelo di), in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	B	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	1	10	C	
" — in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	2	10	D	
Vimini in fasci	4	32	C	
Vinaccia, in sacchi od in botti	A	30	B	
Vini comuni, in botti caricate su carri privati	4	1	C	
— comuni, in botti od in barili	5	1	E	
— di Madera, Marsala, Malaga, Cipro, Siracusa, Bordeaux, Borgogna ed altri vini di lusso, in botti o barili	3	1	B	
— in bottiglie	2	1	A	
" **Vini,** in fiaschi impagliati	2	1	A	
" **Vischio** o pania (sugo vegetale), in barili od in casse	1	26	A	
" **Vitriolo** rosso, detto colcotar (ossido di ferro), in casse, in ceste od in botti	2	8	G	Tariffa locale nº 7.
— azzurro o bianco (solfato di rame o di zinco), in botti od in casse	3	8	I	
" — verde (solfato di ferro), in barili od in sacchi	4	8	K	Tariffa locale nº 3.
" **Vomeri** per aratri	3	15	C	
Z				
" **Zaffera** od ossido di cobalto, in botti od in casse	2	8	G	
" **Zafferano** (droga), in balle od in casse	1	6	A	
" **Zangole,** vuote	1	31	A	

Piccola Velocità

NOMENCLATURA DELLE MERCI	CLASSE della tariffa gen.	TARIFFE SPECIALI		OSSERVAZIONI
		Numero	Serie	
" **Zangole** vuote, di ritorno	4	31	D	
" **Zappe** o zapponi, col manico	3	18	B	
" — o zapponi, senza manico	3	15	C	
" **Zenzero** (droga), in balle od in casse	1	6	A	
" **Zibibbo** (uva appassita), in ceste, in casse od in sacchi	2	5	G	
Zinco in lamine od in piastre	3	15	D	Tariffa locale n° 7.
— in lavori non nominati, in casse od in ceste	1	15	A	
" — in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, in casse od in botti	4	14	C	
" — in tubi od in fogli	3	15	D	
— in pani od in verghe a fasci	4	14	C	Tariffa locale n° 7.
" **Zippoli** di legno per botti o barili, in sacchi od in ceste	2	22	D	
" **Zolfo** in pani od in pezzi anche alla rinfusa	4	20	spec.	
— macinato in sacchi	4	20	spec.	
" **Zucche**	3	5	J	
" **Zucchero** candito, in casse od in barili	1	4	B	
— non raffinato e riconosciuto tale dalla Dogana, in sacchi, in casse od in botti	3	6	C	Tariffa locale n° 7.
— raffinato e di latte, in sacchi, in casse od in botti	2	6	B	Id.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 1.

Acque, bevande fermentate ed aceto.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Bevande non nominate, in bottiglie	2	0. 14	2. "							
Vermouth, in bottiglie	2	0. 14	2. "	—	0. 11	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	1. 30
Vini, in bottiglie	2	0. 14	2. "	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
— in fiaschi impagliati	2	0. 14	2. "							
Serie B										
Aceto comune, in bottiglie	3	0. 12	2. "							
Acque gazose, in bottiglie	3	0. 12	2. "							
Bevande non nominate, in botti o barili	3	0. 12	2. "							
Birra, in bottiglie	3	0. 12	2. "	—	0. 11	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	1. 30
Idromele, in bottiglie	3	0. 12	2. "	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Sidro, in bottiglie	3	0. 12	2. "							
Vini, di Madera, di Marsala, di Malaga, di Cipro, di Siracusa, di Borgogna ed altri vini di lusso, in botti o barili	3	0. 12	2. "							
Serie C										
Vini comuni, in botti, caricate su carri privati (da tassarsi in ragione del peso cumulativo dei carri stessi e dei recipienti pieni)	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	2. "
Serie D (1)										
Acqua distillata, in bottiglie, in fiaschi od in botti	4	0. 10	2. "							
— di soda, in bottiglie, in fiaschi od in botti	4	0. 10	2. "	—	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Acque minerali, in bottiglie	4	0. 10	2. "	6 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30

(1) I trasporti delle merci denominate sotto la serie D non si effettueranno che in porto affrancato.

Avvertenza. — I liquidi in bottiglie dovranno essere spediti in ceste od in casse

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie E										
Aceto comune, in botti o barili	5	0. 07	1. 10							
Birra id.	5	0. 07	1. 10							
Idromele id.	5	0. 07	1. 10							
Mosto puro id. (2)	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Sidro id.	5	0. 07	1. 10							
Vermouth id.	5	0. 07	1. 10							
Vini comuni id. (3)	5	0. 07	1. 10							
Serie F										
Ghiaccio, a vagone completo (4)	5	0. 07	1. 10	—	—	—	—	—	—	—
Neve id. (4)	5	0. 07	1. 10							
Serie G										
Acqua dolce, in botti o barili (4)	A	0. 06	1. 10	—	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
— di mare id. (4)	A	0. 06	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(2) Le botti ed i barili contenenti il *mosto* non dovranno essere tappati al cocchiume, ma dovranno avere un cannello che si elevi per un certo tratto, affinchè abbiano sfogo i vapori generati dall'ebullizione.
(3) Salvo che i *vini* venissero spediti in istato di fermentazione, non saranno accettati in botti o barili con turaccioli sporgenti, ma dovranno questi essere tagliati a perfetto livello del fusto e coperti con una lastra di latta debitamente inchiodata.
(4) I trasporti di ghiaccio, neve, acqua dolce e acqua di mare, non potranno effettuarsi che in porto affrancato.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 2

Acquavite, spiriti e bevande distillate.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Acquavite semplice, in bottiglie	2	0. 14	2. „							
Alcool o spirito di vino, in bottiglie	2	0. 14	2. „							
Assenzio, in bottiglie	2	0. 14	2. „							
Cassis id.	2	0. 14	2. „							
Flemma, in bottiglie	2	0. 14	2. „	—	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Genziana, in bottiglie	2	0. 14	2. „	6 tonn.	0. 10	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Ginepro id.	2	0. 14	2. „							
Liquori - alkermes, anisone, curaçao, fernet, mélange, ratafià, rosoli d'ogni specie e simili, in bottiglie	2	0. 14	2. „							
Rhum e Cognac, in bottiglie .	2	0. 14	2. „							
Tafià, in bottiglie.	2	0. 14	2. „							
Serie B										
Assenzio, in botti o barili . . .	3	0. 12	2. „							
Cassis id. . . .	3	0. 12	2. „	—	0. 11	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Genziana id. . . .	3	0. 12	2. „	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Ginepro id. . . .	3	0. 12	2. „							
Liquori id. . . .	3	0. 12	2. „							

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 3

Cereali, legumi secchi, farine e crusca.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Crusca, in sacchi.	5	0. 07	1. 10	—	0.07	0.06	0.06	0. 06	0. 06	1. 30
Cruscherello, id.	5	0. 07	1. 10	4 tonn.	0.065	0.055	0.055	0. 05	0. 05	1. 30
Tritello, id.	5	0. 07	1. 10							
Serie B										
Avena, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
Cereali, come frumento, formentone (grano turco), granone, maïs, meliga, miglio, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
Farine alimentari non nominate, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
— di castagne, in sacchi . .	5	0. 07	1. 10							
— di cereali id. . .	5	0. 07	1. 10	—	0.07	0.06	0.06	0. 06	0. 06	1. 30
— leguminose id. . .	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0.065	0.055	0.05	0. 05	0. 05	1. 30
Granaglie non nominate d'ogni specie, in sacchi.	5	0. 07	1. 10	50 „	0.06	0.05	0.045	0. 04	0. 04	1. 30
Legumi secchi, come ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, veccie ed altri non nominati, in sacchi.	5	0. 07	1. 10							
Mondiglia di cereali, in sacchi.	5	0. 07	1. 10							
Orzo, in sacchi	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie C										
Flemma, in botti o barili	4	0. 10	2. „	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Rhum e **Cognac**, in botti o barili	4	0. 10	2. „	5 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Tafià, in botti o barili	4	0. 10	2. „							
Serie D										
Acquavite semplice, in botti o barili.	4	0. 10	2. „	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Alcool o spirito di vino, in botti o barili.	4	0. 10	2. „	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30

Avvertenze. — I liquidi in bottiglie dovranno essere spediti in ceste od in casse.
A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Orzo perlato, in sacchi.	5	0. 07	1. 10							
— tallito, tostato e mondo per la birra, in sacchi . . .	5	0. 07	1. 10	—	0.07	0.06	0.06	0. 06	0. 06	1. 30
Riso, in sacchi	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0.065	0.055	0.05	0. 05	0. 05	1. 30
Risone id.	5	0. 07	1. 10	50 „	0.06	0.05	0.045	0. 04	0. 04	1. 30
Segala id.	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenza. — A formare il peso delle 50 tonnellate prescritte per la serie **B** è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 4

Derrate e conserve alimentari, fecole e paste.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Butirro fresco, in ceste od in casse (1)	2	0. 14	2. „							
Formaggi facili a liquefarsi, come cacciuole, casatella, mascherponi, ricotte, ecc., in botti, casse o ceste (1).	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	2. „
Serie **B**										
Acciughe all'olio, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Capperi (in conserva), in casse o barili.	1	0. 16	2. „							
Caviale, in casse od in barili . .	1	0. 16	2. „							
Cioccolato in casse o barili. . .	1	0. 16	2. „							
Citriuoli in conserva, in casse o barili.	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Confetterie, in casse o barili. .	1	0. 16	2. „							
Conserve alimentari non nominate, in casse o barili.	1	0. 16	2. „							
Datteri (frutto di mare) specie di ostriche, in cesti.	1	0. 16	2. „							
Frutti di mare, in cesti	1	0. 16	2. „							
— sciroppati o canditi, in casse o barili.	1	0. 16	2. „							

(1) I trasporti di butirro e di formaggi facili a liquefarsi, dovranno essere accompagnati dal bollettino di garanzia.

Piccola velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Funghi secchi od in conserva, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Gelatina, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Ginepro (conserva di) in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Giuggiole (in conserva), in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Mostarda, in mastelli	1	0. 16	2. "							
Olive (in conserva), in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Pasticcerie, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Peperoni (in conserva) in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Pesci all'olio od in conserva, in casse o barili	1	0. 16	2. "	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Prodotti da pizzicagnolo non nominati, in ceste, casse o barili	1	0. 16	2. "							
Salami ed altri prodotti da salsamentario, in ceste, casse o barili	1	0. 16	2. "							
Sardelle o sardine all'olio, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Senapa preparata, in casse	1	0. 16	2. "							
Tonno sott'olio, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Torroni, in ceste o casse	1	0. 16	2. "							
Uova, in ceste o casse (1)	1	0. 16	2. "							
Zucchero candito, in casse o barili	1	0. 16	2. "							

(1) I trasporti di uova non si effettueranno che in porto affrancato ed accompagnati dal bollettino di garanzia.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie C										
Arrow-root (fecola), in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Fecole alimentari non nominate, in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Glucose, in cesti o casse	2	0. 14	2. "							
Lumache o chiocciole, in recipienti ben chiusi	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Revalenta arabica, in cesti, in casse od in barili	2	0. 14	2. "							
Sagou (fecola), in cesti, in casse od in barili	2	0. 14	2. "							
Tapioca (fecola), in ceste, in casse od in barili	2	0. 14	2. "							
Serie D										
Butirro salato, in botti o casse	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
				6 tonn.	0. 11	0. 10	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Serie E										
Carni affumicate, salate o secche, in cesti o casse	2	0. 14	2. "							
				—	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Lingue di bue o di cavallo, affumicate o salate, in cesti o casse	2	0. 14	2. "	5 tonn.	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Paste da vermicellaio, in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Serie F										
Acciughe salate, in casse o barili	3	0. 12	2. "							
Anguille marinate, in casse o barili	3	0. 12	2. "	—	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Aringhe salate, in casse o barili	3	0. 12	2. "	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Cavoli salati (crauti), in barili	3	0. 12	2. "							

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Formaggi sodi, come di Gorgonzola, di grana (parmigiano), di Gruyère, di Brünz e simili. .	3	0. 12	2. „							
Grascie naturali, in casse o botti	3	0. 12	2. „							
Lardo affumicato o salato	3	0. 12	2. „							
Ostriche, in cesti	3	0. 12	2. „							
Pane, compreso il biscotto, in cesti, in sacchi o casse	3	0. 12	2. „	—	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Pesci nel sale o insalamoiati, in barili	3	0. 12	2. „	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Salamoia, in barili.	3	0. 12	2. „							
Sardelle salate, in casse o barili	3	0. 12	2. „							
Strutto o grasso di porco, in casse o barili	3	0. 12	2. „							
Serie **G**										
Aringhe affumicate o secche, in casse o barili	4	0. 10	2. „							
Baccalà (Stockfish), in balle. . .	4	0. 10	2. „							
Merluzzo affumicato o secco, in balle	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Pesci affumicati o secchi non nominati, in casse o barili.	4	0. 10	2. „	6 tonn.	0. 07	0. 065	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Salacche affumicate o secche, in casse o barili	4	0. 10	2. „							
Serie **H**										
Fecole di patate, in sacchi. . . .	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 09	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Semolino, in sacchi	4	0. 10	2. „							

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

TARIFFA SPECIALE N. 5

Frutta fresca e secca, agrumi, semenze, ortaglie, erbe, fiori, foglie, piante vive e foraggi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Luppoli in balle — pesanti meno di 120 chilogrammi per metro cubo	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. „
Serie **B**										
Cardi o cardoni vegetali, per iscardassare, imballati.	1	0. 16	2. „							
Fiori viventi, imballati	1	0. 16	2. „							
Foglie di palma ed altre non nominate, imballate	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Girasoli (fiori), imballati	1	0. 16	2. „							
Piante viventi, non imballate . .	1	0. 16	2. „							
Semprevive (Elicriso), non imballate	1	0. 16	2. „							
Serie **C**										
Anice verde (seme di), in sacchi.	1	0. 16	2. „							
Comino o cimino (semi di), in sacchi	1	0. 16	2. „							
Finocchio (seme di), in sacchi .	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
Semenze o bulbi di fiori, imballate	1	0. 16	2. „	6 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Semi non nominati, in sacchi o casse	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie D										
Luppoli in balle — compressi in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
				3 tonn.	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Serie E										
Paglie d'ogni specie, in fasci, in balle od in casse.	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
				2 tonn.	0. 12	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Serie F										
Bosso in ramoscelli, in fasci . .	2	0. 14	2. "							
Olivo id.	2	0. 14	2. "							
Piante da vivaio o d'ortaglia; imballate	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
— viventi, imballate	2	0. 14	2. "							
Semprevive (Elicriso), imballate	2	0. 14	2. "							
Serie G										
Agrumi, cioè aranci, limoni, cedri, mandarini e simili, in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Datteri, in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Fichi secchi, in sacchi, ceste, casse o barili	2	0. 14	2. "							
Mandorle secche, sgusciate, id.	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Nocciuole, sgusciate, id. . . .	2	0. 14	2. "	6 tonn.	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Pignoli, sgusciati, id.	2	0. 14	2. "							
Pistacchi, sgusciati, id.	2	0. 14	2. "							
Prugne e susine, secche, id. . .	2	0. 14	2. "							
Uva secca, id.	2	0. 14	2. "							
Zibibbo, id.	2	0. 14	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie H										
Luppoli in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilog. per metro cubo.	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
				4 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Serie I										
Mandorle secche col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Nocciuole col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	1. 30
Pignoli (pinocchi) col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	0. 14	2. "	5 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Pistacchi (frutti del pistacchio) col guscio, in sacchi, ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Serie J										
Aglio fresco o secco	3	0. 12	2. "							
Agresto (uva immatura) in cesti o botti	3	0. 12	2. "							
Avoira od avorio vegetale, in sacchi od in botti	3	0. 12	2. "							
Capperi freschi, in cesti od in sacchi	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Carote fresche id.	3	0. 12	2. "	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Cavoli freschi id.	3	0. 12	2. "							
Cicerchie fresche id.	3	0. 12	2. "							
Cipolle fresche o secche id.	3	0. 12	2. "							
Citriuoli freschi id.	3	0. 12	2. "							
Cocomeri od angurie id.	3	0. 12	2. "							
Fagiuoli freschi id.	3	0. 12	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Fave fresche in cesti od in sacchi	3	0. 12	2. "							
Finocchio fresco id.	3	0. 12	2. "							
Foglie di gelso (1) id.	3	0. 12	2. "							
Frutta fresca, non nominata, in casse, in cesti o in botti										
— secca, non nominata, in cesti o casse	3	0. 12	2. "							
Gherigli di noci	3	0. 12	2. "							
Giuggiole in ceste, casse o sacchi	3	0. 12	2. "							
Legumi freschi, in cesti o sacchi	3	0. 12	2. "							
Maglioli o tralci di viti, in fasci	3	0. 12	2. "							
Mandorle verdi, in sacchi, cesti o casse	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Melagrani id.	3	0. 12	2. "	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Mele id.	3	0. 12	2. "							
Meloni id.	3	0. 12	2. "							
Napi o navoni id.	3	0. 12	2. "							
Nocciuole verdi id.	3	0. 12	2. "							
Noci di cocco id.	3	0. 12	2. "							
Ortaglie in genere id.	3	0. 12	2. "							
Peperoni freschi id.	3	0. 12	2. "							
Pere fresche id.	3	0. 12	2. "							
Pigne o pine (frutti di pino) id.	3	0. 12	2. "							
Piselli freschi id.	3	0. 12	2. "							
Porri id.	3	0. 12	2. "							

(1) I trasporti di foglie di gelso non si effettueranno che in porto affrancato ed accompagnati dal bollettino di garanzia.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Prugne fresche, in cesti o casse	3	0. 12	2. "							
Uva fresca, in cesti	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Rape, in sacchi o ceste	3	0. 12	2. "	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Zucche id.	3	0. 12	2. "							
Serie **K**										
Carubbe, in sacchi	4	0. 10	2. "							
Faggiole (frutti di faggio), in				—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
sacchi	4	0. 10	2. "	6 tonn.	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Noci comuni, in sacchi	4	0. 10	2. "							
Serie **L**										
Castagne secche o verdi, in sacchi od in botti	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
				8 tonn.	0. 07	0. 06	0. 05	0. 04	0. 04	1. 30
Serie **M**										
Foglie di meliga in balle — pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Serie **N**										
Foglie di meliga in balle — compresse in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo	4	0. 10	2. "	3 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Serie **O**										
Semi da prato, di barbabietole, di erba medica, di loglio, di trifoglio e simili, in sacchi	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
— da vivaio o d'ortaglia, in sacchi	4	0. 10	2. "	6 tonn.	0. 07	0. 07	0. 07	0. 06	0. 05	1. 30
— di senapa, in sacchi	4	0. 10	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **P**										
Arachidi o pistacchi di terra (semi di), in sacchi	4	0. 10	2. »							
Farine di semi oleosi, in sacchi .	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Semi oleosi di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di dattilo, di lino, di ricino, di sesamo, di tornasole e simili, in sacchi	4	0. 10	2. »	7 tonn.	0. 06	0.055	0. 05	0.045	0.045	1. 30
Serie **Q**				—	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Olive in natura, in ceste o botti .	4	0. 10	2. »	5 tonn.	0. 08	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Serie **R**										
Uva fresca, in fusti, bigoncie o navasse	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	1. 30
— pigiata, con mosto, in fusti od in tini	4	0. 10	2. »	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Serie **S**										
Ghiande intiere	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 06	0. 05	0.045	0.045	0. 04	1. 30
Serie **T**										
Barbabietole e polpa di, in sacchi o cesti, ed anche alla rinfusa se spedite a vagone completo .	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Patate, in sacchi od alla rinfusa se a vagone completo	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 05	0.045	0. 04	0. 04	1. 30
Serie **U**										
* **Fieno** ed altri foraggi in balle compresse (non trovantisi nelle condizioni stabilite nelle serie seguenti **V** e **Z**)	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(*) Pei trasporti di *fieno* senza condizione di peso, si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nella rispettiva tariffa e ciò a termini dell'articolo 114.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **V**										
Fieno ed altri foraggi in balle compresse, col peso minimo di 4 tonnellate per vagone	5	0. 07	1. 10	4 tonn.	0. 06	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Serie **Z**										
Fieno ed altri foraggi in balle compresse, col peso minimo di 6 tonnellate per vagone	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1 10 sarà portato a lire 1 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
Avvertenze. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.
I trasporti di *ortaglie*, di *frutta fresca* (esclusi gli agrumi) e di *piante viventi* non si effettueranno che in porto affrancato.

CAMERANO NATALE, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 6

Derrate coloniali e drogherie.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Anice stellato, in sacchi, in cesti, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							
Cacao, in sacchi, cesti casse o barili	1	0. 16	2. „							
Caffè id.	1	0. 16	2. „							
Cannella, in balle, cesti, casse o barili	1	0. 16	2. „							
Cicoria (estratto di) id.	1	0. 16	2. „							
— (caffè di) id.	1	0. 16	2. „							
Coloniali, non nominati id.	1	0. 16	2. „							
Droghe, non nominate id.	1	0. 16	2. „							
Garofano (chiodi di) id.	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Ghiande tagliato, torrefatte od in polvere (surrogati da caffè), in balle, ceste, in casse od in barili	1	0. 16	2. „	6 tonn.	0. 12	0. 10	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Noce moscata o macis id.	1	0. 16	2. „							
Pepe, in sacchi od in barili	1	0. 16	2. „							
Pimento id.	1	0. 16	2. „							
Spezie, non nominate in sacchi, barili o casse	1	0. 16	2. „							
The, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Vaniglia, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Vetiver id.	1	0. 16	2. „							
Zafferano id.	1	0. 16	2. „							
Zenzero id.	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie B										
Zucchero raffinato e di latte, in sacchi, casse ed in botti (1)	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	1. 30
				6 tonn.	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Serie C										
Glucosa, per spedizioni di almeno 6 tonnellate	3	0. 12	2. „							
Melasso liquido, in botti od in barili	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
				6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Zucchero non raffinato, riconosciuto tale dalla dogana, in sacchi, in casse od in botti		0. 12	2. „							

(1) Lo zucchero in pani potrà essere anche spedito senza imballaggio, ma a vagone completo e con bollettino di garanzia, pagando per la portata del vagone da impiegarsi pel trasporto, ed in base ai suddetti prezzi fissati per le 6 tonnellate.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 7

Oli vegetali e corpi grassi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Candele di sevo e stearichc in casse o botti	2	0.14	2. »							
Olio di oliva, di arachide, di noce, di sesamo, di palma, di lino, di colza o ravizzone, di cotone, e simili, in bottiglie	2	0.14	2. »	—	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	1.30
				6 tonn.	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	1.30
Onfacino in bottiglie	2	0.14	2. »							
Serie **B**					1 a 200					
Olio in pelli (2)	escl.	—	—	4 tonn.	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	1.30
Serie **C**										
Cascami d'olio di ricino o d'altri olii vegetali, per uso tecnico, in botti o barili	3	0.12	2. »							
Glicerina in damigiane od in casse	3	0.12	2. »		da 101 a 200					
Grasso naturale, in casse o barili	3	0.12	2. »	—	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	1.30
Oleina e acido oleico id.	3	0.12	2. »	6 tonn.	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	1.30
Olio di pesce, in botti o barili	3	0.12	2. »							
Parafina, in casse o barili	3	0.12	2. »							
Sego greggio o depurato, in pani, in casse o botti	3	0.12	2. »							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogni qualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(2) Non si accettano spedizioni di olio in pelli in partite inferiori alle 4 tonnellate, eccetto che si paghi per tal peso. — La spedizione perchè sia eseguita deve accompagnarsi dal bollettino di garanzia.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Spermaceti o bianco di balena, in casse o barili	3	0.12	2. »							
Stearina ed acido stearico, in pani, in casse o barili	3	0.12	2. »	—	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	1.30
				6 tonn.	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	1.30
Sugna in casse o barili	3	0.12	2. »							
Serie **D**										
Degras, in barili o botti	4	0.10	2. »							
Olio di oliva, di arachide, di noce, di sesamo, di palma, di lino, di colza o ravizzone, di cotone e simili, in botti o barili	4	0.10	2. »	—	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	1.30
Onfacino in botti o barili	4	0.10	2. »	6 tonn.	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	1.30
Sapone comune, in pani od in pasta, in casse o botti	4	0.10	2. »							
Serie **E**										
Unto da ruote, in casse o barili	5	0.07	1.10	—	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	1.30
				6 tonn.	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	1.30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
Avvertenze. — Gli olii in bottiglie devono essere spediti in ceste od in casse.
A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 8

Sughi vegetali, prodotti chimici, colori e generi medicinali.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Acido citrico, ossalico, pirolignoso, saccarico ed altri non nominati, in fiasconi od in casse	1	0.16	2. „							
Acqua ammoniacale, in casse	1	0.16	2. „							
— di cedro id.	1	0.16	2. „							
— clorata, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Agarico vegetale, in ceste o casse	1	0.16	2. „							
Alcali volatile, in casse	1	0.16	2. „							
Aloè, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Ammoniaca liquida, in casse od in botti	1	0.16	2. „							
Arancione, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Asfodelo, imballato	1	0.16	2. „	—	0,16	0.14	0.14	0.12	0.12	1.30
Assafetida, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Assenzio, in balle	1	0.16	2. „							
Azzurro di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
— di montagna, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
Balsami solidi e liquidi, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Benzoino in casse o barili	1	0.16	2. „							
Biadetto o ceneri azzurre, in sacchi, cesti o casse	1	0.16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Bicromato di ferro ed altri non nominati, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Bromo, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Butirro, di cacao, in casse	1	0.16	2. „							
Canfora id.	1	0.16	2. „							
Cantaridi id.	1	0.16	2. „							
Carbonato d'ammoniaca, in casse	1	0.16	2. „							
Carminio, in casse	1	0.16	2. „							
Cascarilla, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
Cassia in canna, in cesti, casse o barili	1	0.16	2. „							
Chermes minerale, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
China-china (scorze di) in cesti o casse	1	0.16	2. „	—	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	1.30
Cianuri di ferro, di mercurio, di potassio ed altri non nominati, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
Cinabro o vermiglio id.	1	0.16	2. „							
Citrati non nominati, in casse	1	0.16	2. „							
Clorati non nominati, in casse o barili	1	0.16	2. „							
Cobalto in polvere, in botti od in casse	1	0.16	2. „							
Collodio condizionato a senso dell'articolo 112	1	0.16	2. „							
Colori non nominati, in cesti o casse	1	0.16	2. „							
Coppau, o balsamo di coppaibe, in casse	1	0.16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Cremor di tartaro, in sacchi, casse o barili	1	0. 16	2. „							
Cromati e bicromati non nominati, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Cromato e bicromato di potassa, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Cubebe, in casse	1	0. 16	2. „							
Dittamo, in ceste o sacchi	1	0. 16	2. „							
Elleboro, in sacchi od in casse	1	0. 16	2. „							
Erbe medicinali, non nominate, in sacchi od in casse	1	0. 16	2. „							
Esca, in casse (esclusa quella semplicemente imballata)	1	0. 16	2. „							
Essenze infiammabili, non nominate, imballate a sensi dell'articolo 112	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Essenze medicinali non nominate, in casse	1	0. 16	2. „							
Estratti medicinali non nominati, in casse	1	0. 16	2. „							
Etere, condizionato a sensi dell'articolo 112	1	0. 16	2. „							
Euforbio, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Fiori medicinali non nominati, in ceste o casse	1	0. 16	2. „							
Fosfati di potassa, di soda, in ceste o casse	1	0. 16	2. „							
Galbano, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Giallo di cromo o cromato di piombo, in cesti o casse	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Giallo santo, in ceste o casse	1	0. 16	2. „							
— d'Amberga, di Colonia, di Pernambuco, di Napoli, di Cassel, giallo imperiale e reale, di alladino, giallo arsenico, di curcuma, di Brussoneggia, di Cadmio, di Castamo, di dattica, di sartofila, ed altri non nominati, in cesti o casse	1	0. 16	2. „							
Ipecacuana, in cassa	1	0. 16	2. „							
Jalappa, in cesti o casse	1	0. 16	2. „							
Jodio o joduro di potassio, in casse	1	0. 16	2. „							
Laudano, in casse	1	0. 16	2. „							
Legni medicinali, di quassio, santo, o di guajaco, di Rodi, di cinamomo, di carapa, di silobalsamo ed altri non nominati, in balle, cesti o casse	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Licheni medicinali, in balle, cesti o casse	1	0. 16	2. „							
Limosini in balle, cesti o casse	1	0. 16	2. „							
Magnesia calcinata, in casse	1	0. 16	2. „							
Magistero di bismuto e di gialappa, in casse	1	0. 16	2. „							
Manna, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Mannite id.	1	0. 16	2. „							
Medicinali non nominati, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							
Metilena, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Mirra, in balle, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Mirto (coccole di), in balle, in casse od in barili	1	0. 16	2. "							
Musco di Corsica e d'Islanda, imballato	1	0. 16	2. "							
Nitrati non nominati, in barili od in casse	1	0. 16	2. "							
Noce vomica in barili od in casse	1	0. 16	2. "							
Olii essenziali non nominati in barili o casse	1	0. 16	2. "							
— medicinali id.	1	0. 16	2. "							
Oppio in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Orpimento in masse ed anche polverizzato, in balle, casse o barili	1	0. 16	2. "							
Piante medicinali non nominate, in balle od in casse	1	0. 16	2. "							
Potassa (bicarbonato di) in casse	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Preparati farmaceutici non nominati, in casse, balle o barili	1	0. 16	2. "							
Prodotti chimici non nominati, in casse, balle o barili	1	0. 16	2. "							
Prussiato di ferro e di potassa, cristallizzato o liquido, in casse od in barili	1	0. 16	2. "							
Rabarbaro (radice di) in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Radici d'altea, d'aloè, di cicoria, di rapontica, di quassio amaro, di sassofrasso, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
— medicinali non nominate, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Regolizia o Liquerizia (sugo di) in bottiglie	1	0. 16	2. "							
Sabadiglia in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Sale ammoniaco e sal saturno, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
— di stagno, in barili	1	0. 16	2. "							
— d'acetosella, di piombo, di potassa, di soda, di zinco, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Saleppe, in casse o balle	1	0. 16	2. "							
Sali idrati, ricavati dalle acque madri delle saline, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
— medicinali non nominati in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Salsapariglia, in casse o balle	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Scamonea, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Scilla (bulbo), in casse o balle	1	0. 16	2. "							
Sciroppi (compreso quello di fecola), in bottiglie	1	0. 16	2. "							
Sebestene, in casse o balle	1	0. 16	2. "							
Sena, in casse o balle	1	0. 16	2. "							
Serpentaria della Virginia, in casse o balle	1	0. 16	2. "							
Simaruba, in balle od in casse	1	0. 16	2. "							
Soda (bicarbonato di) in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Solfati d'allumina, d'ammoniaca, di chinina, di piombo, di potassa ed altri non nominati, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Solfuro di carbonio, condizionato a sensi dell'art. 112	1	0. 16	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Storace, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Sughi liquidi e concreti, non nominati, in casse	1	0. 16	2. "							
Turbite minerale, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Verde di Allemagna e verde inglese, eterno, di montagna, di vescica, in cesti o casse	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
— di cromo, di malachite, di Sassonia, di Svezia e di Ungheria, in cesti o casse	1	0. 16	2. "							
Serie **B**										
Vernici in fiasconi metallici od in casse	1	0. 16	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
				5 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Serie **C**										
Fiammiferi o zolfanelli condizionati a sensi dell'art. 112	1	0. 16	2. "	500 ch.	0. 12	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	1. 30
Serie **D**										
Agro o sugo di limone, di cedro o di arancio, in casse od in barili	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Serie **E**										
Olio di ricino, in casse od in barili	2	0. 14	2. "							
— di fegato di merluzzo id. id.	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Saponaria farmaceutica, in cesti, casse o balle	2	0. 14	2. "	6 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Tamarindi, in casse o botti	2	0. 14	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **F**										
Acido acetico, arsenioso, cloridrico, muriatico o spirito di sale marino, idrocloro-azotico (acqua regia), nitrico o azotico (acqua forte), tartarico, in ceste o casse	2	0. 14	2. "							
Arsenico metallico, in casse o barili	2	0. 14	2. "							
Bettonica (fiori e foglie) in balle od in casse	2	0. 14	2. "							
Colla di pesce, imballata	2	0. 14	2. "							
Muriato di potassa in cesti o casse	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Papaveri (teste o semi di) id.	2	0. 14	2. "							
Pirolignitì non nominate id.	2	0. 14	2. "							
Rigolizia o liquerizia (radice di) in cesti, casse o balle	2	0. 14	2. "							
Sandalo bianco o citrino, intiero o macinato	2	0. 14	2. "							
Serie **G**										
Minio, ossia ossido rosso di piombo, in casse o barili	2	0. 14	2. "							
Rosso di Napoli, di Venezia, di Turchia, di arsenico, di India, di montagna, di Portogallo (rosa vegetale) in casse o barili	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
				5 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
— inglese (colcotar) e di Prussia, in casse o barili	2	0. 14	2. "							
Tanno o tannino, in casse o barili	2	0. 14	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Verderame in casse o barili . .	2	0. 14	2. „							
Vitriolo rosso, detto colcotar (ossido di ferro), in casse, ceste				—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
o botti	2	0. 14	2. „	5 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Zaffera od ossido di cobalto, in casse od in botti	2	0. 14	2. „							
Serie G*bis*										
	—	—	—	fino a 100 chilometri 0. 14	0. 14	0. 13	0. 13	0. 12	0. 12	2. „
Estratto di legno di castagno, solido o liquido, in casse od in fusti	—	—	—	5 tonn. 0. 14	0. 13	0. 12	0. 11	0. 10	0. 09	1. 50
	—	—	—	8 tonn. 0. 12	0. 11	0. 10	0. 09	0. 08	0. 07	1. 50
Serie H										
Acido solforico (olio di vetriolo), in damigiane od in vasi metallici	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12	2. „
Serie I										
Acetati d'allumina, di ferro, di rame, di potassa, di piombo ed altri non nominati, in casse o				—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
barili	3	0. 12	2. „	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Fior di zolfo, e zolfo in canna .	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 11	0. 11	0. 10	0. 10	2. „
Allonitro, in cesti o casse . . .	3	0. 12	2. „							
Amido ed amidone in casse o botti	3	0. 12	2. „							
Antimonio metallico o regolo di				—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
antimonio, in casse o botti . . .	3	0. 12	2. „	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Bacche o coccole di lauro, di ginepro e di nerpruno, in ceste, casse o sacchi	3	0. 12	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Biacca o cerussa, ossia bianco di piombo, in casse o barili	3	0. 12	2. „							
Bianco di fialino o crismageno, in casse o barili.	3	0. 12	2. „							
— di zinco, in casse o barili .	3	0. 12	2. „							
Carbonato di barite, in casse o barili	3	0. 12	2. „							
Colla comune, imballata	3	0. 12	2. „							
— di pelli id.	3	0. 12	2. „							
Copparosa azzurra, in sacchi, casse o barili	3	0. 12	2. „							
— bianca, in sacchi, casse o barili.	3	0. 12	2. „							
Genziana macinata, in cesti o casse	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Ghiaggiuolo o giaggiolo, in sacchi o botti	3	0. 12	2. „	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Ginepro (coccole o frutti di), in sacchi	3	0. 12	2. „							
Glutine, in sacchi od in casse. .	3	0. 12	2. „							
Inchiostro, in ceste, casse o barili	3	0. 12	2. „							
Lucido per le scarpe, in ceste o casse	3	0. 12	2. „							
Nero animale o d'ossa (spodio), d'avorio e di corna, in barili o casse	3	0. 12	2. „							
Nitrato di potassa o salnitro, in sacchi, in casse od in barili	3	0. 12	2. „							
— di soda o nitro cubico, in sacchi, in casse od in barili	3	0. 12	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Pirolignite d'allumina, di calce, di ferro o di piombo, in cesti o casse	3	0. 12	2. „							
Salnitro, in sacchi, barili o casse	3	0. 12	2. „							
Seppia (inchiostro di), in casse o barili	3	0. 12	2. „							
Sale di soda, in fusti, per spedizioni di 6 tonnellate	3	0. 12	2. „							
Silicati di potassa, di soda e di magnesia, in casse o barili	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 12	0, 10	0. 10	0. 10	1. 30
				6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Soda cristallizzata od in polvere, ossia carbonato di soda depurata, in casse o botti	3	0. 12	2. „							
Solfato di magnesia (sal canale), in sacchi o barili	3	0. 12	2. „							
— di soda, in botti o casse	3	0. 12	2. „							
Vitriolo azzurro o bianco, in botti o casse	3	0. 12	2. „							
Serie **J**										
Genziana (radice di), imballata	4	0. 10	2. „	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Gramigna (radice di) id.	4	0. 10	2. „	4 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Serie **K**										
Acido borico, in barili	4	0. 10	2. „							
Borace minerale, in casse o barili	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Borato di soda, in casse o barili	4	0. 10	2. „	7 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Cloruro di calce od ippoclorito di calce, in casse o barili	4	0. 10	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Cloruro di potassa e di zinco, in casse od in barili	4	0. 10	2. „							
Copparosa verde (solfato di ferro), in sacchi, in casse od in barili	4	0. 10	2. „							
Crisocolla in barili od in casse.	4	0. 10	2. „							
Feccia (allume di), in botti	4	0. 10	2. „							
Litargirio, in casse od in barili	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Natrone o carbonato di soda naturale, in botti od in casse	4	0. 10	2. „	7 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Potassa (carbonato di), in botti.	4	0. 10	2. „							
Soda fattizia greggia di Alicante o di Cartagena (carbonato di soda impuro), caricata alla rinfusa.	4	0. 10	2. „							
— fattizia, in botti	4	0. 10	2. „							
Vitriolo verde (solfato di ferro), in barili od in sacchi	4	0. 10	2. „							

Avvertenze. — I liquidi in bottiglie dovranno essere spediti in ceste od in casse.
A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un sòlo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 9

Materie coloranti e generi per tinta e per concia.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Catecù della terra giapponese, in barili o casse	1	0. 16	2. „							
Chermes animale, in casse od in botti	1	0. 16	2. „							
Cocciniglia, in casse	1	0. 16	2. „							
Estratti di legni da tinta, liquidi od in pasta, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							
Garanzina in casse	1	0. 16	2. „							
Indaco id.	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Licheni da tinta, in ceste od in casse	1	0. 16	2. „							
Oltremare naturale od artificiale, in casse od in botti	1	0. 16	2. „							
Paste tintoriali non nominate, in casse	1	0. 16	2. „							
Piante tintorie, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Tornasole per tintura id. . . .	1	0. 16	2. „							
Serie **B**										
Garanza o **Robbia** (polvere di), in casse od in barili	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
				5 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	1. 30
Serie **C**										
Corteccie per tinta macinate, non nominate, in sacchi.	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Radici per tinta macinate, non nominate, in sacchi od in botti.	1	0. 16	2. „	5 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione*	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **D**										
Corteccie per tinta (greggie), non nominate, in sacchi	2	0. 14	2. „							
Curcuma (radice di), in sacchi od in ceste.	2	0. 14	2. „							
Dividivi e **Libidivi** id. . . .	2	0. 14	2. „							
Erbe per tintura, in sacchi o ceste	2	0. 14	2. „							
Foglie per tinta o per concia, non nominate, in sacchi o ceste	2	0. 14	2.* „							
Galle non nominate, in sacchi o ceste	2	0. 14	2. „							
Guado, in sacchi o ceste.	2	0. 14	2. „							
Laddia, in cesti o casse	2	0. 14	2. „							
Mirto (foglie di), in balle, casse o barili.	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	1. 30
Noci di galla id. . . .	2	0. 14	2. „	5 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Orcanetto, in balle, in barili od in casse	2	0. 14	2. „							
Oriana, in balle, in barili od in casse	2	0. 14	2. „							
Oricello, in ceste, casse o barili.	2	0. 14	2. „							
Quercitrone o quercia dei tintori, macinato, in sacchi o botti.	2	0. 14	2. „							
Radici per tinta non macinate, non nominate, in balle	2	0. 14	2. „							
Redoul, Redon o Rendon (bacche di), in balle o botti	2	0. 14	2. „							
Rocou non macinato, in balle. .	2	0. 14	2. „							
Sandalo russo, intero o macinato	2	0. 14	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Saponaria d'Oriente o d'Egitto, in balle, ceste o casse	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	1. 30
Verdetto o verde minerale, in balle, ceste o casse	2	0. 14	2. »	5 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Serie E										
Robbia (radice di), in balle — pesante meno di 180 chilogrammi per metro cubo	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	1. 30
Serie F										
Robbia (radice di), in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	0. 12	2. »	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Serie G										
Bablah, in sacchi	3	0. 12	2. »							
Campeggio, in tronchi od in ischeggie, queste ultime in sacchi	3	0. 12	2. »							
Legni da tinta, non nominati in grossi pezzi od in ischeggie, queste ultime in sacchi	3	0. 12	2. »	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	1. 30
				tonn.	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Redoul, Redon o Rendon (legno di), per tinta, in balle	3	0. 12	2. »							
Scotano, in balle	3	0. 12	2. »							
Semi da tinta, in balle o casse	3	0. 12	2. »							
Serie H										
Terra d'ombra, in sacchi o botti	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
— verde o rossa (barite macinata colorata)	4	0. 10	2. »	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie I										
Sommaco macinato o non, in sacchi	5	0. 07	1. 10	—	0.07	0. 07	0.06	0. 06	0. 06	1. 30
				6 tonn.	0.065	0. 06	0.055	0. 05	0. 05	1. 30
Serie J.										
Corteccie di faggio, di castagno, di rovere e simili per concerie, macinate, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
— di quercia, d'olmo e simili per concerie, macinate, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
— di faggio, di castagno, di rovere e simili per concerie, non macinate, in sacchi od in fasci strettamente legati	5	0. 07	1. 10	5 tonn.	0.06	0. 06	0.05	0. 05	0. 05	1. 30
— di quercia, di olmo, e simili per concerie, non macinate, in sacchi od in fasci strettamente legati	5	0. 07	1. 10							
Salice (scorza di), in sacchi od in fasci	5	0. 07	1. 10							
Vallonea, in sacchi	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 10

Materie tessili greggie.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Seta greggia, in balle od in casse.	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. »
Serie **B**										
Merci pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo.										
Alpaga (lana o pelo di), in balle	1	0. 16	2. »							
Lana lavata, in balle	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. »
Vigogna (lana e pelo di), in balle	1	0. 16	2. »							
Serie **C**										
Merci compresse in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo.										
Alpaga (lana o pelo di), in balle.	1	0. 16	2. »							
Bozzoli sfarfallati e bozzoli doppi o doppioni di scarto, in balle.	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Lana lavata, in balle	1	0. 16	2. »	3 tonn.	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Vigogna (lana e pelo di), in balle	1	0. 16	2. »							
Serie **D**										
Merci compresse in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo.										
Alpaga (lana o pelo di), in balle	2	0. 14	2. »							
Bozzoli sfarfallati e bozzoli doppi e doppioni di scarto, in balle.	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Lana lavata id.	2	0. 14	2. »	4 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Vigogna (lana o pelo di), in balle	2	0. 14	2. »							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **E**										
Merci pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo.										
Canapa greggia o pettinata, in balle	2	0. 14	2. »							
Cascami di lana o di cotone, in balle	2	0. 14	2. »							
— di filati o tessuti id.	2	0. 14	2. »							
— di seta (sinighella) id.	2	0. 14	2. »							
Cotone greggio, in balle.	2	0. 14	2. »							
Crine vegetale greggio, in balle.	2	0. 14	2. »							
Formio ossia lino della Nuova Zelanda, in balle	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	2. »
Jute, in balle	2	0. 14	2. »							
Lana meccanica, in balle	2	0. 14	2. »							
Lino greggio o pettinato, in balle	2	0. 14	2. »							
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati, in balle.	2	0. 14	2. »							
Trada, in balle	2	0. 14	2. »							
Serie **F**										
Merci compresse in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo.										
Bozzoli lavati e spogli della seta, in balle.	2	0. 14	2. »							
Cascami di seta (sinighella), in balle	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
				3 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati, in balle	2	0. 14	2. »							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie G										
Merci compresse in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo.										
Bozzoli lavati e spogli della seta, in balle	3	0.12	2. "							
Cascami di seta (sinighella), in balle	3	0.12	2. "	— 4 tonn.	0.12 0.10	0.10 0.08	0.10 0.08	0.10 0.08	0.10 0.08	1.30 1.30
Moresche ed altri avanzi di seta non nominati, in balle	3	0.12	2. "							
Serie H										
Canapa selvatica, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	0.12	2. "							
Lana sucida, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	3	0.12	2. "	—	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	2. "
Serie I										
Merci compresse in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo.										
Canapa greggia o pettinata, in balle	3	0.12	2. "							
— selvatica, in balle	3	0.12	2. "							
Cascami di lana o di cotone, in balle	3	0.12	2. "							
— di filati e tessuti id.	3	0.12	2. "	—	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	1.30
Cotone greggio, in balle	3	0.12	2. "	3 tonn.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.80
Crine vegetale greggio, in balle	3	0.12	2. "							
Formio ossia lino della Nuova Zelanda, in balle	3	0.12	2. "							
Jute, in balle	3	0.12	2. "							
Lana meccanica, in balle	3	0.12	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Lana sucida in balle	3	0.12	2. "	—	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	1.30
Lino greggio o pettinato, in balle	3	0.12	2. "	3 tonn.	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.30
Trada, in balle	3	0.12	2. "							
Serie J										
Merci compresse in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo.										
Canapa selvatica, in balle	4	0.10	2. "							
Cascami di lana o di cotone, in balle	4	0.10	2. "							
— di filati e tessuti id.	4	0.10	2. "							
Cotone greggio id.	4	0.10	2. "							
Crine vegetale greggio id.	4	0.10	2. "	—	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	1.30
Formio ossia lino della Nuova Zelanda, in balle	4	0.10	2. "	4 tonn.	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	1.30
Jute, in balle	4	0.10	2. "							
Lana meccanica, in balle	4	0.10	2. "							
— sucida id.	4	0.10	2. "							
Lino greggio o pettinato, in balle	4	0.10	2. "							
Trada, in balle	4	0.10	2. "							
Serie K										
Canapa greggia o pettinata in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	5	0.07	1.10							
Corteccia di gelso, in fasci strettamente legati	5	0.07	1.10	4 tonn.	0.065	0.06	0.06	0.055	0.055	1.30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 11

Filati e tessuti.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Canovaccio per ricamo, imballato	1	0. 16	2. „							
Drapperie, imballate	1	0. 16	2. „							
Elastici in tessuti, imballati	1	0. 16	2. „							
Filo di seta imballato	1	0. 16	2. „							
— di lana id.	1	0. 16	2. „							
Flanella, imballata	1	0. 16	2. „							
Nastri di seta, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Ovatte di cotone, in balle	1	0. 16	2. „							
Panni d'ogni specie non nominati, in balle od in casse	1	0. 16	2. „	— 5 tonn.	0. 16 0. 14	0. 14 0. 12	0. 14 0. 12	0. 12 0. 10	0. 12 0. 10	1. 30 1. 30
Passamanterie, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Scialli, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Seta manifatturata, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Stoffe d'ogni specie id.	1	0. 16	2. „							
Tappeti in lana od in seta id.	1	0. 16	2. „							
Tessuti d'ogni specie non nominati id.	1	0. 16	2. „							
Velluti, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie B										
Coperte di lana, imballate	1	0. 16	2. „							
— di cotone id.	1	0. 16	2. „							
Copertoni in tela, imballati	1	0. 16	2. „							
Maglie di lana, di lino e di cotone, imballate	1	0. 16	2. „							
Nastri di lana, di lino di canapa e di cotone, imballati	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Reti da caccia o da pesca, in balle od in casse	1	0. 16	2. „	5 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Stoppini di cotone o lucignoli, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Tela da vela, in balle od in casse.	1	0. 16	2. „							
— cerata o stampata id.	1	0. 16	2. „							
Telerie di lino, di canapa, di cotone ed altre non nominate, in balle od in casse	1	0. 16	2. „							
Serie C										
Feltri, in balle	2	0. 14	2. „							
Schiavine di lana, di pelo bovino e di cascami, in balle od in casse	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Tappeti di canapa, di lino, di crine e di cascami, in balle od in casse	2	0. 14	2. „	5 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Traliccio, in balle od in casse	2	0. 14	2. „							

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 12

Prodotti animali.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Albumina, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Balena (barbe ed ossa di), naturale, imballata	1	0. 16	2. „							
***Calugine** o piumino d'oca o di anitra, imballata	1	0. 16	2. „							
Candele di cera, in casse	1	0. 16	2. „							
Cera manifatturata, in casse	1	0. 16	2. „							
— vergine colle arnie ed anche colle api	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 10	1. 30
Corallo greggio, in casse	1	0. 16	2. „							
Madreperla greggia, in casse	1	0. 16	2. „							
Peli d'animali (esclusi la lana ed il crine), in balle o casse	1	0. 16	2. „							
***Penne**, in casse od in balle	1	0. 16	2. „							
Scaglie di tartaruga, in casse	1	0. 16	2. „							
Spugne, in casse, barili o sacchi	1	0. 16	2. „							
Tartaruga greggia, in casse	1	0. 16	2. „							
Serie B										
Crine greggio, in balle — pesante meno di 120 chilogrammi per metro cubo	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14	2. „

(*) Pei trasporti di *calugine*, *penne*, ecc. si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nelle rispettive tariffe, e ciò a termini dell'articolo 114.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie D										
Filo di lino, di canapa e di cotone imballato	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
— di jute, di formio, di aloè, di ortica, di stoppa, imballato	2	0. 14	2. „	6 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Serie E										
Corde e cordami di stoppa, di lino, o di canapa, in balle	3	0. 12	2. „							
— e cordami di vegetali filamentosi non nominati, in balle	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	1. 30
Gomene di canapa, in balle	3	0. 12	2. „	8 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	1. 30
Reti di corda ordinaria, in balle	3	0. 12	2. „							
Spago e cordicella, in balle	3	0. 12	2. „							
Serie F										
Tappeti di jute, di crine vegetale, di aloè, d'erba spartea ed altri vegetali filamentosi, in balle od in casse	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
				5 tonn.	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Serie G										
Tela da sacchi e d'imballaggio, in balle	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
(Per fruire della tariffa speciale con condizioni di percorrenza, deve essere spedita in balle scoperte).				5 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie C										
Avorio in natura	2	0. 14	2. "							
Cera greggia o vergine in pani	2	0. 14	2. "							
Conchiglie greggie, in casse o ceste	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Corna di bufalo, di cervo e simili in natura, in sacchi	2	0. 14	2. "	3 tonn.	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Crine greggio in balle — compresso in ragione di almeno 120 chilogrammi per metro cubo	2	0. 14	2. "							
Miele, in barili od in casse	2	0. 14	2. "							
Serie D										
Corna di bue, di montone e simili in natura, in sacchi ed anche alla rinfusa se a vagone completo	3	0. 12	2. "							
Crine greggio in balle — compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Sangue di bue o di altre bestie, essiccato in iscaglie sottili, destinato ad altri usi che per concime, in casse od in botti	3	0. 12	2. "	4 tonn.	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 13

Pellami e lavori in pelle.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Pelliccerie, in casse od in balle	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. "
Serie B										
Lavori da sellaio, da carrozzaio, da bastaio e da valigiaio, imballati	1	0. 16	2. "							
Marocchino, in casse od in balle	1	0. 16	2. "							
Pelli camosciate o verniciate, in balle od in casse	1	0. 16	2. "							
— di castoro, di faina, di lontra, di leone, di leopardo, di lupo, di martora, di pantera, petitgris, di scojattolo, di tigre, ecc., per tappeti e pelliccerie, in balle od in casse	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Serie C										
Cartapecora o pergamena, imballata	2	0. 14	2. "							
Copertoni in cuoio	2	0. 14	2. "							
Cuoio, imballato	2	0. 14	2. "							
				—	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 10	1. 30
Pelli conciate d'ogni specie, non nominate, in balle od in casse	2	0. 14	2. "	6 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
— di capretto, agnello, cervo, lepre, coniglio e simili, in balle od in casse	2	0. 14	2. "							
— di montone conciate, con lana	2	0. 14	2. "							

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 14

Minerali metallici e Materie prime pell'Industria metallurgica

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Mercurio od argento vivo, in casse od in barili	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0.16	0.16	0.16	0.16	2. „
Serie B										
Metalli greggi non nominati (esclusi i metalli preziosi)	3	0. 12	2. „							
Ottone in pani od in verghe . .	3	0. 12	2. „							
— in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi o botti	3	0. 12	2. „							
Pakfong in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, botti o casse	3	0. 12	2. „	—	0. 09	0.08	0.07	0.07	0.07	1. 30
Rame in masse, in rosette, in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in botti, sacchi o casse	3	0. 12	2. „	2 tonn.	0. 07	0.06	0.05	0.05	0.05	1. 30
				8 »	0. 05	0.045	0.04	0.035	0.035	1. 30
— in pani od in verghe . . .	3	0. 12	2. „							
Stagno in pani od in verghe a fasci	3	0. 12	2. „							
— in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, botti o casse	3	0. 12	2. „							
Serie C										
Acciaio greggio	4	0. 10	2. „	—	0.08	0. 08	0.07	0.07	0.06	1. 30
— in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi o botti				2 tonn.	0.07	0. 06	0.05	0.05	0.05	1. 30
	4	0. 10	2. „	8 „	0.045	0. 04	0.035	0.035	0.035	1. 30

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie D										
Pelli di montone greggie, con lana	3	0. 12	2. „							
— greggie secche, insalamoiate o fresche (queste ultime salate od incalcinate in sacchi od in ceste), di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, camello, e di altri grossi animali, in balle				—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
				6 tonn.	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
	3	0. 12	2. „							

Camerano Natale, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. Eredi Botta.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Bronzo in pani, in verghe od in rottami	4	0. 10	2. »							
— in rosette (limatura, tornitura e ritagli di)	4	0. 10	2. »							
Piombo in pani, in verghe a fasci od in ritagli	4	0. 10	2. »	—	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	1. 30
				2 tonn.	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	1. 30
— in rottami (limatura, tornitura di), in sacchi o botti	4	0. 10	2. »	8 »	0.045	0.04	0.035	0.035	0.035	1. 30
Zinco in pane od in verghe a fasci	4	0. 10	2. »							
— in rottami (limatura, tornitura e ritagli di), in sacchi, casse o botti	4	0. 10	2. »							
Serie D										
Cannoni di acciaio, di ferro, di ghisa, inservibili da rifondersi	5	0. 07	1. 10	—	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	1. 30
Metalli non nominati (esclusi i preziosi), in rottami (limatura, tornitura e ritagli di)	5	0. 07	1. 10	4 tonn.	0.055	0.045	0.04	0.035	0.035	1. 30
				8 »	0.04	0.04	0.035	0.03	0.03	1. 30
Serie E										
Bombe, palle da cannone, e granate vuote, vecchie, inservibili da rifondersi	B	0. 05	1. 10							
Ferraccio (pezzi d'agro, ossieno masse informi di ferro, non purgate appieno)	B	0. 05	1. 10	—	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	1. 30
				8 tonn.	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	1. 30
Ferro greggio abbozzato o pudellato	B	0. 05	1. 10							
— (limatura, tornitura e ritagli di)	B	0. 05	1. 10							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Ferro vecchio, in rottami	B	0. 05	1. 10							
Ghisa in pani od in rottami	B	0. 05	1. 10							
— (limatura, tornitura e ritagli di)	B	0. 05	1. 10							
Minerali metallici in natura, di alluminio, d'argento, di bario (barite), di blenda o solfuro di zinco nativo, di ferro, di galena, di manganese, di nichel, d'oro, di piombo, di platino, di rame e di stagno	B	0. 05	1. 10	—	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
				8 tonn.	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	1. 30
Piriti	B	0. 05	1. 10							
Scaglie o scorie di ferro o di ghisa	B	0. 05	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenze. — 1.ª Per fruire delle tariffe speciali con condizioni di percorrenza, i trasporti suddetti di cannoni, bombe, palle e granate, devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare che indichi essere le suddette merci inservibili e da rifondersi.

2ª A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

TARIFFA SPECIALE N. 15

Prodotti dell'Industria metallurgica.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Acciarini o battifuoco, in casse	1	0. 16	2. „							
Bronzo in minuti lavori, in casse	1	0. 16	2. „							
— in moneta, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							
Campanelli	1	0. 16	2. „							
Filo d'acciaio e di altri metalli non nominati, in casse od in barili	1	0. 16	2. „							
Latta bianca (oggetti di), in casse o botti	1	0. 16	2. „							
Metalli lavorati non nominati (esclusi quelli preziosi), in casse od in botti	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
Ottone in minuti lavori non nominati, in casse od in botti	1	0. 16	2. „	1 tonn. 4 „	0. 12 0. 10	0. 10 0. 09	0. 10 0. 08	0. 09 0. 07	0. 09 0. 07	1. 30 1. 30
Pakfong in filo ed altri lavori non nominati, in casse od in botti	1	0. 16	2. „							
Peltro lavorato, in casse, cesti o botti	1	0. 16	2. „							
Piombo in minuti lavori non nominati, in casse, in ceste od in botti	1	0. 16	2. „							
Rame in lavori minuti non nominati, in casse od in botti	1	0. 16	2. „							
— in moneta, in casse, sacchi o barili	1	0. 16	2. „							
Sedie di ferro	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Stagno lavorato, in casse od in botti	1	0. 16	2. „							
Stampi e modelli in ferro, in latta, in acciaio, in rame, in bronzo, in casse od in cesti	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
Tela metallica, in rotoli, in casse o in botti	1	0. 16	2. „	1 tonn. 4 „	0. 12 0. 10	0. 10 0. 09	0. 10 0. 08	0. 09 0. 07	0. 09 0. 07	1. 30 1. 30
Zinco in lavori non nominati, in casse od in ceste	1	0. 16	2. „							
Serie **B**										
Acciaio in molle	2	0. 14	2. „							
— in lavori non nominati, in casse	2	0. 14	2. „							
Arnesi o suppellettili domestiche in ferro battuto	2	0. 14	2. „							
Arnesi o suppellettili domestiche in rame, stagno, zinco o latta	2	0. 14	2. „							
Battelli, in lamiera di ferro	2	0. 14	2. „	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Bossoli per grasso	2	0. 14	2. „	2 tonn.	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Bronzine per ruote	2	0. 14	2. „	4 „	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Bronzo in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	2	0. 14	2. „	8 „	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
— in tondini per monete, in barili	2	0. 14	2. „							
Canne da fucili o da pistole, in casse	2	0. 14	2. „							
Caratteri da stampa in casse	2	0. 14	2. „							
Cardi e Scardassi in ferro	2	0. 14	2. „							
Chiavi di ferro	2	0. 14	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Elastici per mobilia o per carrozze, in filo di metallo	2	0. 14	2. "							
Ferri per calze	2	0. 14	2. "							
Ferro in fili ed altri lavori non nominati	2	0. 14	2. "							
Filo di ottone o di rame	2	0. 14	2. "							
Gangheri (agrafi) in casse o ceste	2	0. 14	2. "							
Lame da spade o da sciabole, in casse	2	0. 14	2. "							
Letti in ferro	2	0. 14	2. "							
Lime o raspe	2	0. 14	2. "							
Misure di capacità, in ferro	2	0. 14	2. "							
Molle da carrozze, da carri e da locomotive	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
				2 tonn.	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
— spirali per mobili	2	0. 14	2. "	4 "	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Ottone in tubi od in fili	2	0. 14	2. "	8 "	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Padelle in ferro	2	0. 14	2. "							
Pakfong in lastre, in casse od in botti	2	0. 14	2. "							
Palette o spagnolette (serrami di porte e di finestre)	2	0. 14	2. "							
Penne metalliche, in casse	2	0. 14	2. "							
Pentole di ferro, di rame o di ottone	2	0. 14	2. "							
Pesi di rame e di ottone	2	0. 14	2. "							
Pettini da tessitori, in acciaio od in ottone, imballati	2	0. 14	2. "							
Piombo in migliarola (pallini da caccia), in sacchi od in botti	2	0. 14	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Prodotti da stagnaio, da calderaio, da ramaio, non nominati	2	0. 14	2. "							
Rame in fili, in fogli od in tubi	2	0. 14	2. "							
— in tondini per monete, in barili o sacchi	2	0. 14	2. "							
Recipienti non nominati, di rame o di ferro	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Saldatura di rame e di ottone	2	0. 14	2. "	2 tonn.	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Serrature in ferro	2	0. 14	2. "	4 »	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Stagno in fogli	2	0. 14	2. "	8 »	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Stoviglie di ferro, di rame, di ottone e di stagno	2	0. 14	2. "							
Torchi da copia lettere in ferro od in ghisa	2	0. 14	2. "							
Trappole di ferro	2	0. 14	2. "							
Serie **C**										
Alari di ferro o di ghisa	3	0. 12	2. "							
Arnesi o suppellettili domestiche in ferro fuso	3	0. 12	2. "							
Badili senza manico	3	0. 12	2. "							
Caloriferi in ferro od in ghisa	3	0. 12	2. "	—	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
				2 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Casse di ferro o forzieri per denari	3	0. 12	2. "	4 »	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Cucine economiche, in ferro od in ghisa	3	0. 12	2. "	8 »	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Erpici od estirpatoi	3	0. 12	2. "							
Falci, falcetti e falciuole, senza manico	3	0. 12	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Ferro in forma di strettoi da fabbro-ferraio e di utensili agrari	3	0. 12	2. „							
— in ornati od in ringhiere	3	0. 12	2. „							
— per pialle	3	0. 12	2. „							
Forche di ferro, senza manico	3	0. 12	2. „							
Francklin in ferro od in ghisa	3	0. 12	2. „							
Fusi di ferro, per filatoi	3	0. 12	2. „							
Ganci od uncini di ferro, senza manico	3	0. 12	2. „							
Ghisa in lavori di ornato od in balaustri	3	0. 12	2. „							
Lame da seghe	3	0. 12	2. „	—	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
Mazze da aratro	3	0. 12	2. „	2 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Morse da fabbro-ferraio	3	0. 12	2. „	4 »	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Mozzi di ruote in ferro	3	0. 12	2. „	8 »	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Pentole di ghisa	3	0. 12	2. „							
Pergolati, in ferro od in ghisa	3	0. 12	2. „							
Rastiatoi e rastrelli, senza manico	3	0. 12	2. „							
Ronconi, senza manico	3	0. 12	2. „							
Stoviglie, in ferro fuso	3	0. 12	2. „							
Stufe, in ferro od in ghisa	3	0. 12	2. „							
Vanghe, senza manico	3	0. 12	2. „							
Vomeri per aratri	3	0. 12	2. „							
Zappe o zapponi senza manico	3	0. 12	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie D										
Latta bianca in fogli	3	0. 12	2. „							
Ottone, in lamina od in fogli	3	0. 12	2. „							
— in lastre od in piastre greggie	3	0. 12	2. „							
Peltro greggio	3	0. 12	2. „	—	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Piombo, in lamine od in fogli	3	0. 12	2. „	2 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
— in piastre	3	0. 12	2. „	4 »	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
— in tubi	3	0. 12	2. „	8 »	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Rame, in piastre od in lamine	3	0. 12	2. „							
Stagno, in piastre	3	0. 12	2. „							
Zinco, in lamine od in piastre	3	0. 12	2. „							
— in tubi od in fogli	3	0. 12	2. „							
Serie E										
Acciaio, in barre od in lastre greggie	4	0. 10	2. „							
Assi di ferro o di ghisa, montati o non (se montati dovranno esserlo su ruote di ferro o di ghisa)	4	0. 10	2. „	—	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Aste motrici per macchine a vapore	4	0. 10	2. „	2 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Bolloni di ferro	4	0. 10	2. „	4 »	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Bronzo in grossi pezzi, come cannoni, campane, ecc.	4	0. 10	2. „	8 »	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Cancelli di ghisa	4	0. 10	2. „							
Candelabri grandi di ghisa	4	0. 10	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Cantonate di ferro (ferro d'angolo)	4	0. 10	2. "							
Catenacci	4	0. 10	2. "							
Caviglie per vie ferrate	4	0. 10	2. "							
Cerchi o cerchioni in ferro	4	0. 10	2. "							
Chioderie, viti, punte dette di Parigi, chiavelle dette biette o copiglie, in fusti, in casse, in sacchi o caricato alla rinfusa (in quest'ultimo caso il trasporto si intenderà effettuato a rischio e pericolo del mittente)	4	0. 10	2. "							
Cuscinetti per vie ferrate	4	0. 10	2. "							
Ferramenta da fabbrica in grossi lavori	4	0. 10	2. "	—	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Frontoni da caminetto, in ferro fuso	4	0. 10	2. "	2 tonn.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
				4 »	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Ghisa in grossi lavori non nominati	4	0. 10	2. "	8 »	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
— in ringhiere od in cancellate	4	0. 10	2. "							
Leve in ferro	4	0. 10	2. "							
Magli o mazze in ferro	4	0. 10	2. "							
Pesi di ghisa	4	0. 10	2. "							
Piastre di ferro o di ghisa per camini	4	0. 10	2. "							
Rotaie per vie ferrate	4	0. 10	2. "							
Ruote di ferro o di ghisa	4	0. 10	2. "							
Scarpe in ferro fuso per frenare le vetture	4	0. 10	2. "							
Scartate ossia pezzi da fucina sgrossati per utensili d'agricoltura	4	0. 10	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Stecche per armamento di ferrovie	4	0. 10	2. "	—	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	1. 30
				2 tonn.	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	1. 30
Storte in ferro od in ghisa	4	0. 10	2. "	4 »	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	1. 30
				8 »	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	1. 30
Ugelli o boccolari in ferro fuso	4	0. 10	2. "							
Serie F										
Alberi in ferro	5	0. 07	1. 10							
Ancore	5	0. 07	1. 10							
Armature in ferro per tetti	5	0. 07	1. 10							
Colonne di ghisa	5	0. 07	1. 10							
Ferro in filo, per telegrafi	5	0. 07	1. 10							
				—	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	1. 30
Ferro in tubi, lamiera, moglietta o reggetta	5	0. 07	1. 10	2 tonn.	0.06	0.06	0.055	0.055	0.055	1. 30
				4 »	0.055	0.055	0.045	0.045	0.045	1. 30
Ferro lavorato in grossi pezzi, come chiavarde, incudini, grosse corde o catene	5	0. 07	1. 10	8 »	0.045	0.045	0.04	0.04	0.04	1. 30
Ghisa in tubi	5	0. 07	1. 10							
Gomene di ferro	5	0. 07	1. 10							
Travi in ferro battuto, in ferro fuso od in lamiera	5	0. 07	1. 10							
Tubi in lamiera di ferro, incatramati o non	5	0. 07	1. 10							
Serie G										
				—	0.06	0.06	0.055	0.055	0.055	1. 30
Barre in ferro od in ghisa, per grate	A	0. 06	1. 10	2 tonn.	0.055	0.055	0.05	0.05	0.05	1. 30
				4 »	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	1. 30
Ferro in verghe o barre, piatte o tonde	A	0. 06	1. 10	8 »	0.04	0.04	0.035	0.035	0.035	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenza. — A formare i *pesi minimi* prescritti per fruire delle tariffe speciali, è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 16

Armi, Materiali, Munizioni da guerra e Preparati pirotecnici.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Capsule fulminanti	1	0. 16	2. "							
Cartuccie a bossolo metallico .	1	0. 16	2. "							
Cotone fulminante.	1	0. 16	2. "							
Dinamite.	1	0. 16	2. "							
Miccie da mina.	1	0. 16	2. "							
Oggetti per fuoco d'artifizio . .	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. "
Pirossilo	1	0. 16	2. "							
Polvere da caccia, da guerra e da mina	1	0. 16	2. "							
Preparati pirotecnici	1	0. 16	2. "							
Tacchi e dischi d'innesco preparati	1	0. 16	2. "							
Serie **B**										
Armi da fuoco e da taglio, in casse	2	0. 14	2. "	— 8 tonn.	0. 14 0. 10	0. 12 0. 08	0. 12 0. 08	0. 10 0. 06	0. 10 0. 06	1. 30 1. 30
Serie **C**										
Bombe di ghisa o di ferraccio vuote.	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Cannoni di bronzo o di ghisa smontati	4	0. 10	2. "	8 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Cannoni d'acciaio smontati. . .	4	0. 10	2. "							
Granate di ghisa vuote	4	0. 10	2. "							
Mitraglia di ferro, ghisa o piombo.	4	0. 10	2. "							
Mortai di ferro, d'acciaio, di ghisa o di bronzo	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Palle da cannone in ferro, ghisa od acciaio	4	0. 10	2. "	8 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
— da fucile o da pistola . . .	4	0. 10	2. "							
Proiettili in ferro od in ferraccio vuoti	4	0. 10	2. "							

Avvertenze. — Il trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti di cui nella serie **A**, sarà effettuato sotto le norme dell'articolo 112, colle cautele ivi determinate.

I prezzi differenziali con condizioni di percorrenza non sono applicabili che quando i trasporti si eseguiscono per conto dei privati.

A formare il *peso minimo* prescritto per fruire delle tariffe speciali, è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 17

Macchine e Meccanismi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Apparecchi per gaz	1	0. 16	2. „							
— inodori	1	0. 16	2. „							
Bilancie, non incassate	1	0. 16	2. „							
Girarrosti con spiedi	1	0. 16	2. „							
Locomobili	1	0. 16	2. „							
Macchine elettriche e da cucire, non incassate	1	0. 16	2. „							
— o meccanismi, e parti di, non incassati	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Misuratori o registri del gaz o contatori o pesatori del macinato	1	0. 16	2. „	4 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Pesi a bilico, non incassati, fino a 5 tonnellate per pezzo	1	0. 16	2. „							
Pompe, non incassate	1	0. 16	2. „							
Trebbiatoj fino a 5 tonnellate per collo	1	0. 16	2. „							
Velocimani a due ruote	1	0. 16	2. „							
Velocipedi id.	1	0. 16	2. „							
Serie **B**										
Per quelle fra le sovra indicate merci superiori alle 5 e fino a 10 tonnellate per collo		0. 18	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORREZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **C**										
Per quelle superiori alle 10 e fino a 20 tonnellate per collo		0. 20	2. „	—	0. 18	0. 16	0. 14	0. 14	0. 14	1. 30
Serie **D** (1)										
Bilancie, incassate	2	0. 14	2. „							
Caldaie di rame, di ferro o di ghisa	2	0. 14	2. „							
Fucine a mano	2	0. 14	2. „							
				—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Macchine elettriche e da cucire, incassate od imballate	2	0. 14	2. „	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Macchine o meccanismi e parti di, incassati od imballati	2	0. 14	2. „							
Pesi a bilico incassati	2	0. 14	2. „							
Pompe, incassate	2	0. 14	2. „							
Serie **E**										
Per le merci specificate alla serie D, superiori alle 5 e fino alle 10 tonnellate per collo	1	0. 16	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Serie **F**										
Per quelle come sopra, superiori alle 10 e fino alla 20 tonnell. per collo	1	0. 18	2. „	—	0. 16	0. 16	0. 14	0. 14	0. 14	1. 30

(1) Le merci specificate alla serie **D** fruiranno delle medesime tariffe anche se pesanti oltre 3 e fino a 5 tonnellate per collo.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie G										
Piatteforme (pezzi di), fino alle 5 tonnellate per pezzo	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
				8 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Serie H										
Piatteforme (pezzi di), superiori alle 5 e fino alle 10 tonn. per pezzo.	2	0. 14	2. »	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	1. 30
Serie I										
Piatteforme (pezzi di), superiori alle 10 e fino a 20 tonn. per pezzo	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30

Avvertenza. — Per eseguire il trasporto di merci superanti le 8 tonnellate per collo, dovrassi prima prendere accordi colla direzione.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 18

Attrezzi rurali e per arti e mestieri.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Utensili non nominati per arti e mestieri	2	0. 14	2. »	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
				4 tonn.	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Serie B										
Aratri	3	0. 12	2. »							
Badili, con manico	3	0. 12	2. »							
Falci, falcetti e falciuole, con manico	3	0. 12	2. »							
Forche di ferro, id.	3	0. 12	2. »							
Ganci od uncini di ferro, id. . .	3	0. 12	2. »							
Palotti di legno	3	0. 12	2. »	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 30
Pialle	3	0. 12	2. »	1 tonn.	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Rastiatoj e rastrelli, con manico	3	0. 12	2. »	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0, 06	1. 30
Ronconi, id.	3	0. 12	2. »							
Rulletti o cilindri per stampatori	3	0. 12	2. »							
Seghe	3	0. 12	2. »							
Strumenti agrari non nominati	3	0. 12	2. »							
Vanghe, col manico	3	0. 12	2. »							
Zappe e zapponi, col manico . .	3	0. 12	2. »							
Serie C										
Carriuole a mano, aventi una sola ruota	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 19

Combustibili.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Carbonella in sacchi	4	0.10	2. »	4 tonn.	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	1.30
Serie B										
Fascine di minuta legna	5	0.07	1.10	4 tonn.	0.065	0.065	0.06	0.06	0.06	1.30
Tuttoli di meliga o grano turco, in sacchi	5	0.07	1.10							
Serie C										
Carbone di legna dolce, come castagno, pino, olmo, ecc. in sacchi o ceste	5	0.07	1.10	4 tonn.	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	1.30
Serie D										
Gusci di noci, in sacchi od alla rinfusa se a vagone completo	5	0.07	1.10	5 tonn.	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	1.30
— altri, per combustibili, in sacchi od alla rinfusa se a vagone completo	5	0.07	1.10							
Cortecce d'albero, da ardere, in fasci strettamente legati	5	0.07	1.10							
Serie E										
Carbone di legna forte, come di faggio, di rovere, di noce, ecc., in sacchi o ceste (2).	5	0.07	1.10	6 tonn.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	1.30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(2) Alle spedizioni di *Carbone* di legna forte, come di faggio, di rovere, di noce, ecc., in sacchi o ceste, in partite di 6 tonnellate e percorrenti *oltre* 70 *chilometri*, sarà applicata la tassa di cent. 5 per tonnellata e chilometro, oltre il diritto fisso di lire 1.30 per tonnellata.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie F										
Legna da ardere (non comprese le fascine) (2)	5	0.07	1.10	5 tonn.	0.045	0.04	0.04	0.04	0.04	1.30
				30 »	0.035	0.08	0.08	0.08	0.08	1.30
Serie G										
Formelle di carbone vegetale .	A	0.06	1.10	5 tonn.	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	1.30
Serie H										
Coke.	A	0.06	1.10	7 tonn.	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	1.30
Serie I										
Carbon fossile	A	0.06	1.10	8 tonn.	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	1.30
Formelle di carbon fossile ed altre non nominate per combustibile	A	0.06	1.10							
Litantrace (houille)	A	0.06	1.10							
Serie J										
Formelle di residui di conceria o di distilleria (motte), in sacchi o ceste coperte	B	0.05	1.10	6 tonn.	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	1.30
Serie K										
Antraciti	B	0.05	1.10	8 tonn.	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	1.30
Lignite	B	0.05	1.10							
Serie L										
Torba (2)	B	0.05	1.10	5 tonn.	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	1.30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorrano due o più linee di proprietà diversa.
(2) I trasporti di *Legna* e di *Torba* per fruire delle tariffe differenziali con condizioni di percorrenza, dovranno avere un carico minimo di 5 tonnellate per ogni vagone o pagare per tal peso, e ciò in conformità dell'eccezione stabilita nell'avvertenza 5ª.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 20

Pietre, Terre e Prodotti minerali diversi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Amianto od asbesto filato o tessuto, in balle od in casse	1	0. 16	2. "							
Malachite greggia, in casse	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Schiuma di mare greggia, in casse	1	0. 16	2. "							
Serie **B**										
Bismuto in botti od in casse	2	0. 14	2. "							
Bolo d'Armenia o terra sigillata, in botti od in casse	2	0. 14	2. "							
Pietre litografiche ed altre non nominate, in casse	2	0. 14	2. "	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
— di paragone per gli orefici, in casse	2	0. 14	2. "							
Sabbie non nominate, in casse od in botti	2	0. 14	2. "							
Talco o selenite, in fogli, in casse	2	0. 14	2. "							
Serie **C**										
Fosforo in natura od acido fosforico, condizionato a sensi dell'articolo 112	1	0. 16	2. "	500 ch.	0. 12	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	1. 30
Serie **D**										
Afronato	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	1. 30
Allume	3	0. 12	2. "	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Allumina ed ossido d'allumina	3	0. 12	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Antimonio crudo o solfuro di antimonio, in sacchi o botti	3	0. 12	2. "							
Grafite (carburo di ferro) ovvero piombaggine	3	0. 12	2. "							
Pietra pomice anche in polvere, in sacchi o botti	3	0. 12	2. "	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	1. 30
Smeriglio greggio od in polvere, in sacchi o botti	3	0. 12	2. "	6 tonn.	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Solfato d'allumina, in botti (1)	3	0. 12	2. "							
Spato fluorico o fusibile (minerale), in sacchi o botti	3	0. 12	2. "							
Serie **E**										
Bianco di Meudon o di Spagna e di Troyes, in casse o barili	4	0. 10	2. "							
— di marmo, in casse o barili	4	0. 10	2. "							
Carbonato di calce e di magnesia, in casse o barili	4	0. 10	2. "							
Cobalto (minerale di), in pezzi	4	0. 10	2. "							
Magnesia nativa in pezzi o terra magnesiaca (giobertite)	4	0. 10	2. "	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Nero minerale, in casse o barili	4	0. 10	2. "	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Ocra, in casse od in botti	4	0. 10	2. "							
Ocrace minerale, in casse o botti	4	0. 10	2. "							
Pietre coti ed altre pietre da arrotare	4	0. 10	2. "							
— focaie	4	0. 10	2. "							

(1) Per spedizioni di almeno 6 tonnellate.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Sinopia (terra ocracea), in casse o botti	4	0.10	2. "							
Terra di Nocera, in botti o sacchi	4	0.10	2. "							
— verde o di Verona, id.	4	0.10	2. "	—	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	1.30
— per brunire o pulire i metalli, in botti od in sacchi	4	0.10	2. "	6 tonn.	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	1.30
Tripoli (terra di), in sacchi od in botti	4	0.10	2. "							
Serie F (2)										
Sale marino o cloruro di sodio, in sacchi o botti	4	0.10	2. "							
— gemma o fossile, in sacchi o botti	4	0.10	2. "	8 tonn.	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	1.30
— pastorizio, id.	4	0.10	2. "							
Serie G										
Cerussa nativa, ossia piombo ossidato terroso, in casse o barili	5	0.07	1.10	8 tonn.	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	1.30
Serie H										
Caolino, in sacchi od in botti	5	0.07	1.10							
Coriandoli di gesso, in sacchi	5	0.07	1.10							
Feldspato comune, in pezzi	5	0.07	1.10	8 tonn.	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	1.30
Petunzè o Pietrosile (varietà di feldspato)	5	0.07	1.10							
Solfato di barite o spato pesante	5	0.07	1.10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(2) I prezzi differenziali indicati pei trasporti dei sali non sono applicabili che quando le spedizioni si effettuano per conto dei privati.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.		da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Terra di Siena o di Roma	5	0.07	1.10	8 tonn.	0.06		0.05	0.05	0.04	0.04	1.30
					fino a 125 chil.	da 126 a 200 chil.					
Zolfo macinato in sacchi	4	0.10	—	—	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	2. "
				8 tonn.	0.10	0.09	0.08	0.07	0.065	0.06	1.50
— in pani od in pezzi, anche alla rinfusa	4	0.10	—	—	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	2. "
				8 tonn.	0.07	0.065	0.06	0.055	0.055	0.05	1.50
Serie I											
Mole cosiddette di Sarnico non superiori a 5 tonnellate ciascuna	5	0.07	1.10								
Pietre da molino o macine, fino alle 5 tonnellate per pezzo	5	0.07	1.10	6 tonn.	0.06		0.06	0.05	0.04	0.04	1.30
Serie J											
Amianto greggio in natura, in pezzi o filamenti	A	0.06	1.10								
Minerali nominati o non, semplicemente macinati	A	0.06	1.10								
Minerali non nominati, in natura	A	0.06	1.10	—	0.06		0.06	0.055	0.05	0.05	1.30
Polvere di marmo e di ardesia	A	0.06	1.10	8 tonn.	0.05		0.05	0.05	0.04	0.04	1.30
Porcellana in polvere od in rottami	A	0.06	1.10								
Quarzo in pezzi od in polvere	A	0.06	1.10								

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Talco o Selenite, in massi od in polvere	A	0. 06	1. 10							
Terra da pipe e da stoviglie	A	0. 06	1. 10							
— di Vicenza	A	0. 06	1. 10	—	0. 06	0. 06	0.055	0. 05	0. 05	1. 30
— saponacea o da follone	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0. 05	0. 05	0.05	0. 04	0. 04	1. 30
— vegetale, minerale e refrattaria non nominata	A	0. 06	1. 10							
Serie **K**										
Argille non nominate	A	0. 06	1. 10							
Creta in natura	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0. 05	0. 05	0.04	0. 04	0. 04	1. 30
Sabbia di mare	A	0. 06	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 21

Legname greggio.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Legname d'ebano, di noce d'India, di acero, di mogano e simili legni d'ebanisteria, greggio o semplicemente squadrato o segato	3	0. 12	2. »	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	1. 80
Sughero greggio in pezzi o tronchi	3	0. 12	2. »	4 tonn.	0. 10	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Serie **B**										
Legname non nominato, greggio, o semplicemente segato, o squadrato, come assi, tavole, pali d'ogni specie, pertiche, travi, travicelli, tronchi d'albero, ecc. (occupante un sol vagone)	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Pali per linee telegrafiche	5	0. 07	1. 10	10 »	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	1. 30
Traversine per vie ferrate	5	0. 07	1. 10							
				Tassa minima per vagone e chilometro.						
Serie **C**										
Tronchi d'albero, pali, travi, ecc., occupanti:										
2 vagoni accoppiati da 8 tonnel.		0. 50	1. 10	—	0. 50	0. 45	0. 35	0. 35	0. 35	1. 30
2 vagoni accoppiati » 10 »		0. 60	1. 10	—	0. 60	0. 55	0. 45	0. 45	0. 45	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI		CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
			Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
3 vagoni congiunti	da 8 tonnel.		0. 50	1. 10	—	0. 50	0. 40	0. 30	0. 30	0. 30	1. 30
	„ 10 „		0. 60	1. 10	—	0. 60	0. 50	0. 35	0. 35	0. 35	1. 30
4 vagoni congiunti	da 8 tonnel.		0. 50	1. 10	—	0. 50	0. 40	0. 30	0. 30	0. 30	1. 30
	„ 10 „		0. 60	1. 10	—	0. 60	0. 50	0. 35	0. 35	0. 35	1. 30
5 vagoni congiunti	da 8 tonnel.		0. 50	1. 10	—	0. 50	0. 45	0. 35	0. 35	0. 35	1. 30
	„ 10 „		0. 60	1. 10	—	0. 60	0. 55	0. 45	0. 45	0. 45	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenze. — 1ª Ai legnami occupanti un vagone sciolto o due vagoni congiunti, ma pei quali in causa delle sporgenze di qualche pezzo occorra, per la sicurezza del convoglio, l'impiego d'un altro vagone, si dovrà applicare la tassa stabilitasi per il gruppo dei vagoni riuniti. Il mittente potrà del resto caricare nel vagone aggiunto, sotto le sporgenze, una quantità di legname greggio che non ecceda la portata del vagone, e che inoltre sia diretta allo stesso destinatario ed al medesimo luogo di destinazione.

2ª Il carico del legname da porsi sul vagone aggiunto, dev'esser fatto in modo da lasciar libere le sporgenze degli altri pezzi.

3ª In massima, ai legnami occupanti due o più vagoni accoppiati, si dovrà applicar la tassa sul peso sovrastabilita per la serie B, quando riesca superiore alle tasse minime fissate pei vagoni congiunti.

4ª Se una spedizione di legnami occupanti due vagoni non raggiungesse il peso della portata dei medesimi, il mittente potrà caricarvi altro legname, anche corto, semprechè venga a far parte della medesima spedizione, vale a dire che sia diretto allo stesso destinatario ed alla stessa località.

5ª Quanto ai legnami la cui lunghezza richiedesse l'uso di tre o quattro vagoni congiunti, il peso a caricarsi non potrà eccedere la portata di due; impiegandone cinque, il peso a caricarsi non potrà essere superiore alla portata di tre vagoni, ma la tassa per altro sarà stabilita in ragione del numero dei vagoni realmente adoperati pel trasporto.

Sui vagoni *intermedi* od *estremi* dei trasporti richiedenti l'uso di tre o più vagoni congiunti, viaggianti come di scorta per sicurezza del convoglio, non è concesso il carico d'alcuna quantità o qualità di legname o d'altra merce.

6ª Per le spedizioni di legnami, al cui trasporto occorresse l'impiego di più di tre vagoni congiunti, farà d'uopo prender prima gli opportuni accordi colla Direzione.

7ª Pei legnami che richiedessero due o più vagoni congiunti, il mittente non potrà far domanda che di vagoni d'una stessa portata. — In mancanza del chiesto materiale, la stazione potrà offrire vagoni di differente portata e, se questi non fossero accettati dal mittente, si attenderà l'arrivo del materiale domandato, in tal caso il legname potrà essere depositato in stazione a rischio e pericolo del mittente, e non andrà perciò soggetto ai diritti di sosta. Se poi il mittente accettasse i vagoni di differente portata, il carico non potrà mai eccedere in peso le seguenti proporzioni, e la tassa sarà calcolata come appresso:

a) Se trattisi di un trasporto che occupar debba 2 carri accoppiati e che quelli offerti sieno 1 da otto e 1 da dieci tonnellate, il peso massimo caricabile sovra entrambi sarà di tonnellate 16, e la tassa per 2 vagoni accoppiati da otto tonnellate ciascuno;

b) Se trattisi di un trasporto che occupar debba 3 vagoni congiunti e che quelli offerti sieno 1 da otto e 2 da dieci tonnellate il peso massimo caricabile sarà di tonnellate 20, dovendo il carro da tonnellate otto considerarsi come di scorta; e la tassa da applicarsi sarà per 3 vagoni congiunti da 10 tonnellate ciascuno. — Se i carri offerti fossero invece 1 da dieci e 2 da otto tonnellate, il peso massimo caricabile sarà di tonnellate 16 e la tassa per 3 vagoni da otto tonnellate ciascuno;

c) Se trattisi di un trasporto che occupar debba 4 vagoni congiunti, e che i carri offerti sieno 2 oppure 3 da dieci tonnellate e così rispettivamente 2 oppur 1 da tonnellate otto, il peso massimo caricabile sarà di tonnellate 20, dovendo questi ultimi carri considerarsi come di scorta; e la tassa da applicarsi sarà per 4 vagoni da 10 tonnellate ciascuno. — Se i carri offerti fossero invece 3 da otto ed 1 da dieci tonnellate, il peso massimo caricabile sarà di sole tonnellate 16, e la tassa per 4 vagoni da 8 tonnellate ciascuno;

d) E finalmente, se trattisi di un trasporto che occupar debba 5 vagoni congiunti e che i carri offerti sieno 3 oppure 4 da tonnellate dieci, e così rispettivamente 2 oppure 1 da tonnellate otto, il peso massimo caricabile sarà di tonnellate 30, dovendo questi ultimi carri considerarsi come di scorta, e la tassa da applicarsi sarà per 5 vagoni di 10 tonnellate ciascuno. — Se i carri offerti fossero invece 3 oppure 4 da tonnellate otto, e così rispettivamente 2 oppure 1 da tonnellate 10, il peso massimo caricabile sarà di tonnellate 24 e la tassa per 5 vagoni da 8 tonnellate ciascuno.

8ª È fatto obbligo ai mittenti di consegnar le spedizioni di legnami col peso dichiarato sulle lettere di porto. — In esse il mittente deve indicare se il peso dichiarato siasi ottenuto con bilancia oppure col mezzo di cubatura, affinchè le stazioni di partenza ed arrivo abbiano a servirsi dello stesso mezzo per la verificazione del peso.

9ª Per ottener poi il peso mediante cubatura, le stazioni prenderanno per base il seguente peso normale delle diverse qualità di legname:

Rovere	chilogrammi	1350	per ogni metro cubo
Faggio	»	1050	»
Noce	»	1000	»
Larice	»	850	»
Abete	»	700	»
Pino	»	700	»
Pioppo	»	600	»

10ª Riscontrandosi nella verificazione del peso coi due mezzi preindicati delle differenze in più, si farà luogo oltre alla sovratassa, anche alla applicazione delle relative multe.

11ª Pei legnami il cui peso fosse dichiarato risultante dalla cubatura, l'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire la verificazione del peso, anche con bilancia.

12ª Se nella verificazione con cubatura, il peso dei legnami corrisponde perfettamente a quello dichiarato dal mittente, come risultante collo stesso mezzo, ma che mediante successiva pesatura con bilancia, il peso dei legnami stessi si verificasse invece superiore, sarà applicata la sola sovratassa in ragione del maggior peso riconosciuto.

13ª Il peso dei legnami stato dichiarato risultante dalla bilancia, sarà verificato, dalle stazioni non munite di un ponte a bilico, col mezzo della cubatura. Laddove emergano differenze in meno, le stazioni lascieranno sussistere nelle lettere di porto il peso dichiarato dal mittente, con riserva di farlo rettificare alla stazione d'arrivo mediante altra pesatura con bilancia. Esistendovi poi differenze in più, si farà rettificare il peso dallo stesso mittente e, in caso di rifiuto, sarà fatta seguire l'annotazione sulla lettera di porto, che devesi verificar il peso all'arrivo. Qualora sieno per siffatta guisa accertate delle differenze in più, si farà luogo all'applicazione della sovratassa e delle relative multe.

14ª La verificazione del peso dei legnami potrà esser fatta anche in una delle stazioni di transito od intermedie, e, quando non vi assista il mittente od il destinatario, alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione, i quali firmeranno l'atto di tale verificazione, da compilarsi dal Capo Stazione nel caso di differenze in più nel peso dichiarato.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 22

Legnami lavorati.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
* **Sedie** di legno, imballate o non (se non imballate, i trasporti si intenderanno da effettuarsi senza garanzia (articolo 110)	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	2. »
Serie **B**										
Barche.	1	0. 16	2. »							
Bigliardi, imballati od incassati	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
Serie **C**										
Bosso lavorato	1	0. 16	2. »							
Carri e carretti sfatti.	1	0. 16	2. »							
Cornici di quadri o di specchi, incassate	1	0. 16	2. »							
Legno intagliato, incassato . . .	1	0. 16	2. »							
Mobilia non nominata, non incassata, nè imballata (senza garanzia a termini dell'art. 110). .	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
				3 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	1. 30
Stampi e modelli in legno. . . .	1	0. 16	2. »							
Stecche per bigliardo, imballate od incassate	1	0. 16	2. »							
Sughero in turaccioli od in altri lavori, in balle od in botti . . .	1	0. 16	2. »							

* Pei trasporti di *Sedie* si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nella rispettiva tariffa, e ciò a termini dell'articolo 114.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **D**										
Alveari od arnie vuote.	2	0. 14	2. »							
Calci da fucili o da pistole, finiti, imballati od incassati	2	0. 14	2. »							
Forme in legno.	2	0. 14	2. »							
Legnami in lavori non nominati	2	0. 14	2. »							
— in lavori da carradore, non nominati	2	0. 14	2. »							
Legno in fogli, imballato	2	0. 14	2. »	—	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	1. 30
Manichi per fruste, imballati . .	2	0. 14	2. »	4 tonn.	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Misure di capacità, in legno . .	2	0. 14	2. »							
Mobiglia non nominata, imballata od incassata.	2	0. 14	2. »							
Secchie di legno vuote	2	0. 14	2. »							
Trappole di legno.	2	0. 14	2. »							
Tubi in legno	2	0. 14	2. »							
Zipoli di legno per botti o barili, in sacchi od in ceste	2	0. 14	2. »							
Serie **E**										
Cerchi o cerchioni in legno . . .	4	0. 10	2. »							
Correntini o regoletti in legno.	4	0. 10	2. »							
Fusi di legno, per filande o filatoi	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Impannate od intelajature in legno	4	0. 10	2. »	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Legname in forma di serramenta ed altri grossi lavori da falegname	4	0. 10	2. »							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. o per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Legno d'abete, ridotto in fuscellini per zolfanelli o per persiane	4	0. 10	2. „							
Legno rifesso per cerchi, pergolati e spalliere	4	0. 10	2. „							
Mozzi di ruote in legno	4	0. 10	2. „							
Pergolati in legnami	4	0. 10	2. „	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Quadrelli da pavimento, in legno	4	0. 10	2. „	5 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Remi	4	0. 10	2. „							
Rocchetti in legno, per telai e filatoi	4	0. 10	2. „							
Steccati	4	0. 10	2. „							
Serie **F**										
Botti di legno sfatte, in fasci	4	0. 10	2. „							
Calci da fucili o da pistole, semplicemente sagomati	4	0. 10	2. „							
Cavicchi in legno, in sacchi o cesti	4	0. 10	2. „							
Cocchiumi id. id.	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Doghe nuove od usate, da tini botti o barili, in fasci	4	0. 10	2. „	6 tonn.	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Legno in pezzi, abbozzato semplicemente coll'ascia	4	0. 10	2. „							
Scarpe di legno o zoccoli	4	0. 10	2. „							
Tappi e cunei di legno, in sacchi	4	0. 10	2. „							

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 23

Masserizie ed arredi di casa e da teatro.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Effetti teatrali (1)	1	0. 16	2. „							
Guanciali di lana o di crine	1	0. 16	2. „							
— di piume	1	0. 16	2. „							
Lavori da tappezziere non nominati imballati od incassati	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Masserizie arredi di casa usati	1	0. 16	2. „	3 tonn.	0. 14	0. 12	0. 11	0. 10	0. 08	1. 30
Materassi di lana o di crine	1	0. 16	2. „							
Pagliaricci elastici, imballati o non	1	0. 16	2. „							
Serie **B**										
Masserizie ed arredi di casa usati, come mobili, lingerie, materassi, pagliaricci, stoviglie ed altri utensili, in partite complesse per sgomberi in conseguenza di cambiamento di dimora (2)	—	—	—	3 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30

(1) Per le spedizioni di effetti teatrali delle Compagnie drammatiche, veggasi Tariffa speciale C.

(2) L'Amministrazione, a termini dell'articolo 110, non assume responsabilità pei danni od avarie cui potrebbero andar soggette le merci consegnate senza imballaggio. — Per le mobiglie, masserizie, ecc., imballate od incassate, l'Amministrazione si riserva il diritto di riconoscere se siano *usate;* e di chiedere eziandio le prove del cambiamento di dimora che occasiona il trasporto. Non prestandosi lo speditore a fornire tali prove, non sarà accordata la relativa Tariffa speciale.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

CAMERANO NATALE, *gerente.* Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

TARIFFA SPECIALE N. 24

Materiale da costruzione.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Graniti e **Pietre** naturali od artificiali, in lavori semplici, come: stipiti, colonne, capitelli, mensole, camini, balaustre, ecc., non eccedenti le 5 tonn. per pezzo	4	0. 10	2. "	—	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
				8 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Serie B										
Graniti e **Pietre** come sopra, eccedenti le 5, ma non superanti le 10 tonn. per pezzo	2	0. 14	2. "	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
				20 tonn.	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Serie C										
Graniti e **Pietre** come sopra, eccedenti le 10, ma non superanti le 20 tonn. per pezzo		0. 20	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
				40 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Serie D										
Graniti e **Pietre** naturali od artificiali, greggie o semplicemente digrossate, non superanti le 5 tonnellate per pezzo	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
				40 »	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	1. 30
Serie E										
Graniti e **Pietre** naturali od artificiali, greggie o semplicemente digrossate; eccedenti le 5, ma non superanti le 10 tonnellate per pezzo	4	0. 10	2. "	—	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
				40 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie F										
Graniti e **Pietre** naturali od artificiali, greggie o semplicemente digrossate, eccedenti le 10, ma non superanti le 20 tonnellate per pezzo	2	0. 14	2. "	—	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
				40 tonn.	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07	1. 30
Serie G										
Ardesie levigate	5	0. 07	1. 10							
Lavagne levigate	5	0. 07	1. 10							
Pietre da taglio levigate	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	1. 30
Quadrelli da pavimento verniciati	5	0. 07	1. 10	20 »	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 03	1. 30
— da pavimento in maiolica	5	0. 07	1, 10							
Serie H										
Calce viva o calce spenta in polvere, in sacchi	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	1. 30
— in pezzi, anche alla rinfusa, se a vagone completo	5	0. 07	1. 10	40 »	0. 05	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	1. 30
Serie I										
Ardesie in lastre greggie od in massi	A	0. 06	1. 10							
Arenarie per lastricati	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
				40 »	0. 04	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03	1. 30
Arragonite (varietà della calce carbonatica)	A	0. 06	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Cemento in sacchi od in botti	A	0. 06	1. 10							
Gesso calcinato o da calcinare, in sacchi	A	0. 06	1. 10							
Lavagne in lastre greggie od in massi	A	0. 06	1. 10							
Mattoni di terra refrattaria	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0. 05	0.05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Pietre da calce, anche alla rinfusa, se a vagone completo	A	0. 06	1. 10	40 »	0. 04	0.04	0. 03	0. 03	0. 03	1. 30
Pozzolana (argilla calcinata)	A	0. 06	1. 10							
Traas (cemento naturale)	A	0. 06	1. 10							
Tambelloni d'argilla refrattaria	A	0. 06	1. 10							
Serie **J**										
Breccia o **Puddinga**	B	0. 05	1. 10							
Ghiaia, ciottoli e pietre spaccate	B	0. 05	1. 10							
Laterizi	B	0. 05	1. 10							
Mattoni comuni	B	0. 05	1. 10	8 tonn.	0. 05	0.045	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Quadrelli da pavimento, ordinari	B	0. 05	1. 10	40 »	0. 04	0.035	0. 03	0. 03	0. 03	1. 30
Sabbia comune da costruzione	B	0. 05	1. 10							
Tegole o coppi ed Embrici	B	0. 05	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenze. — Per eseguire il trasporto dei pezzi superanti le 8 tonnellate si dovrà prima prendere accordi colla Direzione.

A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siene spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 25

Marmi greggi e lavorati.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Marmo naturale od artificiale, lavorato (esclusi i lavori di scultura) come: tavole, lastre e lastroni per mobili, lapidi e simili, gradini, colonne, vasche da bagno, mortai, stipiti, capitelli, camini ed ornati grossamente lavorati, in casse od in gabbie, sino alle 5 tonn. per collo	3	0. 12	2. »	—	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	0. 09	1. 30
				8 tonn.	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Serie **B**										
Marmo naturale od artificiale, lavorato come sopra, eccedente le 5 e fino alle 10 tonnellate per collo		0. 18	2. »	—	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
				20 ton.	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
Serie **C**										
Marmo naturale od artificiale, lavorato come sopra, eccedente le 10 e fino alle 20 tonnellate per collo		0. 24	2. »	—	0. 16	0. 16	0. 14	0. 14	0. 14	1. 30
				40 ton.	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	0. 12	1. 30
Serie **D**										
Alabastro greggio in pezzi	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Marmette da pavimento, anche artificiali	5	0. 07	1. 10	40 ton.	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Marmo naturale od artificiale, greggio in massi, sino alle 5 tonnellate per pezzo . .	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
— naturale od artificiale, in lastre greggie	5	0. 07	1. 10	40 ton.	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Serie E										
Marmo naturale od artificiale, greggio in massi, eccedente le 5 e fino alle 10 tonnellate per pezzo	4	0. 10	2. »	—	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
				40 ton.	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Serie F										
Marmo naturale od artificiale, greggio in massi, eccedente le 10 e fino alle 20 tonnellate per pezzo	2	0. 14	2. »	—	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 10	1. 30
				40 ton.	0. 10	0. 10	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenze. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

I trasporti di *marmo lavorato* potranno essere effettuati anche senza il prescritto imballaggio, ma con bollettino di garanzia, di cui all'articolo 110.

Nel marmo greggio devonsi comprendere quei pezzi di marmo ridotti a sagoma per essere poscia lavorati in stipiti, capitelli, ecc. — Per eseguire il trasporto di colli o pezzi superanti le 8 tonnellate dovrassi prima prendere accordi colla Direzione.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 26

Resine e Materie bituminose solide e liquide.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Acqua ragia condizionata a sensi dell'art. 112	1	0. 16	2. »							
Copale (resina in pezzi di), in casse o botti	1	0. 16	2. »							
Gomma arabica, in ceste o casse	1	0. 16	2. »							
Gomme non nominate, in casse od in balle	1	0. 16	2. »							
Incenso, in casse od in barili . .										
Lacca carminata in casse	1	0. 16	2. »							
Resine, cioè trementina, gallipot, copau e simili non nominate (esclusa la colofonia), in botti od in casse	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Sandracca, in botti od in casse.	1	0. 16	2. »							
Sangue di drago, in botti o casse	1	0. 16	2. »							
Sarcocolla id.	1	0. 16	2. »							
Tacca-macca (resina detta di), in barili od in casse	1	0. 16	2. »							
Vischio, in barili od in casse . .	1	0. 16	2. »							
Serie B										
Benzina, condizionata a sensi dell'art. 112	3	0. 12	2. »	—	0. 11	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
				6 tonn.	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
Canfino, in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* art. 112).	3	0. 12	2. »							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Caoutchouc greggio	3	0. 12	2. „							
Creosoto (olio di catramo), in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati *Vedi* art. 112	3	0. 12	2. „							
Gomma elastica greggia	3	0. 12	2. „							
Guttaperςha greggia	3	0. 12	2. „							
Lucilina, in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* art. 112	3	0. 12	2. „							
Mastice resinoso, in barili od in casse	3	0. 12	2. „	— 6 tonn.	0. 11 0. 10	0. 10 0. 08	0. 09 0. 07	0. 08 0. 06	0, 08 0. 06	1. 30 1. 30
Nafta (olio di), imballato a sensi dell'art. 112	3	0. 12	2. „							
Nero fumo, in barili od in casse	3	0. 12	2. „							
Olio di trementina, di sasso, di resina, di schisto, di catrame o simili, condizionati a sensi dell'articolo 112	3	0. 12	2. „							
Petrolio, in barili perfettamente condizionati od in vasi metallici incassati (*Vedi* articolo 112)	3	0. 12	2. „							
Serie **C**										
Torce a vento o fiaccole, in fasci	4	0. 10	2. „	— 4 tonn.	0. 10 0. 09	0. 09 0. 08	0. 09 0. 08	0. 08 0. 07	0. 08 0. 07	1. 30 1. 30
Serie **D**										
Acqua ammoniacale greggia (2)	5	0. 07	1. 10							
Bitumi liquidi non nominati in botti od in barili	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	1. 30
Boghead liquido id.	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	1. 80
Catrame id. id.	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.
(2) Per spedizioni di almeno 6 tonnellate.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Coaltar liquido, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	1, 30
Materie bituminose liquide non nominate, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	1. 30
Serie **E**										
Asfalto naturale od artificiale	5	0. 07	1. 10							
Bitumi solidi non nominati, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10							
Boghead solido id.	5	0. 07	1. 10							
Calcare bituminoso in pezzi	5	0. 07	1. 10							
Catrame solido in botti od in barili	5	0. 07	1. 10							
Coaltar id. id.	5	0. 07	1. 10							
Colofonia o pece greca, in botti od in mastelli	5	0. 07	1. 10							
Gagata o giaietto, giavazzo ed ambra nera, greggi, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Gomma ordinaria, detta da fabbrica, in botti	5	0. 07	1. 10	7 tonn.	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	1. 30
Lava greggia per lastricato	5	0. 07	1. 10							
Mastice bituminoso, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10							
Materie bituminose solide, non nominate, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10							
Pece navale o pece nera, in botti od in mastelli	5	0. 07	1. 10							
Schisti bituminosi solidi, in botti od in barili	5	0. 07	1. 10							
Spalto di Sicilia (asfalto)	5	0. 07	1. 10							
Serie **F**										
Asfalto in roccia	5	0. 07	1. 10	8 tonn. 40 „	0. 06 0. 05	0. 05 0. 04	0. 05 0. 04	0. 04 0. 03	0. 04 0. 03	1. 30 1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1. 20 per tonnellata ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 27

Stampe, Stampati, Carte ed Oggetti di cancelleria.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Calamai, in cesti od in casse . .	1	0. 16	2. »							
Calcografie, in casse	1	0. 16	2. »							
Carta da disegno, da lettere, carte da giuoco ed altre carte fine, in casse	1	0. 16	2. »							
Carte geografiche id.	1	0. 16	2. »							
Ceralacca in cesti od in casse .	1	0. 16	2. »							
Fotografie in casse	1	0. 16	2. »							
Incisioni id.	1	0. 16	2. »							
Libri id. od in ceste imballate	1	0. 16	2. »	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Litografie id.	1	0. 16	2. »	6 tonn.	0. 12	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Matite (lapis) id.	1	0. 16	2. »							
Oggetti affini al commercio librario, in casse od in balle	1	0. 16	2. »							
— di cancelleria non nominati, in casse.	1	0. 16	2. »							
Stampe o stampati diversi in carta o tela, incassati od imballati	1	0. 16	2. »							
Tacchi e Dischi d'innesco non preparati, per fucili a retrocarica, in casse	1	0. 16	2. »							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie B										
Carta smerigliata e vetrata, imballata	3	0, 12	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Tappezzerie di carta, in casse o balle	3	0. 12	2. »	6 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Serie C										
Carta ordinaria da scrivere, da stampa o da musica, imballata.	4	0. 10	2. »	—	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Rotoli per Tacchi d'innesco, imballati	4	0, 10	2. »	8 tonn.	0. 08	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Serie D										
Carta grossolana da inviluppi .	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 06	0. 06	0. 05	0. 05	1. 30
Cartone e cartoncino	5	0. 07	1. 10	8 tonn.	0. 06	0. 05	0. 05	0. 04	0. 04	1. 30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 28

Cristalli, Vetri, Stoviglie e Terraglie.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Bicchieri di cristallo, in casse od in ceste	1	0.16	2. „							
Bottiglie di cristallo, vuote, id.	1	0.16	2. „							
Campane di vetro e di cristallo, in casse od in ceste	1	0.16	2. „							
Cilindri di vetro, in casse od in ceste	1	0.16	2. „	—	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	1.30
Cristalli, in casse od in ceste	1	0.16	2. „	5 tonn.	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	1.30
Porcellana (stoviglie e vasellami di), in casse od in ceste	1	0.16	2. „							
Smalti, in casse od in botti	1	0.16	2. „							
Specchi incassati	1	0.16	2. „							
Serie B (1)										
Maiolica (stoviglie di), in casse od in ceste	3	0.12	2. „	—	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	1.30
				6 tonn.	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	1.30
Serie C (1).										
Bicchieri di vetro, in ceste od in casse	4	0.10	2. „							
Bottiglie di vetro vuote id.	4	0.10	2. „	—	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	1.30
— di terra vuote, per birra o curaçao	4	0.10	2. „	6 tonn.	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	1.30

(1) Veggasi *nota* (2) in fine alla presente tariffa speciale pei trasporti alla rinfusa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso o percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORREZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Caloriferi in terra cotta	4	0.10	2. „							
Camini in terra refrattaria	4	0.10	2. „							
Damigiane di vetro vuote, impagliate	4	0.10	2. „							
Fiasconi vuoti, in terra cotta	4	0.10	2. „							
Forme per zucchero, in terra cotta	4	0.10	2. „							
Fornelli economici, in terra cotta	4	0.10	2. „							
Storte in terra cotta	4	0.10	2. „							
— in vetro, in casse od in ceste impagliate (escluse quelle in cristallo)	4	0.10	2. „	—	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	1.30
				6 tonn.	0.08	0.07	0, 06	0.06	0.05	1.30
Stoviglie e vasellame comune, in pietra o terra cotta, in casse od in ceste	4	0.10	2. „							
Stufe in terra cotta	4	0.10	2. „							
Terraglie cotte, in forma di utensili per cucina, in casse od in ceste	4	0.10	2. „							
— in grossi lavori, come vasi da fiori, giarre, ritorte, tubi per gas, olle, anfore e simili non nominati.	4	0.10	2. „							
Vetrerie in casse od impagliate in cesti (esclusi i cristalli)	4	0.10	2. „							
Serie D										
Vetrificazioni in granelli forati (conterie), in barili, in ceste o casse	4	0.10	2. „	—	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	1.30
				8 tonn.	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	1.30

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 29

Stracci ed avanzi diversi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
* **Budella** secche	1	0.16	2. »							
* **Vesciche**, id.	1	0.16	2. »	—	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	1.30
Serie B										
Ceneri d'orefici, in sacchi od in barili	3	0.12	2. »							
Mallo di noci, di mandorle e di altri frutti, in sacchi, cesti o casse	3	0.12	2. »	—	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	1.30
Noccioli ed altri ossi di frutti non nominati, in sacchi	3	0.12	2. »	4 tonn.	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	1.30
Scorze di frutta non nominate, in sacchi	3	0.12	2. »							
Serie C										
Merci compresse pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo										
Borra o cimatura di stoffe in balle	3	0.12	2. »							
Capecchio o stoppa, id.	3	0.12	2. »							
Rivio (stoppa di lino), id.	3	0.12	2. »	—	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	2. »
Stoppa di canapa, id.	3	0.12	2. »							
Serie D										
Stracci d'ogni specie, in balle — pesanti meno di 120 chilogr. per metro cubo	4	0.10	2. »	—	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	2. »

* Pei trasporti di *Budella* e *Vesciche secche* si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nelle rispettive tariffe, e ciò a termini dell'articolo 114.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie E (2)										
Crogiuoli di terra, imballati	4	0.10	2. »	—	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	1.30
— di grafite id.	4	0.10	2. »	6 tonn.	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	1.30
Serie F										
Isolatori e sostegni (supports) per linee telegrafiche, in botti, casse o ceste	5	0.07	1.10	—	0.07	0.065	0.06	0.055	0.055	1.30
				8 tonn.	0.06	0.055	0.05	0.045	0.045	1.30
Serie G (2)										
Cristalli in rottami, in botti, in casse od in ceste	5	0.07	1.10	—	0.065	0.06	0.055	0.05	0.05	1.30
Vetri in rottami, in botti, in casse od in ceste	5	0.07	1.10	8 tonn.	0.06	0.05	0.045	0.04	0.04	1.30
Serie H										
Tubi in terra cotta od in cemento per la fognatura	5	0.07	1.10	5 tonn.	0.06	0.055	0.05	0.05	0.05	1.30

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

(2) Le merci nominate nelle serie **B**, **C**, **E** e **G**, pel trasporto delle quali venne prescritto l'imballaggio, potranno essere spedite con bollettino di garanzia (art. 110) anche alla rinfusa, ma a vagone completo. I prezzi di trasporto saranno da applicarsi in ragione del peso caricato nei vagoni, semprechè il carico di questi non sia inferiore ai pesi minimi che nelle singole serie furono stabiliti per spedizione. Le basi di tariffa saranno quindi quelle fissate pei pesi minimi anzidetti di 6 e così rispettivamente di 8 tonnellate. — Per tali trasporti alla rinfusa le operazioni di carico e di scarico saranno lasciate a cura ed a spese dei mittenti e dei destinatari, e l'Amministrazione percepirà per diritto fisso solo centesimi 30 per tonnellata.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè siano spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. o per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie E										
Cordami usati in brani, in balle	4	0. 10	2. »							
Filaccie, imballate	4	0. 10	2. »							
Nervi di bue	4	0. 10	2. »	—	0. 10	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Steli di canapa, spogliati dei loro filamenti o lisca, in fasci, e frantumi di, in balle	4	0. 10	2. »	4 tonn.	0. 08	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Tartaro greggio o feccia di vino (grippolo)	4	0, 10	2. »							
Serie F Merci compresse in ragione di almeno 120 chilogr. per metro cubo										
Borra o cimatura di stoffe, in balle	4	0. 10	2. »							
Capecchio o stoppa, in balle . .	4	0. 10	2. »							
Rivio (stoppa di lino), id. . .	4	0. 10	2. »	3 tonn.	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	0. 08	1. 30
Stoppa di canapa, id. . .	4	0. 10	2. »							
Stracci d'ogni specie, id. . .	4	0. 10	2. »							
Serie G Merci compresse in ragione di almeno 180 chilogr. per metro cubo										
Borra o cimatura di stoffe, in balle	5	0. 07	1. 10							
Capecchio o stoppa, id.	5	0. 07	1. 10							
Rivio (stoppa di lino), id.	5	0. 07	1. 10	4 tonn.	0. 06	0. 06	0.055	0.055	0.055	1. 30
Stoppa di canapa, id.	5	0. 07	1. 10							
Stracci d'ogni specie, id.	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. o per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie H										
Budella salate, in recipienti ben chiusi.	5	0. 07	1. 10							
Carniccio, imballato ed anche alla rinfusa se a vagone completo	5	0. 07	1. 10							
Carta vecchia lacera e ritagli di carta o cartone, in balle o sacchi	5	0. 07	1. 10							
Corna (residui di), in sacchi ed anche alla rinfusa se a vagone completo.	5	0. 07	1. 10							
Grattoni di sego.	5	0. 07	1. 10							
Lolla di riso o d'altri cereali, in sacchi	5	0. 07	1. 10							
Noccioli ed altri ossi di frutti infranti, in sacchi	5	0. 07	1. 10	—	0. 07	0. 06	0. 05	0. 05	0. 05	1. 30
Ossa in natura e raschiatura d'ossa, in sacchi, ed anche alla rinfusa se a vagone completo (2)	5	0. 07	1. 10	6 tonn.	0. 06	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Pasta di legno per fabbricar carta, in botti o barili	5	0. 07	1. 10							
Pelli (raschiatura e ritagli di), in sacchi od in balle	5	0. 07	1. 10							
Residui di birra e della distillazione dei grani	5	0. 07	1. 10							
Segatura di legno, in sacchi . .	5	0. 07	1. 10							
Unghie ed unghioni d'animali, in sacchi ed anche alla rinfusa se a vagone completo.	5	0. 07	1. 10							
Vesciche salate, in recipienti ben chiusi	5	0. 07	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1. 10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diverse.
(2) Le *Ossa in natura* non saranno accettate pel trasporto, se non sono in porto affrancato ed accompagnate da un certificato del Sindaco del luogo in cui la spedizione deve eseguirsi comprovante lo stato di essiccazione delle medesime e la loro buona qualità commerciale.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 30

Concimi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Orine e materie fecali in barili ermeticamente chiusi (2)	—	—	—	6 tonn.	0. 07	0. 06	0. 06	0. 06	0. 06	1. 30
Serie B										
Acini d'uva (vinacciuoli), in sacchi od in botti	A	0. 06	1. 10							
Calce carbonatica per l'agricoltura, in sacchi	A	0. 06	1. 10							
Ceneri comuni e cenerone, in sacchi	A	0. 06	1. 10							
Concimi artificiali in panelli od in polvere, in sacchi o botti . .	A	0. 06	1. 10							
— naturali non nominati, in sacchi o botti	A	0. 06	1. 10							
Coproliti, in sacchi od in botti.	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0.055	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
Crisalidi ovvero bigattoni, imballati	A	0. 06	1. 10							
Fanghi, in fusti od in mastelli. .	A	0. 06	1. 10							
Fosfato di calce, in sacchi od in botti	A	0. 06	1. 10							
Fuligine, in sacchi	A	0. 06	1. 10							
Graspi e feccie d'uva, in sacchi o botti	A	0. 06	1. 10							
Guano naturale od artificiale, id.	A	0. 06	1, 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata (1)	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Letame, a vagone completo . .	A	0. 06	1. 10							
Leutride fosforica di Siena, in sacchi.	A	0. 06	1. 10							
Marna o marga	A	0. 06	1. 10							
Residui di beccherie, per concime	A	0. 06	1. 10							
— della raffineria dello zucchero (schiuma secca) .	A	0. 06	1. 10							
— della raffineria dei nitri (salaccio).	A	0. 06	1. 10							
— di terra di cera	A	0. 06	1. 10							
— di nero animale	A	0. 06	1. 10	8 tonn.	0.055	0. 05	0. 04	0. 04	0. 04	1. 30
— liquidi, provenienti dalla triturazione delle olive, ossia acqua fangosa detta *enfers*, in botti	A	0. 06	1. 10							
Sangue di bue o di altre bestie, liquido od in grumi, essiccato in polvere o triturato, per concime, in botti od in sacchi . . .	A	0. 06	1. 10							
Sanza o panello.	A	0. 06	1. 10							
Terriccio dei boschi.	A	0. 06	1. 10							
Vinaccia in sacchi od in botti .	A	0. 06	1. 10							

(1) Il diritto fisso di lire 1.10 sarà portato a lire 1.20 per tonnellata, ogniqualvolta le spedizioni percorreranno due o più linee di proprietà diversa.

(2) Le orine in barili si accetteranno pel trasporto solo a vagone completo di almeno 6 tonnellate o paganti per tal peso.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci nominate nella medesima serie, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 31

Sacchi e recipienti vuoti (1).

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Barili vuoti	1	0.16	2. »							
Bigoncie di legno vuote	1	0.16	2. »							
Botti di legno vuote	1	0.16	2. »							
Casse vuote	1	0.16	2. »							
Cesti vuoti	1	0.16	2. »							
Fiaschi di vetro vuoti, anche di ritorno	1	0.16	2. »							
Fusti vuoti	1	0.16	2. »	—	0.16	0.14	0.12	0.12	0.10	1.30
Mastelli vuoti	1	0.16	2. »							
Sgorboni id.	1	0.16	2. »							
Stagnoni id.	1	0.16	2. »							
Tini da vino vuoti	1	0.16	2. »							
Tinozze da bucato	1	0.16	2. »							
Zangole vuote	1	0.16	2. »							
Serie **B**										
Carri privati, carichi di botti vuote con certificato di ritorno, da tassarsi a sensi dell'art. 87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Ferme le disposizioni pei trasporti di recipienti vuoti di petrolio e di alcool, cui all'art. 112.

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **C**										
Otri vuote, in balle od in sacchi	3	0.12	2. »	500 ch.	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	1.30
Sacchi di tela vuoti, anche di ritorno	3	0.12	2. »							
Serie **D**										
Recipienti vuoti, nominati o non (esclusi i sacchi ed i fiaschi di vetro), che hanno servito pei trasporti a grande od a piccola velocità, con certificato di ritorno e ferme le altre condizioni contenute nell'articolo 73, o che sieno retrocessi pieni di vino o di uva entro 4 mesi dalla spedizione	4	0.10	2. »	—	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	1.30

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 32

Materie prime e lavori da Stuoraio, da Panieraio, da Setolinaio, da Tornitore e da Ombrellaio.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**										
Bacchette di canna o di balena per ombrelle, in fasci	1	0, 16	2. „							
Bastoni greggi o lavorati, per canne da passeggio o per ombrelle, in fasci od imballati	1	0. 16	2. „							
Canestri	1	0. 16	2. „							
Crivelli o vagli	1	0, 16	2. „							
* **Gabbie** o gabbioni per uccelli	1	0. 16	2. „							
Lavori da panieraio, non nominati	1	0. 16	2. „							
— da setolinaio non nominati, imballati	1	0. 16	2. „							
— da stuoraio non nominati	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
— da tornitore id., imballati	1	0. 16	2. „							
Ombrelle, ombrellini ed altri lavori da ombrellaio, in casse	1	0. 16	2. „							
Palme non lavorate, in fasci o casse	1	0. 16	2. „							
Panieri d'ogni sorta	1	0. 16	2. „							
Pennacchi o pennaroli, in balle o casse	1	0. 16	2. „							
Pennelli d'ogni sorta, imballati	1	0. 16	2. „							
Recipienti di vimini	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Scope o scopette di crine, di giunco o di piume, in casse o balle	1	0. 16	2. „							
Setole di porco o di cinghiale, in balle o casse	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Spazzole d'ogni specie, non specificate, in casse o balle	1	0. 16	2. „							
Stacci d'ogni specie	1	0. 16	2. „							
Serie **B**										
Giunchi lavorati (escluse le canne), in fasci od in casse	3	0. 12	2. „							
Scope e scopette di saggina o di legno, in balle o fasci	3	0. 12	2. „							
Stuoie, stuoini per pavimenti e simili	3	0. 12	2. „	—	0. 12	0. 10	0. 10	0. 09	0. 09	1. 30
Trebbia depurata, in balle	3	0. 12	2. „	3 tonn.	0. 10	0. 09	0. 09	0. 08	0. 08	1. 30
Treccie di paglia ordinaria, in sacchi o ceste	3	0. 12	2. „							
Trucciolo o legno di salice tagliato, in sacchi	3	0. 12	2. „							
Serie **C**										
Alfa, specie di sparto o giunco d'Africa, per stuoie	4	0. 10	2. „							
Alghe marine (fuco)	4	0. 10	2. „							
* **Canne** palustri, in fasci	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Erba spartea, erba sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose, imballate	4	0. 10	2. „	4 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
* — palustre, in balle	4	0. 10	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Erica (legno o rami di)*	4	0. 10	2. „							
Giunchi greggi (escluse le canne), in fasci	4	0. 10	2. „							
Radici di palude, in balle	4	0. 10	2. „							
Saggina per scope, in fasci o ballo	4	0. 10	2. „	—	0. 09	0. 08	0. 08	0. 07	0. 07	1. 30
Stuoie di canna	4	0. 10	2. „	4 tonn.	0. 08	0. 07	0. 07	0. 06	0. 06	1. 30
— giunchi d'alfa o d'alga	4	0. 10	2. „							
Trebbia non depurata, in balle	4	0. 10	2. „							
Vimini in fasci	4	0. 10	2. „							

* Pei trasporti di *Gabbie, Canne* ed *Erba palustre*, si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nelle rispettive tariffe, e ciò a termini dell'articolo 114.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 33

Vestimenta, Articoli di moda, Mercerie, Chincaglierie e Profumerie.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie **A**.										
Abiti in casse od in ceste	1	0. 16	2. „							
Aceto distillato, aromatico o profumato, in casse	1	0. 16	2. „							
Acqua di Colonia, di fior d'arancio, di melissa, di felsina, di rose e simili, in casse	1	0. 16	2. „							
Aghi da cucire e spilli in casse	1	0. 16	2. „							
Ambra (e lavori di), id.	1	0. 16	2. „							
— gialla o succino e ambra grigia, in casse	1	0. 16	2. „							
Ami per la pesca, in casse	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Articoli detti dell'industria di Parigi, in casse	1	0. 16	2. „	5 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30
Avorio lavorato, in casse	1	0. 16	2. „							
Balena (barbe od ossa di), lavorata od artificiale, imballata	1	0. 16	2. „							
Balocchi da fanciulli, in casse	1	0. 16	2. „							
Bambù	1	0. 16	2. „							
Berretterie in casse	1	0. 16	2. „							
Biglie d'avorio id.	1	0. 16	2. „							
Bottoni id.	1	0. 16	2. „							
Calzamenta d'ogni specie imballata	1	0. 16	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Canne d'India, di zucchero e simili, lavorate o non, imballate.	1	0. 16	2. "							
Caoutchouc lavorato, in casse.	1	0. 16	2. "							
* Cappelleria in casse o ceste.	1	0. 16	2. "							
Cinti, gambe artificiali ed altri lavori d'ortopedia, in casse . . .	1	0. 16	2. "							
Chincaglierie non nominate, in casse o ceste	1	0. 16	2. "							
Conchiglie in lavori, in casse.	1	0. 16	2. "							
Corde armoniche, di budella o di metallo, in casse	1	0. 16	2. "							
Cordoni elettrici, in casse . . .	1	0. 16	2. "							
Corna lavorate, id.	1	0. 16	2. "							
Corredi militari id.	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Crine lavorato id.	1	0. 16	2. "	5 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30
— vegetale lavorato, in casse.	1	0. 16	2. "							
* Fiori artificiali, incassati	1	0. 16	2. "							
Gomma elastica lavorata, in casse	1	0. 16	2. "							
Guanti id. . .	1	0. 16	2. "							
Guttaperclia lavorata id. . .	1	0. 16	2. "							
Ireos in polvere, in casse	1	0. 16	2. "							
Lampade e lanterne impagliate, in ceste od in casse	1	0. 16	2. "							
* Lavori di moda, da modista o da fiorista, in casse	1	0. 16	2. "							
— da legatore di libri, in casse	1	0. 16	2. "							
— di cartone o di carta pesta, in casse	1	0. 16	2. "							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. — Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA — Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Lingerie, in casse	1	0. 16	2. "							
Madreperla lavorata id. . . .	1	0. 16	2. "							
Malachite id. id.	1	0. 16	2. "							
Manichi di corna, incasse o barili	1	0. 16	2. "							
Mercerie di Morez id. . . .	1	0. 16	2. "							
— non nominate id. . . .	1	0. 16	2. "							
Merci non nominate, nè strettamente assimilabili a quelle nominate, imballate	1	0. 16	2. "							
Muschio (profumo), in casse . .	1	0. 16	2. "							
Orologerie incassate	1	0. 16	2. "							
Ossa lavorate, incassate	1	0. 16	2. "	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
* Penne d'ornamento, greggie e lavorate, in casse od in balle .	1	0. 16	2. "	5 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30
Pettini di corna, di ossa, di avorio, di scaglie, di tartaruga, di guttapercha o di legno, in casse o barili	1	0. 16	2. "							
Pipe di schiuma, di terra, di gesso o di legno, in casse. . . .	1	0. 16	2. "							
* Piume ed acconciature di piume, incassate od imballate . . .	1	0. 16	2. "							
Profumerie non nominate, in casse	1	0. 16	2. "							
Saponi in polvere o profumato, in casse	1	0. 16	2. "							
Scarpe e stivali di pelle o di stoffa, in casse od in botti . . .	1	0. 16	2. "							
* Scatole d'ogni specie, incassate	1	0. 16	2. "							

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 34

Strumenti da taglio, di musica e di precisione.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Canne da organo, in metallo od in legno	1	0. 16	2. „							
Pianoforti, armonium, melodium, melopiani, organi, organetti, fisarmoniche, imballati	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Strumenti di chirurgia, di fisica, di ottica, di musica e di precisione, incassati	1	0. 16	2. „							
Tastiere da pianoforti ed altre, in casse	1	0. 16	2. „							
Serie B										
Coltellerie, incassate	2	0. 14	2. „							
Forbici id.	2	0. 14	2. „							
Organi da chiesa sconnessi (ad eccezione delle canne da organo), imballati	2	0. 14	2. „	—	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30
Rasoi, incassati	2	0. 14	2. „							
Raschiatoi, incassati	2	0. 14	2. „							
Temperini id.	2	0. 14	2. „							

Piccola Velocità

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr. Tassa	Diritto fisso per tonnellata	PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Speroni d'acciaio o di altro metallo, in casse o barili	1	0. 16	2. „							
Tabacchiere, in casse	1	0. 16	2. „							
Tartaruga* lavorata, in casse	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 14	0. 12	0. 12	1. 30
Treccie di paglia fine, in casse	1	0. 16	2. „	5 tonn.	0. 14	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30
Ventagli, in casse	1	0. 16	2. „							
Vestimenta d'ogni specie imballate	1	0. 16	2. „							

* Pei trasporti di *Cappelleria*, di *Fiori*, di *Lavori di moda*, da *modista*, o da *fiorista*, di *Penne*, di *Piume*, di *Scatole*, si esigerà *metà in più* dei prezzi stabiliti nelle rispettive tariffe, e ciò a termini dell'articolo 114.

Avvertenza. — A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto delle diverse merci sovra nominate, purchè sieno spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 35

Oggetti d'arte e di collezione (1).

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Alabastro lavorato, in casse . .	1	0. 16	2. „							
Armi ed armature antiche, in casse	1	0. 16	2. „							
Collezioni di preparati chimici, fisici, ed anatomici, di minerali per musei o per l'insegnamento, di figure o forme geometriche e simili, in casse.	1	0. 16	2. „							
Gesso lavorato in figure e ornati, in casse	1	0. 16	2. „							
Oggetti di collezione non nominati, in casse	1	0. 16	2. „	—	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
— d'arte non nominati, in casse	1	0. 16	2. „							
Quadrerie, incassate	1	0. 16	2. „							
Statue ed altre opere d'arte, in legno, in creta, in metallo, in plastica, in marmo, e simili, incassate, non superanti il peso di 3 tonnellate per collo	1	0. 16	2. „							
Tele dipinte, incassate o imballate	1	0. 16	2. „							
Serie B										
Statue ed altre opere d'arte, in legno, ecc., come sopra, eccedenti le 3, ma non superanti le 5 tonnellate per collo		0. 18	2. „	—	0. 16	0. 16	0. 14	0. 14	0. 14	1. 30
Serie C										
Statue ed altre opere d'arte, in legno, ecc., come sopra, eccedenti le 5, ma non superanti le 10 tonnellate per collo		0. 22	2. „	—	0. 20	0. 18	0. 18	0. 16	0. 16	1. 30
Serie D										
Statue ed altre opere d'arte in legno, ecc., come sopra, eccedenti le 10, ma non superanti le 20 tonnellate per collo		0. 28	2. „	—	0. 24	0. 22	0. 22	0. 20	0. 20	1. 30

(1) Per fruire dei prezzi stabiliti con condizioni di peso e percorrenza, gli oggetti specificati nella presente Tariffa speciale dovranno essere accompagnati dal bollettino di garanzia.

NB. Per eseguire il trasporto di oggetti superanti le 8 tonnellate per collo, si dovrà prima prendere accordi colla Direzione.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE N. 36

Tabacchi.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CLASSE della tariffa generale	Prezzo per tonn. e per chilometro, senza condizioni di peso e percorr.		PREZZO PER TONNELLATA E CHILOMETRO CON CONDIZIONI DI PESO E PERCORRENZA						
		Tassa	Diritto fisso per tonnellata	Peso minimo per spedizione	da 101 a 200 chilom.	da 201 a 300 chilom.	da 301 a 400 chilom.	da 401 a 500 chilom.	Oltre 500 chilom.	Diritto fisso per tonnellata
Serie A										
Tabacchi lavorati, in casse od in botti	1	0. 16	2. „	5 tonn.	0. 16	0. 14	0. 12	0. 12	0. 10	1. 30
Serie B										
Tabacchi in foglie, in costole od in ritagli, in balle od in botti	2	0. 14	2. „	6 tonn.	0. 12	0. 12	0. 10	0. 10	0. 08	1. 30

Avvertenza. — I prezzi differenziali con condizioni di percorrenza non sono applicabili che quando i trasporti si eseguiscono per conto dei privati.

Piccola Velocità

TARIFFA LOCALE N. 1

Trasporti a piccola velocità

provenienti da località del Lago Maggiore, da spedirsi dalla stazione d'Arona e destinati a Milano, Pavia, Piacenza e Cremona.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PESO minimo per spedizione	PREZZO per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Ardesie in lastre greggie ed in massi	30 tonn.	0. 04	1. 30
— levigate	30 tonn.	0. 04	1. 30
Calce viva o spenta in polvere, in sacchi	30 tonn.	0. 04	1. 30
— in pezzi, esclusa quella alla rinfusa	30 tonn.	0. 04	1. 30
Carbone di legna, in sacchi o ceste	20 tonn.	0. 04	1. 30
Cemento in sacchi od in botti	30 tonn.	0. 04	1. 30
Corteccie d'albero da ardere, in fasci strettamente legati	20 tonn.	0. 04	1. 30
— per concerie, macinate o non	20 tonn.	0. 04	1. 30
Fascine di minuta legna	20 tonn.	0. 04	1. 30
Gesso calcinato o da calcinare, in sacchi	30 tonn.	0. 04	1. 30
Ghiaia, ciottoli e pietre spaccate	30 tonn.	0. 04	1. 30
Graniti e **Pietre** naturali, greggie o semplicemente digrossate, non eccedenti le 5 tonnellate per pezzo	30 tonn.	0. 04	1. 30
— e **Pietre** naturali, greggie o semplicemente digrossate, eccedenti le 5, ma non superanti le 10 tonnellate per pezzo	30 tonn.	0. 05	1. 30
— e **Pietre** naturali, greggie o semplicemente digrossate, eccedenti le 10 ma non superanti le 20 tonnellate per pezzo	30 tonn.	0. 07	1. 30
Graniti e **Pietre** naturali, in lavori semplici, come: stipiti, colonne, capitelli, mensole, camini, balaustre, ecc. — non eccedenti le 5 tonn. per pezzo	30 tonn.	0. 05	1. 30
— eccedenti le 5 ma non superanti le 10 tonn. per pezzo	30 tonn.	0. 06	1. 30
— eccedenti le 10 ma non superanti le 20 tonn. per pezzo	30 tonn.	0. 08	1. 30

CAMERANO NATALE, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

Piccola Velocità

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PESO minimo per spedizione	PREZZO per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Laterizi	30 tonn.	0. 04	1. 30
Lavagne in lastre greggie od in massi	30 tonn.	0. 04	1. 30
Lavagne levigate	30 tonn.	0. 04	1. 30
Legna da ardere	20 tonn.	0. 04	1. 30
Legname greggio o semplicemente segato o squadrato non eccedente la lunghezza d'un vagone	30 tonn.	0. 04	1. 30
Mattoni comuni	30 tonn.	0. 04	1. 30
Pietre da calce, anche alla rinfusa se a vagone completo	30 tonn.	0. 04	1. 30
— da taglio levigate	30 tonn.	0. 04	1. 30
Pozzolana	30 tonn.	0. 04	1. 30
Quadrelli ordinari da pavimento	30 tonn.	0. 04	1. 30
Sabbia comune da costruzione	30 tonn.	0. 04	1. 30
Tegole o coppi ed embrici	30 tonn.	0. 04	1. 30
Torba	5 tonnellate per vagone	0. 04	1. 30
Traversine di legno, per vie ferrate	30 tonn.	0. 04	1. 30

NB. Per l'uso della gru ad Arona e pei diritti di approdo, veggasi l'avvertenza Nº 14.
A formare il *peso minimo per spedizione* è ammesso il carico misto di diverse delle merci aventi un eguale prezzo di trasporto ed una medesima condizione di peso minimo.
Per eseguire il trasporto di colli o pezzi superanti le 8 tonnellate ciascuno, dovrassi prima prendere accordi colla direzione.

Piccola Velocità

TARIFFA LOCALE N. 2

Trasporti a piccola velocità

in partenza dalla stazione di Vicenza e destinati a Padova o Venezia.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PESO minimo per spedizione	PREZZO per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Terra di Vicenza	8 tonn.	0. 05	1. 30

Piccola Velocità

TARIFFA LOCALE N. 3

Trasporti a piccola velocità

provenienti dagli stabilimenti minerari di Agordo
da spedirsi dalla stazione di Conegliano

(senza condizioni di peso).

DENOMINAZIONE delle MERCI	CONDIZIONI di percorrenza	PREZZO per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Vitriolo verde (solfato di ferro), in sacchi, ceste o botti	fino a 200 chilometri . . .	0. 07	1. 30
	da 201 a 300 chilometri . .	0. 06	1. 30
	oltre 300 chilometri	0. 05	1. 30

Piccola Velocità

TARIFFA LOCALE N. 4

Trasporti a piccola velocità di legnami greggi

con condizioni di percorrenza e destinati a Venezia, a Firenze, Pisa ed oltre verso le ferrovie Romane, nonchè a stazioni della linea litoranea da Pisa al confine francese.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PESO minimo per spedizione	PREZZO per tonnellata e chilometro per la percorrenza di: oltre 200 chilometri	PREZZO per tonnellata e chilometro per la percorrenza di: oltre 300 chilometri	DIRITTO fisso per tonnellata
Legname non nominato greggio o semplicemente segato o squadrato, come: assi, tavole, pali d'ogni specie, pertiche, travi, travicelli, tronchi d'albero, ecc., non eccedenti la lunghezza d'un vagone; **Traversine** per vie ferrate	8 tonn.	0. 04 (1)	0. 035 (1)	1. 30 (1)
Tronchi d'albero, pali, travi, ecc., occupanti (2)		Prezzo per vagone e chilometro per le percorrenze come sopra		
2 vagoni congiunti: da 8 tonnellate . .	Veggansi le condizioni indicate alle avvertenze della tariffa speciale N. 21, senza riguardo alle disposizioni dell'avvertenza 3.	0. 30	0. 25	1. 30
2 vagoni congiunti: da 10 " . .		0. 35	0. 30	
3 vagoni congiunti: da 8 tonnallate . .		0. 25	0. 20	1. 30
3 vagoni congiunti: da 10 " . .		0. 30	0. 25	
4 vagoni congiunti: da 8 tonnellate . .		0. 25	0. 20	1. 30
4 vagoni congiunti: da 10 " . .		0. 30	0. 25	
5 vagoni congiunti: da 8 tonnellate . .		0. 30	0. 25	1. 30
5 vagoni congiunti: da 10 " . .		0. 35	0. 30	

(1) Questo prezzo verrà anche applicato alle spedizioni dirette a Firenze Porta la Croce in servizio cumulativo colle Ferrovie Romane, ma limitatamente alla percorrenza delle Ferrovie dell'Alta Italia e col diritto fisso di sole L. 0. 80 per tonnellata.

(2) Le spedizioni di legnami occupanti due o più vagoni congiunti e destinati a Firenze, dovranno essere dirette alla stazione di Porta la Croce (Ferrovie Romane), e pel tratto sulla Rete dell'Alta Italia verranno applicati i prezzi indicati, ad eccezione del diritto fisso, che sarà di sole L. 0. 80 per tonnellata.

Piccola Velocità

TARIFFA LOCALE N. 5

Trasporti di merci varie a piccola velocità.

DENOMINAZIONE delle MERCI	PROVENIENZA	STAZIONI destinatarie	Condizioni di percorrenza	Peso minimo per spedizione	Prezzo per tonnell. e chilom.	Diritto fisso per tonnell.
Canapa greggia o pettinata in balle - compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo (2)	Bologna, S. Pietro in Cas.	Venezia	—	4 tonn.	0. 055	1. 30
	Ferrara, Pontelagoscuro Polesella	Venezia	—	4 tonn.	0. 05	1. 30
	Bologna, Ferrara, S. Pietro in Cas. Pontelagoscuro Polesella	S. Benigno	—	4 tonn.	0. 05(1)	0. 80
		Pisa per Livorno	—	4 „	0. 06	0. 80
		oltre Cormons	—	6 „	0. 05(2)	0. 80
Cotone greggio, in balle - compresse in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	Da Genova, da Bologna, ed oltre	Camerlata Arona e Lecco per la Svizzera	—	5 tonn.	0. 05(1)	1. 30
Olio di ricino, in barili o casse in destinazione per l'estero	Da qualunque Stazione della Rete	Genova P. C. Arona, Camerlata, Lecco	chilom. 200	6 tonn.	0. 08(1)	1. 30
			300	6 „	0. 07(1)	1. 30
		S. Benigno	200	6 tonn.	0. 08(1)	0. 80
			300	6 „	0. 07(1)	0. 80
		Pisa per Livorno	200	6 tonn.	0. 08	0. 80
			300	6 „	0. 07	0. 80
Panni d'ogni specie, imballati od in casse, in destinazione per l'estero	Da qualunque Stazione della Rete	Genova P. C., Venezia e Pisa per Livorno	Oltre 200 chilom.	6 tonn.	0. 08(1)	1. 30

(1) Più la tassa per la percorrenza sulla ferrovia a cavalli da S. Pier d'Arena a S. Benigno, stabilita dall'articolo 70; e quella stabilita nel successivo articolo 71, laddove le merci venissero caricate o scaricate sul Ponte Spinola presso lo scalo di Genova Piazza Caricamento.

(2) La canapa greggia o pettinata destinata oltre Cormons dovrà, per fruire del suddetto prezzo di cent. 5 per tonnellata e per chilometro, essere compressa in ragione di 300 chilogrammi per metro cubo, in modo che in ogni vagone se ne possa caricare almeno 6 tonnellate; e ciò a meno che lo speditore non dichiari sulla lettera di porto di voler pagare pel minimo anzidetto di tonnellate 6 per ogni vagone.

Piccola Velocità

Allegato dell'ordine di servizio n° 19, 1876.

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA.

TARIFFA LOCALE N. 6 **A. I.** *pei trasporti a* P. V. *di marmi naturali, greggi o lavorati, in partenza dalle stazioni di* Avenza, Carrara, Massa *e* Querceta-Serravezza, *ed in destinazione delle stazioni sottoindicate.*

QUALITÀ DEI MARMI	PESO minimo per spedizione	PREZZI per tonnellata e chilometro (non compresa l'imposta) pei trasporti destinati a Genova (Piazza Principe) e S. Benigno (1)	Livorno Civitavecc.ª Roma e Napoli (2)	DIRITTO fisso per tonnellata (3)
Marmette da pavimento; Marmo in lastre greggie; Marmo greggio in massi fino a 5 tonnellate per pezzo	8 tonn.	0. 05	0. 06	1. 30
Marmo greggio in massi superiori alle 5 tonnellate per pezzo	—	0. 06	0. 07	1. 30
	20 tonn.	0. 05	0. 06	1. 30
Marmo greggio in massi superiori alle 10 e fino alle 20 tonnellate per pezzo	—	0. 07	0. 08	1. 30
	20 tonn.	0. 06	0. 07	1. 30
Marmo in lastre levigate, in casse od in gabbie	8 tonn.	0. 06	0. 07	1. 30
Marmo lavorato (esclusi i lavori di scultura) in casse od in gabbie, fino alle 5 tonnellate per collo	8 tonn.	0. 06	0. 07	1. 30
Marmo lavorato (esclusi i lavori di scultura) in casse od in gabbie, di peso superiore alle 5 tonnellate per collo	—	0. 08	0. 09	1. 30
	20 tonn.	0. 07	0. 08	1. 30
Marmo lavorato (esclusi i lavori di scultura) in casse od in gabbie, di peso superiore alle 10 e fino alle 20 tonnellate per collo	—	0. 09	0. 10	1. 30
	20 tonn.	0. 08	0. 09	1. 30

(1) Ai prezzi di trasporto per S. Benigno sarà da aggiungere quello di L. 1.50 per tonnellata.

(2) I prezzi indicati per le destinazioni di Livorno, Civitavecchia, Roma e Napoli, non sono applicabili che per la percorrenza fino alla stazione di Pisa.

(3) Pei trasporti destinati a S. Benigno, Livorno, Civitavecchia, Roma e Napoli, il diritto fisso di L. 1. 30 sarà diminuito di L. 0.50 la tonnellata.

Avvertenza. — La presente tariffa locale sostituisce quella n° 6 del vigente Regolamento-tariffe, la quale, in conformità dell'ordine di servizio n° 47-1875, fu soppressa col giorno 20 maggio detto anno.

Condizioni. — 1ª Pei massi e pei colli superanti il peso di 8 tonnellate, ma non eccedenti quello di 10 tonnellate, la Società non intende di assumere alcuna responsabilità sul termine utile della spedizione, qualora non avesse disponibili nelle stazioni di partenza i vagoni all'uopo occorrenti. Il detto termine non incomincierà a decorrere che dal momento in cui sarà effettuato il carico sui vagoni necessari pel trasporto.

2ª Pei massi e pei colli superanti il peso di 10 tonnellate ciascuno, si dovranno prendere preventivi accordi colla Direzione. Occorrendo l'invio degli appositi carri alla stazione speditrice, la relativa tassa sarà di lire 0. 15 per carro e per chilometro, ma non potrà eccedere le lire 9 per carro. Inoltre la Società si riserva il diritto di stabilire volta per volta le spese che dovranno esserle altresì pagate per l'eventuale montatura dei suddetti carri. — La stessa Società non intende poi di assumere impegni di sorta pel trasporto dei massi o colli superanti il peso di 10 tonnellate ciascuno, se non nei limiti del materiale speciale esistente pei medesimi e purchè ne abbia di disponibile all'atto della richiesta per parte dello speditore.

3ª Nel marmo greggio intendonsi compresi quei pezzi di marmo ridotti a sagoma per esser poscia lavorati in stipiti, capitelli, ecc.

4ª I trasporti di marmo lavorato e quelli di marmo in lastre levigate, potranno essere effettuati anche senza la prescritta imballatura, ma col bollettino di garanzia di cui all'articolo 110 del Regolamento-tariffe. Lo stesso bollettino dovrà esser sempre sottoscritto dal mittente, pei trasporti di marmo in lastre greggie.

5ª A formare il peso minimo per spedizione, è ammesso il carico misto dei marmi, pei quali nella presente tariffa è fissata una medesima condizione di peso minimo, ferma del resto l'applicazione separata delle tasse dovute per ogni parte del trasporto.

TARIFFA LOCALE N. 7

Trasporti di merci a piccola velocità

senza condizione di peso, in provenienza o destinazione di Venezia, di Genova P. P., Genova P. C. o di San Benigno, vincolati alla percorrenza di 150 chilometri o paganti per tali.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PREZZO per tonnellata e per chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Agrumi, cioè: aranci, limoni e cedri, in casse od in ceste	0. 12	1. 30
Bolo d'Armenia o terra sigillata, in botti od in casse	0. 10	1. 30
Botti o barili vuoti, con certificato di ritorno (1)	0. 07	1. 30
Catecù (terra giapponese), in casse od in barili	0. 10	1. 30
Colori diversi ordinari, come: azzurro di Parigi, di Prussia, di montagna, ossia idrato di rame naturale, biadetto o ceneri azzurre, giallo di cromo o cromato di piombo, giallo santo, giallo d'Amberga, di Colonia, ecc., minio ossia ossido rosso di piombo, rosso di Turchia, di Napoli, ecc., rosso inglese (colcotar) e di Prussia, verde d'Allemagna, verde inglese, verde eterno, ecc., verde di cromo, di malachite, di Sassonia, ecc., verdetto o verde minerale, verderame e vitriolo rosso in sacchi, in ceste od in casse	0. 12	1. 30
Corteccie per tinta (greggie), in sacchi	0. 12	1. 30
Cotoni greggi, in balle — compressi in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	0. 07	1. 30
Cristalli in casse od in ceste	0. 12	1. 30
Doghe da tini, da botti o da barili, in fasci	0. 07	1. 30
Formaggi facili a liquefarsi, in ceste od in casse	0. 12	1. 30
Galle non nominate, in sacchi od in ceste	0. 10	1. 30
Lana lavata, in balle — compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo	0. 10	1. 30
— sucida, in balle — compressa o non	0. 10	1. 30
Metalli greggi (esclusi i preziosi) non nominati	0. 07	1. 30

(1) Veggansi le condizioni indicate nell'art. 73, e quelle dell'art. 112.

Piccola Velocità

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PREZZO per tonnellata e per chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Pelli di agnello, di capretto, di cervo, di lepre, di coniglio o simili, in balle	0. 12	1. 30
Pietre coti	0. 07	1. 30
Piombo in pani e ritagli	0. 07	1. 30
Quercitrone macinato, in sacchi	0. 10	1. 30
Rame in pani od in verghe	0. 07	1. 30
Stagno in pani od in verghe, a fasci	0. 07	1. 30
Tabacchi in foglie, in costole od in ritagli, in balle od in botti	0. 12	1. 30
Vetrerie in casse, od impagliate in ceste	0. 06	1. 30
Zinco in pani od in verghe, a fasci	0. 07	1. 30
— in piastre	0. 07	1. 30
Zucchero raffinato, in sacchi, in cesti od in botti	0. 10	1. 30
— non raffinato (riconosciuto tale dalla dogana), in fusti, in casse od in sacchi	0. 10	1. 30

Per la percorrenza sulla ferrovia a cavalli da San Benigno a San Pier d'Arena o viceversa rimangono inalterati i prezzi e le condizioni di cui all'articolo 70; e così pure rimane inalterata la tassa di cent. 30 per tonnellata per quelle spedizioni di merci caricate o scaricate sul ponte Spinola, presso lo scalo di Genova, Piazza Caricamento, a sensi dell'articolo 71.

Piccola Velocità

TARIFFA SPECIALE *A*

Merci in transito.

Le merci in transito, quali devonsi intendere quelle che provengono dall'estero, entrando da uno dei seguenti punti di confine o porti di mare e che escano dallo Stato in destinazione per l'estero, da altro dei punti o porti stessi, cioè — *Arona, Camerlata, Chiasso, Cormons (transito), Genova (Piazza Caricamento), Lecco, Modana (transito), Oneglia, Peri (transito), Porto S. Maurizio, San Benigno, San Pier d'Arena, Savona, Venezia e Ventimiglia (transito)* — saranno tassate ai prezzi indicati nelle categorie seguenti:

1ª Categoria.

L. 0.06 per tonnellata e chilometro, più il diritto fisso di L. 1.30 per tonnellata, carico e scarico compresi; da applicarsi a tutte le merci non espressamente nominate nella 2ª categoria; esclusi i bozzoli morti, come pure quelle merci il cui peso in ragione del volume, riescisse proporzionatamente inferiore a 180 chilogrammi per metro cubo.

2ª Categoria

L. 0.05 per tonnellata e chilometro, più il diritto fisso di L. 1.30 per tonnellata, carico e scarico compresi, da applicarsi alle seguenti merci:

Acciaio greggio — Avena — Allume — Birra — Bitumi — Carbon fossile — Castagne — Cereali — Colofonia (pece greca) — Corteccie per concerie — Concimi naturali od artificiali — Cotone greggio in balle (compresso in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo) — Doghe — Farine — Ferro greggio — Formaggi secchi — Garanza o Robbia in polvere, esclusa la garanzina — Ghisa greggia — Gomme —

Guano — Lana sucida in balle (compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo) — Legname greggio di ogni qualità della lunghezza di un vagone — Legni da tinta — Legumi secchi — Macchine e parti di macchine — Melasso liquido — Minerali metallici — Natrone o carbonato di soda naturale — Orzo — Patate — Pelli greggie di grossi animali — Pesci secchi, affumicati, salati od insalamojati — Petrolio — Potassa (carbonato di) in botti — Resine, cioè: Trementina, Gallipot, Copale e simili — Riso — Robbia (radice di) in balle (compressa in ragione di almeno 180 chilogrammi per metro cubo) — Saponi in pane od in pasta — Semenze oleose — Sevo greggio — Soda — Sommacco — Spiriti — Tabacco in foglia, in costole o ritagli — Vallonea — Vetriolo verde — Vini — Zolfo — Zucchero in pani od in polvere.

3ª *Categoria.*

L. 0.04 per tonnellata e chilometro, più il diritto fisso di L. 1.30 per tonnellata, carico e scarico compresi, da applicarsi a tutte le merci della 1ª e 2ª categoria, per ogni spedizione di un peso non inferiore a 50 tonnellate, purchè spedite da un solo mittente e dirette ad un solo destinatario e ad una sola destinazione.

Condizioni. — 1ª Le merci per fruire dei prezzi sovraindicati, dovranno essere scortate dalla *Bolletta di cauzione per merci estere*, oppure dalla *Bolletta di esenzione da dazio per transito*, che vale quale bolletta di transito (1). — Inoltre il mittente è tenuto di apporre sulla lettera di porto una dichiarazione del seguente tenore, apponendovi di seguito la sua firma:

« La Ditta sottoscritta dichiara che le merci inscritte nella presente « lettera di porto, sono di provenienza estera e destinate all'estero, e di- « chiara inoltre di conoscere le disposizioni regolamentari e le commina-

(1) Da tali documenti dovranno risultare la provenienza e la destinazione estera della merce. Pelle spedizioni transitanti per Arona, Camerlata o Lecco dovrà nei documenti stessi essere accertato che la dogana di destinazione alla quale sono vincolate le merci iscritte è l'ultima italiana, cioè la più vicina al confine dello Stato al quale le merci stesse sono dirette.

« torie stabilite pel caso che le merci stesse dovessero rientrare nello « Stato. »

2ª Quando una merce dichiarata in destinazione per l'estero non esca dallo Stato, ovvero vi sia fatta rientrare, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo alla stazione da cui fu ritirata, la quale farà luogo all'esazione della sola differenza fra la tassa pagata come per merce in transito, e quella realmente dovuta come per un trasporto ordinario. — In mancanza di tale notificazione, e nel caso che l'Amministrazione potesse accertare che una spedizione dichiarata in transito per l'estero non sia uscita dallo Stato, o vi sia in parte o tutta rientrata, l'Amministrazione stessa avrà diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario, il pagamento della differenza fra la tassa pagata, come per merce in transito, e la tassa dovuta a rigore della Tariffa generale, coll'aggiunta delle multe fissate per falsa dichiarazione (art. 109).

3ª Le merci in transito, per le quali la dogana non emettesse neppure la bolletta di transito suddetta, quelle cioè esenti da dazio sia d'entrata, sia d'uscita, dovranno tassarsi a rigore delle Tariffe stabilite come se non fossero in transito. — Il destinatario avrà per altro diritto di produrre all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data della spedizione, un certificato doganale dello Stato in cui sia entrata la merce, comprovante appunto una tale circostanza; colla scorta del quale certificato, si rettificherà la tassazione in base alla Tariffa per le merci in transito e si farà poi luogo al rimborso del più riscosso.

4ª Alle merci in transito saranno applicate le altre tariffe speciali, in servizio interno, quando queste risultassero al commercio più vantaggiose della Tariffa di transito. — Così pure saranno applicate le altre Tariffe in servizio interno, ai trasporti di bozzoli morti ed alle altre merci che, come risulta dall'eccezione indicata nella 1ª categoria, sono escluse dal fruire della presente Tariffa speciale di transito. — In tali casi cessa l'obbligo pel mittente di presentare la bolletta di cauzione, come pure della dichiarazione sulle lettere di porto di cui sovra.

TARIFFA SPECIALE *B*

Merci destinate alle Esposizioni agrarie, industriali e commerciali.

QUALITÀ DEI TRASPORTI	BASI DI RIDUZIONE
Macchine e Meccanismi, Veicoli, Prodotti naturali o manifatturati	Riduzione del 50 per cento sul prezzo delle Tariffe generali (escluse quindi le serie A e B, come pure le Tariffe speciali) senza condizione di percorrenza. La tassa non dovrà tuttavia essere mai inferiore a L. 0. 06 per tonnellata e chilometro. Le macchine, i meccanismi, i veicoli, ecc., occupanti per cagione di forma o di dimensione un intero vagone, saranno tassate a L. 0. 22 per vagone e chilometro, quando il vagone impiegato fosse della portata di 8 tonnellate, ed a L. 0. 26 per vagone e chilometro, quando il vagone fosse da tonnellate 10, oltre al diritto fisso sul peso reale. Nessuna riduzione è accordata sul diritto fisso.

Condizioni. — 1ª Gli oggetti d'arte, come quadri, lavori di scultura, statue, ecc. godranno delle riduzioni sovraindicate; purchè i mittenti: o firmino il bollettino di garanzia qualunque sia la condizione dello imballaggio ed assistano e dirigano, sotto la propria responsabilità il carico e lo scarico; ovvero attribuiscano un valore agli oggetti ed alle opere d'arte e paghino assieme alle tasse di trasporto anche quelle d'assicurazione corrispondenti al valore attribuito, fermo però sempre l'obbligo di compiere a loro spese, rischio e pericolo il carico e lo scarico qualora trattisi di oggetti di straordinario peso e dimensione. Non sottomettendosi i mittenti all'una od all'altra di siffatte condizioni le spedizioni verranno tassate a Tariffa generale.

2ª Ai colli indivisibili d'un peso maggiore di 5000 chilogrammi, sarà applicata la tassa semplice a seconda della classe a cui apparterranno nella Tariffa generale (escluse pertanto le serie A e B e le Tariffe speciali).

3ª Per fruire delle sovraspecificate agevolezze è necessario che se ne faccia domanda di volta in volta alla Direzione, e che gli oggetti e prodotti di cui nella presente Tariffa, sieno consegnati alle stazioni di partenza muniti dell'indirizzo della Commissione che presiede all'Esposizione, e di una nota in cui sieno descritti le macchine ed i prodotti stessi, come pure le marche distintive. Tale nota dovrà essere firmata dal Presidente o dal Segretario della Camera di Commercio, dal Comitato, ovvero dalla Giunta da cui parte la spedizione, ed autenticata colla firma della primaria autorità locale.

4ª Le medesime agevolezze saranno estese a quegli oggetti che saranno presentati pel ritorno alla stazione della loro originaria provenienza, dopo terminata l'Esposizione.

5ª Per la loro identificazione anche tali oggetti dovranno essere accompagnati da un certificato del Comitato dell'Esposizione, contenente i dati sovra descritti, coll'indicazione inoltre della città e del luogo della loro provenienza.

6ª Le spedizioni dovranno sempre aver luogo in porto affrancato.

7ª Esistendo una tariffa speciale più vantaggiosa, il mittente potrà ottenerne l'applicazione mediante domanda per iscritto sulla lettera di porto; ed in tal caso il trasporto sarà effettuato in base alla tariffa richiesta.

8ª La Direzione si riserva di dare le opportune istruzioni risguardanti il tempo e la durata dell'agevolezza, tanto per lo invio all'Esposizione, quanto pel ritorno dalla stessa, come pure quelle altre speciali disposizioni che fossero richieste dalla natura dell'Esposizione.

TARIFFA SPECIALE *C*

Oggetti ed attrezzi delle Compagnie drammatiche ed altre assimilate.

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per tonnellata e chilometro	DIRITTO fisso per tonnellata
Fino a 100 chilometri	0. 08	1. 30
Da 101 a 200 chilometri	0. 07	
Oltre 200 chilometri	0. 06	

La presente Tariffa speciale sarà applicabile soltanto ai trasporti pei quali sarà esibita alle stazioni di partenza l'autorizzazione che l'Amministrazione, dopo accertata l'identità dello speditore gli avrà accordata.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni di oggetti ed attrezzi delle Compagnie drammatiche ed altre loro assimilate, a cui fosse applicata la presente Tariffa speciale, potranno essere effettuate anche in porto assegnato; ma le stazioni non potranno pagar ai mittenti veruna spesa anticipata, se non ne avranno ricevuta speciale autorizzazione.

2ª La Compagnia speditrice potrà ottener l'applicazione della tassa stabilita per almeno 101 chilometro o per oltre 200, anche quando la spedizione non avesse realmente a percorrere tali distanze, purchè ne faccia domanda per iscritto sulla lettera di porto, richiedendo la tassa pei minimi sovra determinati.

3ª Tali trasporti, salvo l'eccezione relativa alla spesa anticipata, saranno soggetti alle medesime norme che regolano le spedizioni delle merci a piccola velocità.

4ª Nel caso venisse a riconoscersi che fra gli oggetti ed attrezzi favoriti dalla presente Tariffa, fossero state frammischiate merci d'altra natura o

non appartenenti alla Compagnia speditrice cui è accordata l'applicazione della Tariffa stessa, l'intiero trasporto sarà tassato in base alle Tariffe generali, esclusa qualsiasi Tariffa speciale; e la Compagnia a favore della quale era stata accordata la riduzione, non potrà più ottenere per l'avvenire alcuna agevolezza.

TARIFFA SPECIALE *D*

***Furgoni* ed altri veicoli delle Compagnie equestri ed acrobatiche, come pure gabbie e *furgoni* contenenti bestie feroci, facienti parte di un serraglio.**

DISTINZIONE DELLE PERCORRENZE	PREZZO per ogni vagone e per chilometro	DIRITTO fisso per ogni vagone
Fino a 100 chilometri	0. 30	1. 00
Da 101 a 200 chilometri	0. 26	
Oltre 200 chilometri	0. 22	

La presente Tariffa speciale sarà applicabile soltanto ai trasporti pei quali sarà esibita alle stazioni di partenza l'autorizzazione che l'Amministrazione, dopo riconosciuta l'identità dello speditore, gli avrà accordata.

Condizioni. — 1ª Le spedizioni di *furgoni* ed altri veicoli delle Compagnie equestri ed acrobatiche, come pure delle gabbie e *furgoni* contenenti bestie feroci facenti parte di un serraglio, a cui fosse applicata la presente Tariffa speciale, potranno essere effettuate anche in porto assegnato; ma le stazioni non potranno pagare ai mittenti veruna spesa anticipata se non ne avranno ricevuta speciale autorizzazione.

2ª Lo speditore dovrà domandare, almeno 12 ore prima della partenza, il numero dei vagoni che gli occorrono.

3ª Il carico e lo scarico saranno obbligatori da parte del proprietario dei *furgoni*, gabbie, ecc., ed a suo rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del proprietario medesimo.

4° Lo speditore sarà obbligato a fornir le corde, catene e gli altri oggetti necessari per assicurare i veicoli e le gabbie sui vagoni.

5ª Sarà inoltre in facoltà dello speditore di caricar sui vagoni anche

più di un veicolo, semprechè non oltrepassi la portata, la capacità e la misura (sagoma) dei vagoni.

6ª Le bestie feroci saranno trasportate soltanto previo permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

7ª Nel caso venisse a riconoscersi che fra i veicoli favoriti dalla presente Tariffa ne fossero frammischiati altri, oppure contenessero merci, animali od altri oggetti non appartenenti alla Compagnia speditrice cui fu accordata l'applicazione della tariffa stessa, l'intero trasporto sarà tassato in base alle Tariffe generali, esclusa qualsiasi Tariffa speciale; e la Compagnia a favore della quale era stata accordata la riduzione non potrà più ottenere per l'avvenire alcuna agevolezza.

AVVERTENZE GENERALI

per l'applicazione delle Tariffe speciali e locali a piccola velocità.

1ª Tutte le norme di trasporto e di spedizione stabilite dalle Tariffe generali, saranno osservate anche a riguardo delle merci favorite da speciali riduzioni; salvo il caso in cui le medesime fossero vincolate da particolari condizioni indicate appiedi delle singole Tariffe.

2ª La condizione di provenienza o di destinazione stabilita per fruire delle Tariffe locali è invariabile.

3ª Le Tariffe speciali sono applicabili di diritto a tutte le spedizioni di merci che trovansi nelle condizioni di peso e di percorrenza prescritte in dette tariffe, a meno che lo speditore non richiegga espressamente sul documento di trasporto l'applicazione della Tariffa generale, e salvo l'eccezione di cui alla seguente avvertenza 15ª.

4ª Qualora i trasporti non si trovassero nelle condizioni di peso o di percorrenza indicate nelle varie categorie delle Tariffe, potranno tuttavia esser loro applicate le Tariffe medesime, purchè il mittente all'atto di effettuare la spedizione ne faccia espressa domanda per iscritto sui documenti di trasporto, richiedendo che le tasse sieno computate sui minimi di peso e percorrenza, portati dalla categoria della Tariffa richiesta.

La concessione che si accorda in questo caso al mittente è per altro vincolata alla condizione che sia rispettato l'ordine progressivo delle varie categorie delle Tariffe, essendo soltanto ammesso il passaggio dall'una all'altra immediatamente successiva. — In mancanza della domanda di cui sopra, i trasporti saranno tassati a Tariffa generale, od a quella Tariffa speciale cui avrebbero diritto a termini dell'avvertenza 3ª, e qualsiasi domanda di riduzione fatta dopo l'emissione della ricevuta delle merci in partenza sarà respinta.

5ª Alle merci da tassarsi colle Tariffe speciali ed occupanti uno o più vagoni completi, o da considerarsi come completi a termini dell'articolo 73,

si applicherà il minimo di cent. 22 per ogni chilometro e per vagone della portata di 8 tonnellate o meno, e di cent. 26 per chilometro e per vagone della portata di 10 tonnellate, oltre al diritto fisso sul peso reale; semprechè la tassa sul peso non dia un provento maggiore. — È fatta eccezione pei trasporti di legna e di torba, come dalla Tariffa speciale N° 19.

6ª I pesi minimi per spedizione, stabiliti nelle Tariffe speciali e locali fino alle 8 tonnellate, eccezione fatta di quelli inferiori per trasporti favoriti dalle Tariffe speciali Nⁱ 8, 14, 15, 18, 20 e 31, *sono ragguagliati alla portata e capacità dei vagoni*. Perciò, per ogni vagone impiegato, potrà essere applicata la tassa risultante dal computo delle differenti basi moltiplicate pei rispettivi pesi minimi; nel caso che questa riescisse invece inferiore saranno da applicarsi le tasse minime di cui nella precedente avvertenza 5ª, ferma l'eccezione contenuta nell'avvertenza stessa pei trasporti di legna e di torba.

7ª Per la percorrenza sulla ferrovia a cavalli dallo scalo di San Benigno alla Stazione di San Pier d'Arena, o viceversa, rimangono inalterati i prezzi e le condizioni stabilite dalla Tariffa generale, art. 70.

8ª Alle merci provenienti o destinate a San Benigno si applicheranno soli cent. 80 per tonnellata di diritto fisso, essendo la tassa di carico o scarico già compresa nei prezzi fissati pel tratto a percorrersi sulla ferrovia a cavalli.

9ª Per le merci caricate o scaricate sul Ponte Spinola presso lo Scalo di Genova, Piazza Caricamento, rimane inalterata la tassa proporzionale di cent. 30 per tonnellata, stabilita dall'art. 71.

10ª Per le merci consegnate senza imballaggio, quando questo sia prescritto, si dovrà richiedere dai mittenti la sottoscrizione del bollettino di garanzia; in caso di rifiuto da parte degli speditori a tale prescrizione, non si applicheranno le Tariffe speciali o locali.

11ª Occorrendo pel trasporto di qualche merce l'impiego di due o più vagoni congiunti, la tassa sarà di cent. 45 per chilometro e per vagone della portata di 8 tonnellate, e di cent. 55 per quello della portata di 10, oltre il diritto fisso, semprechè la tassa sul peso reale non riesca superiore. Sarà fatta eccezione per le merci, la cui tassa per vagone accoppiato

è indicata nei prospetti delle Tariffe speciali o locali, per le quali si applicherà quest'ultima, se la tassa in ragione del peso non riesca superiore. — I prezzi stabiliti nella Tariffa locale N° 4, saranno tuttavia calcolati senza tener conto della tassa in ragione del peso.

12ª I materiali seguenti, cioè: « calce, cemento, gesso, legname da co-« struzione, materiali d'armamento, mattoni, metalli gregi o lavorati, « pietre da costruzione, come pure attrezzi e meccanismi » destinati ad imprese costruttrici di linee ferroviarie, saranno sempre tassati secondo la classe a cui appartengono nella originaria classificazione annessa alle Tariffe generali (R. Decreto 26 settembre 1860), riservandosi l'Amministrazione d'eseguir il rimborso in base ai prezzi stabiliti dalla legge delli 14 maggio 1865, N° 2279, e mediante la produzione dei bollettini di consegna emessi dalla stazione d'arrivo, come pure di un'attestazione del Commissario tecnico per la sorveglianza governativa delle strade ferrate, da cui risulti che per quantità e specie i materiali suddetti furono destinati alla costruzione di linee ferroviarie.

13ª Il tempo utile durante il quale le merci ed oggetti di qualsiasi natura, trasportati a piccola velocità, in arrivo alle stazioni, possono farvi sosta, senza incorrere nel pagamento delle tasse di magazzinaggio (art. 129), è di 12 ore, decorribili dalla data della consegna dell'avviso, che la stazione di arrivo spedisce al destinatario (art. 122).

In conseguenza di ciò, rimane stabilito che le merci e gli oggetti anzidetti tassati a Tariffa speciale o locale, le cui lettere d'avviso dell'arrivo fossero consegnate ai destinatari prima del mezzogiorno, dovranno essere ritirate entro la giornata, cioè prima della chiusura dello scalo (art. 104). Quelle merci invece le cui lettere d'avviso fossero consegnate nelle ore pomeridiane, dovranno essere ritirate prima del mezzogiorno della giornata successiva.

Non presentandosi il destinatario nei termini suddetti per ritirare le proprie merci, egli sarà assoggettato al pagamento del diritto di sosta o magazzinaggio, il quale si applica per giorno indivisibile.

Per altro, se la merce giungesse alla stazione di arrivo durante giorno festivo, legalmente riconosciuto, l'avviso sarà spedito al destinatario secondo l'uso della stazione, sia in giornata, sia nella mattina del giorno

susseguente; ed in tal caso esso sarà considerato come rimesso al destinatario la mattina del giorno che segue la festa.

Se la merce giunge alla stazione di arrivo la vigilia della festa in ora tale che l'avviso possa essere spedito al destinatario l'istesso giorno, siccome tutte le stazioni della rete sono aperte per la consegna dei trasporti in arrivo, sino a mezzodì dei giorni festivi, così il destinatario dovrà effettuare senza indugio il ritiro della merce nella mattina del giorno festivo. In caso che egli non si presenti nella stazione per effettuare questo ritiro, la merce andrà soggetta al diritto di sosta per l'istesso giorno di festa.

Tuttavia quando una partita di merci non possa esser ritirata per intero prima della scadenza del termine utile fissato come sopra al ritiro non si esigerà alcuna tassa di magazzinaggio, purchè l'esportazione della partita si effettui senza interruzione con mezzi sufficienti.

Quando vi fossero due giorni di festa consecutivi legalmente riconosciuti per tali, le merci per le quali l'avviso fosse rimesso nelle ore pomeridiane della vigilia del primo giorno festivo, dovranno come di norma esser ritirate nelle ore antimeridiane del primo giorno; e se non vi fosse tempo sufficiente per compiere il ritiro, questo potrà esser condotto a termine anche nelle ore antimeridiane del secondo giorno. — Quando poi l'avviso fosse rimesso durante il primo giorno festivo, il ritiro della merce potrà esser effettuato tanto nelle ore antimeridiane del secondo giorno, quanto nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Se il destinatario trovasse più di suo comodo di non ritirare la merce durante le feste, egli pagherà la sosta per i due giorni di dilazione; se non si presentasse che il secondo giorno, pagherà un giorno di sosta; se avendo dato principio al ritiro antecedentemente al primo giorno di festa, non si presentasse nelle ore antimeridiane del secondo, per continuare le operazioni del ritiro, pagherà un giorno di sosta.

Per utilizzare il proprio materiale, è diritto della Società di scaricare le merci che fanno sosta nelle stazioni, portando le relative spese a carico delle merci stesse.

14ª Restando ferme tutte le altre discipline contenute nel regio decreto n° 1115, delli 3 ottobre 1855, le quali regolano l'*approdo* allo scalo di Arona, sarà questo accordato *gratuitamente* a tutte le barche che prove-

nendo dal Lago Maggiore, trasporteranno ad Arona per proseguire colla strada ferrata:

a) Merci della qualità e del peso stabiliti dalla Tariffa locale N° 1, per le destinazioni fisse di Milano, Pavia, Piacenza o Cremona;

b) Merci della stessa qualità e peso, destinate a qualsiasi altra stazione della rete, purchè lontana da Arona più di 100 chilometri.

Quante volte le dette barche fossero poi utilizzate pel trasporto al Lago di altre merci arrivate colla ferrovia, in tal caso i *diritti* di *approdo* si esigeranno nella misura di centesimi 15 per tonnellata indivisibile di merce asportata.

Allorquando per effettuare lo scarico delle merci della qualità e del peso stabiliti per godere del *diritto* di *approdo gratuito*, si usassero le grandi gru esistenti sullo scalo di Arona, sarà per l'impiego di tali meccanismi, applicata del pari la tassa di soli centesimi 25 per tonnellata.

Per tutte le altre spedizioni, ad eccezione di quelle destinate a Milano, oppure ad altre stazioni lontane da Arona piu di 100 chilometri, si continueranno ad esigere i diritti di approdo nella misura di mensili lire 3 a 12, a seconda della portata delle barche, ed i diritti per l'uso delle grandi gru nella misura di centesimi 50 per tonnellata, siccome è stabilito dal precitato decreto reale.

15ª La stazione di *Milano Porta Ticinese* rimane esclusa dall'applicazione di qualsiasi Tariffa speciale o locale, e perciò le merci provenienti o destinate alla medesima, saranno sempre tassate a Tariffa generale per la percorrenza da Vigevano a Porta Ticinese, oppure da Milano Porta Garibaldi a Porta Ticinese, e viceversa.

TARIFFA GENERALE

CAPO X.

Bozzoli.

80. — **Modo di trasporto.** — I bozzoli vivi sono trasportabili soltanto a grande velocità; i bozzoli morti sono invece trasportabili sì a grande come a piccola velocità.

81. — **Basi della Tariffa.** — Pel trasporto dei bozzoli è stabilita la seguente tariffa:

PREZZO per tonnellata e per chilometro		DIRITTO FISSO per tonnellata		TASSA MINIMA per ogni linea e spedizione	
»	30	2	»	»	40

È applicabile al trasporto dei bozzoli il disposto dell'art. 73.

82. — **Condizioni.** — 1ª Le spedizioni sono soggette alle condizioni speciali che trovansi infra stabilite per le merci a piccola velocità.

« 2ª I bozzoli lavati e spogli della seta propriamente detta, quelli sfar-
« fallati e gli altri doppi o doppioni di scarto, cioè di qualità miste o
« macchiati, rugginosi, tarlati od imperfetti nella loro conformazione, sa-
« ranno tassati colle Tariffe delle merci in generale, semprechè sieno con-
« dizionati in balle e compressi almeno come in esse Tariffe è prescritto.
« — In contrario saranno tassati in base alla presente.

« Vedansi le rispettive voci — Bozzoli lavati, Bozzoli sfarfallati e Boz-
« zoli doppi o doppioni — nella nomenclatura delle merci e nella Tariffa
« speciale N° 10. »

TARIFFA GENERALE

CAPO XI.

Veicoli e Feretri.

83. — **Basi della Tariffa.** — Pel trasporto dei veicoli e dei feretri sono stabiliti i seguenti prezzi:

QUALITÀ DEI VEICOLI	PREZZO per chilometro e per veicolo	DIRITTO fisso per ogni veicolo
Vetture { a due ruote	0. 30	3. „
Vetture { a quattro ruote	0. 35	3. „
Feretri su carri particolari o non	0. 40	3. „
Carri a 2 od a 4 ruote	0. 25	1. „
Materiale muoventesi sulle proprie ruote, cioè:		
Vagoni o vetture vuote per uso delle ferrovie (*)	0. 20	„
Locomotive con o senza tender (spente)	1. 50	„

(*) L'ungimento delle ruote è a carico dell'Amministrazione.

La tassa minima per ogni veicolo e per ogni linea è di lire 5. Tale tassa sarà di lire 20 per ogni locomotiva e per ciascuna linea.

84. — **Vetture smontate.** — Le vetture incassate saranno trasportate a piccola velocità e tassate quali merci di 1ª classe. Le vetture smontate, non incassate, saranno invece tassate coi diritti stabiliti nel precedente articolo per le vetture montate.

« Il paragrafo che precede, risguardante le vetture smontate, fu modi-
« ficato come dall'avviso al pubblico in data delli 11 ottobre 1865 nel
« modo qui appresso:

« Le vetture incassate saranno tassate quali merci di 1ª classe. Ma se
« il peso della vettura incassata è inferiore a due tonnellate e che per la
« sua forma o dimensione occupi un vagone completo, essa sarà tassata
« in ragione di L. 0.30 per vagone e chilometro, coll'aggiunta del diritto
« fisso sul peso reale.

« Le vetture smontate, non incassate, saranno invece tassate coi prezzi
« sovra indicati, come vetture montate. »

« 85. — **Carrozze di lusso.** — Le carrozze e gli altri veicoli privati di
« lusso saranno trasportati in appositi vagoni chiusi, mediante pagamento
« del 10 per cento in più della tassa stabilita dalla Tariffa generale pei
« veicoli comuni, e dell'egual diritto fisso.

« Occorrendo pel trasporto dei veicoli di lusso di dover richiamare da
« altre stazioni gli appositi vagoni chiusi, il richiedente dovrà, oltre alla
« tassa sovra stabilita per l'effettivo trasporto, pagare cent. 6 per ogni
« vagone e chilometro all'uopo percorso. Quest'ultima tassa non dovrà
« per altro eccedere in verun caso le L. 9.00 per ogni vagone.

« I mittenti che vorranno spedir veicoli di lusso nei vagoni chiusi di
« cui sopra, dovranno farne regolar domanda sulla lettera di porto. »

86. — **Carrette a mano.** — Le carrette a mano saranno tassate quali merci di 4ª classe a piccola velocità sotto l'osservanza del disposto dell'articolo relativo alle tasse minime.

« Tale disposizione fu modificata, secondo l'avviso al pubblico in data
« delli 11 ottobre 1865, nel modo seguente:

« Le carrette a mano saranno tassate quali merci di 4ª classe; ma se la
« spedizione è inferiore a 3 tonnellate e che occupino un intiero vagone,
« la medesima sarà tassata in ragione di cent. 30 per vagone e chilome-
« tro, coll'aggiunta del diritto fisso sul peso reale.

« La tassa di cent. 30 è stabilita pel vagone della portata da 8 tonnel-
« late; impiegandone uno da 10, la tassa sarà di cent. 35. »

87. — **Carri da vino.** — I carri adoperati nel trasporto del vino sono tassati coi diritti delle merci di 4ª classe in ragione del peso cumulativo dei carri stessi e dei recipienti, tanto pieni quanto vuoti, purchè non contengano altra merce.

« Il presente paragrafo rimane modificato come appresso:

« Ai carri carichi di fusti di vino si applicherà la tassa della 4ª classe « in ragione del peso cumulativo dei carri stessi e dei recipienti pieni.

« I carri poi che in tempo utile ritornano sia coi recipienti vuoti, sia « con parte o senza di essi, saranno da tassarsi in ragione di centesimi 10 « per carro e chilometro, semprechè sieno pei medesimi osservate le norme « prescritte pei recipienti vuoti di ritorno (art. 73).

« Il diritto fisso sarà, pei carri coi recipienti pieni, di L. 2.00 per ton- « nellata; e per quelli coi recipienti vuoti, di L. 1.00 per ogni carro; do- « vendosi le operazioni di carico e scarico eseguire dal personale dell'Am- « ministrazione. »

88. — **Condizioni speciali.** — I feretri sono trasportati in vagone speciale ed in seguito a permesso dell'Autorità politica; tali trasporti non si accettano in porto assegnato.

« Alle condizioni speciali pel trasporto dei feretri furono fatte le se- « guenti aggiunte, conforme al disposto dagli articoli dal 66 al 69 del « Regolamento per l'esecuzione della Legge di sanità pubblica, approvata « con R. Decreto delli 8 giugno 1865.

« L'autorizzazione per trasportare un cadavere in altro cimitero del « Regno sta in facoltà del Prefetto della Provincia dove seguì la morte.

« La facoltà di autorizzare il trasporto fuori del Regno, di cadaveri « ancora sopra terra e di quelli già sepolti, è riservata al Ministero del- « l'Interno. »

Non si accetteranno trasporti di feretri pei quali mancassero le autorizzazioni di cui sopra.

« 89. — **Anfore, urne e piccole casse mortuarie.** — Le ceneri mor- « tuarie, come pure i frammenti di cadaveri convenientemente racchiusi « in anfore, urne o piccole casse, saranno trasportati alla metà dei prezzi « stabiliti pei feretri ordinari e senza alcuna riduzione sul diritto fisso.

« Le cautele e prescrizioni sovra specificate pel trasporto dei feretri « ordinari, valgono eziandio per quello delle ceneri e di frammenti « mortuari.

« Anche questi trasporti non si accettano in porto assegnato. »

TARIFFA GENERALE

CAPO XII.

Bestiame.

90. — **Classificazione.** — Il bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti cinque classi:

1ª classe — cavalli, muli e grossi puledri; buoi, tori e grosse vacche;

2ª classe — pullini, muletti e asini; vacche piccole e giovenche; manzi o vitelloni; porci grossi;

3ª classe — vitelli e porci mezzani;

4ª classe — vitelli e porci piccoli, montoni, pecore, capre e simili;

5ª classe — porcellini, capretti, agnelli e simili.

L'Amministrazione avrà la facoltà di determinare i limiti di altezza e di peso che fossero necessari per distinguere le rispettive classi dei capi di bestiame.

« Il bestiame cavallino sarà considerato di 1ª classe quando la sua « altezza misurata dal suolo alla sommità della spalla raggiunga m. 1.45, « e di 2ª classe quando la sua altezza sarà inferiore.

« Ogni altro capo di bestiame sarà ritenuto:

« di 1ª classe quando il suo peso supera li 400 chilogrammi;
« di 2ª » » è di oltre 200 e fino a 400 chil.
« di 3ª » » è di oltre 100 e fino a 200 »
« di 4ª » » è di oltre 20 e fino a 100 »
« di 5ª » » è inferiore a 20 chilogrammi.

91. — **Tariffa per capo.** — I prezzi di trasporto a piccola velocità sono stabiliti come segue:

DISTINZIONE di classe	PREZZO per ogni capo e chilometro	*OSSERVAZIONI*
Classe 1ª (1) . .	0. 050	Diritto minimo L. 0. 12 per ogni spedizione e per chilometro.
— 2ª. . . .	0. 035	L'Amministrazione ha facoltà di caricare nello stesso vagone capi di bestiame di proprietà diversa.
— 3ª. . . .	0. 016	
— 4ª. . . .	0. 008	
— 5ª. . . .	0. 004	

(1) Salva l'eccezione stabilita pei cavalli caricati in vagone scuderia.

92. — **Cavalli in vagoni scuderia.** — Pei cavalli di cui fosse richiesto il trasporto in vagone a scuderia si esigerà il prezzo di L. 0.20 per capo e per chilometro.

L'Amministrazione non è obbligata a fornire vagoni di scuderia fuorchè nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

93. — **Tariffa per vagone completo.** — Alle spedizioni di bestiame che vengono effettuate per vagone completo sarà applicato il diritto di L. 0.30 per vagone *ordinario* e per chilometro.

« Le spedizioni invece che si eseguiscono in vagoni gabbia *a due piani* « saranno tassate nella misura di L. 0.45 per vagone e chilometro. »

In tali casi sarà facoltativo al mittente di caricar nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può essere capace, qualunque sia la classe a cui essi appartengano.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi capi saranno tassati coi prezzi sovra stabiliti, senza però eccedere la tassa stabilita pel vagone completo.

94. — **Minuto bestiame in cesti.** — Le spedizioni di bestiame di 4ª e 5ª classe, non eccedenti ciascuna il peso di 60 chilogrammi, po-

tranno essere effettuate e tassate come merci di 1ª classe, purchè il bestiame sia bene assestato in cestoni ed in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate sullo stesso vagone.

95. — **Custode del bestiame.** — Il custode del bestiame ha diritto, eccetto il caso di spedizione contemplata nell'articolo precedente, al trasporto gratuito, prendendo posto nel vagone stesso del bestiame. Questa esenzione di tassa è limitata ad un custode per ogni spedizione, ed in caso di contravvenzione sarà applicato il disposto dell'articolo 17.

« Le condizioni relative al custode del bestiame furono modificate, giu- « sta l'avviso al pubblico in data delli 11 ottobre 1865, come segue:

« Il custode ha diritto di accompagnar la spedizione, prendendo posto « nel vagone stesso del bestiame, mediante pagamento della metà del « prezzo di un biglietto di 3ª classe.

« Quando poi si tratta di una spedizione che non comprenda un vagone « completo, il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo « posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intera tassa di un « biglietto di 3ª classe. In caso di contravvenzione sarà applicato il dispo- « sto dell'art. 17. »

96. — **Modo di spedizione.** — Per il bestiame a trasportarsi a piccola velocità, l'Amministrazione ha il diritto di farne la spedizione nel termine di 24 ore dalla data della richiesta.

« Il bestiame sarà accettato pel trasporto per qualunque destinazione.

« Qualora per altro, se per raggiungere la destinazione definitiva, le « spedizioni di bestiame dovessero, in base agli orari dei convogli, sostare « più di due ore in una stazione intermedia, alle medesime sarà applicata « una sovratassa nelle misure seguenti:

	Per capo	Per vagone
Bestiame di 1ª classe — per ogni ora di sosta, dopo le prime due	0. 15	1. 00
Id. di 2ª id. id. id.	0. 10	0. 75
Id. di 3ª id. id. id.	0. 05	0. 50
Id. di 4ª id. id. id.	0. 02	0. 30
Id. di 5ª id. id. id.	0. 02	0. 30

97. — **Consegna.** — La Consegna del bestiame alla stazione dovrà essere fatta almeno due ore prima della partenza.

98. — **Carico e scarico.** — Il carico e lo scarico del bestiame si eseguisce per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo Stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

Gli speditori di bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

99. — **Responsabilità.** — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del proprietario, epperciò le conseguenze di ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale non risponde neppure della fuga del bestiame, se questa è indipendente dal fatto della Società.

100. — **Bestiame non ritirato.** — Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato fra tre ore dopo il suo arrivo a destinazione, e quello che, giunto coll'ultimo convoglio della sera, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell'Amministrazione, ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese stesse, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario, senza alcuna formalità giudiziaria.

« 101. — **Bestiame da macello destinato a Venezia.** — La Am-
« ministrazione avendo fatto costruire presso la stazione di Venezia, un
« ponte che attraversa il *rivo della Crea*, di dove dopo breve tragitto
« a piedi si giunge al pubblico macello, ai trasporti di bestiame che
« fossero colà destinati, si applicheranno, in aggiunta alle tasse per la
« percorrenza ferroviaria, le seguenti tasse di pedaggio sull'anzidetto
« ponte:

DISTINZIONE DELLE CLASSI DEL BESTIAME	TASSA DI PEDAGGIO Per capo	*OSSERVAZIONI*
1ª classe	0. 250	
2ª »	0. 220	
3ª » (compresi i vitelli di 4ª classe)	0. 200	
4ª » (esclusi i vitelli)	0. 080	Tassa minima di spedizione L. 0. 10.
5ª »	0. 028	

« Per ottenere il diritto di passaggio sul ponte sovraindicato, i mit-
« tenti dei trasporti di bestiame dovranno, oltre al pagamento della tassa
« di pedaggio, farne conforme annotazione sulle lettere di porto; in man-
« canza della quale lo scarico a Venezia sarebbe effettuato sul piano
« caricatore prospiciente *le fondamenta* della stazione, ed il successivo
« trasporto al macello dovrebbe farsi mediante barche.
« Per siffatti trasporti dovranno eziandio osservarsi tutte le prescri-
« zioni municipali nei riguardi della sicurezza pubblica. »

102. — **Animali morti.** — Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto sia a grande, sia a piccola velocità.

103. — **Bestie feroci.** — Le bestie feroci, rinchiuse in gabbie di ferro, saranno trasportate soltanto a piccola velocità ed in seguito a convenzioni particolari, previo permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAMBRANO NATALE, *gerente*. — Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

DISPOSIZIONI GENERALI

riguardanti il servizio delle merci tanto a grande quanto a piccola velocità

---

104. — **Ordini di servizio interno.** — L'Amministrazione stabilirà i regolamenti di servizio interno, gli orari da osservarsi nelle stazioni tanto dal personale delle medesime quanto dal pubblico, ed i correspettivi che si dovessero percepire per qualche nuovo servizio non compreso in questo regolamento.

« Gli orari delle stazioni pel ricevimento e la consegna dei trasporti,
« tanto a grande quanto a piccola velocità, rimangono stabiliti come ap-
« presso:

« L'orario degli uffici pel ricevimento e la consegna dei trasporti a
« *grande velocità* devesi considerare in generale come permanente.

« L'orario per l'apertura e chiusura degli scali-merci a *piccola velocità*
« è fissato come segue:

Stazioni di 1ª Categoria.

« *Estate:* cioè dal 1° aprile a tutto settembre.
« Apertura dei cancelli per l'entrata dei carri . . . . 6 30 ant.
« Chiusura dei cancelli all'uscita dei carri . . . . 6 30 pom.
« Apertura degli uffici per ispedizioni e consegne . . . . . 7 30 ant.
« Chiusura degli uffici . . . . 5 30 pom.
« Col riposo negli uffici da mezzodì sino ad 1 ora 30 minuti, senza
« chiusura degli scali.
« *Inverno:* cioè dal 1° ottobre a tutto marzo.
« Apertura dei cancelli per l'entrata dei carri . . . . 7 30 ant.
« Chiusura dei cancelli all'uscita dei carri . . . . 5 — pom.
« Apertura degli uffici per ispedizioni e consegne . . . . . 8 — ant.
« Chiusura degli uffici . . . . 3 — pom.

« Col riposo negli uffici da mezzodì ad 1 ora, senza chiusura degli
« scali.

Stazioni di 2ª categoria.

« *Estate:* Apertura dei cancelli ed uffici . . . . 7. 30 ant.
« Chiusura dei cancelli ed uffici . . . . 6. — pom.
« Con riposo da mezzodì ad 1 ora e 30 minuti.
« *Inverno:* Apertura dei cancelli ed uffici . . . . 8. — ant.
« Chiusura dei cancelli ed uffici . . . . 4. 30 pom.
« Con riposo da mezzodì ad 1 ora.

« Nei giorni festivi legalmente riconosciuti, come dal regio decreto
« n° 5342, delli 17 ottobre 1869, cioè: tutti e singoli i giorni di *Domenica*,
« il giorno di *Natale*, dell'*Epifania*, dell'*Ascensione di N. S. G. C.*, della
« *Concezione*, della *Natività* e dell'*Assunzione della B. M. V.*, del *SS. Corpo*
« *di Cristo*, dei *Beati Apostoli Pietro e Paolo*, di *Ognissanti* e del *Celeste Pa-*
« *trono* di ciascuna diocesi, città o terra, gli uffici e cancelli saranno chiusi
« in tutte le stazioni della rete a mezzogiorno.

« Gli orari stabiliti in questo articolo saranno aumentati per quelle sta-
« zioni riguardo alle quali ne fosse manifesto il bisogno.

« In ogni scalo-merci sarà esposto un cartello indicante il rispettivo
« orario d'apertura e chiusura dei cancelli ed uffici. »

105. — **Convenzioni particolari.** — È riservata all'Amministrazione la facoltà di stipulare convenzioni particolari pel trasporto delle merci, con ribasso sui prezzi di tariffa, ogni qual volta essa ne riconosca la convenienza, e specialmente nel caso in cui si possa trar profitto del ritorno dei vagoni vuoti. Però sarà sempre assegnata alle merci la direzione determinata dal percorso più breve.

106. — **Note di spedizione.** — Per ottenere il trasporto di merci e di altri oggetti (esclusi i bagagli) è necessaria una richiesta per iscritto, ossia *Bollettino di spedizione* per la grande velocità e *Lettera di porto* per la piccola velocità, conforme ai modelli stabiliti dall'Amministrazione.

Questa nota dovrà partitamente indicare:

1° Il nome, cognome ed indirizzo sì dello speditore, come del destinatario;

2° La quantità, la natura, il peso, il numero e le marche particolari degli oggetti da spedirsi;

3° La menzione se s'intende di fare eseguire la presa e la consegna a domicilio, quando questa deve esser fatta d'ufficio;

4° Se gli oggetti sono spediti in porto affrancato od assegnato;

5° Le spese anticipate e gli assegni da cui è gravata la merce.

Non sarà ammesso l'uso di voci generiche, come: *merci, derrate*, ecc.

Ciascuna richiesta non può concernere che un solo speditore e un solo destinatario, e la merce dovrà essere specificata a seconda della propria natura, distinguendone il peso per ogni qualità.

« In conseguenza delle modificazioni introdottesi nei modelli delle note « di spedizione, il suddetto articolo è stato modificato come segue:

« Per ottenere il trasporto di merci e di altri oggetti (esclusi i bagagli) « è necessaria una richiesta per iscritto, ossia bollettino di spedizione per « la grande velocità e lettera di porto per la piccola velocità.

« Al bollettino di spedizione ed alla lettera di porto sono uniti due ta« gliandi, l'una che serve di ricevuta in partenza, da consegnarsi dalla « stazione al mittente; l'altro, che tien luogo di bollettino di consegna, da « rimettersi dalla stazione di arrivo al destinatario.

« Tali documenti, eccettuato il tagliando della ricevuta in partenza, do« vranno esser compilati dai mittenti, e sugli stessi dovrà indicarsi:

1° Il nome, cognome e domicilio sia del mittente, sia del destinatario. « Sul tagliando del bollettino di consegna si esporrà soltanto il domicilio « del destinatario;

« 2° La *via* da farsi percorrere ai trasporti, quando questa non sia la « più breve;

« 3° La quantità, qualità, il contenuto, peso, le marche ed il numero « dei colli, come pure il valore, nelle spedizioni di oggetti di finanza. — « Il valore dovrà essere anche indicato nel caso che un mittente voglia « assicurare la propria merce;

« 4° I ricapiti finanziarii che scortano i colli, specificati per numero e « qualità;

« 5° Se la spedizione debba seguire in porto affrancato od assegnato;

« 6° Le spese anticipate e gli assegni da cui è aggravata la merce;

« 7° La clausola se i colli in arrivo siano da tener fermi in stazione o « da ricapitarsi a domicilio, nelle stazioni presso le quali è organizzato un « tal servizio; mentre la consegna da parte di queste ultime stazioni s'in« tenderà sempre obbligatoria, quando i mittenti non abbiano espressa« mente dichiarati i colli *fermi in stazione* (art. 127).

« 8° La data e la firma del mittente.

« Non sarà ammesso l'uso di voci generiche, come: *merci, derrate*, ecc.

« Ogni spedizione, e per conseguenza ogni bollettino o lettera di porto « che vi si riferisca, non potrà concernere che un solo mittente ed un « solo destinatario, e la merce dovrà essere specificata a seconda della « propria natura, distinguendone il peso per ogni qualità.

« È assolutamente vietato agli agenti della Società di redigere e sot« toscrivere i bollettini o le lettere di porto per conto dei mittenti; essi « devono restringersi a coadiuvarli nella compilazione di questi docu« menti, affinchè riescano stesi nel modo sovra stabilito.

« Soltanto se il mittente od il suo rappresentante non sapessero scri« vere, l'ufficio di stazione è autorizzato, eccezionalmente, a redigere « il bollettino o la lettera di porto, facendovi apporre dal mittente o « rappresentante una croce in luogo della firma. Questa croce sarà ac« compagnata dalla seguente annotazione firmata da due testimoni: « *Croce di . . . . . . che dichiara di non saper scrivere.*

« Per le spedizioni dirette all'estero, oltre al bollettino di spedizione « o lettera di porto, il mittente dovrà consegnare in duplice esemplare « e sugli stampati prescritti, anche le dichiarazioni per le dogane. »

107. — **Presentazione delle note di spedizione.** — Le richieste di spedizione devono essere presentate alle stazioni nei termini rispettivamente stabiliti pei vari generi di trasporto.

Nelle stazioni di Genova P. C. e San Benigno queste richieste devono essere presentate prima ancora della merce, la quale sarà poi consegnata nei giorni e nelle ore determinate dai rispettivi Capi Stazione.

108. — **Lettere di vettura.** — L'Amministrazione non accetta let-

tere di vettura in accompagnamento delle merci le quali contengano indicazioni diverse da quelle inscritte nella richiesta di spedizione, oppure condizioni tali da impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti delle condizioni ordinarie di trasporto stabilite dal presente Regolamento. Essa rifiuterà egualmente le lettere di vettura contenenti una clausola penale, e, ove questa fosse stata inavvertentemente accettata, s'intenderà di pien diritto nulla e di nessun effetto, nè potrà venir invocata contro l'Amministrazione. Non sono ammesse le lettere di vettura pagabili al ritorno.

109. — **False dichiarazioni.** — Qualora l'Amministrazione presuma che la merce consegnata sia diversa da quella dichiarata, può esigere che si aprano i colli, ed in caso di rifiuto dello speditore, essa ha facoltà di astenersi dal trasportarli. La stessa facoltà compete all'Amministrazione verso gli spedizionieri per impedire l'amalgama di diverse spedizioni per cui sia dovuto un diritto individuale.

Dopo la verificazione del peso e del contenuto dei colli, come pure dei diversi titoli di spedizione (quale verificazione potrà aver luogo anche dopo eseguito il trasporto, purchè prima della restituzione della merce), l'Amministrazione avrà il diritto di esigere, per gli oggetti presentati con falsa dichiarazione, il doppio della maggior tassa dovuta secondo la classe a cui la merce effettivamente appartiene, ed in ragione del peso riconosciuto.

Sarà eziandio applicata la stessa multa nel caso di falsa dichiarazione del valore degli oggetti di finanza o di spedizione collettiva di più colli spettanti a destinatari diversi, e per cui sia dovuto un diritto individuale.

« Le sovraccennate penalità furono, come dall'art. 55 della Legge « 14 maggio 1865, N° 2279, modificate nel modo seguente:

« Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che le « sono dovute per trasporti; ogni falsa dichiarazione della qualità e del « peso d'una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione, di « articoli appartenenti a classi diverse o diretti a persone diverse, sarà « punita col pagamento di una tassa tripla.

« Resta ben inteso stabilito che la *tripla tassa* è da commisurarsi sol- « tanto sull'importo di cui volevasi defraudare l'Amministrazione; vale « a dire, si percepirà il complemento di tassa che in ogni modo sarebbe « stato dovuto all'Amministrazione e vi si aggiungerà il doppio di tale « complemento, a titolo di multa.

« Qualora poi il tentato defraudo riguardasse un trasporto favorito da « Tariffa speciale, la *tripla tassa* sarà da commisurarsi fra il prezzo che si « era tentato di pagare mediante la falsa dichiarazione e quello a Tariffa « generale, esclusa quindi l'applicazione di qualsiasi altra tariffa, cui « avrebbe avuto diritto il trasporto stesso ove fosse stato regolarmente « dichiarato. »

La perdita della Tariffa speciale o di favore sarà subìta non da tutta la merce consegnata per la spedizione, ma soltanto da quella parte che non fu dichiarata, la quale sarà quindi tassata a Tariffa generale. Così pure la tripla tassa sarà da commisurarsi solamente sulla quantità di merce riconosciuta in più di quella dichiarata dal mittente.

Pelle false dichiarazioni nella *qualità* delle merci restano ferme tutte le precedenti disposizioni.

110. — **Trasporti a rischio e pericolo del mittente.** — L'Amministrazione non è tenuta ad accettare oggetti che non siano convenientemente imballati o presentino traccie evidenti di deterioramento o di avaria, salvochè lo speditore consenta, col mezzo di apposita dichiarazione (bollettino di garanzia), di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Le merci consegnate senza imballaggio, quelle che sogliono trasportarsi sciolte, come pure quelle suscettibili di facile deperimento, quali sono le ortaglie, le frutta fresche e simili, si ritengono accettate a rischio e pericolo del mittente, anche senza il bollettino di garanzia.

« La forma o qualità d'imballaggio, che per molte merci è prescritta « nella Tariffa, non impedisce che le medesime sieno senza riserva accet- « tate pel trasporto, anche quando si trovassero in condizioni diverse « d'imballatura, purchè queste siano tali da preservare egualmente dette « merci da qualsiasi avaria o deterioramento. »

« 111. — **Merci alla rinfusa.** — Le merci da spedirsi alla rinfusa, « quali: argille, asfalto, calce, carboni, concimi ed avanzi, corna ed unghie

« d'animali, ghiaia, gusci di noci ed altri per combustibili, letame, ossa,
« sabbia, terre e simili non saranno accettate che in partite occupanti al-
« meno un intiero vagone.

« Le spedizioni ed i complementi di partite, non occupanti un vagone,
« dovranno essere consegnate in sacchi, ceste, ecc. »

112. — **Merci pericolose.** — Le materie infiammabili, come il fosforo, i zolfanelli fosforici, la polvere da fuoco, l'acqua ragia, l'alcool e simili, gli oggetti per fuochi d'artificio ed ogni altra materia, specificata o non nell'elenco annesso al presente Regolamento, la quale facilmente riceva o comunichi l'incendio, sono escluse dal trasporto, se il mittente non si sottomette a quelle cautele che sono determinate dall'Amministrazione.

Eguale disposizione sarà estesa agli acidi minerali ed a simili materie che possono cagionare danno alle altre merci od ai vagoni.

Il trasporto di tali materie si effettua a rischio e pericolo del mittente.

I mittenti i quali non hanno dichiarato gli oggetti nocivi, sono responsabili di tutti gl'inconvenienti che derivare potessero dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo.

« Per ottenere il trasporto delle suddette merci i mittenti dovranno
« sottomettersi alle seguenti disposizioni e cautele:

« *a)* Le materie infiammabili ed esplodenti si dividono in 4 categorie:

« I. Canape - Carbone di legna - Cenci - Cotone - Fascine - Fieno -
« Lana - Paglia - Stoppa - Zolfo in pani od in sacchi.

« II. Acqua ragia - Alcool - Capsule fulminanti in cassette - Cartucce a
« bossolo metallico - Collodio - Essenze di petrolio - Essenze infiammabili,
« come la benzina, la nafta, ecc. - Etere - Fosforo - Fusti vuoti di petrolio
« e di alcool - Inneschi - Olii di schisto - Petrolio - Solfuro di carbonio -
« Tacchi e dischi d'innesco - Zolfanelli.

« III. Munizioni da guerra - Polveri da caccia, da guerra, da mina -
« Preparati pirotecnici - Dinamite - Cartucce cariche (*).

« IV. Fulminanti: come Cotone fulminante - Pirossilo (*).

(*) Onde scongiurare i pericoli provenienti dalla giacenza per attesa d'imbarco nella stazione di San Benigno delle materie nominate nelle suddette III e IV Categorie le spedizioni delle materie stesse per la destinazione di San Benigno non saranno accettate se non dietro speciali cautele già stabilite d'accordo colla Capitaneria del Porto di Genova e del Commissariato governativo.

« Ogni sostanza infiammabile non avvertita fra le precedenti o che po-
« tesse scoprirsi, s'intenderà trattata come quelle della categoria colla
« quale ha maggiore affinità.

« La *Nitroglicerina* ed i *Picrati* sono assolutamente esclusi dai trasporti
« per ferrovia.

« *b)* L'*acqua ragia*, il *collodio*, le *essenze di petrolio*, le *essenze infiamma-*
« *bili*, la *benzina*, la *nafta ecc.*, l'*etere*, il *solfuro di carbonio*, dovranno esser
« messi in damigiane di vetro o di pietra, turate in modo da impedire la
« volatilizzazione. Tali recipienti saranno riposti in vasi di metallo, od in
« ceste di vimini collocate in casse di legno.

« Le *essenze infiammabili*, le *essenze di petrolio*, la *benzina*, la *nafta*, *ecc.*,
« si accetteranno anche in speciali recipienti cilindrici di lastra zincata
« (capaci di resistere ad una pressione interna di 2 ½ atmosfere), ermeti-
« camente chiusi con saldatura e riposti in robusti cesti di vimini con
« fondo e coperchio bene assicurati e provvisti di maniglie; come pure si
« accetteranno in piccole casse di latta, racchiuse ogni due in cassa di legno
« perfettamente condizionata e che non presenti alcuna traccia di avaria.

« Tali essenze non saranno accettate in damigiane seplicemente impa-
« pagliate.

« Il *fosforo* dovrà esser messo in casse di metallo, saldate e piene d'acqua
« non oltrepassanti il peso lordo di 6 chilogrammi. Si ciascheduna che più
« casse metalliche saranno poi collocate entro altra di legno, e gl'interstizi
« saranno colmati con segatura di legno in modo che il contenuto pre-
« senti una massa compatta. Il peso complessivo di ciascuna di queste
» casse non potrà eccedere i 90 chilogrammi.

« Il *petrolio* è ammesso nei fusti originari, a condizione che non vi sieno
« segni apparenti di colature. È pure ammesso al trasporto in casse me-
« talliche non originarie rinchiuse in altra cassa di legno.

« L'*alcool* sarà accettato pel trasporto in fusti od in casse perfettamente
« condizionati.

« I *fusti vuoti di petrolio e di alcool*, quando non siano accuratamente
« tappati dovendo esser caricati pel trasporto in carri scoperti con coper-
« toni, si esigerà dalle parti il nolo stabilito dall'art. 131.

« Gli *olii di schisto* sono trattati come il petrolio.

« *c)* Le *capsule fulminanti*, le *cartucce a bossolo metallico*, gl'*inneschi*, i *tacchi* « *e dischi d'innesco*, dovranno essere contenuti in apposite scatole, a loro « volta riposte in casse di legno di 1 centimetro almeno di grossezza, ben « condizionate e foderate di carta e del peso non oltrepassante i 50 chi- « logrammi, avvertendo d'interporre segatura di legno, stoppa o ritagli « di carta per colmare gl'interstizi delle scatole.

« I *zolfanelli* saranno accettati pel trasporto, rinchiusi in casse di legno « di un centimetro almeno di grossezza, ovvero in botti nuove ed anche « usate, queste purchè non abbiano servito al trasporto di alcool, di petro- « lio, di olio di schisto o di altri olii minerali ed essenze infiammabili. — « Tanto le casse quanto le botti dovranno essere in buona condizione ed « accuratamente foderate di carta. — Il peso di ciascuna cassa o botte « non potrà in ogni modo eccedere chilogrammi 250.

« *d)* Le *polveri da caccia e da mina* dovranno essere imballate, in sca- « tole di latta o di legno od anche in sacchetti di tela, contenenti non « oltre 1 chilogramma di polvere, e riunite in casse od in barili di legno « chiusi ermeticamente ed impediti a muoversi da interposta segatura di « legno. — I barili o le casse non dovranno contenere oltre a 50 chilo- « grammi di polvere.

« I *fuochi artificiali* ed i *preparati pirotecnici* saranno ammessi in casse « di legno ben connesse e foderate di carta e di un peso lordo non mag- « giore di 50 chilogrammi.

« La tassa di trasporto sia per le polveri, sia pei fuochi artificiali ed i « preparati pirotecnici, dovrà sempre essere commisurata sul *peso lordo* « dei colli.

« Le casse, le botti od i barili contenenti le materie suddette dovranno, « se sarà creduto necessario, essere legati con funi e provveduti di cerchi « solidi di legno, esclusa qualsiasi parte metallica non internata nel legno « e non coperta da mastice o da tela incollata: e l'imballaggio ne sarà « fatto in modo che non abbiano a soffrire alcun danno dall'essere smossi, « rotolati e capovolti.

« Le polveri si accetteranno anche in barili o casse di rame del modello « usato dalla R. Marina. Saranno ammessi gl'imballaggi guerniti di me- « tallo, purchè questo non sia ferro od acciaio.

« Tutte le casse o barili contenenti polveri o preparati pirotecnici, do- « vranno portare in caratteri di 3 centimetri almeno di altezza, l'indica- « zione « Polveri da fuoco. »

« L'Amministrazione fornirà le etichette al prezzo di cent. 5 caduna.

« *e)* Le materie della IV categoria, cioè *Cotone fulminante e Pirossilo*, « dovranno essere spedite in bottiglie di vetro o vasi di terra della capa- « cità di non oltre 1/2 chilogramma ciascuno. Tali recipienti saranno da « imballare accuratamente in casse di legno, colmando gl'interstizi con « segatura di legno.

« Le spedizioni maggiori non potranno mai eccedere i 30 chilogrammi, « ed in questo caso le sostanze dovranno trasportarsi allo stato umido, « usando le precauzioni sovraccennate.

« Sulle casse contenenti materie della IV categoria, si dovrà applicare « un cartellino portante a caratteri di 3 centimetri almeno d'altezza, l'in- « dicazione: Fulminanti.

« L'Amministrazione fornirà le etichette al prezzo di cent. 5 caduna.

« *f)* Le spedizioni delle materie di III e IV categoria non saranno rice- « vute dalle stazioni che al momento in cui si potrà effettuarne l'imme- « diato innoltro. A tal uopo i mittenti saranno tenuti ad informare anti- « cipatamente il Capo Stazione della spedizione di polveri od altre mate- « rie esplodenti che intendessero di effettuare, e non potranno consegnare « i colli in stazione che nel giorno e nell'ora da esso designati.

« Questa disposizione è presa nell'intento di evitare nel modo più asso- « luto il deposito di tali materie nelle stazioni e scali ferroviarii ed allon- « tanare ogni pericolo di esplosione.

« La consegna della spedizione a partenza non potrà differirsi oltre i « 7 giorni dalla data del preavviso del mittente.

« *g)* Nessuna spedizione di merci e materie infiammabili ed esplodenti « sarà accettata se non previa dichiarazione del mittente, sulla lettera di « porto, che la merce pericolosa consegnata è internamente condizionata « come lo prescrive il presente Regolamento. L'infrazione delle norme e « modalità ora accennate negli imballaggi ed interna condizionatura dei « colli, darà luogo all'applicazione della triplice tassa di trasporto della « intiera partita di merce pericolosa consegnata, senza pregiudizio delle

« indennità che l'Amministrazione sarà in diritto di reclamare pei danni
« che da quest'infrazione potessero derivare.

« *h)* Le operazioni di carico e scarico delle materie della III e IV categoria non possono farsi di notte: per conseguenza, tutte le spedizioni « da inoltrarsi con treni notturni, che a mente del paragrafo *f)* dovrebbero essere consegnate solo poco innanzi alla partenza del treno, saranno « invece consegnate *due ore prima del tramonto del sole*, chiuse tosto negli « appositi vagoni ed affidate alla scorta che le dovrà accompagnare nel « viaggio, a sensi del seguente paragrafo *l)*.

« Il carico e lo scarico delle suddette materie, quando non si tratti di « partita inferiore a 50 chilogrammi, verrà fatto dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione.

« Il carico di ciascun vagone, compresi i recipienti, non dovrà in alcun « modo oltrepassare i 3/4 della sua portata.

« *i)* Per impedire le conseguenze delle faville che potessero penetrare « nei carri attraverso le aperture che si avessero eventualmente a manifestare, e per impedire la dispersione del polverino, si stenderà sul pavimento del vagone una tela impermeabile o traliccio doppio e la totalità « dei colli sarà pure egualmene coperta e con maggiore accuratezza rimpetto alle portiere, le quali saranno munite dell'occorrente per rimanere « chiuse ed immobili durante il viaggio. Le tele necessarie saranno fornite dal mittente, il quale provvederà altresì che le ferramenta interne « dei carri siano diligentemente ricoperte di stoffa o mascherate di legno.

« *l)* Tutte le partite degli articoli della III e IV categoria, eccettuati « quelli di dinamite, anche inferiori a 50 chilogrammi, dovranno essere « accompagnate da una scorta fornita dalla Società ferroviaria a carico « del mittente, ad eccezione di quelle partite che fossero accompagnate « da una speciale scorta militare.

« La tassa da pagarsi dal mittente per la scorta è fissata in lire 3, « per ogni 50 chilometri, più l'importo di un biglietto di 3ª classe pel ritorno. Nel computo, le frazioni inferiori a 25 chilometri saranno trascurate, quelle superiori saranno calcolate come 50 compiuti; e se la « distanza totale fosse inferiore a 25 chilometri, la tassa sarà computata « come per 50.

« *m)* I vagoni carichi con merci della III *categoria* non saranno mai « ammessi nei treni viaggiatori su quelle linee ove hanno luogo treni-merci « ordinari. Occorrendo di farne il trasporto su linee non percorse da tali « treni-merci, dietro richiesta dei mittenti si faranno treni speciali, pei « quali si esigerà la tassa stabilita dall'art. 7.

« Qualora la spedizione non ecceda i 30 chilogrammi, si potrà inoltrarla « con un treno misto, ma in tal caso dovrà essere imballata in *doppia* « cassa od in *doppio* barile avvolti in tela impermeabile o traliccio doppio, « coll'indicazione « POLVERI DA FUOCO, » e sieno nel resto condizionati come « al paragrafo *d.)*

« È fatta eccezione per quei *cofani* d'artiglieria che contenessero una « quantità di polvere a netto superiore ai 50 chilogrammi, i quali quando « non vi sieno treni-merci, potranno essere trasportati con treni misti. Le « cautele da usarsi pel trasporto dei suddetti cofani si limiteranno a quelle « di carico, collocamento nei vagoni e scarico.

« *n)* I vagoni carichi di merci della IV *categoria* in nessun caso saranno « ammessi nei treni viaggiatori. Sulle linee non servite da treni-merci le « spedizioni si dovranno sempre eseguire, a richiesta dei mittenti, con « treni speciali e mediante esazione delle tasse a sensi del precedente paragrafo.

« *o)* Il trasporto delle materie appartenenti alla III e IV categoria non « è ammesso in servizio cumulativo, ma potrà aver luogo mediante rispedizione ai punti di transito. — È fatta eccezione per quelle materie il « cui trasporto diretto fosse consentito da Tariffe di servizio cumulativo, « sotto l'osservanza delle cautele di cui sovra e d'ogni altra all'uopo stabilita.

« *p)* Le presenti disposizioni non esimono i mittenti dell'osservanza « dell'art. 15 del Regolamento 21 giugno 1869 per l'esecuzione della « legge d'abolizione della privativa sulle polveri, e dell'art. 102 del Regolamento 18 marzo 1865 per l'esecuzione della legge di sicurezza « pubblica.

« *L'Amministrazione non guarentisce il termine di resa per le merci e materie sovraindicate.* »

113. — **Oggetti di straordinario peso o dimensione.** — Ai colli indivisibili aventi un peso maggiore di 3000 chilogrammi sarà applicata la doppia tassa.

L'Amministrazione non è obbligata al trasporto di vetture, carri e di oggetti indivisibili, ciascuno dei quali pesasse più di 5000 chilogrammi. Così pure essa non è obbligata al trasporto di oggetti le cui dimensioni eccedessro la lunghezza di tre vagoni, o che non potessero venir introdotti nella sagoma stabilita.

« Il presente articolo resta modificato come segue:

« Ai colli indivisibili aventi un peso maggiore di 3000 chilogrammi, « ma non eccedenti i 5000 chilogrammi, sarà applicata la tassa propria « della classe immediatamente superiore; e ciò a meno che trattisi di « merci specialmente favorite ed all'uopo indicate nelle singole tariffe. « Se i detti colli eccedono il peso di 5000 chilogrammi, sarà applicata la « doppia tassa della classe alla quale essi appartengono, eccezione fatta « per quelli cui fosse in modo particolare provveduto nelle relative ta- « riffe.

« L'Amministrazione non è obbligata al trasporto di colli indivisibili di « peso superiore alli 8000 chilogrammi, e degli oggetti le cui dimensioni « eccedessero la lunghezza di tre vagoni, o che non potessero essere in- « trodotti nella sagoma stabilita. Per effettuare siffatti trasporti converrà « quindi ottenerne speciale autorizzazione dalla Direzione. »

114. – **Merci richiedenti cure particolari od ingombranti.** — Qualora le merci richiedano cure particolari pel trasporto, o riescano sì ingombranti da occupare nei vagoni uno spazio eguale o superiore ad un metro cubo in ragione di 200 chilogrammi di peso, e non sia il caso tassarle a norma dell'articolo 73, sarà loro applicata la doppia tassa.

Questa disposizione non è però applicabile ai recipienti vuoti di ritorno, qualora si faccia risultare che essi abbiano, nei quattro mesi precedenti, servito al trasporto di vino od uva sulla ferrovia.

« Le precedenti disposizioni restano modificate come in appresso:

« Alle merci voluminose, quelle cioè aventi un peso di 150 chilogrammi « per metro cubo, e così alle altre proporzionatamente e rispettivamente

« minori di peso e di volume, eccezione fatta quanto a quelle per le quali « siasi altrimenti provveduto nelle singole tariffe; come pure alle merci, « quali materie infiammabili, esplodenti, liquidi in fiaschi od in damigiane « richiedenti cure particolari pel trasporto, e le quali tutte non sia il caso « di tassarle a norma dell'art. 73, relativo alle tasse minime, sarà appli- « cata la *metà in più* della tassa in base alla Tariffa generale, secondo la « classe cui le merci appartengono od in base alle Tariffe speciali da cui « esse siano favorite.

« Le merci fin d'ora passibili di siffatta disposizione son tutte quelle « spedite a grande velocità; mentre quelle a piccola velocità risultano da « una speciale annotazione, indicata espressamente nella classificazione, « e l'Amministrazione ha facoltà di applicare la disposizione ad altre « merci ancora ove per l'avvenire lo reputasse necessario, per la tutela « dei propri interessi. In quest'ultimo caso ne darà comunicazione al pub- « blico mediante appositi avvisi.

« Questa disposizione non è tuttavia applicabile agli sgorboni da boz- « zoli e nemmeno ai recipienti vuoti di ritorno, laddove, per questi ultimi « si faccia risultare che essi abbiano servito nei quattro mesi precedenti « al trasporto di merci sulla ferrovia. »

115. — **Assicurazione delle merci.** — Le merci, eccetto quelle indicate come trasporti da effettuarsi a rischio e pericolo del mittente, o come pericolose, si possono assicurare mediante il pagamento della Tariffa stabilita per gli oggetti di finanza in aggiunta alla tassa sul peso, sotto le condizioni speciali contenute nella Tariffa stessa e coll'aggiunta eziandio della tassa speciale governativa imposta dall'articolo 1 (paragrafo III) del titolo II della legge 8 giugno 1874, n° 1947 (serie 2ª).

116. — **Modo di tassazione.** — Nel calcolo delle distanze si ritiene per compiuto il chilometro incominciato.

I diritti per gli oggetti tassati in ragione di peso, si applicano per frazioni indivisibili di 10 chilogrammi.

Nella formazione delle tasse le frazioni minori di 5 centesimi di lira saranno calcolate per 5 centesimi.

Nel caso di trasporto sovra due o più linee di proprietà diversa, il di-

ritto fisso sarà applicato per una metà alla linea di partenza e per l'altra metà alla linea di destinazione, eccetto per le merci di 5ª classe e delle classi A e B, il cui diritto fisso sarà applicato per intero tanto alla linea di partenza, quanto a quella destinataria.

È dovuto un diritto per ciascuna spedizione, e si considera come una sola spedizione quando concerne realmente un solo mittente ed un solo destinatario.

« Nel caso che una spedizione di merce fosse appoggiata ad una sta-
« zione per la rispedizione, nel ricarteggio si applicherà nuovamente l'in-
« tiera tassa di diritto fisso quand'anche non fossero eseguite al momento
« le operazioni di trasbordo. »

117. — **Riscossione delle tasse.** — Salve le eccezioni stabilite pei bagagli e pei feretri, il porto può essere pagato a partenza od assegnato a destinazione. Tuttavia le merci soggette a facile deterioramento e quelle d'un valore intrinseco minore della tassa di trasporto non saranno spedite che in porto affrancato.

« L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prescrivere che il
« pagamento delle tasse sia effettuato colla somma corrispondente al pre-
« ciso ammontare del trasporto. »

118. **Reclami per eccedenza di tassa.** — Ogni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva dev'essere fatto al Capo Stazione ove fu pagata la tassa, il quale provvederà a norma dei Regolamenti.

Passato il termine di sei mesi dalla data della spedizione, non sarà più ammissibile alcun reclamo.

« Per gli errori commessi nella tassazione dei trasporti tanto a danno
« del commercio, quanto a danno dell'Amministrazione, rimarrà sempre
« al danneggiato il diritto di reclamare il rimborso dell'importo rela-
« tivo. »

119. — **Esazioni indebite.** — È proibito, sotto pena di destituzione, agli impiegati ed agenti addetti alla strada ferrata di ricevere od esigere sotto qualunque pretesto altri diritti che quelli portati dalla Tariffa.

È pure vietato ai medesimi, sotto la stesa pena, di accettare commis-

sioni particolari, dovendo ogni cosa essere consegnata all'ufficio per essere tassata.

120. — **Ricognizione del peso all'arrivo.** — Qualora a richiesta del destinatario si proceda alla ricognizione del peso di uno o più colli di merci, prima di ritirarli dalla stazione, si percepirà per tale operazione la tassa di lire 1 50 per ogni vagone, e quella di lire 0 10 per quintale, se i colli sono pesati separatamente. Ove però la merce presentasse segni esterni di deterioramento dipendenti dal trasporto, la verificazione del peso avrà luogo gratuitamente.

« Il suddetto articolo resta modificato come segue:

« *Pesatura delle merci.* — Qualora per mancanza di dichiarazione del
« peso sulla nota di spedizione, od a richiesta del mittente o del destina-
« tario, si proceda alla pesatura di uno o più colli di merci, si esigerà per
« tale operazione la tassa di lire 1 50 per ogni vagone di merce pesata
« complessivamente e di lire 0 10 per quintale se la pesatura si effettuerà
« per colli e non per vagone. — La pesatura avrà per altro luogo gratui-
« tamente in partenza, per le spedizioni di un peso inferiore a 50 chilo-
« grammi: ed in arrivo solo per quelle che presentassero segni esterni di
« deterioramento dipendenti dal trasporto. »

121. — **Responsabilità dell'Amministrazione.** — La responsabilità dell'Amministrazione comincia dal momento che la merce è riconosciuta e pesata nella stazione, e questa responsabilità si limita alla buona condizione esterna dei colli ed al loro peso, tenuto conto del calo naturale degli oggetti.

L'Amministrazione non può esser tenuta garante delle avarie o del deperimento delle merci contemplate nell'articolo 110, nè della dispersione dei liquidi, della rottura delle cose fragili, del consumo naturale degli oggetti, dei danni cagionati dall'umidità, delle avarie che dipendono o da vizio inerente alla merce, o dal cattivo carico, quando il medesimo sia stato eseguito dal mittente, e di quelle che fossero avvenute per causa di forza maggiore.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa:

1° Per gli oggetti trasportati a domicilio e per quelli che sono ritirati

alla stazione, dal momento che i destinatari ne danno ricevuta agli agenti dell'Amministrazione, o ne prendono possesso;

2° Per gli oggetti destinati oltre le strade ferrate, dal momento della loro consegna all'Impresa od Agenzia, indicata dal mittente sulla richiesta di spedizione, e in difetto di tale indicazione, dal momento della consegna a quelle agenzie od imprese, a cui l'Amministrazione le avrà recapitate per ulteriore trasporto, eccetto i casi in cui l'Amministrazione s'incaricasse specialmente di trasporti oltre le proprie ferrovie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni.

L'Amministrazione non risponde pei danni derivanti da ritardo nello arrivo delle merci; essa rimborsa soltanto od abbandona, a norma dei casi, e salvi quelli di forza maggiore, una parte della tassa pagata o dovuta pel trasporto della merce.

122. — **Lettere d'avviso.** — L'arrivo delle merci a piccola velocità verrà notificato ai destinatari mediante lettere d'avviso loro spedite direttamente o per mezzo postale.

« Tale pratica non avrà luogo per le merci a grande velocità.

« La consegna delle lettere d'avviso ai destinatari è convalidata dalla « firma di questi ultimi sul libretto del porta-avvisi, quando la stazione « si vale di agenti propri per la consegna stessa. Quando gli avvisi sono « trasmessi per mezzo postale, ne fa fede il bollo ad umido della posta « sulla lettera di avviso; ed in caso che l'emissione di questo documento « venga ad essere contestata, fanno fede i libri della stazione, e precisa- « mente il libretto di consegna.

« Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla posta, la Società « avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario delle spese occorse. »

123. — **Reclami per avarie o perdite.** — Ogni reclamo per avaria di oggetti dev'essere fatto al Capo Stazione di arrivo prima che la merce sia esportata dalla Stazione affinchè l'avaria possa essere debitamente accertata dalla stazione medesima.

I reclami per mancanza di oggetti devono essere parimenti fatti al Capo Stazione di arrivo colla presentazione della ricevuta degli oggetti emessa

dalla Stazione di partenza o di un duplicato della nota di spedizione vidimato dalla Stazione stessa.

Trascorso il termine di sei mesi dalla data della spedizione, se fatta nell'interno, e di un anno se fatta all'estero, non sarà più ammesso alcun reclamo per mancanza od avaria degli oggetti.

124. — **Indennità per le perdite.** — In caso di perdita di oggetti consegnati all'Amministrazione, sarà dalla medesima corrisposto l'equivalente al valore dichiarato quando trattasi di oggetti di finanza o di merci assicurate.

Se invece la merce non è stata assicurata, l'Amministrazione corrisponderà soltanto:

L. 5 per ogni chilogramma di merci spedite a grande velocità;

L. 2 per ogni chilogramma di merci spedite a piccola velocità, se le medesime appartengono alle 3 prime classi;

L. 10 al quintale per quelle di 4ª classe;

L. 4 al quintale per quelle di 5ª classe o delle altre inferiori.

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di pretendere la presentazione delle fatture o note di vendita, e di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio, ove questo prezzo sia inferiore alla quota d'indennità sovra stabilita in ragione di peso.

Nel fissare l'indennità si terrà conto del calo naturale degli oggetti e del peso dei recipienti e dell'imballaggio.

« Quando il proprietario della merce perduta creda di aver diritto in « forza di legge ad una maggiore indennità, potrà farlo valere presso i « tribunali competenti. »

125. — **Oggetti rifiutati od abbandonati.** — Non potendosi ritrovare il destinatario, o rifiutandosi egli di ritirare gli oggetti, saranno questi, se facili a deperire o ad essere danneggiati, venduti dal Capo Stazione d'arrivo a beneficio di chi di diritto, senza bisogno di ricorrere ad alcuna formalità giudiziaria, ed il prodotto di questa vendita, sotto deduzione di tutte le spese e competenze dell'Amministrazione, a carico dell'oggetto venduto, sarà tenuto a disposizione del proprietario, a cui se ne darà avviso.

Qualora questi non ritiri tale prodotto nel termine di due anni dalla data dell'avviso, il prodotto stesso sarà impiegato nel modo stabilito dall'articolo 36.

Per gli oggetti non suscettibili di prossimo deperimento, il Capo Stazione di arrivo darà, per mezzo del Capo Stazione di partenza, immediato avviso allo speditore del rifiuto predetto o dell'irreperibilità del destinatario; quindi se lo speditore non fa ritirare gli oggetti medesimi, o non ne chiede il ritorno nel termine di sei mesi, saranno i medesimi considerati come abbandonati e sottomessi alle disposizioni sovracitate.

« 126. — **Tassa di bollo.** — Assumendosi le Società, a norma dell'ar-
« ticolo 31 della Legge N° 3122 delli 14 luglio 1866, il pagamento diretto
« delle tasse di bollo al Ministero delle Finanze, resta stabilito, che de-
« vesi applicare, in aggiunta ai diritti di trasporto, la tassa di bollo pre-
« scritta. »

127. — **Imposte governative.** — Nei prezzi indicati tanto pei trasporti a grande quanto per quelli a piccola velocità, non sono comprese: la sovraimposta del 3 °/₀ pei primi e l'imposta del 2 °/₀ per gli altri, di cui nella Legge N° 1945, (serie 2ª) del 14 giugno 1874; trovandosi soltanto compenetrata nei prezzi dei trasporti a grande velocità l'imposta del 10 °/₀ stabilita dalla Legge 6 aprile 1862.

SERVIZI DIVERSI

128. — **Trasporti a domicilio.** — L'Amministrazione potrà stabilire servizi per la presa e la consegna delle merci a domicilio. Essa indicherà al pubblico con appositi manifesti le stazioni presso le quali sono stabiliti questi servizi, i prezzi e le condizioni da cui sono regolati.

I colli che non portano la menzione *fermi alla Stazione* saranno trasportati d'ufficio a domicilio nelle località ov'è attivato questo servizio.

129. — **Diritti daziari.** — I diritti di entrata nelle città per le merci da consegnarsi a domicilio saranno pagati dall'Amministrazione, contro rimborso dei medesimi per parte dei destinatari.

130. — **Diritti di sosta o magazzinaggio.** — Gli oggetti che non sono da trasportarsi a domicilio devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari nelle 24 ore dalla data della consegna della lettera di avviso (art. 122.)

« In conseguenza di ciò, gli oggetti anzidetti riguardo ai quali l'avviso
« dell'arrivo fosse consegnato prima del mezzogiorno, dovranno essere
« ritirati avanti il mezzogiorno della giornata successiva; e quelli il cui
« avviso fosse consegnato dopo il mezzogiorno dovranno essere ritirati
« entro la giornata susseguente. »

In caso di straordinario ingombro questo termine può essere ridotto alla metà.

Le merci, come anche i bagagli, non ritirati dai destinatari nel termine sovra stabilito vanno soggette ad un diritto di sosta di L. 0.10 per ogni quintale e per giorno; per gli oggetti di finanza il detto diritto è di L. 0.10 per mille lire e per giorno.

In questo caso il quintale ed il migliaio incominciati si ritengono per compiuti.

« Pei veicoli il diritto di sosta sarà computato invece nella misura
« seguente:

« Veicoli a 2 ruote L. 1.00 per giorno e per veicolo;
« Veicoli a 4 ruote L. 1.50 per giorno e per veicolo.

« Pei trasporti a grande velocità non essendo prescritta la consegna « ai destinatari delle lettere d'avviso, come dal suddetto art. 122, il ter-« mine utile per ritirare le merci ed oggetti d'ogni sorta, senza paga-« mento dei diritti di sosta, comincierà a decorrere dall'ora dell'arrivo « delle merci stesse alla stazione destinataria. »

Se le merci non ritirate dai destinatari nel termine sovra stabilito appartengono alla 5ª classe, l'Amministrazione avrà facoltà di farle scaricare d'ufficio, mediante rimborso delle relative spese, oltre al pagamento del diritto di sosta.

« Per effetto delle modificazioni introdotte nelle condizioni pel *carico* e « *scarico* delle merci, devesi intendere che non solamente per le merci « di 5ª classe della Tariffa generale, ma anche per le altre per le quali « le operazioni di carico e scarico fossero lasciate a cura delle parti, « l'Amministrazione avrà facoltà di farle scaricare d'ufficio, laddove « non sieno ritirate nei termini stabiliti, sempre mediante rimborso delle « relative spese, oltre al pagamento del diritto di sosta.

« La tassa di sosta si dovrà parimenti soddisfare anche quando la merce « venisse trattenuta in una stazione per causa indipendente dalla Società, « come sequestro per parte dell'Autorità pubblica, disposizioni dei mit-« tenti o destinatari, ed altri qualsiensi.

« Per la sosta nelle stazioni d'arrivo, degli oggetti tassati a Tariffa « speciale o locale, sonosi stabilite apposite norme indicate nelle rispet-« tive tariffe, od anche nelle avvertenze generali. »

131. — **Magazzini di deposito.** — Nelle stazioni ove esistono magazzini di deposito saranno questi affittati ai commercianti che ne faranno richiesta, contro pagamento dei diritti mensili od annuali da convenirsi in ragione di spazio superficiale o cubico.

L'accesso ai detti magazzini avrà luogo nelle ore fissate dall'Amministrazione; ogni manovra pel carico e per lo scarico delle merci nei magazzini sarà effettuata per cura ed a spese del locatario.

« 132. — **Nolo dei copertoni.** — Quando uno speditore, mediante

« domanda scritta sui documenti di trasporto, richiede dei copertoni per « preservare merci, per le quali secondo le consuetudini ferroviarie e « sotto la responsabilità dell'Amministrazione viene stabilito il carico su « vagoni scoperti, sarà applicata la tassa di nolo in ragione di L. 0.01 « per chilometro, più il diritto fisso di L. 1.00 per ogni copertone. »

133. — **Spese anticipate.** — L'Amministrazione s'incarica di pagare ai mittenti le spese anticipate da cui possono essere gravate le merci al momento della loro consegna, salvo rimborso per parte del destinatario alla Stazione di arrivo; questo pagamento sarà effettuato alle seguenti condizioni:

1° Che la merce si trovi in buona condizione e non sia soggetta a facile deperimento;

2° Che l'importo delle spese anticipate sia di molto inferiore al valor presuntivo della merce;

3° Che di queste spese sia dal mittente emessa ricevuta sulla relativa nota di spedizione.

Il pagamento al mittente delle spese anticipate è soggetto alla provvigione dell'uno per cento, calcolata di 10 in 10 lire; ma se la merce è consegnata da altre Amministrazioni, le spese anticipate saranno esenti da questa provvigione.

« Come da modificazione attuata, le spese anticipate inferiori a L. 20 « non vanno soggette alla provvigione dell'uno per cento. »

134. — **Assegni.** — Se le somme di cui sono gravate le merci potessero, in ragione della loro importanza, venir considerate come valore totale o parziale delle merci stesse, non saranno pagate al mittente che dopo l'effettuatone incasso; tali somme saranno quindi caricate sulle merci a titolo di *assegno*.

Il pagamento di dette somme sarà fatto al mittente sotto deduzione della provvigione stabilita pel trasporto degli oggetti di finanza.

135. — **Rifiuto di pagamento di assegno o spese anticipate.** — Ove il destinatario rifiuti il pagamento delle spese anticipate o dell'assegno a carico delle merci, se ne darà immediato avviso al mittente, il quale potrà autorizzare la consegna della merce franca da dette spese

o dall'assegno, o ridurne l'importo; in tal caso il mittente dovrà rimborsare all'Amministrazione le spese anticipate ed il montare della riduzione consentita sulle medesime.

Trascorsi quindici giorni dalla data dell'avviso senza che lo speditore abbia provvisto al riguardo, sarà rinviata al medesimo la merce, facendo seguire sulla medesima le antecedenti spese colle tasse di ritorno.

136. — **Trasporti oltre le ferrovie.** — L'Amministrazione può incaricarsi di effettuare spedizioni di merci destinate oltre le ferrovie od all'estero, come pure di ricevere nelle sue stazioni, contro rimborso delle spese e senza alcuna provvigione, le merci che le venissero dirette da paesi situati fuori delle ferrovie, mediante preventivo avviso al Capo Stazione di partenza e la trasmissione dei necessari documenti.

137. — **Formalità doganali.** — I mittenti e i destinatari devono soddisfare a tutte le disposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da essi spedite o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.

L'Amministrazione s'incarica di compiere alle stazioni di confine le formalità doganali pel transito e per lo sdoganamento delle merci, salvo il rimborso delle relative spese per parte dei destinatari. Essa potrà egualmente incaricarsi di tali operazioni in altre stazioni ove esista dogana di deposito.

Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle dichiarazioni dei mittenti, epperciò ogni contravvenzione per erronea dichiarazione sarà a carico della merce.

« Per l'eseguimento delle formalità doganali, l'Amministrazione ha il « diritto d'applicare una tassa di commissione, e di essere rimborsata « delle spese di facchinaggio, ecc. — Essa indicherà al pubblico, con ap- « posti manifesti, le stazioni presso le quali s'incarica di questo servizio, « come pure i prezzi e le condizioni da cui il medesimo è regolato. »

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

PROSPETTO DELLE STAZIONI

abilitate, oltre ai servizi dei viaggiatori e dei bagagli, anche a quelli delle merci a grande velocità (g. v.), a piccola velocità (p. v.), bestiame e carrozze (b. c.) e dei trasporti a domicilio (t. d.) e provvedute di gru fisse pel carico e scarico delle merci.

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE		ANNOTAZIONI
					Quantità	Portata di ciascuna	
A						Tonnell.	
Abano	g. v.	—	—	—	—	—	
Abbiategrasso	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Acquanegra	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Acqui	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	3 2	
Airasca	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Alassio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Alba	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	2 1/2	
Albenga	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Albissola-Capo	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Albizzate	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Alessandria	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	5 2 1/2	
Alpignano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
Alseno	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Altopascio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Annone	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Anzola	—	—	—	—	—	—	
Arcola	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Arena Po	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Arenzano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Arona	g. v.	p. v.	b. c.	—	1 2	10 5	
Arquà	g. v.	—	—	—	—	—	
Arquata	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Asigliano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Asti	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	4	3	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Avenza	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Avigliana	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	1 1/2	
B							
Bagnolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Baldicheri	g. v.	—	—	—	—	—	
Balzola	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Bardonnecchia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Battaglia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Beaulard	—	—	—	—	—	—	
Belgioioso	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Bellinzago	g. v.	—	—	—	—	—	
Bergamasco	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2 1/2	
Bergamo	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Bianzè	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Biella	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	Corrispondenza per Andorno e Graglia.
Bogliasco	g. v.	—	—	—	—	—	
Bologna	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	2 3	5 3	
Bolzaneto	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Bordighera	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Borgo a Buggiano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Borgo Lavezzaro	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Borgomanero	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	2	
Borgone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Borgo Panigale	—	—	—	—	—	—	
Borgoratto	g. v.	—	—	—	—	—	
Borgo San Donnino	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Borgo San Martino	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Borgo Ticino	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	
Borgo Vercelli	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Bra	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	5	
Brandizzo	g. v.	p. v.	b. e.	—	—	—	
Brescia	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Bressana	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Broni	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Bruno	g. v.	—	—	—	—	—	
Busalla	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Bussoleno	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Busto Arsizio	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Buttrio	—	—	—	—	—	—	
C							
Cadeo	—	—	—	—	—	—	
Calamandrana	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Calcababbio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Caldiero	g. v.	—	—	—	—	—	
Calenzano	g. v.	—	—	—	—	—	
Calolzio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Caltignaga	g. v.	—	—	—	—	—	
Caluso	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Cambiano	g. v.	p. v.	—	—	1	3	Servizio di corrispondenza con Chieri.
Camerlata	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Camnago	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Camogli	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Candelo	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Candia	g. v.	—	—	—	—	—	
Candia Lomellina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Candiolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Canelli	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2 1/2	
Cantalupo	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Caravaggio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Carmagnola	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	1 1/2	
Carrara	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	20	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Casalbuttano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Casale	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	3 1/2 4	
Casalecchio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Casaletto Vaprio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Casalpusterlengo	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Casarsa	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cassano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Cassine.	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	3	
Castagnole delle Lanze	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Casteggio	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	
Castel Alfero	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Castel d'Agogna	g. v.	—	—	—	—	—	
Castelfranco	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Castelguelfo	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Castellaro	g. v.	—	—	—	—	—	
Castelleone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Castello	g. v.	p. v.	b. -	—	—	—	
Castelmaggiore	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Castelnuovo Belbo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Castelnuovo Veneto.	—	—	—	—	—	—	
Castel San Giovanni	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	4	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Cava Carbonara	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cavallermaggiore	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cava Manara	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cavatigozzi	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Celle	g. v.	—	—	—	—	—	
Centallo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Ceraino.	—	—	—	—	—	—	
Ceriale	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cerro	—	—	—	—	—	—	
Certosa.	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cervo	g. v.	—	—	—	—	—	
Chiavari	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	5	
Chignolo.	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Chiomonte	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Chivasso	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Cisano	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Coccaglio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Codogno	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Codroipo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cogoleto	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Collegno	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
Condove	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Conegliano	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	Servizio di corrispondenza colle località di Vittorio, Belluno, Longarone, Perarolo ed Agordo a g. e p. v.; e per Pieve di Cadore, Venos ed Auronzo a g. v.
Cornigliano	g. v.	—	—	—	—	—	
Corsico	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Corteolona	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Corticella	—	—	—	—	—	—	
Costigliole d'Asti	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Costigliole (Motta di)	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Crema	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Cremona	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Cucciago	g. v.	—	—	—	—	—	
Cuneo	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
D							
Desenzano	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Desio	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Diano Marina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Dolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Domegliara	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	
Dossobuono	—	—	—	—	—	—	
E							
Este Sant'Elena	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
F							
Felizzano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Ferrara	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Ferrera	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Finalmarina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Fiorenzuola	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Firenze S^a M^a N^a	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 2	6 3	
Fossano	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	1	
Frugarolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
G						Tonnell.	
Gaggiano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Gallarate	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Galliera	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Gamalero	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	3	
Gazzada	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Genova P. B.	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	5	
Genova P. C.	—	p. v.	—	—	1 1 1	10 4 3	
Genova P. P.	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	5 3	
Giarole	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Gorlago	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Gozzano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Grumello	g. v.	—	—	—	—	—	
I							
Incisa Belbo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Isola d'Asti	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Isola del Cantone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Ivrea	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1 2	5 2 1	
L							
Lagnasco	g. v.	—	—	—	—	—	
Laigueglia	g. v.	—	—	—	—	—	
Lancenigo	—	—	—	—	—	—	
Lavagna	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Lavino	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Lecco	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Legnano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Limito	—	—	—	—	—	—	
Livorno Vercellese	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Loano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Locate	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Lodi	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Lomello	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Lonato	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Lonigo	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
Lucca	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
M							
Maddalena	g. v.	—	—	—	—	—	
Madonna Pilone	—	—	—	—	—	—	
Magenta	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Manerbio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Mantova	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Mapello	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Marano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Marzabotto	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Massa	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	10	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Meana	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Mede	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Melegnano	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Melzo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Mercenasco	g. v.	—	—	—	—	—	
Mestre	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Milano Pa Garibaldi	—	p. v.	b. c.	t. d.	3	5	
Milano Pa Ticinese	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Milano S. Centrale	g. v.	—	b. c.	t. d.	—	—	
Miradolo	—	—	—	—	—	—	
Modena	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	4 2	
Mogliano	g. v.	—	—	—	—	—	
Molino del Pallone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Momo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Moncalieri	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Moncalvo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Monselice	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Montanaro	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Montebello	g. v.	p. v.	b.	—	—	—	
Montecatini	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Montegrotto	—	—	—	—	—	—	
Monticelli	—	—	—	—	—	—	
Monza	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Mortara	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Motta San Damiano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Mozzecane	—	—	—	—	—	—	
Musocco	—	—	—	—	—	—	
Mussotto	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
N							
Neive	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Nervi	g. v.	—	—	—	—	—	
Nichellino	g. v.	—	—	—	—	—	
Nizza Monferrato	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	3 1/2	
Noli	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
None	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Novara	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	4	
Novi	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	3	
O							
Oleggio	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	
Olevano	g. v.	—	—	—	—	—	
Olmenetta	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Oneglia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Ospedaletti Ligure	g. v.	—	—	—	—	—	
Ospedaletto Lodigiano	g. v.	p. v.	b. c	—	—	—	
Ospitaletto Bresciano	g. v.	p. v.	b. –	—	—	—	
Oulx	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Oviglio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Ozzano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
P							
Padova	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	1 1/2	
Palazzolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Parabiago	g. v.	—	—	—	—	—	
Parma	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	10 2 1/2	(t. d.) limitato alle merci g. v
Parona	g. v.	—	—	—	—	—	
Pasian Schiavonesco	—	—	—	—	—	—	
Pavia	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Paviole	g. v.	—	—	—	—	—	
Pegli	g. v.	—	—	—	—	—	
Peri	—	—	—	—	—	—	
Pertengo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pescantina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Peschiera	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pescia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pessione	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Piacenza	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	6 4	
Pianzano	—	—	—	—	—	—	
Piave	—	—	—	—	—	—	
Pietra Ligure	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pietrasanta	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pieve Albignola	g. v.	—	—	—	—	—	
Pieve a Nievole	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pieve di Sori	g. v.	—	—	—	—	—	
Pigna Andora	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pinerolo	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 2	8 1 1/2	
Pisa Centrale	g. v.	—	b. c.	—	—	—	
Pisa P. N.	—	p. v.	b. c.	—	—	—	
Piscina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pistoia	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Piteccio	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Pizzighettone	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
Poggio Renatico	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pojana	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Polesella	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pontecurone	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3 1/2	Servizio di corrispondenza con Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti, Guazorra e Alzano.

CAMERANO NATALE, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Pontedecimo	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	6	
Ponte di Brenta	g. v.	—	—	—	—	—	
Ponte Lagoscuro	g. v.	p. v.	b. c.	—	1 1	8 6	
Pontenure	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Ponte San Marco	g. v.	—	—	—	—	—	
Ponte San Pietro	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Ponzana	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Porcari	g. v.	—	—	—	—	—	
Pordenone	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	Servizio di corrispondenza con Maniago e Aviano.
Porretta	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Portacomaro	g. v.	—	—	—	—	—	
Porto Maurizio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Pozzuolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
Pra	g. v.	p. v.	—	—	—	—	
Pracchia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Prato	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Preganziol	—	—	—	—	—	—	
Q							
Querceta Serravezza	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Quinto	g. v.	—	—	—	—	—	
R							
Racconigi	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	1 1/2	
Rapallo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Recco	g. v.	—	—	—	—		
Reggio	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	4	
Rezzato	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Rho	g. v.	p. v.	b. c	—	—	—	
Rifredi	g. v.	—	—	—	—	—	
Rigoli	g. v.	—	—	—	—	—	
Riola	g. v.	p. v	b. c.	—	—	—	
Ripafratta	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Riva	g. v.	—	—	—	—	—	
Riva Ligure	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Rivarolo	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Robecco Pontevico	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Rodallo	g. v.	—	—	—	—	—	
Rogoredo	—	—	—	—	—	—	
Ronco	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Rosta	—	—	—	—	—	—	
Rottofreno	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Roverbella	g. v.	—	—	—	—	—	
Rovigo	g. v.	p. v.	b. c	t. d.	1	1 1/2	
Rubiera	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
S							
Sacile	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Salbertrand	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Saluggia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Salussola	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Saluzzo	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	*2	
Samoggia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sandigliano	g. v.	—	—	—	—	—	
Sangone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sannazzaro	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Santhià	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	
Sant'Ambrogio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sant'Antonino	g. v.	p. v	b. c.	—	—	—	
San Benigno	—	p. v.	b. c.	—	1 1 2 3 1	20 10 4 5 3 1/2	
San Bonifacio	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	1 1/2	
San Damiano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
San Germano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Giorgio	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Giorgio (Casale)	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Gio. Manzano	—	—	—	—	—	—	
Santa Giuletta	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Giuliano (Voghera)	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
San Giuliano (Bagni di)	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sant'Ilario	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Lorenzo	g. v.	—	—	—	—	—	
Santa Margherita	g. v.	—	—	—	—	—	
Sª Maria Maddalena	—	—	—	—	—	—	
San Martino	g. v.	—	—	—	—	—	
San Marzanotto	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Nicolò	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Pier d'Arena – Stazione	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1 2 1	12 4 3 1 1/2	
San Pier d'Arena – 1ª e 2ª ferm.	—	p. v.	—	—	12	—	
San Piero	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Pietro in Casale	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Remo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Salvatore	g. v.	—	—	—	—	—	
San Stefano Lodigiano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
San Stefano Belbo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Santa Vittoria	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2 1/2	
San Zeno Folzano	—	—	—	—	—	—	
Sarmato	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sartirana	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3 1/2	
Sarzana	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sasso	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Savigliano	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	2	1 1/2	
Savona	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	5	
Secugnago	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Seregno	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Seriate	g. v.	—	—	—	—	—	
Serralunga di Crea	g. v.	—	—	—	—	—	
Serravalle Piemont.	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Serravalle Fiorent.	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sesto Calende	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sesto San Giovanni	g. v.	—	—	—	—	—	
Sesto Fiorentino	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sestri Levante	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Sestri Ponente	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	6	
Settimo	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sezzè	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Solero	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Somma	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sommacampagna	g. v.	—	—	—	—	—	
Soresina	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Sori	g. v.	—	—	—	—	—	
Spezia	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t d.) limitato alle merci g. v.
Spinetta	g. v.	—	—	—	—	—	
Spotorno	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Spresiano	g. v.	—	—	—	—	—	
Stanghella	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Stradella	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	4	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Strambino	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	5	
Strevi	g. v.	p. v.	b. c.	—	2	3	
Sturla	g. v.	—	—	—	—	—	
Susa	g. v.	p. v.	b. c.	t. d	1 4	10 2	
T							
Taggia	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Tavazzano	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Tavernelle	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	Servizio di corrispondenza con Valdagno e Recoaro a g. v.
Terranova	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Tonco	g. v.	—	—	—	—	—	
Torino – Pª Nuova	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1 2 7	7 4 3 1 1/2	
Torino – Pª Susa	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 4	10 2	(t. d.) limitato alle merci p. v.
Torino – Succursale	—	—	—	—	—	—	
Torrazza	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Torreberetti	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Torre del Lago	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Tortona	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	3 1/2	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Trecate	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Treviglio	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Treviso	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	Servizio di corrispondenza con Castelfranco, Montebelluna, Oderzo, Motta, Feltre, Asolo, Valdobbiadene e San Donà di Piave.
Trofarello	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Tronzano	g. v.	p. v	b. c.	—	—	—	
U							
Udine	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	1 1/2	Servizio di corrispondenza con Tarcento, Gemona, Venzone, Moggio, Tolmezzo, Paluzza, Rigolato, Palma, Cividale, San Pietro al Natisone, San Daniele e Spilimbergo.
V							
Vado	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Valenza	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	3 1/2	
Valle	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Valmadonna	g. v.	—	—	—	—	—	
Varallo Pombia	g. v.	—	—	—	—	—	
Varazze	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	5	
Varese	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	2 1/2	(t. d.) per Varese città e sue castellanze.
Venezia	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	8 1	1 1/2 30	
Ventimiglia	g. v.	—	b. c.	—	—	—	
Vercelli	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	3	
Verdello	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Vergato	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Vergiate	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Vergnasco	—	—	—	—	—	—	
Verolanova	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Verona { P. N.	—	—	—	—	—	—	
Verona { P. V.	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1 1	10 1 1[2	
Vespolate	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Viareggio	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	(t. d.) limitato alle merci g. v.
Vicenza	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	—	—	Servizio di corrispondenza con Cittadella, Sandrigo e Marostica a p. v.; con Bassano, Thiene, Piovene, Malo, Schio, Arzignano, Barbarano, Valdagno e Recoaro a g. v.
Vigevano	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	2	
Villa Cella	—	—	—	—	—	—	
Villafranca d'Asti	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Villafranca Mant.a	g. v.	p. v.	—	—	—	—	

Grande e Piccola Velocità

STAZIONI	SERVIZI a cui sono abilitate				GRU FISSE Quantità	GRU FISSE Portata di ciascuna	ANNOTAZIONI
						Tonnell.	
Villamaggiore	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Villanova	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Villastellone	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	3	
Vittuone	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Voghera	g. v.	p. v.	b. c.	t. d.	1	4	
Voltri	g. v.	p. v.	b. c.	—	1	4	
Z							
Zinasco	g. v.	p. v.	b. c.	—	—	—	
Zoagli	g. v.	—	—	—	—	—	

Nota. — Per le stazioni non munite di Gru fisse, nè eventualmente di Gru mobili, veggasi articolo 75.

NORME E SCHIARIMENTI

per

l'applicazione del nuovo Regolamento-Tariffa

Onde in avvenire sia meglio applicato il nuovo Regolamento-Tariffa andato in vigore il giorno 16 febbraio p. p., massime in quanto riguarda i trasporti di merci a grande ed a piccola velocità, trovasi opportuno di impartire le istruzioni che seguono, le quali varranno: a dissipare i dubbi manifestatisi sinora, a richiamare alla voluta osservanza alcune prescrizioni oggi molto trascurate, e per ultimo a modificare talune disposizioni che risultarono meno acconcie per una regolare e pronta tassazione dei trasporti.

1° **Accettazione dei documenti di trasporto.** — Le stazioni devono assolutamente rifiutare i bollettini di spedizione e le lettere di porto, su cui le merci a trasportarsi fossero indicate con voci generiche, come per esempio; *merci, manifatture, derrate, cereali, ecc.;* e devono invece esigere, che le indicazioni sieno conformi alla nomenclatura delle tariffe, chiare e complete in modo che dieno un'idea esatta della merce che viene consegnata. Quando poi trattasi di merce non denominata in tariffa, devono indicare l'assimilazione fattane, ed in difetto di possibile assimilazione, applicare, a seconda dei casi, le tasse per ciò stabilite nella Tariffa N° 33.

Una chiara indicazione delle merci è tanto più necessaria, inquantochè nel nuovo Regolamento-Tariffa vi sono merci che fruiscono di una qualche riduzione sul prezzo di trasporto se di una data qualità o natura, come per esempio alla grande velocità, le manifatture di lana, di cotone e simili; mentre invece altre merci dello stesso genere ma di differente qualità, come le manifatture o stoffe di seta, sono escluse da qualsiasi riduzione.

2° **Merci compresse.** — Quando trattasi di merce per la quale è stabilita una differente tassa di trasporto a seconda della compressione, le stazioni devono richiedere che i mittenti indichino, sui documenti di trasporto, la compressione in ragione di metro cubo, e provare di aver controllata la misurazione siccome è prescritto, aggiungendo sui documenti stessi i fattori di essa, cieè: l'altezza, la lunghezza, larghezza, ecc., dei colli.

Ad agevolare poi le verificazioni di compressione, si avverte che quando trattasi di trasporti a vagone completo, si può, senza che sia mestieri controllare i singoli colli, considerare compressa in ragione di meno che 120 chilogrammi per metro cubo quella merce che non dà un peso di 3000 chilogrammi per carro; compressa dai 120 ai 180 chilogrammi quella che dà un peso di 3000 e sino a 4000 per carro, ed infine compressa in ragione di più che 180 chilogrammi per metro cubo, quella merce che dà un peso eccedente i 4000 chilogrammi per carro.

Nel caso di rifiuto, per parte del pubblico, di accettare siffatti criteri, devesi procedere alla misurazione parziale dei colli.

3° **Indicazioni a porsi dalle Stazioni sui documenti di trasporto.** — Le stazioni debbono ognora esporre sui documenti di trasporto la classe della Tariffa generale ovvero la Tariffa speciale, colla rispettiva serie, sulle cui basi hanno giudicato di fare la tassazione, e devono altresì indicare il numero, categoria e portata dei vagoni dove la merce venne caricata, aggiungendo la parola *completo* al disotto del numero di quei vagoni che avessero a riescir *interamente carichi* della merce indicata sulla lettera di porto.

Queste indicazioni sono assolutamente necessarie non solo per la controlleria delle tasse, ma altresì per dare un'idea dell'utilizzazione del materiale nel carico; e dimostrare la quantità di una determinata merce che può essere contenuta in un vagone. — Verrebbero perciò rigorosamente puniti quegli impiegati che, malgrado questo nuovo eccitamento, avessero ulteriormente ad ommetterle.

4° **Tasse minime.** — Per agevolare l'applicazione delle nuove Tariffe rimane stabilito che la tassa minima per ogni linea di proprietà diversa e per ogni spedizione, tanto per i trasporti a grande quanto per quelli a piccola velocità, non debba d'ora innanzi essere applicata se non quando la spedizione si trovi assolutamente in condizioni da non poter essere tassata altrimenti che a Tariffa generale. Quando invece il trasporto fosse in condizioni da poter essere tassato secondo alcuno dei prezzi indicati nei quadri delle Tariffe speciali, la tassazione verrà fatta come se la

linea da percorrersi fosse una sola; e ciò quand'anche il diritto proporzionale, vale a dire la tassa di trasporto, stabilito nella Tariffa speciale, fosse lo stesso di quello della Tariffa generale.

Così ad esempio:

Un trasporto di 10 *chilogrammi di abiti di lana, che fosse da spedirsi a grande velocità ad una stazione lontana* 110 *chilometri, e dovesse transitare su tre linee di proprietà diversa, percorrendo, sulla prima* 20 *chilometri, sulla seconda* 50 *e* 40 *sulla terza, verrà tassato in ragione di cent.* 44 *per tonnellata e per la totale percorrenza (Tariffa speciale Num.* 1*) e dovrà così pagare soli cent.* 50*; mentre invece se lo stesso trasporto dovesse percorrere meno che* 100 *chilometri complessivamente, dovrebbe, a meno che fosse richiesta la tassazione per* 101 *chilometri, pagare la tassa minima per ciascheduna delle tre linee, cioè cent.* 75 *in totale, non verificandosi in tal caso alcuna fra le condizioni fissate perchè il trasporto abbia a fruire di Tariffa speciale.*

L'esempio sovraesposto serve anche pei trasporti a piccola velocità, facendo solo osservare che s'intenderanno escluse da Tariffe speciali e quindi soggette sempre alla tassazione a Tariffa generale ed alle tasse minime per ogni linea di proprietà diversa, semprechè ne sia caso quelle merci per le quali (per esempio le pelliccerie) nelle Tariffe speciali è mantenuto sempre e per qualunque distanza il prezzo della Tariffa generale, e nemmeno è variata la tassa di diritto fisso.

Avvertesi inoltre che nella tassa minima per veicolo o feretro e per ogni linea, devesi intendere compreso anche il diritto fisso, stabilito per tali trasporti.

5° **Indicazione delle linee di proprietà diversa.** — Quanto alla diversa proprietà dalle linee, essa rimane d'ora innanzi stabilita nei gruppi appresso designati;

1° Gruppo — Linee di proprietà assoluta della Compagnia, cioè: Piemonte (comprese le linee di Susa e Bardonecchia), Lombardia con Gallarate-Varese e Sesto Calende-Arona, Italia Centrale e Veneto;

2° Chivasso-Ivrea;

3° Santhià-Biella;

4° Novara-Gozzano;

5° Torino-Pinerolo;

6° Acqui-Alessandria;

7° Linee del Monferrato, cioè di Cavallermaggiore-Alessandria e di Castagnole-Asti-Casale-Mortara;

8° Mortara-Vigevano;

9° Vigevano-Milano:

10° Torreberetti-Pavia;

11° Brescia-Pavia-Voghera;

12° Linee Toscane e Liguri;

13° Torino-Cuneo-Saluzzo;

14° Alessandria-Piacenza-Tortona-Novi.

I 14 gruppi qui innanzi enumerati sono dunque da considerarsi di proprietà diversa; e per il percorso di ciascuno si dovrà, all'occorrenza ed in conformità del già detto, applicare la tassa a Tariffa generale, proporzionale o minima a norma dei casi.

Valga all'uopo il seguente esempio:

Data una spedizione a grande velocità da S. Damiano a Camerlata da tassarsi a Tariffa generale, le tasse proporzionali o minime saranno da calcolarsi separatamente pei seguenti gruppi:

1° *Linee di proprietà assoluta della Compagnia,*

2° *Linea di Asti-Casale-Mortara,*

3° » *di Mortara-Vigevano e*

4° » *di Vigevano-Milano,*

computando cioè il tratto da Milano alla stazione di Camerlata unitamente a quello da San Damiano ad Asti, giacchè la linea del Piemonte e quella della Lombardia sono da considerarsi come una sola proprietà, e per esse non è applicabile che una tassa pella percorrenza riunita.

6° **Numerario e Preziosi.** — La tassazione del numeraio e dei preziosi dev'essere continuata nel modo che era stabilito prima della pubblicazione del nuovo regolamento, cioè devesi calcolare la tassa separatamente dovuta in ragione della percorrenza su ciascuna linea o gruppo di linea di proprietà diversa, ed applicare le tasse minime se del caso, tenendo conto anche per tali trasporti della suddivisione della rete conforme venne indicato nel precedente articolo.

Trattandosi di merci di cui venga richiesta dai mittenti l'assicurazione sul valore, la tassa per l'assicurazione deve essere come d'uso computata colla Tariffa e colle condizioni fissate per il trasporto del numerario e preziosi; mentre la tassazione sul peso devesi applicare a Tariffa generale od a Tariffa speciale, secondo le condizioni in cui trovasi il trasporto.

7° **Diritto fisso.** — Ove si tratti del trasporto di una merce per la quale

il prezzo della Tariffa speciale fosse uguale a quello della Tariffa generale, il *diritto fisso* s'applicherà nella misura più favorevole al commercio; e così per esempio:

Ad un trasporto di filo di lino, di canapa e di cotone imballato, *percorrente* 110 *chilometri, il quale anche a Tariffa speciale deve pagare come a Tariffa generale la tassa di cent.* 14 *per tonnellata si applicherà il diritto fisso della Tariffa speciale in lire* 1.30.

Per contro, ad un trasporto di Ghisa in pani e rottami *percorrente* 210 *chilometri, il quale deve pagare la tassa di cent.* 5 *per tonnellata tanto a Tariffa generale come a Tariffa speciale non si applicherà il diritto fisso di lire* 1.30 *portato dalla Tariffa speciale, ma bensì quello della Tariffa generale fissato in lire* 1.10 *(od in lire* 1.20 *se il trasporto percorre due linee di proprietà diverse).*

Pei trasporti in partenza o destinazione di Milano Porta Ticinese che sono da tassarsi a Tariffa generale pei tratti fra Milano Porta Garibaldi e Milano Porta Ticinese oppure fra questa stazione e Vigevano, e sono invece da tassarsi a Tariffa speciale per il percorso sulle altre linee, il diritto fisso verrà applicato per una parte a Tariffa speciale, cioè in cent. 65 per tonnellata, e per la parte dovuta a Porta Ticinese a Tariffa generale, cioè: in L. 1.00, se dalla Tariffa è stabilito in 2 lire ed in cent. 60, se invece è dovuto in lire 1.10 od in L. 1.20.

Pei trasporti di merci delle 4 prime classi, da eseguirsi fra stazioni della linea di Pinerolo ed altre qualsiansi della Rete e da tassarsi a Tariffa generale, il diritto fisso verrà computato in lire 1.75, cioè in lire 1.00 per la parte in cui dalla Tariffa generale è fissato in lire 2.00, ed in cent. 75 per la linea di Pinerolo per la quale il diritto fisso è stabilito in lire 1.50.

Ai trasporti poi che nelle condizioni suddette fossero in partenza o destinazione di S. Benigno, il diritto fisso per Porta Ticinese o per stazioni della linea di Pinerolo, verrà computato nelle misure sovra indicate; e per S. Benigno non sarà computato, essendo la quota relativa già compresa nella tassa per la Ferrovia a cavalli.

L'applicazione del diritto fisso stabilito dall'ultimo alinea dell'articolo 116 delle nuove Tariffe per quei trasporti merci che fossero appoggiati ad una stazione pella rispedizione, non è da estendersi a quelle spedizioni il cui ricarteggio viene fatto per non essere le stazioni di partenza e di destinazione definitiva in corrispondenza diretta fra loro.

È questa però un'agevolezza che deve essere solo accordata quando la stazione a cui il trasporto viene appoggiato sia la più prossima ammessa alla corrispondenza diretta colla destinataria: che se invece il trasporto venisse, per disposizione del mittente, appoggiato ad un'altra stazione qualsiasi che non fosse la più vicina ammessa, allora avrà luogo l'applicazione dell'intero diritto fisso, ancorchè le operazioni di trasbordo non venissero eseguite.

8° **Tassa di sosta pel bestiame.** — Giusta quanto venne già indicato nella lettera circolare N° 6984 del 26 febbraio, la *tassa di sosta* delle spedizioni di bestiame nelle stazioni intermedie, stabilita nelle nuove Tariffe, dev'essere applicata soltanto ogni qual volta dagli orari dei convogli risulti che le spedizioni, per proseguire verso la destinazione, devono sostare più di due ore in una stazione intermedia, per ivi attendere la partenza di un altro convoglio distinto nell'orario con un numero differente. In conseguenza la detta tassa non devesi applicare per le fermate nelle stazioni intermedie, di un convoglio che prosegue poscia senza variazione di numero.

Così ad esempio: *Un trasporto di Bestiame in partenza da Piacenza e diretto a Bologna col convoglio merci* 627 *non avrà a pagare alcuna tassa per la sosta di ore* 2 *min.* 35 *che detto convoglio fa a Parma.*

Per contro, un trasporto di Bestiame da Alessandria a Codogno partito col treno 621 *dovrà pagare la tassa di sosta per la fermata di ore* 6, *minuti* 50 *che deve fare a Piacenza onde attendere la partenza del convoglio* 608.

Pei trasporti in servizio cumulativo e quando il Bestiame dovesse sostare in una stazione di transito per la consegna ad un'Amministrazione corrispondente, la detta tassa non sarà applicata.

A quei trasporti poi di Bestiame che, giunti a destinazione nella sera, non potessero essere nè ritirati, nè ricoverati come prescrive il regolamento (art. 64 e 100), in causa di speciali regole degli Uffici di Dazio, e dovessero perciò sostare nei carri sino al giorno susseguente, si applicherà colle medesime norme, la detta tassa di sosta per fermata in stazioni intermedie, considerandola come equivalente delle spese di stallaggio che l'Amministrazione avrebbe diritto di fare per conto dei destinatari.

9° **Peso minimo tassabile per vagone.** — Pelle merci da tassarsi a Tariffa speciale, ferme le eccezioni contenute nelle lettera circolare N° 6984 del 26 febbraio concernente i trasporti di carboni, avvertesi che l'applicazione della tassa risultante dal còmputo dei differenti prezzi

moltiplicati pei rispettivi pesi minimi indicati in ciascheduna Tariffa speciale, siccome è prescritto dall'avvertenza 6ª non deve effettuarsi se non quando trattisi di merci caricate dai mittenti; ed anche in questo caso la tassa non dovrà eccedere quella che per lo stesso trasporto sarebbe da pagarsi se le merci fossero da tassarsi a Tariffa generale (*Art.* 73).

Per esempio: *Uno speditore domanda il trasporto a 150 chilom. di una partita di letame del peso complessivo di 9 tonnellate e provvede egli stesso al carico impiegandovi due vagoni della portata di 8 tonnellate (da considerarsi sempre completi perchè trattasi di merce che non ammette comunanza di carico). Secondo la disposizione letterale dell'avvertenza 6ª lo speditore dovrebbe pagare per 8 tonnellate per ogni vagone impiegato, cioè per 16 tonnellate che a cent. 05,5 per tonnellata darebbero cent., 88 per chilom.; ma siccome lo stesso trasporto a Tariffa generale dovrebbe pagare soli 60 cent. vale a dire 30 cent. per vagone e chilometro ossia meno che a Tariffa speciale, e siccome la tassa sul peso reale risulterebbe inferiore, così, anche tassando il trasporto a Tariffa speciale, si applicherà, come si è detto, la tassa di cent. 30 per vagone.*

Per le merci poi caricate dalle stazioni non sarà mai applicata la disposizione contenuta nella detta avvertenza 6ª; ma, quando ne sia il caso, solo quella distinta col nº 5, stantechè spetta agli Agenti della Società il provvedere nel miglior modo possibile al più utile impiego dei vagoni. Così dato lo stesso esempio che sopra e cogli stessi risultati di carico lo speditore del letame non avrà a pagare che la tassa di cent. 49,5 per chilometro (9 *tonnellate a* 05,5 *per tonn. e chilom.*) la quale essendo superiore a quella minima di cent. 22 per ogni vagone fissata dall'avvertenza 5ª, esclude l'applicazione di quest'ultima.

10. **Trasporti di merce in grosse partite.** — Di massima generale le stazioni non devono *accettare lettere di porto per partite complessive eccedenti le 50 tonnellate di merce,* e ciò per non crear imbarazzi alle stazioni di arrivo dalle quali le merci giunte in più vagoni e, talvolta, in giorni o con treni diversi, non possono di diritto esser fatte asportare, od essere assoggettate alle tasse di sosta se non quando tutta la partita sia arrivata e quindi siasene potuto dare l'avviso.

A tal riguardo riesce anzi sommamente opportuno che gli impiegati delle Stazioni si adoperino per persuadere gli speditori, che, pel più regolare servizio dei trasporti e per la più pronta consegna delle merci ai destinatari, giova assai che le grosse partite vengano suddivise in diverse spedizioni di un peso corrispondente al carico di uno od al massimo di due vagoni onde possano viaggiare collo stesso treno od almeno nello stesso giorno. Tale suddivisione giova altresì ai destinatari, i quali per tal modo non hanno bisogno di moltiplicare soverchiamente i mezzi necessari onde asportare le troppo grosse partite, nel tempo fissato per non incorrere nelle tasse di sosta.

Per i trasporti poi in partite di 20, 40 e 50 tonnellate di merci per le quali sono fissate tariffe specialmente ridotte, devesi, da tutte le stazioni eccettuate quelle di Genova P. C. e S. Benigno, richiedere la presentazione d'una sola lettera di porto per la complessiva partita; ed applicare le tasse all'uopo stabilite nelle Tariffe speciali.

Le tariffe ridotte pelle merci in grosse partite non verranno peraltro applicate e mantenute qualora:

a) Trattandosi di merci di cui il carico nei vagoni sia riservato all'Amministrazione, lo speditore, per suo fatto proprio, avesse ad interromperne la consegna;

b) Trattandosi di merce di cui il carico nei vagoni fosse lasciato a cura del mittente, questi non si prestasse alla consegna e carico man mano che i vagoni sono messi a sua disposizione.

In entrambi questi casi le stazioni dovranno esigere la separazione del trasporto, e conseguentemente alle diverse spedizioni in cui questo riescirà suddiviso applicheranno le tasse stabilite dalle Tariffe.

Pei trasporti invece in partenza da Genova P. C. e S. Benigno, queste due stazioni accetteranno, come d'uso, le lettere di porto separate per ogni vagone; ma perchè lo speditore possa, se del caso, godere delle Tariffe specialmente ridotte pelle partite di 20, 40 e 50 tonnellate, daranno facoltà al medesimo di fare, sulla lettera di porto che riguarda la prima parte della spedizione, domanda dell'applicazione della Tariffa speciale rispettiva con una dichiarazione del seguente tenore:

Questa spedizione fa parte di un trasporto ________ di tonnellate della stessa merce, che m'obbligo di spedire allo stesso indirizzo, man mano che mi saranno consegnati i vagoni, assoggettandomi al pagamento della differenza della tassa quando avessi a mancare a questo mio obbligo ________ N. N.

Le stazioni di Genova e S. Benigno applicheranno in tal caso, tanto alla prima spedizione quanto a quelle successive, la tassa dovuta pella partita complessiva, facendo su d'ogni lettera di porto riferimento alla prima spedizione colla nota « *Vedi spedizione N. . . del . . . . . .* », ed esigeranno

la differenza di tassa anche pei trasporti precedentemente eseguiti qualora lo speditore mancasse all'obbligo assuntosi.

11. **Applicazione delle nuove tariffe.** — Alcune Stazioni avendo frainteso le disposizioni contenute in proposito nel Regolamento-Tariffa, avvertesi che le tariffe speciali vanno di diritto applicate a tutte le spedizioni che si trovano nelle condizioni prescritte per fruire delle medesime e ciò senza bisogno che i mittenti ne facciano richiesta sui documenti di trasporto.

La domanda scritta sui documenti deve invece esser fatta alloraquando per una merce che trovasi in condizione di godere d'una Tariffa speciale qualsiasi, il mittente volesse l'applicazione della Tariffa generale; e la domanda dev'esser pur fatta alloraquando per un trasporto che non si trova nelle condizioni di peso e percorrenza prescritte, i mittenti volessero ottenere egualmente l'applicazione della Tariffa speciale obbligandosi al pagamento della tassa corrispondente alla percorrenza o peso stabiliti nella Tariffa richiesta.

Pelle merci che si trovano in condizioni di fruire di più Tariffe speciali o locali, devesi applicar sempre la tassa che riesce più vantaggiosa al commercio, e così ad esempio:

Un cesto agrumi del peso di 4 chilogrammi verrà tassato a grande velocità colla Tariffa N. 2 per piccoli colli, anzichè con quella N. 3 *delle Derrate Alimentari. — Un trasporto a piccola velocità di 7 tonnellate di zucchero non raffinato, da Genova a Torino (chilometri* 168*) verrà tassato colla Tariffa speciale N.* 6, *Serie C., anzichè con quella* locale *N.* 7.

Inoltre a dissipare alcuni dubbi sorti pell'applicazione delle nuove Tariffe avvertesi che:

I. Nessuna delle Tariffe o condizioni contenute nel nuovo Regolamento è applicabile ai trasporti militari, a quelli di generi di privativa, ecc., ecc., essendo per essi stabilite apposite norme e Tariffe contenute nelle speciali istruzioni vigenti.

II. Per *seta greggia o manifatturata* da tassarsi a Tariffa generale per trasporti a grande velocità, intendesi: *la seta (greggia o torta, filata o filatojata); i filati (crudi, greggi, torti o tinti), i tessuti, i velluti, le stoffe, ecc., di seta od a base predominante di seta.*

Pertanto ai trasporti di cascami e di quelle merci miste in cui la seta trovasi in quantità minore delle altre materie si applicheranno anche le Tariffe speciali N° 1 e 2.

III. Nelle Derrate Alimentari s'intendono comprese anche le *Patate*, i *Pesci cotti*, i *Pesci salati* o *marinati*, ed i *Tartufi*, e la rispettiva Tariffa verrà applicata anche ai trasporti di *Pesce fresco e Burro in ceste o casse*, quantunque dai colli avesse a prodursi bagnamento pel liquefarsi del ghiaccio, essendo ciò una conseguenza diretta della natura del trasporto e non imputabile a difetto d'imballagio.

IV. L'aumento del 10 per °/ₒ stabilito dall'art. 51 pel trasporto di *veicoli di lusso* non deve estendersi sul diritto fisso il quale deve applicarsi in lire 3 30.

V. Le serie *A B* della Tariffa, pei trasporti di merci a piccola velocità per le spedizioni da o per Milano Porta Ticinese devonsi considerare come due classi della Tariffa generale; pertanto i prezzi delle medesime sono applicabili anche alla percorrenza da Vigevano e Milano Porta Garibaldi alla detta stazione, o viceversa.

VI. Ai trasporti di *Senapa (semi di) in casse od in sacchi*, devesi applicar sempre la Tariffa N° 5, serie *O*, ritenendosi eliminata tal merce dalla Tariffa N° 8, serie *I*.

VII. La Tariffa N° 4 è applicabile anche ai trasporti di *legnami diretti a Genova e Sampierdarena*, considerandosi queste stazioni come appartenenti (ben inteso solo per l'applicazione di detta Tariffa) alla linea Ligure.

VIII. Ai trasporti a piccola velocità di *paglia compressa in ragione di* 4 *o* 6 *tonnellate per vagone*, si applicheranno le stesse tasse indicate nelle serie *V* e *Z* della Tariffa speciale N° 5 pei trasporti di *fieno*.

IX. Finalmente avvertesi che a formare il peso minimo per spedizione stabilito nelle Tariffe locali N° 1 e 6 puossi ammettere il carico misto delle merci pelle quali nelle dette tariffe è fissata una medesima condizione di peso minimo, ferma del resto l'applicazione separata delle tasse dovute per ogni parte del trasporto.

CAMERANO NATALE, *gerente*. Roma, 1878 — Tip. EREDI BOTTA.